RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1838.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1838.

N.° 2.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1838.

N.°	DATA.	TITOLO DEGLI ATTI.	Pag.
	1838		
20	*Luglio* 11	Il comune di Rogno staccato dalla giurisdizione della pretura di Breno ed aggregato a quella di Lovere . .	81
21	*detto* 20	Sono invalide le convenzioni con cui si promette di non comparire a pubblici incanti o di limitare le offerte .	82
22	*Agosto* 1.°	Atto di omaggio e formola di giuramento da prestarsi dai deputati del regno lombardo-veneto per la solenne incoronazione in Milano di S. M. FERDINANDO I.°	84
23	*detto*	La governativa notificazione 10 ottobre 1835 è dichiarata di nissun effetto per ciò che concerne la vendita e la trasmissione per successione di quelle farmacie che esistevano prima di quell'epoca.	87
24	*detto* 10	Contribuzioni dirette per l'anno camerale 1839.	88
25	*detto* 14	Casi ne' quali può essere giudicata e punita come delitto la percezione di tasse e competenze illegittime od eccessive	91
26	*Settemb.* 6	Istituzione della guardia del corpo composta di sessanta giovani nobili lombardi e veneti.	93

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1838		
27	*Settemb.* 10	Rimborso in contanti delle obbligazioni di banco al 5 per 100 estratte il 1.° agosto 1838 nella serie 59	96
28	*detto* 17	Convenzione tra S. M. l'imperatore d'Austria e S. M. il re di Sardegna per la reciproca consegna dei delinquenti	98
29	*detto* 18	Prescrizioni per l'ammissione dei praticanti dell'uditoriato agli esami di giudice presso i tribunali d'appello civili	113
30	*detto* 30	Sulla competenza ne' casi di contravvenzione alla legge di contumacia e giurisdizione sopra i soldati in permesso sino al richiamo	116
31	*Ottobre* 20	Discipline sul seppellimento dei cadaveri umani	123
32	*detto*	Rimane abolito il commercio girovago coi biglietti di lotto o con altri oggetti di vincita	142
33	*Novemb.* 3	Trattamento delle obbligazioni portanti l'interesse del 5 e 4 per 100 estratte a sorte il 1.° ottobre 1838 nella serie 318 del prestito assunto a mezzo della casa Goll	143
34	*detto* 8	*Ultimatum* delle trattazioni definitivamente confermate intorno la così detta *confisca reta*	145
35	*Dicembre* 3	Trattamento delle obbligazioni dell'imperiale regia camera aulica fruttanti il 4 e il 3 ½ per 100 estratte a sorte il giorno 2 novembre p.° p.° nella serie 164	155
36	*detto* 28	Convenzione tra l'imp. regia corte d'Austria e quella pontificia per la repressione del contrabbando nel Po .	156
37	*detto* 31	Regolamento per lo studio privato ginnasiale	171
38	. . . . . .	Regolamento sulle diligenze	179

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 2.

(N.° 20.) *Il comune di Rogno staccato dalla giurisdizione della pretura di Breno ed aggregato a quella di Lovere.*

11 luglio 1838.

N.° 21326-3334.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sua M. I. R. A. con graziosissima sovrana risoluzione 23 gennajo corrente anno si è degnata di determinare che il comune di Rogno nella provincia di Bergamo venga staccato dal distretto giurisdizionale della pretura di Breno ed aggregato a quello della pretura di Lovere, ordinando che contemporaneamente debba regolarsi l'analogo scomparto politico-amministrativo del detto comune. Nel portare a pubblica notizia la premessa veneratissima risoluzione di S. M. si avverte che col giorno

(N.° 22.) *Atto di omaggio e formola di giuramento da prestarsi dai deputati del regno lombardo-veneto per la solenne incoronazione in Milano di S. M.* FERDINANDO I.°

1.° agosto 1838.

NOI FERDINANDO I.°

per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re d'Ungheria e di Boemia, quinto di questo nome; Re di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, di Salisburgo, di Stiria, Carinzia, Carniola, dell'alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Abbiamo già nel momento del nostro avvenimento al trono nell'anno 1835 graziosamente promesso alle deputazioni del nostro regno lombardo-veneto che vogliamo portarci in questo regno pel ricevimento dell'omaggio dei nostri fedeli sudditi, e per la coronazione nostra a norma della patente dell'imperatore e re Francesco I.°, nostro dilettissimo padre di gloriosa memoria, datata 7 aprile 1815, § 3.

Avendo noi ora deciso di voler venire nel principio del mese di settembre 1838 nella nostra capitale di Milano, comandiamo alle

congregazioni centrali e provinciali ed ai podestà d'ogni città di portarsi nella nominata capitale per prestarci l'omaggio e per essere presenti alla solenne funzione della nostra incoronazione. Comandiamo inoltre che i dignitarj della corona del nostro regno lombardo-veneto secondo il loro obbligo siano presenti all'atto dell'omaggio, e che prestino i rispettivi servizj coi gran dignitarj della corte nostra imperiale durante la solenne incoronazione.

Il giuramento che i deputati nel momento dell'omaggio avranno da prestare viene indicato dalla formola annessa.

Dato nella nostra residenza di Vienna il dì 1.° d'agosto dell'anno mille ottocento trentotto, e quarto dei regni nostri.

FERDINANDO.

ANTONIO FEDERICO Conte MITTROWSKY
DI MITTROWITZ E NEMISCHL,
Cancelliere Supremo.

CARLO Conte D'INZAGHI, *Cancelliere Aulico.*
FRANCESCO Barone DI PILLERSDORFF, *Cancelliere.*
GIOVANNI LIMBECK Barone DI LILIENAU, *Vicecancelliere.*

Per espresso e supremo ordine di S. M. I. R. A.,
LUIGI Barone DI KÜBECK,
I. R. Consigliere Aulico effettivo.

GIURAMENTO.

Noi deputati del regno lombardo-veneto, delle singole provincie e città, promettiamo e giuriamo a Dio onnipotente per noi e pei nostri committenti d'essere fedeli ed obbedienti a S. M.

FERDINANDO I.°

per la grazia di Dio Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e di Boemia, quinto di questo nome; Re di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, di Salisburgo, di Stiria, Carinzia, Carniola, dell'alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Giuriamo al nostro graziosissimo sovrano e a' suoi legittimi successori di promuovere in ogni occasione il suo vantaggio e quello dell'impero austriaco, d'impedire con tutte le nostre forze ogni loro detrimento e danno, e di comportarci in ogni tempo come sudditi fedeli ed obbedienti.

Così Iddio ci ajuti!

(N.° 23.) *La governativa notificazione* 10 *ottobre* 1835 *è dichiarata di nissun effetto per ciò che concerne la vendita e la trasmissione per successione di quelle farmacie che esistevano prima di quell' epoca.*

1.° agosto 1838.

N.° 20709–1787.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione del giorno 18 di giugno p.° p.° comunicata dall' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita mediante dispaccio del successivo giorno 21, n.° 15407–1191 si è degnata di determinare « *che il decreto aulico* 10 *agosto* 1835 *e la notificazione governativa emessa di conformità in data del giorno* 10 *di ottobre detto anno, n.°* 28766–1631 *non abbiano nessun effetto per quelle farmacie che esistevano a quel tempo in quanto si tratta della vendita ovvero della trasmissione per successione di tali spezierie.* »

Si pubblica la surriferita risoluzione sovrana a comune intelligenza di quelli a cui può

interessare e per la dovuta osservanza da parte delle autorità competenti.

Milano, il 1.° agosto 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

GIANELLI, *Consigliere Protomedico.*

(N.° 24.) *Contribuzioni dirette per l'anno camerale* 1839.

10 agosto 1838.

N.° 24988-2567.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 26 aprile anno corrente partecipata al governo dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 10 luglio p.° p.°, n.° 1672 si è degnata di ordinare che le contribuzioni dirette per l'anno camerale 1839 abbiansi a

riscuotere nelle provincie lombarde nell'eguale misura di quella stabilita pel corrente anno camerale.

In conseguenza si reca a pubblica notizia quanto segue:

1.° L'imposizione prediale per l'anno camerale 1839 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d'estimo nelle prime tre rate con centesimi 4 e millesimi 4, e nella quarta rata con centesimi 4 e millesimi 5.

Nelle provincie di Milano e Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre p.° v.°; la seconda nel giorno 20 febbrajo 1839; la terza nel giorno 20 del successivo maggio, e la quarta nel giorno 20 agosto.

Nelle provincie di Brescia, Lodi con Crema e Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre p.° v.°; la seconda nel giorno 20 marzo 1839; la terza nel giorno 20 giugno, e la quarta nel giorno 20 del susseguente settembre.

Finalmente nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo; la seconda nel giorno 10 aprile; la terza nel giorno 10 luglio, e la quarta nel giorno 10 ottobre 1839.

2.° La tassa personale spettante al regio erario pel suddetto anno camerale 1839 è

stabilita in lire 3. 68 per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi con Crema e Pavia entro il mese di agosto 1839; nelle provincie di Milano, Mantova e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Sarnico, Zogno, Trescorre, Breno ed Edolo, si pagherà nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti, come pure nella provincia di Sondrio si pagherà nel giorno 10 del mese di ottobre detto anno.

3.° Il pagamento delle tasse per l'esercizio delle arti e commercio si effettuerà nelle medesime epoche come sopra prescritte pel pagamento della tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 10 agosto 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 25.) *Casi ne' quali può essere giudicata e punita come delitto la percezione di tasse e competenze illegittime od eccessive.*

14 agosto 1838.

N.° 22087-1943.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. sul dubbio insorto, se la deliberata percezione di tasse e competenze illegittime od eccessive possa essere soggetto di un' inquisizione criminale, si è degnata di determinare con veneratissima sovrana risoluzione 3 aprile 1838 pei casi che potessero verificarsi in avvenire, che le disposizioni per le quali è punita con pena pecuniaria la percezione di tasse e competenze illegittime od eccessive non impediscono che il fatto sia giudicato e punito quale delitto allorquando lo stesso ne presenti i caratteri a termini del codice penale; che però la pena pecuniaria non può aver luogo in quei casi ne' quali venne inflitta allo stesso inquisito una pena criminale.

Tale veneratissima sovrana risoluzione si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza in esecuzione dell' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita del 21 p.° p.° giugno, n.° 15017-2289.

Milano, il 14 agosto 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 26.) *Istituzione della guardia del corpo composta di sessanta giovani nobili lombardi e veneti.*

6 settembre 1838.

Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich;

König von Ungarn und Böhmen, dieses Namens der Fünfte; König der Lombardei und Venedigs, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, rc. rc.

Nachdem die getreuen Unterthanen Unseres lombardisch-venetianischen Königreichs bei dem Anlasse Unserer Krönung in diesem Reiche durch das Organ der sie vertretenden Central-Congregationen von Mailand und Venedig an Uns die allerunterthänigste Bitte um die gnädigste Bewilligung, zur Bewachung Unserer Person eine Leibgarde aus ihrer Mitte errichten und fortan erhalten zu dürfen, gestellt haben, und

NOI FERDINANDO I.°

per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re d'Ungheria e di Boemia, quinto di questo nome; Re di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, di Salisburgo, di Stiria, Carinzia, Carniola, dell'alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Avendo i fedeli sudditi del nostro regno lombardo-veneto, col mezzo delle congregazioni centrali di Milano e di Venezia loro rappresentanti, e per l'occasione della nostra incoronazione in questo regno, subordinata a noi l'umilissima supplica per la graziosissima concessione del permesso d'istituire e di mantenere stabilmente una guardia del corpo da scegliersi nel loro seno per la custodia della nostra persona,

nachdem Wir durch Unsere Entschliessung vom 30 Juny v. J. hierüber bereits zu bestimmen geruhten, daß eine Leibgarde bestehend aus sechzig zur Hälfte dem lombardischen und zur Hälfte dem venetianischen Adel angehörigen Jünglingen an Unserem Hoflager errichtet, und ihr gleich Unseren andern Leibgarden das Vorrecht eingeräumt werde, Uns und Unsere kaiserliche Familie zu bewachen und den Glanz Unseres Hofstaates bei allen öffentlichen Feyerlichkeiten zu vermehren: so finden Wir Uns in gnädigster Willfahrung der weiteren Bitte Unserer lieben getreuen lombardisch-venetianischen Unterthanen bestimmt, hiermit öffentlich zu erklären, daß die Errichtung und Erhaltung dieser Leibgarde als das nach der in Unseren übrigen Königreichen herkömmlichen Uebung Uns vom Lande allerunterthänigst dargebothene die treue Anhänglichkeit Unserer lombardisch-venetianischen Unterthanen beurkundende und deßhalb Uns ganz besonders genehme Krönungsgeschenk huldreichst von Uns anerkannt werde.

Zugleich befehlen Wir, daß die bereits durch eine eigene politisch-militärische Commission entworfenen, und von den beiden Central-Congregationen Unsers lombardisch-venetianischen Königreichs

e avendo noi in proposito già determinato colla nostra risoluzione del 30 giugno dell' anno scorso di autorizzare la formazione nella nostra residenza di una guardia del corpo composta di sessanta giovani nobili lombardi e veneti in numero eguale, colla concessione alla medesima delle prerogative pari a quelle delle altre nostre guardie del corpo, di custodire noi e la nostra famiglia imperiale, e di accrescere lo splendore della nostra corte in tutte le pubbliche solennità: noi intesi ad accondiscendere graziosamente anche all' ulteriore supplica dei nostri diletti e fedeli sudditi lombardo-veneti, troviamo di dichiarare solennemente che l'istituzione ed il successivo mantenimento di questa guardia del corpo viene da noi clementemente accolta qual dono d'incoronazione offertoci, secondo l'uso antico degli altri nostri regni, dai sudditi del regno lombardo-veneto in manifestazione del fedele loro attaccamento alla nostra persona, e perciò a noi particolarmente gradito.

Nello stesso tempo noi ordiniamo che gli statuti già progettati da un' apposita commissione politico-militare ed esaminati dalle congregazioni centrali del regno lombardo-veneto vengano

vergutachteten Statuten unverzüglich in gehörigem Wege geprüft, berathen, und Unserer Schlussfassung unterzogen werden, damit denselben Unsere Sanktion ertheilt, und sofort diese adelige Leibgarde mit möglichster Beschleunigung ins Leben gerufen werde.

Die Dienstverrichtungen und Obliegenheiten der Mitglieder dieser Leibgarde, worunter Wir ganz besonders ihre zweckmässige Ausbildung für ihren militärischen Beruf begriffen wissen wollen, so wie die Ehrenvorzüge und Berechtigungen derselben werden, nachdem Unsere Entscheidung über die erwähnten Statuten erfolgt seyn wird, durch ein eigens zu diesem Behufe verfaßtes Reglement bekannt gemacht werden.

Gegeben zu Mailand am Tage Unserer Königskrönung den 6 September des Jahres 1838, Unserer Reiche im vierten.

Ferdinand.

(L. S.)

In Abwesenheit und im Namen des obersten Kanzlers,
Carl Graf von Inzaghi,
Hofkanzler.

Auf ausdrücklichen allerhöchsten Befehl,
Aloys
Freyherr von Kübeck,
K. K. wirklicher Hofrath.

immediatamente riveduti, discussi e sottoposti nelle vie regolari alle nostre determinazioni, affinchè essi sieno muniti della nostra sanzione, e quindi la medesima guardia nobile del corpo entri in attività colla maggiore possibile sollecitudine.

Il servizio dei membri di questa guardia del corpo ed i loro doveri, nei quali noi vogliamo specialmente veder compresa l'opportuna istruzione per la carriera militare, come pure le loro prerogative d'onore e gli annessivi vantaggi verranno recati a notizia delle parti interessate, mediante il regolamento che sarà compilato a questo fine, dopo seguita la nostra sanzione agli statuti suaccennati.

Dato a Milano nel giorno della nostra incoronazione il 6 settembre dell'anno 1838, quarto dei nostri regni.

FERDINANDO.

(L. S.)

In assenza ed in vece
del Cancelliere Supremo,
CARLO CONTE D'INZAGHI,
Cancelliere Aulico.

Per espresso ordine
di S. M. I. R. A.,
LUIGI
BARONE DI KÜBECK,
Consigliere Aulico effettivo.

(N.° 27.) *Rimborso in contanti delle obbligazioni di banco al 5 per 100 estratte il 1.° agosto 1838 nella serie 59.*

N.° $\frac{7092}{P.}$ 10 settembre 1838.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul rimborso in contanti delle obbligazioni di banco al 5 per 100 estratte il 1.° agosto 1838 nella serie 59.

Per decreto dell'imperiale regia camera aulica generale 1.° agosto anno corrente ed inerentemente alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$ si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni di banco al 5 per 100 estratte il 1.° agosto anno corrente nella serie 59 dal n.° 50091 sino al n.° 51257 inclusivamente verranno pagate ai creditori in contanti ed in moneta di convenzione nel valor nominale del capitale.

§ 2.° Il pagamento, incominciando col 1.° settembre corrente, sarà effettuato dall' imperiale regia cassa universale del debito dello stato e del banco, ove le predette obbligazioni sono da presentarsi.

§ 3.° Alla restituzione del capitale saranno contemporaneamente pagati i rispettivi interessi sino a tutto luglio anno corrente in ragione del 2 $\frac{1}{2}$ per cento in valuta di Vienna; pel mese di agosto 1838 però gl'interessi originarj del 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o qualsiasi altra prenotazione si dovrà prima del pagamento del capitale riportarne lo svincolo dall' autorità che avesse ordinato il sequestro, divieto o la prenotazione.

§ 5.° Trattandosi del pagamento del capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, conventi, pie fondazioni, istituti pubblici ed altre corporazioni, sono da applicarsi le prescrizioni che si osservano all'atto della voltura di consimili obbligazioni.

§ 6.° I possessori di quelle obbligazioni, l'interesse delle quali è assegnato sopra una cassa filiale di credito, sono in facoltà di esigere il pagamento del capitale presso l' imperiale regia cassa universale del debito dello stato e del banco, o presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora riscossi gl' interessi. Nell' ultimo caso devono essi presentare alla cassa filiale di credito le estratte obbligazioni pel pagamento.

Milano, il 10 settembre 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 28.) *Convenzione tra S. M. l'imperatore d'Austria e S. M. il re di Sardegna per la reciproca consegna dei delinquenti.*

17 settembre 1838.

N.° 25644–2264.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dell' ossequiato dispaccio 30 prossimo passato luglio, n.° 18879–1812 dell' imperiale regia cancelleria aulica, il governo si affretta di dedurre a pubblica notizia la convenzione seguita tra S. M. l' imperatore d'Austria e S. M. il re di Sardegna intorno alla reciproca consegna dei delinquenti; avvertendo in relazione all' art. XIX della convenzione medesima che dessa dovrà aver vigore dal giorno 7 luglio prossimo passato, in cui seguì il contraccambio delle ratificazioni delle corti contraenti.

Milano, il 17 settembre 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

CRESPI, *Consigliere.*

NOS FERDINANDUS PRIMUS

Divina favente clementia

AUSTRIÆ IMPERATOR;

Hungariæ et Bohemiæ Rex hujus nominis quintus; Rex Lombardiæ et Venetiarum, Dalmatiæ, Croatiæ, Slavoniæ, Galiciæ, Lodomeriæ et Illyriæ; Rex Hierosolymæ etc.; Archidux Austriæ; Magnus Dux Hetruriæ; Dux Lotharingiæ, Salisburgi, Styriæ, Carinthiæ, Carnioliæ; Magnus Princeps Transilvaniæ; Marchio Moraviæ; Dux superioris et inferioris Silesiæ, Mutinæ, Parmæ, Placentiæ et Guastallæ, Osveciniæ et Zatoriæ, Teschinæ, Forojulii, Ragusæ et Gaderæ etc.; Comes Habsburgi, Tirolis, Kyburgi, Goritiæ et Gradiscæ; Princeps Tridenti et Brixinæ etc.; Marchio superioris et inferioris Lusatiæ et Istriæ; Comes Altæ-Amisiæ, Feldkirkiæ, Brigantiæ, Sonnenbergæ etc.; Dominus Tergesti, Cattari, Marchiæ Slavonicæ etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore præsentium facimus: Posteaquam a nostro et a plenipotentiario Suæ Majestatis Sardiniæ regis conventio de mutua maleficorum extraditione Taurini die 6.ª junii anni 1838 inita et signata est tenoris sequentis:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich und Seine Majestät der König von Sardinien, gleichmäßig überzeugt, daß, indem Sie Verbrechern eine Freystätte in Ihren Staaten verweigern, den Verbrechen selbst eine heilsame Schranke gesetzt, und zugleich mit der Hoffnung der Straflosigkeit ein Antrieb zur Begehung derselben entfernt wird, und nicht minder von der Ueberzeugung durchdrungen, daß durch die Verhaftung der Verbrecher und ihre Auslieferung an die Gerichte, deren natürlichen Gerichtsbarkeit sie unterworfen sind, für die öffentliche Sicherheit heilsame Fürsorge getragen, eine unparteiische Rechtspflege befördert und zur Aufrechthaltung der gesellschaftlichen und bürgerlichen Ordnung beigetragen wird, haben Sich einverständlich zu dem Beschlusse bewogen gefunden, die Beobachtung dieses wechselseitigen Verfahrens durch eine eigene Uebereinkunft zu regeln, und haben zu diesem Ende mit Ihren Vollmachten versehen:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich ꝛc. ꝛc. den Herrn Grafen Lazzaro Ferdinando Brunetti, Ritter erster Classe des kaiserl. Oesterreichischen Ordens der eisernen Krone, Commandeur des königl. Ungarischen St. Stephans-Ordens, Großkreuz des königl.

S. M. l'imperatore d'Austria e S. M. il re di Sardegna, persuase del pari che il ricusare asilo ne' loro stati a' rei egli è porre un freno salutare ai delitti e togliere insiem colla speranza dell'impunità un incentivo a commetterli, e convinte altresì che il far arrestare e consegnare i rei medesimi a quei tribunali, alla cui giurisdizione son essi naturalmente soggetti, è provvedere utilmente alla sicurezza pubblica, coadjuvare la retta amministrazione della giustizia, e cooperare al mantenimento dell' ordine sociale e civile, sono venute di comune accordo nella determinazione di regolare per mezzo di apposite stipulazioni l'esercizio di questo reciproco ufficio, ed hanno perciò rispettivamente munito delle loro plenipotenze:

S. M. l'imp. d'Austria, ecc. ecc. il signor conte Lazzaro Ferdinando Brunetti, cavaliere di prima classe dell' imperial ordine austriaco della corona di ferro, commendatore dell' ordine reale di S. Stefano d'Ungheria, gran croce dell' ordine reale di Car-

Ordens Carlo III von Spanien und des königl. Dänischen Danebrog-Ordens, Allerhöchstihren Kämmerer, wirkl. geheimen Rath, dann außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner königl. Sardinischen Majestät; und

Seine Majestät der König von Sardinien etc. etc. den Herrn Grafen Clemens Solaro della Margarita, Ritter-Großkreuz mit dem großen Bande des königl. und Militär-Ordens der Heiligen Mauritius und Lazarus, Großkreuz des königl. Amerikanischen Ordens Isabella der Katholischen, Ritter des Päpstlichen Christus-Ordens, Allerhöchstihren ersten Staats-Secretär für die auswärtigen Angelegenheiten,

welche nach Auswechslung ihrer in gebührender Form befundenen Vollmachten über folgende Artikel übereingekommen sind:

I. Artikel. Jeder, welcher in den Staaten Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich einer von dem Oesterreichischen Strafgesetzbuch als Verbrechen bezeichneten Handlung beinzichtigt oder schuldig befunden worden ist, und Jeder, welcher in den Staaten Seiner Majestät des Königs von Sardinien einer verbrecherischen Handlung beinzichtigt erscheint oder schuldig befunden worden ist, die

lo III di Spagna e dell'ordine del Danebrog di Danimarca, suo ciamberlano e consigliere intimo attuale, ed inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. il re di Sardegna; e

S. M. il re di Sardegna, ecc. ecc. il signor conte Clemente Solaro della Margarita, cavaliere gran croce decorato del gran cordone dell'ordine reale e militare de' santi Maurizio e Lazzaro, gran croce del real ordine americano d'Isabella la Cattolica, cavaliere di quello pontificio di Cristo, suo primo segretario di Stato per gli affari esteri,

I quali, dopo di aver cambiato le loro plenipotenze da loro trovate in debita forma, hanno convenuto ne' seguenti articoli:

Art. I. Chiunque negli stati di S. M. l'imperatore d'Austria sia imputato, o siasi reso colpevole di un'azione qualificata come delitto dal codice penale austriaco, e chiunque negli stati di S. M. il re di Sardegna sia imputato, o siasi reso colpevole di un'azione delittuosa, punita dalle leggi in essi vigenti con una pena non minore di due anni di catena, od altra afflittiva per egual tem-

nach den daselbst in Kraft stehenden Gesetzen mit einer Eisenstrafe von mindestens zwei Jahren, oder mit einer anderen eben so lange dauernden härtern Leibesstrafe, als jene des Gefängnisses, belegt wird, soll verhaftet und an die Gerichte desjenigen der beiden Staaten, auf dessen Gebiethe das Verbrechen begangen worden ist, ausgeliefert werden.

po, e superiore a quella del carcere, sarà arrestato e consegnato ai tribunali di quello de' due suddetti stati, sul territorio del quale il delitto sarà stato commesso.

II. Art. Die Verhaftung der Schuldigen und Angeklagten soll nicht allein auf Ansuchen eines Gerichtes desjenigen der beiden Staaten, auf dessen Gebieth das Verbrechen begangen worden ist, sondern auch von Amtswegen Statt finden. Ihre Auslieferung aber soll stets der Gegenstand einer unmittelbaren ämtlichen Reclamation der betheiligten Regierung selbst seyn und an den Gränzen beider Staaten vollzogen werden.

Art. II. Si procederà all' arresto de' colpevoli e degl' imputati non solo in conseguenza della domanda del tribunale di quello de' due stati, sul cui territorio il delitto sarà stato commesso, ma anche *ex officio*. La consegna poi di essi formerà sempre l'oggetto di una domanda diretta ed officiale fra i due governi, e dovrà effettuarsi al confine dei due stati.

Eine solche Reclamation hat, was die Verurtheilten betrifft, mit der Uebersendung des Urtheils, jedoch nur zur Kenntnißnahme, rücksichtlich der bloß Beinzichtigten aber mit der einfachen Angabe des Verbrechens zu geschehen.

Una tal domanda si farà colla trasmissione della sentenza per semplice notizia rispetto ai condannati, e coll' accennare soltanto il delitto rispetto ai semplici imputati.

III. Art. In keinem Falle, noch aus irgend einem Grunde, sollen die hohen abschließenden Theile verbunden seyn, die Auslieferung ihrer eigenen Unterthanen zuzugestehen. Wenn daher ein Unterthan

Art. III. In niun caso, nè per verun motivo le alte parti contraenti saranno obbligate ad accordare la consegna de' proprj sudditi. Se dunque un suddito di una di esse, dopo di aver

der einen Regierung, nachdem er in den Staaten der anderen ein Verbrechen begangen, in sein Vaterland zurückgekehrt wäre, so darf er nicht ausgeliefert werden, sondern es soll gegen ihn von Amtswegen von den Gerichten des Staates, welchem er angehört, verfahren, und eintretenden Falles die in den daselbst geltenden Gesetzen bestimmte Strafe über ihn verhängt werden. Zu diesem Ende sind die Behörden des andern Staates gehalten, diesen Gerichten die Zeugenverhöre und die auf die Verbrechen bezüglichen Acten, entweder in Urschrift gegen Verbindlichkeit der Zurückstellung, oder in beglaubigter Abschrift, so wie auch dasjenige, was das Corpus delicti ausmacht, und überhaupt jedes zur Ueberweisung des Schuldigen geeignete Beweismittel, mitzutheilen.

Das Urtheil aber soll von einer Regierung der andern zur bloßen Kenntnißnahme mitgetheilt werden.

IV. Art. Sollte der Fall eintreten, daß ein nach den obenstehenden Bestimmungen auszuliefernder Verbrecher, in dem Staate, wohin er sich geflüchtet, Kriegsdienste genommen hätte, so wird hiermit festgesetzt, daß die anfordernde Regierung an diejenige, welcher die Auslieferung obliegt,

commesso negli stati dell'altra un delitto, fosse ritornato in patria, non dovrà esser consegnato, ma si procederà contro di lui *ex officio* dai tribunali dello stato al quale appartiene, e gli sarà inflitta, se v'ha luogo, la pena stabilita dalle leggi ivi vigenti, e perciò le autorità dell'altro stato dovranno comunicare a'detti tribunali le informazioni ed atti relativi ai delitti, sia in originale, coll'obbligo della restituzione, sia in copia autentica, non meno che ciò che costituisce il corpo del delitto, ed in generale ogni documento atto a procurare convinzione.

La sentenza poi dovrà esser comunicata dall'uno all'altro governo per semplice notizia.

Art. IV. Succedendo che il reo, il quale giusta le precedenti disposizioni debb'essere consegnato, abbia preso servizio militare nello stato dove si è rifuggito, egli è qui convenuto che il governo richiedente sborserà a quello richiesto lire cento piemontesi, o fiorini quaranta, mo-

hundert Piemontesische Lire, oder vierzig Gulden Oesterreichischer Conventions-Münze, als Ersatz für die Anwerbungs-Kosten, für das Handgeld, für die Bekleidung und dergleichen, zu entrichten hat.

neta austriaca di convenzione, a titolo di compenso delle spese di arrolamento od ingaggio, di vestimento e simili.

V. Art. Wenn eine der beiden Regierungen die Auslieferung eines Individuums wegen eines ausserhalb der beiderseitigen Staatsgebiethe begangenen Verbrechens, welches den anfordernden Staat zu einem gerichtlichen Verfahren gegen dasselbe veranlaßt, nachsuchen sollte, so behalten sich die hohen abschliessenden Theile vor, mit Rücksicht auf die mit anderen Staaten bestehenden Verträge, so wie auf die Beschaffenheit und die Umstände des Verbrechens, die Auslieferung zu bewilligen oder zu verweigern.

Art. V. Ove uno de' due governi richiedesse la consegna di qualche individuo che avesse commesso un delitto fuori dei loro territorj, pel quale vi avesse luogo a procedere nello stato richiedente, si riservano le alte parti contraenti di accordarne o no la consegna, avuto riguardo ai concordati vigenti con altri dominj, ed alle qualità e circostanze del delitto.

VI. Art. Im Fall derjenige, dessen Auslieferung verlangt wird, schon früher ein Verbrechen in dem Staate, an welchen die Anforderung ergeht, begangen hat, so soll es letzterem frei stehen, entweder vor der Gewährung der Auslieferung den Verbrecher die verdiente Strafe abbüssen zu lassen, oder aber denselben zugleich mit den Untersuchungs-Acten zu dem Ende auszuliefern, damit diese den Gerichten des anfordernden Staates zur Richtschnur dienen können, um eine verhältnißmässige Ver-

Art. VI. Chiedendosi la consegna di taluno che avesse anteriormente delinquito nello stato richiesto, sarà in facoltà del medesimo il fargli scontare la meritata pena prima di aderire alla dimanda, oppure di consegnare in un col reo gli atti del processo, affinchè possano questi servir di norma ai tribunali dello stato richiedente per fargli subire un proporzionato aumento di pena. La stessa cosa si osserverà rispetto al reo di delitti commessi posteriormente nello

schärfung der Strafe eintreten zu lassen. Ein gleiches Verfahren soll in Bezug auf jenen Verbrecher beobachtet werden, der in dem Staate, bei welchem die Auslieferung nachgesucht wird, ein späteres Verbrechen begangen hätte, wenn dieses gleich schwer oder schwerer als dasjenige wäre, dessen er sich in dem Gebiethe des reclamirenden Staates schuldig gemacht hat. Im Falle eines minderen Verbrechens soll aber die Auslieferung zugestanden werden.

stato richiesto, se sono egualmente o più gravi di quello prima commesso nello stato richiedente, ed in caso contrario se ne accorderà la consegna.

VII. Art. Wenn vor der Auslieferung von den Beamten des Staates, in welchem die Verhaftung erfolgt ist, Untersuchungs- oder andere Acten zur Erhebung des Thatbestandes aufgenommen worden wären, so sollen sie dem anforderndem Staate gegen alleinige Erstattung der Schreibgebühren ausgehändigt werden. Nebst den Untersuchungs- und anderen Acten sollen Waffen, Geld und alle anderen auf die Untersuchung Bezug habenden Gegenstände ausgeliefert werden.

Art. VII. Se prima della consegna fosse stato da' pubblici funzionarj dello stato in cui sarà seguito l'arresto compilato processo, o fossero stati fatti altri atti per accertare il corpo del delitto, saranno consegnati al dominio richiedente, dal quale non si esigerà che la sola mercede della scrittura, ed in un co' processi ed atti dovranno consegnarsi le armi, il danaro ed ogni altra cosa che vi abbia relazione.

VIII. Art. Sowohl die entwendeten als nicht entwendeten Sachen, welche im Laufe der Untersuchung als Eigenthum dritter Personen erkannt werden, sollen, nach gehörig in der Untersuchung davon gemachtem Gebrauche, den Eigenthümern köstenfrei zurückge-

Art. VIII. Le robe tanto furtive quanto non furtive, le quali nel corso del processo si riconoscerà appartenere a terze persone, dovranno, dopo che se ne sarà fatto l'uso opportuno nel processo medesimo, restituirsi ai proprietarj senza spesa, tutta-

geben werden, sobald sie nämlich ihre Ansprüche vor dem ordentlichen Richter ihres Wohnortes oder vor dem Untersuchungsrichter, vermittelst rechtsgiltiger Beweise begründet und darauf einen günstigen Bescheid erhalten haben. Ueber die den Verbrechern zugehörigen und bei ihnen gefundenen Sachen soll nach den Gesetzen des Staates, in welchem das Urtheil vollzogen wird, verfügt werden.

IX. Art. Was die Verhaftung der Verbrecher betrifft, so können die ordentlichen Gerichtsbehörden, so wie auch die Polizei-Beamten beider Staaten darüber unter einander das Einvernehmen pflegen und dieselbe vollziehen lassen, doch sind sie gehalten, sogleich die Regierung, welcher sie unterstehen, davon in Kenntniß zu setzen, damit das Ansuchen um die Auslieferung des Verhafteten gestellt, und wenn der Fall hiezu vorhanden ist, das Zugeständniß derselben gemacht werden könne.

X. Art. Diejenige Regierung, welche in Folge der gegenwärtigen Uebereinkunft in dem Falle ist, zur Auslieferung irgend eines Verurtheilten oder Angeklagten aufgefordert zu werden, darf denselben weder begnadigen, noch ihm freies Geleit oder Straflosigkeit zusichern, mit Ausnahme desjenigen freien Geleites, welches zum

volta che avendo fatto constare dalle loro ragioni, per mezzo di legittime prove avanti il giudice competente del luogo di loro abitazione, od avanti quello della causa, abbiano su di ciò riportato favorevole decreto. Delle robe proprie de' malfattori, e che presso di essi si troveranno, si disporrà secondo le leggi dello stato dove seguirà l'esecuzione della condanna.

Art. IX. Rispetto all' arresto dei malfattori, le competenti autorità giudiziarie ed anche gli officiali di polizia de' due stati potranno intendersi fra loro, e farlo eseguire coll'obbligo di renderne subito avvertito il governo da cui dipendono, affinchè si possa procedere a chiedere o ad accordare, se vi ha luogo, la consegna dell' arrestato.

Art. X. Il governo, che giusta la presente convenzione si troverà nel caso di essere richiesto della consegna di qualche condannato od inquisito, non potrà fargli grazia, nè concedergli salvocondotto od impunità, eccettuato quel salvocondotto che si accorda per la prova di altri delitti, secondo le regole e

Behufe des Beweises wegen anderer Verbrechen nach den Vorschriften und Uebungen des Strafrechtes ertheilt wird. Dasselbe soll jedoch so wie jedes andere, was solchen Verbrechern zugestanden worden wäre, zurückgenommen oder als ungiltig angesehen werden, sobald die Verbrecher von der anderen Regierung rechtmäßig zurückgefordert werden.

XI. Art. Wenn zur Führung des Untersuchungs-Prozesses die Einvernehmung von Zeugen, welche in dem anderen Staate wohnen, benöthigt wird, so soll dieselbe vermittelst der gewöhnlichen Ersuchschreiben verlangt werden.

XII. Art. Bei grausamen oder solchen verbrecherischen Handlungen, welche die öffentliche Ruhe zu stören geeignet sind, und an welchen Unterthanen des einen und des anderen Staates Theil genommen haben, sollen sämmtliche Mitschuldige dem Richter des Ortes, wo das Verbrechen begangen wurde, zu dem Ende ausgeliefert werden, damit, nach vorläufig zwischen den beiderseitigen Untersuchungsrichtern gepflogenem Einvernehmen, die zur vollständigen Beweisführung nöthigen Gegenstellungen und Verhöre vorgenommen werden können; worauf sodann die dem Staate, welcher um die Auslieferung ersucht worden,

pratiche criminali, il quale però, non meno che quelli che fossero altrimenti accordati a simili rei, dovranno essere ritirati o riguardati come di nessun valore, venendo i medesimi rei dall' altro governo giustamente domandati.

Art. XI. Per la formazione del processo occorrendo ad uno stato la deposizione di testimonj dimoranti nell'altro, si dovrà quella richiedere mediante le consuete lettere *requisitorie*.

Art. XII. Qualora poi si trattasse di un fatto atroce o di natura tale da turbare la pubblica tranquillità, e del quale fossero complici sudditi di uno e sudditi dell' altro sovrano, si consegneranno i rei tutti al giudice del luogo del delitto, onde possano farsi i confronti e gli esami necessarj alla compiuta prova del medesimo, previ gli opportuni concerti da prendersi fra i rispettivi giudici processanti, e quindi i rei appartenenti allo stato richiesto saranno ad esso restituiti per esser giudicati da' suoi tribunali.

angehörigen Schuldigen diesem zurückgestellt werden sollen, um von seinen Gerichtshöfen abgeurtheilt zu werden.

XIII. Art. Die vorsätzlichen Verhehler der in der gegenwärtigen Uebereinkunft begriffenen Verbrecher sollen nach den Gesetzen des Ortes, wo sie denselben wissentlich eine Freistätte, Hilfe oder Beförderung gewährt haben, behandelt werden.

XIV. Art. Da es den öffentlichen Local-Beamten, besonders gegen die Gränze hin, pflichtmäßig obliegt, ein wachsames Auge auf das Treiben der arbeitslosen, umherziehenden Fremden zu haben, so werden sie, wenn ein in der gegenwärtigen Uebereinkunft vorhergesehener Fall eintritt, den Bestimmungen derselben eifrigst nachzukommen sich angelegen seyn lassen.

XV. Art. Zur besseren Handhabung der Polizei in beiden Staaten, sollen, in dem Falle, wo von der einen oder der anderen Regierung die aus was immer für einem Grunde aus ihrem Gebiethe Abgeschafften bis an die Gränze abgeführt werden, die Behörden des einen Staates es sich angelegen seyn lassen, jene des anderen Staates wenigstens zwei Tage vorher davon in Kenntniß zu setzen, damit diese in Beziehung auf solche Personen, die, einer klugen Vor-

Art. XIII. I ricettatori dolosi di delitti compresi nella presente convenzione saranno trattati giusta le leggi del luogo in cui scientemente avranno dato loro asilo, ajuto o favore.

Art. XIV. Essendo dovere dei pubblici funzionarj locali, soprattutto verso la frontiera, di tenere, d' occhio alla condotta delle persone estere, oziose e vagabonde, si uniformeranno sollecitamente, qualora si presenti qualche caso preveduto dalla presente convenzione, alle disposizioni della medesima.

Art. XV. Per miglior ordine della polizia de' due stati, quand' occorra all' uno od all' altro de' due governi di far accompagnare al confine gli espulsi dal suo territorio per qualunque sia titolo o ragione, i pubblici funzionarj di un dominio procureranno di avvertirne quelli dell' altro almeno due giorni prima, all' oggetto che possano prendersi su di loro que' pronti e sicuri provvedimenti di cautela e di vigilanza che si crederanno

sicht und Wachsamkeit entsprechenden Maßregeln schnell und sicher einleiten können.

XVI. Art. Gleicherweise sollen die beiderseitigen Richter und Gerichtsbehörden, in deren Gerichtsbezirk sich solche Personen befinden, die angeschuldigt sind, Verbrechen, auf welche sich die gegenwärtige Uebereinkunft erstreckt, begangen zu haben, alle mögliche Sorgfalt anwenden und in vollkommenem Einverständniß unter einander vorgehen, um deren Anhaltung zu bewirken, so wie auch um wechselseitig den Ersuchschreiben wegen der Zeugenverhöre und wegen anderer Erhebungen und Nachforschungen, welche die aufrechte Handhabung der Strafgerechtigkeit erheischen dürfte, unmittelbare Folge zu geben, endlich auch um die ungesäumte Abfassung der dießfälligen Untersuchungs-Acten zu veranlassen.

XVII. Art. Die Unterhaltskosten der Verbrecher von dem Augenblicke ihrer Verhaftung an bis zu jenem ihrer Auslieferung, so wie die Kosten des Unterhaltes der Pferde, sollen dem anfordernden Staate zur Last fallen und nach dem, was in dem Staate, an welchen die Auslieferungs-Forderung gestellt wird, für andere Verhaftete eingeführt ist, bemessen werden, mit Ausnahme jedoch der

opportuni.

Art. XVI. Similmente i giudici ed i tribunali dell' uno e dell' altro territorio, nella cui giurisdizione si trovassero colpevoli di delitti ai quali si estende la presente convenzione, dovranno praticare tutta la diligenza possibile, ed agire di piena intelligenza fra loro per farli arrestare e dare vicendevolmente immediata esecuzione alle rispettive requisitorie, per gli esami de' testimonj e per altre verificazioni ed indagini che il buon servizio della punitiva giustizia potesse richiedere, e provvederanno eziandio alla pronta compilazione de' relativi processi.

Art. XVII. Le spese del mantenimento de' rei dal punto del loro arresto fino a quello della loro consegna, e quelle del mantenimento de' cavalli saranno a carico del governo richiedente, e si regoleranno sulla stessa base stabilita per gli altri detenuti nello stato richiesto, salvo quelle maggiori spese che la qualità e le circostanze delle persone od altri motivi esigessero, le quali

größeren Auslagen, welche die Eigenschaft und die Umstände der verhafteten Personen oder andere Beweggründe veranlassen dürften, und welche eben so wie jene für die Abschriften der Untersuchungs-Acten von sechs zu sechs Monaten nach Maßgabe der besonders darüber beizubringenden Ausweise zurückzuzahlen und zwischen den beiden Regierungen abzurechnen sind.

spese, non meno che le occorse per le copie dei processi, saranno rimborsate di sei in sei mesi, a norma delle tabelle che verranno sul particolare esibite, e si compenseranno fra i due governi.

XVIII. Art. Die zur Verfolgung der Verbrecher herbeigeeilte oder abgesendete bewaffnete Mannschaft soll an den Gränzen beider Staaten einhalten. Auf dem Gebiethe des anderen Staates dürfen die Verbrecher nur von einem oder höchstens zwei Individuen, welche unbewaffnet und mit einem sie legitimirenden Amtsbefehl versehen seyn müssen, bis zu dem nächsten Orte verfolgt werden, um von den daselbst befindlichen Civil- und Militär-Behörden deren Auslieferung zu verlangen. Letztere sollen sogleich alle möglichen Mittel anwenden, das oder die verfolgten Individuen aufzufinden und unverzüglich verhaften zu lassen. Das festgenommene Individuum soll in den Gefängnissen des Staates, wo die Verhaftung erfolgt ist, in Gewahrsam gehalten werden, damit die vor der Auslieferung zwischen den Regierungen zu pflegenden ministeriellen Verhandlungen Platz greifen können.

Art. XVIII. La forza pubblica accorsa o spedita in traccia dei delinquenti dovrà arrestarsi al confine de' due stati, e non potranno essi essere inseguiti nel dominio dell' altro governo se non se da uno o due individui al più, non armati e muniti di un foglio d'ordine, il quale legittimi le loro persone fino al luogo più vicino, per farne richiesta alle magistrature civili e militari che ivi si trovano, le quali dovranno adoperarsi subito con ogni mezzo, onde scoprire l'individuo od individui inseguiti, e farli incontanente arrestare. L'individuo arrestato dovrà essere detenuto nelle carceri del dominio dove sarà seguito l'arresto, per lasciar luogo ai ministeriali concerti che dovranno precederne la consegna.

XIX. Art. Die gegenwärtige Uebereinkunft soll während der Dauer von fünf Jahren, von dem Tage der Auswechslung der Ratificationen an gerechnet, volle Kraft und Wirksamkeit haben. Sie soll von fünf zu fünf Jahren als erneuert angesehen werden, wenn nicht einer der beiden abschließenden Theile sechs Monate vor dem Ablauf des erwähnten Zeitraumes seine Absicht, davon zurückzutreten, kund gibt.

XX. Art. Sie soll ratificirt und die Ratificationen sollen zu Turin nach Verlauf eines Monats von dem Tage der Unterfertigung an gerechnet, und wo möglich noch früher ausgewechselt werden, worauf sie in beiden Staaten mit den gewöhnlichen Förmlichkeiten bekannt zu machen ist.

Urkund dessen haben die respectiven Bevollmächtigten gegenwärtige Uebereinkunft unterzeichnet und ihre Wapen-Siegel beigedrückt zu Turin den 6 Junius 1838.

(L. S.) L. F. Brunetti.

(L. S.) Solaro della Margarita.

Art. XIX. La presente convenzione avrà il suo pieno ed intero effetto durante il corso di cinque anni, da contarsi dal giorno in cui seguirà il cambio delle ratifiche, e si terrà per rinnovata di quinquennio in quinquennio se una delle due parti contraenti non dichiara, sei mesi avanti che spiri il suddetto termine, essere sua intenzione il rescinderla.

Art. XX. Sarà essa ratificata, e le ratifiche si cambieranno in Torino nel termine di un mese, da contarsi dal giorno in cui sarà sottoscritta, e più presto se è possibile, e quindi sarà pubblicata in ambedue gli stati colle formalità consuete.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarj hanno firmata la presente e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Torino, il 6 giugno 1838.

(L. S.) L. F. Brunetti.

(L. S.) Solaro della Margarita.

Nos visis et perpensis conventionis hujus articulis, illos omnes et singulos ratos hisce confirmatosque habere profitemur ac declaramus, verbo nostro cæsareo-regio adpromittentes, Nos omnia quæ in illis continentur, fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem majusque robur præsentes ratihabitionis nostræ tabulas manu nostra signavimus, sigilloque nostro cæsareo-regio appresso firmari jussimus.

Dabantur in urbe imperiali nostra Vienna Austriæ die 21 mensis junii anno millesimo octingentesimo trigesimo octavo, regnorum nostrorum quarto.

FERDINANDUS.

PRINCEPS A METTERNICH.

(L. S.)

Ad mandatum Sacr. Cæs. Reg. Apostolicæ Majestatis proprium.

FRANCISCUS L. B. DE LEBZELTERN-COLLENBACH.

(N.° 29.) *Prescrizioni per l'ammissione dei praticanti dell'uditoriato agli esami di giudice presso i tribunali d'appello civili.*

18 settembre 1838.

N.° 25641-2263.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dell'ossequiato dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica unita 3 prossimo passato luglio, n.° 16269-2506 il governo si affretta di portare a pubblica notizia la sovrana determinazione del 12 maggio a. c. intorno all'ammissione dei praticanti dell'uditoriato agli esami di giudice presso i tribunali d'appello civili. I praticanti dell'uditoriato, i quali dopo sostenuto l'esame abbiano ottenuto dall'appello militare il decreto d'idoneità all'uditoriato, dovranno dietro loro domanda essere ammessi dagli appelli civili agli esami di giudice senza una ulteriore prova di una pratica civile o criminale. A riguardo di quei praticanti i quali non possedono ancora questo decreto d'idoneità dell'appello

militare non può supplire la pratica di uditoriato alla pratica civile e criminale prescritta dalla sovrana risoluzione 27 febbrajo 1827 come preparatoria agli esami di giudice. Relativamente agli uditori dello stato maggiore e di reggimento rimangono intatte le prescrizioni dell'aulico decreto 16 luglio 1808.

Il testè accennato decreto dell' imperiale regio tribunale supremo di giustizia è concepito come segue:

Sulla proposta domanda, se e quali uditori militari che desiderano di passare al servizio presso un' autorità giudiziaria civile debbano assoggettarsi ad un nuovo esame presso il tribunale d' appello civile, si è stabilito di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra,

1.° che gli uditori tenenti generali, gli effettivi uditori dello stato maggiore e quegli uditori di reggimento, i quali abbiano già subito per l' uditoriato dello stato maggiore il così detto esame rigoroso, non possono in nessun caso essere costretti ad un nuovo esame presso i tribunali d'appello civili;

2.° che all'incontro gli uditori di reggimento debbano però allora sottoporsi ad un nuovo esame presso uno dei tribunali d' appello civili quando aspirano immediatamente ad un posto di consigliere presso un tribunale

provinciale o presso il magistrato della capitale di una provincia. In caso di concorrenza per posti giudiziarj di categoria inferiore, ovvero per qualunque impiego criminale, anche gli uditori di reggimento non hanno bisogno di subire un nuovo esame; ritenuto per altro che in ogni singolo caso i meriti, le qualifiche e la capacità dell'aspirante dello stato giudiziario militare siano da bilanciarsi in confronto cogli altri competenti. In conformità delle premesse disposizioni l'appello rilascerà l'occorrente alle autorità subordinategli.

Milano, il 18 settembre 1838.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

Crespi, *Consigliere.*

(N.° 30.) *Sulla competenza ne' casi di contravvenzione alla legge di contumacia e giurisdizione sopra i soldati in permesso sino al richiamo.*

30 settembre 1838.

N.° 28281-2517.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

In esecuzione dell' ossequiato dispaccio 21 giugno 1838, n.° 14591-1477 dell' imperiale regia cancelleria aulica si deducono a pubblica notizia le seguenti auliche determinazioni in punto alla competenza ne' casi di contravvenzione alla legge di contumacia e giurisdizione sopra i soldati in permesso sino al richiamo.

Milano, il 30 settembre 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

CRESPI, *Consigliere.*

Copia del dispaccio dell' imperiale regia Cancelleria aulica riunita in data 31 *luglio* 1835, *n.°* 19236-1431.

Si trasmette all' imperiale regio governo la quì unita copia della pubblicazione emanata dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra alle autorità militari a lui sottostanti in conseguenza della sovrana risoluzione del 27 giugno anno corrente risguardante l'esame e la pena delle trasgressioni di contumacia, e la competenza di giudice pei soldati congedati sino al richiamo, coll' incarico di farne in pari tempo la pubblicazione alle autorità politiche sommesse.

Copia di un' ordinanza circolare diramata per parte del Consiglio aulico della guerra a tutti i Comandi generali delle provincie e di confine 12 *luglio* 1835, *n.°* 788 F.

In seguito di umilissima consulta rassegnata a S. M. concernente l'inquisizione e punizione delle contravvenzioni di contumacia, non che la competenza di giudice pei soldati congedati sino al loro richiamo, la prefata M. S. mediante sovrana risoluzione del 27 giugno 1835 si è degnata di ordinare circa la competenza in casi d'inquisizione di contumacia che in tutti gl' imperiali regj stati ereditarj, tranne i confini militari, l' Ungheria e la Transilvania, debba in avvenire valere per legge; che questi casi di contravvenzione appartengono al tribunale militare rispetto *a tutti* i contravventori solo nel caso che sia stato attivato il più stretto ossia il più rigoroso cordone per la peste, e pubblicato il giudizio statario; che all' opposto gli

altri casi di contravvenzioni di contumacia appartengono al giudizio e tribunale militare solo quando il trasgressore appartiene allo stato militare, e non si trova in congedo sino al richiamo; che del resto riguardo a dette provincie dee rimanere ferma la disposizione del § 13 della patente 21 maggio 1805; finalmente per ciò che risguarda la competenza circa la truppa in congedo sino al richiamo, che tale competenza spetti per il tempo e fino che dura il congedo alla giurisdizione civile.

Si comunica a cotest..... la presente sovrana risoluzione per norma e pubblicazione ulteriore.

Copia del dispaccio dell'imperiale regia Cancelleria aulica riunita in data 5 *maggio* 1837, *n.°* 9817-644.

In seguito alla venerata sovrana risoluzione del 27 giugno 1835 venne mediante decreto della cancelleria aulica riunita 31 luglio 1835, n.° 19236-1431 determinato che i militari in permesso sino al richiamo sono soggetti alla giurisdizione civile sino a tanto che dura il loro permesso.

Essendosi presentate sul particolare diverse dimande, viene in adempimento ulteriore alla sovrana risoluzione 3 marzo anno corrente dichiarato:

§ 1.° L'espressione « giurisdizione civile » è stata adoperata per indicare il contrapposto della giurisdizione militare. I militari in permesso sino al richiamo sono quindi soggetti alla giurisdizione civile e penale delle autorità civili per tutto il tempo in cui dura il loro permesso.

§ 2.° Al contrario continuano a rimanere sotto la giurisdizione militare i soldati in permesso per un determinato tempo, o sino all'epoca degli esercizj

militari, o che si trovano al lavoro (volontario o comandato).

Nella carta di permesso s'indicherà esattamente la qualità del medesimo.

§ 3.° Rendendosi colpevoli del delitto di diserzione, verranno i militari in permesso parimente consegnati dall' autorità civile alla loro autorità militare per essere esaminati e puniti secondo le leggi militari; non cessando in causa del loro permesso gli obblighi militari.

§ 4.° Sarà egualmente consegnato all' autorità militare per essere esaminato e punito giusta le leggi militari il soldato in permesso che durante il medesimo si fa delle mutilazioni all' oggetto di sottrarsi al servizio militare.

§ 5.° Qualora un militare in permesso consegnato giusta il disposto nei §§ 3.° e 4.° abbia avanti o dopo la diserzione o il mutilamento commessi altri delitti o mancanze, e non ne sia già stato punito dal tribunale civile, verrà egli per tutti questi delitti e mancanze parimente giudicato dall'autorità militare, avute in vista le prescrizioni del codice civile penale.

§ 6.° Verrà esaminato e punito dal giudizio militare, avuto però riguardo al codice civile penale, il militare in permesso sino al richiamo per delitti o mancanze commesse durante il permesso, che sarebbero da punirsi dal tribunale civile, ma che vengono scoperte soltanto dopo il richiamo.

§ 7.° Il militare in permesso richiamato, contro il quale avanti il richiamo sieno pervenute all'autorità denunzie di delitti od altre mancanze, verrà trattenuto per l'inquisizione e condanna da promuoversi presso l' autorità civile soltanto nel caso in cui avanti il di lui invio al corpo militare, al quale egli appartiene, era già stata incamminata

contro di lui l'inquisizione, e si erano con ciò riconosciuti a suo carico gl'indizj legali; nel caso opposto si rimetterà la di lui inquisizione e condanna all'autorità militare, osservata la prescrizione contenuta nel § 6.°

§ 8.° Nei casi in cui spetta ai tribunali civili di condurre a termine l'inquisizione incamminata contro un soldato in permesso sino al richiamo, pronunzieranno essi la sentenza, e faranno pure eseguire la condanna contro di lui decretata.

Essi renderanno però tosto consapevole il comando del reggimento del corpo o del circondario di arrolamento a cui appartiene l'imputato tanto della deliberazione per cui viene incamminata l'inquisizione, come pure della pronunziata sentenza.

§ 9.° L'autorità militare lascerà entrare nel servizio militare, subíta la pena, il soldato in permesso sino al richiamo stato condannato dall'autorità civile per una mancanza in generale o per un delitto ad una pena che non oltrepassa i cinque anni di carcere duro; e ciò qualora egli venga richiamato e sia d'altronde tuttavia atto al servizio; in questo riguardo si procederà relativamente ad un tale soldato in permesso condannato alla pena del carcere nel modo prescritto pel soldato in attualità di servizio condannato dal giudizio militare ai lavori delle trinciere.

§ 10.° Il tempo passato in carcere non può essere computato nella capitolazione.

§ 11.° Venendo un militare in permesso sino al richiamo condannato per un delitto alla pena del carcere duro oltre cinque anni o all'esposizione alla berlina, sarà egli, tosto che il comando del reggimento del corpo o del circondario d'arrolamento a termini del § 8.° avrà ricevuta dall'autorità civile la notificazione della sentenza, subito

cassato dallo stato militare, e non potrà più esservi accettato.

§ 12.° Gli esteri entrati con capitolazione in servizio austriaco non possono mandarsi in permesso sino al richiamo.

§ 13.° I tribunali civili procederanno nell' esercizio della giurisdizione riguardo ai militari in permesso sino al richiamo in oggetti contenziosi e di volontaria giurisdizione secondo le norme vigenti pei tribunali civili; osserveranno però nel caso di un concorso o d' una esecuzione

a) il § 12 della patente 20 aprile 1782, n.° 46 della raccolta delle leggi giudiziarie, nel quale in concorso sulla sostanza di un militare viene data la preferenza ai crediti per danaro dell' erario e del reggimento avanti tutti i creditori per quella sostanza sulla quale i medesimi non hanno acquistato un diritto di pignoramento, e

b) la prescrizione del § 618 (616) del regolamento giudiziario per la Galizia, che cioè non può essere sottoposto ad esecuzione giudiziale o pignorazione tutto ciò che appartiene al corredo ed al servigio militare. Cessa altresì coll' effettivo richiamo l' arresto personale di un militare in permesso conseguito in via di esecuzione.

§ 14.° Col permesso sino al richiamo non ha luogo verun cangiamento nelle prescrizioni sull' ammissione dei matrimonj degl' individui militari e dei militari in permesso in generale.

§ 15.° È necessario anche nell' avvenire l' assenso del comando del rispettivo reggimento o corpo pel rilascio della sostanza da parte delle autorità civili ai militari in permesso sino al richiamo.

§ 16.° Il tribunale civile presso il quale viene ventilata l' eredità di un militare in permesso sino al richiamo, morto durante il permesso,

osserverà riguardo alla sostanza che trovasi presso il militare le prescrizioni sul contributo pel fondo degl' invalidi.

§ 17.° Qualora un militare in permesso sino al richiamo, sia che abbia l' uniforme militare, o un altro vestito, arresti un disertore, si riguarderà quest' ultimo come arrestato da un individuo del civile, e compete all' arrestante la taglia *civile*.

§ 18.° Le prescrizioni per tenere in evidenza i militari in permesso rimangono in pieno vigore anche riguardo agl' individui in permesso sino al richiamo.

(N.° 31.) *Discipline sul seppellimento dei cadaveri umani.*

20 ottobre 1838.

N.i 29011-2484 = 31198-2649.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Conosciuta la necessità di alcune riforme e modificazioni alle disposizioni dei decreti 5 settembre 1806 e 3 gennajo 1811 sul seppellimento dei cadaveri umani per metterle in corrispondenza alle più recenti prescrizioni ed alle norme che si osservano in proposito nelle altre provincie della monarchia austriaca, restano stabilite a questo riguardo le discipline che, giusta gli ordini dati dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 11 agosto p.° p.°, n.° 20347-1550, vengono colla presente pubblicate per la corrispondente rigorosa esecuzione.

Art. 1.° In caso di morte di qualunque persona è dovere degl' individui della famiglia o di qualunque altro convivesse col defunto di farne al più presto la notificazione all' ufficio della rispettiva congregazione municipale

o alla deputazione dell' amministrazione comunale.

In mancanza di parenti o di altre persone conviventi col trapassato, l'obbligo di tale notificazione spetta al medico, al chirurgo, alla levatrice, al parroco o sacerdote, od a chiunque altro ha assistito negli ultimi momenti di vita il defunto.

Per le persone che cessano di vivere nei pubblici stabilimenti la notificazione della morte deve essere fatta dai direttori o capi degli stabilimenti medesimi.

Qualora poi si trovasse qualche persona estinta in qualsivoglia luogo, sia pubblico o privato, ma in modo tale che possa crederscene tuttora ignota la morte alla pubblica autorità, è dovere di chiunque, che pel primo ne fa la scoperta o ne viene in cognizione, di farne la notificazione.

Chi essendone in dovere come sopra e non essendone impedito da legittima causa omette di fare, o ritarda oltre un termine congruo e ragionevole simili notificazioni, *è punito con una multa da dieci sino a trenta lire austriache.*

Art. 2.° Le congregazioni municipali o deputazioni all' amministrazione comunale, avuta la denunzia di morte, ne fanno seguire la verificazione *col mezzo* dei loro commessi o

cursori comunali, i quali a tal fine dovranno visitare il cadavere in concorso del medico o chirurgo che avrà curato il defunto e di qualche persona della famiglia o conoscente almeno del defunto stesso.

Qualora il medico o chirurgo della cura per legittimo impedimento non potesse intervenire alla visita, o qualora il defunto fosse morto senz' assistenza medico-chirurgica, l'autorità comunale dovrà (come potrà in qualsivoglia caso che lo trovi conveniente per un sospetto qualunque o per le vedute di sanità e di polizia medica) far intervenire un altro medico o chirurgo del luogo, e non essendovene, il medico o chirurgo condotto del comune più vicino, salvo a questi il compenso che sarà di ragione a carico degli eredi del defunto o del comune quando essi sieno poveri.

Trattandosi di feti presuntivamente nati morti, la visita di verificazione dovrà essere fatta in concorso di un chirurgo approvato anche in ostetricia o di una levatrice approvata.

I commessi od agenti comunali in caso di omessa o ritardata verificazione, i medici, i chirurghi e le levatrici che chiamati si rifiutassero senza legittima causa di prestarsi alla visita per verificazione di morte, *saranno per la prima volta puniti con una multa di austriache lire 20 a 60, e del doppio in caso di recidiva.*

Chi all' atto della visita di un cadavere indica falsamente l' epoca in cui l' individuo cessò di vivere, per cui questo venga ad essere sepolto o sottoposto a sezione anatomica prima del tempo che avrebbe dovuto regolarmente trascorrere, incorrerà nella pena dell' arresto rigoroso da uno sino a sei mesi a termini del § 129 della II parte del codice penale.

Art. 3.° Verificata nel modo prescritto dal precedente articolo la morte di un individuo, il commesso o cursore comunale ne stende il relativo atto, che viene sottoscritto da lui, dal medico, chirurgo o levatrice che sarà intervenuto alla visita e da qualsiasi altra delle persone che vi si saranno trovate presenti in prova dell'identità dell'individuo defunto.

Tale atto deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'anno, mese, giorno ed ora in cui viene eseguita la visita;

b) il nome e cognome del defunto;

c) quello del padre e della madre di lui;

d) la sua condizione;

e) l' età;

f) la qualità e durata della malattia, per la quale ha cessato di vivere, o quella qualunque altra causa certa o presunta che ha prodotta la morte;

g) l' epoca precisa di questa;

h) in caso di morte per malattia contagiosa, che vennero eseguite le prescrizioni vigenti, onde garantirne i congiunti e gli altri abitanti del paese;

i) lo stato del cadavere e tutte le circostanze che possono servire di norma per determinare il tempo del seppellimento, il quale potrà anche essere proposto espressamente. In ogni caso ove si sospettasse una morte violenta, dovrà la visita del cadavere eseguirsi da un medico o chirurgo approvato.

Art. 4.° L' atto di morte appena compinto deve essere dal commesso o cursore comunale rassegnato alla congregazione municipale o deputazione all'amministrazione comunale, dalla quale viene rilasciata sia ai parenti od eredi del defunto, sia direttamente al parroco la licenza od ordine pel seppellimento del cadavere, prescrivendo precisamente il tempo pel quale il cadavere stesso dovrà essere lasciato sul letto, collocato e chiuso nella cassa, trasportato alla chiesa o luogo di deposito presso la medesima, e finalmente trasportato al cimitero e sotterrato.

Nel sospetto di morte violenta dovrà nell' atto di visita venire espressamente indicata la necessità della visita giudiziaria del cadavere ed il tempo in cui questa avrà luogo.

Art. 5.° Il termine ordinario pel seppellimento di un cadavere è di quarantotto ore dopo la morte. In caso però di morte repentina o quando possa esservi dubbio di morte apparente, come nelle asfissie, nelle malattie convulsive, specialmente quando trattisi di donne gravide e puerpere, non sarà da farsi luogo al seppellimento, nè a chiudere la cassa se non dopo che con tutta sollecitudine e nel frattempo saranno fatte dal medico o chirurgo tutte le pratiche e tentativi suggeriti dall' arte per ricuperare se sia possibile l'individuo, sotto pena in caso di mancanza o di colpevole ritardo della sospensione dall'esercizio, oltre la processura cui potesse farsi luogo contro di loro a termini degli art. 111 e 114 del codice delle gravi trasgressioni politiche.

Nei casi in vece di morte per malattia contagiosa maligna di rapida putrefazione dei cadaveri, e quando per altre speciali circostanze il lasciare insepolto un cadavere per tutto il termine ordinario di 48 ore potesse portare pregiudizio alla salute degli abitanti nella casa del defunto e vicini, l' autorità comunale, sul giudizio del medico o chirurgo che avrà visitato il cadavere, potrà anche abbreviare un tal termine secondo che l'assoluta necessità sarà per esigere.

Art. 6.° Nei casi di morte che dieno sospetto di morte violenta o di delitto l'autorità comunale dovrà informarne la competente autorità giudiziaria per le ispezioni e pratiche di suo istituto.

Il medico o chirurgo che sarà intervenuto alla visita del cadavere è pure tenuto per sua parte di farne relazione all' autorità giudiziaria immediatamente ed al più presto possibile coll' indicazione di tutte le circostanze che possono servire di lume ed appoggio alla medesima nella relativa sua processura, sotto pena in caso di mancanza per *la prima volta del pagamento di una multa dalle 25 alle 100 lire austr., per la seconda volta della sospensione dall' esercizio da uno a tre mesi, e per la terza dell' interdizione assoluta e definitiva dell' esercizio stesso.*

Art. 7.° Non può essere eseguita la sezione anatomica di alcun cadavere prima del termine prescritto dagli articoli precedenti pel seppellimento e senza l' assenso dei parenti prossimi del defunto, eccettuati i casi che la sezione si rendesse necessaria a salvare un feto, o convenisse anticiparla per gli effetti della giustizia punitiva, in quanto le discipline di quest' ultima il permettano. È pur fatta eccezione riguardo all' assenso dei congiunti pei cadaveri degl' individui morti negli spedali,

direttamente dalla casa al cimitero senza eccezione e senza pompa od accompagnamento.

Negli altri casi essi vengono portati prima alla chiesa per le sacre funzioni funebri coperti e chiusi sempre in modo però che non abbiano a tramandare fetide esalazioni.

Art. 10.° Eccettuati i casi d'infezione contagiosa maligna o d'incominciata putrefazione, per cui importi di sollecitare il seppellimento a termini di quanto è stabilito all'art. 5.°, il trasporto dei cadaveri, pei quali si fa uso del carrettone od altro simile mezzo comune, e specialmente di quelli d'individui morti negli spedali, deve essere eseguito dopo la mezza notte, sotto pena ai contravventori *di una multa da lire* 10 *sino a* 100 *per la prima* contravvenzione, e *del doppio in caso di recidiva colla sospensione dall' impiego in ambo i casi.*

Art. 11.° Presso ogni chiesa parrocchiale deve esservi una stanza, cella o cappella con accesso verso strada per deporvi, quando occorra, prima o dopo i funerali i cadaveri che vengono per tale oggetto portati alla chiesa stessa, non dovendo essi rimanere nelle chiese che pel tempo necessario alle sacre funzioni. In mancanza di una camera o cella mortuaria presso la chiesa parrocchiale può destinarsi all' uso preaccennato un oratorio o stanza vicina adattata all' uopo.

Art. 12.° Nelle stanze o cappelle sono pure da depositarsi i cadaveri di persone sconosciute, lasciando in tale caso aperta la porta verso strada col riparo però di una tenda e con un custode, perchè se ne possa in tale maniera ottenere il riconoscimento nel tempo che potrà passare sino al loro seppellimento.

Art. 13.° Ciascun comune deve essere provveduto di cimitero pel seppellimento dei cadaveri de' suoi abitanti.

Art. 14.° I cimiteri devono essere collocati in luogo aperto, ventilato, non soggetto ad inondazione o scoscendimenti su fondo avente le qualità opportune per la regolare, cioè nè troppo lenta, nè troppo pronta, decomposizione dei cadaveri, e la necessaria profondità di terreno mobile per la scavazione delle fosse senza incontrare sorgenti d'acqua, ed alla distanza di 200 metri almeno da ogni abitazione e dalla chiesa parrocchiale, salvo quelle eccezioni che le circostanze particolari rendessero necessarie.

La scelta del luogo per tutte le premesse vedute deve essere approvata dall' imperiale regia delegazione provinciale.

L'ampiezza dei cimiteri è da regolarsi in ragione della popolazione cui devono servire, di maniera che bastino al seppellimento ordinato e progressivo de' cadaveri che possono aversi nel corso di 10 anni almeno.

I cimiteri vogliono essere cinti di mura, l' altezza delle quali non sia minore di metri due e palmi quattro, devono esser chiusi con porte a cancello di ferro o di legno, e sono affidati alla custodia continua del seppellitore, o di uno dei seppellitori se questi sono più.

Art. 15.° Il seppellimento dei cadaveri si fa ordinatamente in tante fosse scavate successivamente l'una presso dell'altra nella stessa direzione in fila continuata e paralella, lungo uno dei lati del cimitero, cominciando ad una estremità della linea (ove si metterà un segno stabile coll' indicazione dell' epoca del primo seppellimento) e procedendo regolarmente sino all' altra estremità della linea medesima. Compiuta ed occupata una fila, se ne incomincia e continua una seconda paralella e collo stesso ordine della prima, e così di mano in mano successivamente sino a che sia occupato tutto il cimitero.

Le fosse devono essere profonde un metro e palmi otto, e gl' interstizj tra una fossa e l'altra non possono essere minori d' un palmo e mezzo, salve le variazioni in più che la qualità e le circostanze del terreno rendessero necessarie.

Pei bambini si destina una fila particolare di fosse, le quali devono avere la profondità

di un metro. La loro larghezza e lunghezza viene regolata a norma dei casi.

Non può essere sepolto più d'un cadavere in una stessa fossa. Appena deposto il cadavere nella fossa, questa viene otturata colla terra comprimendola ed appianandola con esattezza ed in modo che la superficie del terreno non presenti prominenza o cavità che impediscano lo scolo delle acque.

Art. 16.° Occupata che sia col seppellimento dei cadaveri tutta l'area del cimitero, deve esserne informata l'imperiale regia delegazione provinciale, la quale quando sieno trascorsi dieci anni dall'epoca in cui si diede principio al seppellimento dei cadaveri nel cimitero fa praticare col mezzo del medico della delegazione provinciale a spese del comune una visita e gli scandagli necessarj per conoscere se le parti molli dei cadaveri sepolti nella prima fila sieno intieramente consunte, ed in tal caso permette che sia ricominciato il seppellimento nel cimitero stesso con quelle cautele e prescrizioni che trova necessarie ed opportune a norma delle circostanze.

Art. 17.° Venendo accordata dalla delegazione una tale licenza, la rinnovazione delle fosse si fa coll' ordine stesso nel quale fu eseguita da prima. Le casse che di mano in mano si trovano vengono abbruciate, e le

ossa si seppelliscono in profonda e separata fossa in un angolo del cimitero.

Art. 18.° Se la delegazione non accorda la licenza per la rinnovazione delle fosse, il comune deve far dilatare il cimitero già esistente, o costruirne un altro di nuovo.

Art. 19.° È vietato ai seppellitori ed a chiunque altro di levare i cadaveri dal cimitero o dalle casse e lo spogliarli o l'appropriarsi altrimenti gli abiti o robe esistenti presso i cadaveri stessi *sotto pena dell' arresto di tre giorni da estendersi sino ad un mese*, e qualora da un tale fatto sia derivato o potesse derivare pregiudizio alla pubblica salute, *la pena* sarà inasprita a termini del § 210 del codice delle gravi trasgressioni di polizia.

Art. 20.° È vietato il collocare monumenti sepolcrali sulla superficie del terreno nel cimitero, essendo solamente permesso di mettere delle croci di legno o di ferro piantate verticalmente nel terreno dell'altezza non maggiore di un metro, e della larghezza di due terzi di metro al più, o delle lapidi nei muri che cingono il cimitero, di dimensione non maggiore di quella determinata per le croci. Con particolare licenza dell'autorità comunale possono poi erigersi lungo e sulla linea del muro di cinta monumenti ed anche celle con tombe e sepolcri particolari di famiglia in modo

però che non venga ristretta l' area del cimitero e le celle non abbiano comunicazione che coll' interno del cimitero medesimo.

Art. 21.° La piantagione di alberi nell'area dei cimiteri è permessa soltanto coll' autorizzazione dell' autorità comunale, ed in tal caso nei soli cimiteri da essa prefissi.

È vietata qualunque coltivazione di terreno, come pure di lasciar entrare animali a pascolare le erbe che crescono nei cimiteri. In caso di contravvenzione il seppellitore che ha la custodia del cimitero viene punito per la *prima volta* con una *multa di lire* 20 *alle* 40, ed in caso *di recidiva con multa doppia e colla destituzione dall' impiego.*

Art. 22.° I cimiteri che venissero abbandonati non possono affittarsi od alienarsi, e devono tenersi chiusi in modo che non possa entrarvi persona od animale alcuno sino a che sieno passati dieci anni dall' epoca nella quale sarà stato sepolto l'ultimo cadavere.

Anche trascorso questo periodo di tempo non si potrà smuovere la terra senza speciale licenza dell' imperiale regia delegazione, la quale non la accorda se non dopo d' essersi assicurata nel modo stabilito all' art. 18.° che i cadaveri ivi sepolti sieno intieramente consunti, e coll' obbligo di far abbruciare le casse, come all' art. 19.°, e di collocare le ossa in quel

luogo che a norma delle circostanze troverà più opportuno, e che verrà dalla medesima determinato.

Art. 23.° I sepolcri privati fuori del cimitero non sono permessi che ai soli vescovi, come all'art. 25.° Occorrendo però di por mano a sepolcri già esistenti in chiese, oratorj ed altri simili edificj tanto pubblici che privati, o di farne uso in modo qualunque, deve essere chiesta licenza al governo, dirigendo le relative istanze alla rispettiva imperiale regia delegazione provinciale, la quale, previe le pratiche e verificazioni prescritte all'art. 18.°, ne fà rapporto al governo medesimo per le sue determinazioni.

Coloro che senza la permissione del governo aprissero i suaccennati sepolcri o disperdessero le ossa in essi esistenti saranno puniti con arresto da tre giorni ad un mese.

Art. 24.° Per massima generale ciascuno deve essere sepolto nel cimitero del comune al quale appartiene.

Colla licenza però della delegazione può essere permesso il trasporto e seppellimento de' cadaveri in altro cimitero sia della stessa provincia, sia anche d'altre provincie dipendenti dallo stesso governo. In questo secondo caso la delegazione che accorda il permesso deve mettersi in corrispondenza e procedere

di concerto colla delegazione della provincia in cui viene trasportato il cadavere, non meno che con quelle sulla giurisdizione delle quali esso dovesse passare.

Trattandosi del trasporto di un cadavere fuori del territorio dipendente dal governo, la concessione della licenza è riservata al governo medesimo. Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso si prescriveranno dalla delegazione o dal governo le discipline e cautele che saranno da usarsi nel trasporto a norma delle distanze e delle circostanze, tra le quali cautele imprescindibile è quella che il cadavere sia collocato in cassa foderata di piombo ermeticamente chiusa.

In nessun caso e modo può essere permesso il trasporto di un cadavere quando consti o siavi anche semplicemente dubbio d'infezione contagiosa.

Art. 25.° Ai vescovi soli è conceduta la sepoltura ne' sepolcri loro assegnati per antico costume, sia nelle cattedrali, sia in altri luoghi sacri, colle opportune cautele per impedire qualunque nociva esalazione, e specialmente coll'avvertenza che i cadaveri sieno posti in cassa foderata di piombo ed ermeticamente chiusa.

Art. 26.° Pel seppellimento dei cadaveri di accattolici o di quelli appartenenti ad

altre religioni saranno osservate le vigenti costumanze e discipline tanto in linea di sanità e di polizia, quanto in linea di spese.

Art. 27.° Le spese da pagarsi dagli eredi dei defunti pel trasporto e seppellimento dei cadaveri nella via ordinaria si limitano a quelle che risguardano l'uso della bara o del carrettone pubblico nella misura che viene determinata dalle imperiali regie delegazioni provinciali sulla proposizione delle rispettive congregazioni municipali o deputazioni all'amministrazione comunale.

Art. 28.° Chiunque seppellisse o facesse seppellire, trasportasse o facesse trasportare altrove cadaveri senza la licenza della competente autorità o senza l'adempimento delle pratiche prescritte secondo i casi dal presente regolamento *è punito coll'arresto di tre giorni ad un mese, salve quelle altre pene più gravi alle quali potesse farsi luogo a termini del cap. XXVII del codice dei delitti quando si trattasse di persona uccisa o morta per ferite, percosse od altra causa che costituisse un delitto o ne desse sospetto.*

Art. 29.° Qualunque contravvenzione al presente regolamento, per la quale non sia stabilita una pena particolare, è punita *con multa* da due a cinquanta lire e con arresto da uno a otto giorni.

Art. 30.° Le contravvenzioni al presente regolamento saranno conosciute e giudicate dalle *preture urbane* e dalle *preture foresi* nel rispettivo circondario. Coloro che non fossero in grado di pagare le multe incorse a termini del presente regolamento le scontano con un giorno di carcere per ogni cinque lire.

Art. 31.° Le imperiali regie delegazioni provinciali, i commissariati distrettuali, le congregazioni municipali, le deputazioni comunali, le preture urbane e le preture foresi, i parrochi, i medici ed i chirurghi sono incaricati, per ciò che rispettivamente li risguarda, dell'esecuzione della presente notificazione.

Milano, il 20 ottobre 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

D.r GIANELLI,
I. R. Consigl. di Governo e Protomedico.

(N.° 32.) *Rimane abolito il commercio girovago coi biglietti di lotto o con altri oggetti di vincita.*

20 ottobre 1838.

N.° 29219-3098.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Non verificandosi nel così detto commercio girovago coi biglietti di lotto e con altri oggetti di vincita quei riguardi che hanno indotto l' amministrazione dello stato a permettere in generale siffatto commercio, mentre all' incontro le molte difficoltà e defraudazioni seguitene fanno sentire il bisogno di far cessare questo commercio finora abusivamente praticato, così l' imperiale regia cancelleria aulica riunita di concerto coll' imperiale regia camera aulica generale ha trovato di generalmente abolire ed interdire il commercio sovra indicato come un ramo d' industria che non è sanzionato da veruna legge.

Tanto si deduce a pubblica notizia analogamente ad ossequiato dispaccio 29 agosto 1836, n.° 21334-2120 della prelodata imperiale regia cancelleria aulica.

Milano, il 20 ottobre 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 33.) *Trattamento delle obbligazioni portanti l'interesse del 5 e 4 per 100 estratte a sorte il 1.° ottobre 1838 nella serie 318 del prestito assunto a mezzo della casa Goll.*

N.° $\frac{9230}{P.}$ 5 novembre 1838.

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni portanti l'interesse del 5 e 4 per 100 estratte a sorte il 1.° ottobre 1838 nella serie 318 del prestito assunto a mezzo della casa Goll.

In seguito ad un decreto dell'imperiale regia aulica camera generale del 2 andante mese ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{P.}$ si deduce à pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni lett. *AA* derivanti dal prestito assunto a mezzo della casa Goll e portanti l'interesse del 5 per 100, ripartite nella serie 318, estratte il 1.° ottobre 1838 dal n.° 4534 sino al n.° 5899 inclusivo, saranno pagate ai creditori in contanti ed in

moneta di convenzione nel valore nominale del capitale. Le obbligazioni lett. *g* fruttanti il 4 per 100 derivanti dallo stesso prestito e comprese in questa serie dal n.° 4351 sino al n.° 4384 inclusivo saranno però concambiate a senso della sovrana patente 21 marzo 1818 con nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione.

§ 2.° Il pagamento delle estratte obbligazioni fruttanti il 5 per 100 incomincerà il 1.° febbrajo 1839 e si farà dall' imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco in Vienna, oppure dalla casa cambiaria Hope e compagni in Amsterdam.

§ 3.° Col pagamento del capitale saranno contemporaneamente soddisfatti i rispettivi interessi del 5 per 100 in moneta di convenzione a tutto gennajo 1839.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o qualsivoglia altra prenotazione si dovrà prima di pagare il capitale riportarne lo svincolo dall' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Il concambio delle obbligazioni estratte e fruttanti il 4 per 100 con obbligazioni nuove dello stato ha egualmente luogo presso l' imperiale regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco e presso la casa cambiaria Hope e compagni in Amsterdam.

§ 6.° Gl' interessi delle nuove obbligazioni decorreranno dal 1.° ottobre 1838 in poi, e gl' interessi del 4 per 100 arretrati a quel tempo provenienti da obbligazioni estratte saranno pagati all' atto del concambio delle obbligazioni.

Milano, il 3 novembre 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 34.) Ultimatum *delle trattazioni definitivamente confermate intorno la così detta* confisca reta.

8 novembre 1838.

N.° 30601-3057.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per l' esecuzione della sovrana risoluzione 24 maggio 1832, colla quale S. M. I. R. Ap. si è degnata di accordare a favore dei Grigioni l' indennizzazione in causa della così detta

confisca reta, seguita a loro pregiudizio nella Valtellina l'anno 1797, essendosi per mezzo dei commissarj a ciò destinati rispettivamente per parte della prelodata M. S. e del governo del cantone dei Grigioni fatte nel 1833 le opportune trattazioni, e restando le medesime definitivamente confermate col seguito concambio delle relative ratifiche, il governo per espresso ordine superiore porta a pubblica cognizione il relativo *ultimatum*, che è del tenor seguente:

I. Il governo austriaco cede, rilascia e restituisce fin d'ora al governo del cantone grigione, e per esso ai proprj commissarj deputati la residua sostanza che tuttavia esiste, tanto liquida che illiquida, di procedenza dalla succennata confisca, del calcolato complessivo importo a tutto ottobre 1832 (giusta i relativi prospetti compilatisi dalla locale intendenza delle finanze in Morbegno) di austriache lire 1,201,437. 20, e ciò salva più precisa rettificazione all'atto dell'effettiva consegna.

II. Cede parimente allo stesso governo del cantone grigione il diritto di riscuotere le rimanenze tanto liquide che illiquide per le rendite tuttora inesatte della sostanza predetta, come pure il diritto di rivendicare avanti le competenti magistrature giudiziarie le sostanze

stesse per avventura occultate o sottratte alla confisca, e ciò a termini delle leggi civili, esclusa però sempre qualsivoglia risponsabilità per parte del governo austriaco.

III. Dalla suddetta cessione sono e si ritengono fin d'ora eccettuati i seguenti fabbricati o parti di essi, di originaria procedenza di detta confisca e destinati attualmente ad usi di pubblico servizio, cioè:

La casa in Sondrio segnata col n.° 6218, subalterno 10, incorporata ora al locale di residenza di quell' imperiale regia delegazione provinciale.

La casa in Tirano nella frazione detta *alla Rassica* presso il confine reto, occupata per la caserma della forz' armata dell' imperiale regia finanza.

Il fabbricato detto il *castello di Massegra* sopra Sondrio ridotto ad uso di caserma per la truppa.

Il fabbricato di Chiavenna per alcuni carati di procedenza dalla confisca, ora destinato ad uso di dogana.

Alcuni carati parimente dell' altra fabbrica di Riva di Chiavenna inserviente ad egual uso.

Finalmente la casa già vicariale in Sondrio, di presente compenetrata in quella ove risiede l' imperiale regia delegazione provinciale.

IV. In correspettivo della cessione di tali fabbricati, i quali dovranno per ciò ritenersi passati irrevocabilmente in pieno, libero ed assoluto dominio dello stato, il governo austriaco s' incarica di corrispondere al suddetto governo cantonale, e per esso ai proprj commissarj deputati i relativi compensi e valori di stima del calcolato totale importo di austriache lir. 14,081. 16, e ciò oltre il rimborso degl' interessi del medesimo capitale valore per l'ammontare fino a tutto ottobre 1832 di altre austriache lir. 10,674. 52 coi decorrendi in poi.

V. Il suddetto capitale, prezzo di stima, stato liquidato dall' imperiale regia direzione della contabilità centrale, dovrà ritenersi fin d'ora definitivo nella precitata misura ogni qual volta soltanto non potessero i signori commissarj giustificare in altro modo colla produzione de' relativi legali ricapiti, qualmente gli anzidetti fabbricati all' epoca della confisca avessero un reale ed effettivo maggior valore di quello stato come sopra calcolato, nel qual caso unicamente verrà accordato al succitato governo cantonale quell' ulteriore maggior compenso che potrà essere di ragione; fermo l'obbligo del resto al governo del cantone medesimo di giustificare previamente la provenienza, libertà e disponibilità de' fabbricati stessi a tutti gli effetti di ragione.

VI. Il governo austriaco si assume inoltre di pagare al governo del cantone grigione l'importo delle rendite che entrarono nelle casse austriache sulla predetta sostanza dal 21 aprile 1814 in avanti, dedotte le relative spese d'amministrazione in ragione del 25 per 100; quale importo così depurato ammonta a tutto ottobre 1832 alla somma di austriache lir. 401,786. 88 e coll'aggiunta degl' introiti dappoi verificati.

VII. Parimente si assume di rimborsare al canton grigione gl' introiti in contanti stati fatti dalle casse austriache dal 21 aprile 1814 in avanti per residui prezzi di vendite e di capitali attivi spettanti alla detta confisca, coi relativi interessi di mora dal giorno dell' introito in avanti in ragione del 5 per 100 pel tempo anteriore al 1.° gennajo 1816, in cui fu attivato il vigente codice austriaco, e del 4 per 100 pel tempo successivo, quali introiti ammontano fin d'ora alla somma di austriache lir. 134,653. 24.

VIII. È pure accordato al suddetto governo cantonale il pagamento in effettivo dell' importo dei boni stati emessi dal cessato governo italiano e versati nelle imperiali regie casse austriache dopo il 21 aprile 1814 per residui prezzi di beni della confisca, coi relativi interessi fin tutto aprile 1820, giusta la relativa

liquidazione in capitale d'italiane lir. 41,350. 16, pari ad austriache lir. 47,528. 90, nella stabilita ragione del 4 per 100 a datare dal 1.° maggio 1820 in avanti.

IX. Finalmente il governo austriaco assegna a favore del governo del canton grigione la somma fissa in effettivo (*Pauschal-Summe*) d'ital. lir. 1,852,152. 26, pari ad austriache lir. 2,128,910. 64, importare dei ricavi già consunti che pervennero a profitto dei governi cessati dalla parte alienata della sostanza della confisca.

La succennata somma totale fissa però rimane assegnata colla deduzione delle seguenti partite, cioè:

a) di austriache lir. 202,682. 63 cui risultano ora ammontare i debiti gravanti le diverse sostanze dei confiscati che furono estinti mediante diminuzione del prezzo de' beni di quella provenienza stati venduti dal provvisorio *governo di Valtellina* ai creditori od altrimenti e compresi nell'intiero loro importo fra le realizzazioni rappresentate dalla ridetta somma fissa;

b) d'italiane lir. 84,725. 39, pari ad austriache lir. 97,385. 51, importo nominale delle inscrizioni e rescrizioni che per crediti di capitali ed interessi provenienti dalla confisca ed' ammessi dal cessato ufficio di

liquidazione del debito pubblico italiano furono rilasciate ai creditori del già governo italiano;

c) d' italiane lir. 11,001. 11, pari ad austriache lir. 12,644. 95, cui sommano i crediti tuttavia esistenti dei sudditi austriaci stati già riconosciuti dai signori commissarj reti, ed il di cui pagamento verrà effettuato dal governo austriaco; ferma del resto per ogni altra pretesa di credito dei sudditi austriaci verso debitori grigioni l' azione ai medesimi di provvedersi, volendo, contro i detti debitori, come sarà di ragione, avanti le competenti autorità giudiziarie.

X. Il presente atto di accomodamento finale s' intende fin d' ora e si dichiara vincolato alle seguenti clausole:

1.° La residua sostanza della confisca quale tuttavia esiste, sì liquida che illiquida, sarà restituita al suddetto governo cantonale, e per esso ai proprj commissarj nello stato in cui attualmente si possiede dall' amministrazione, con tutte le passività e gli oneri di qualsivoglia specie noti ed ignoti che vi fossero inerenti, e ciò senz' alcuna benchè menoma risponsabilità da parte del governo austriaco sia relativamente ai detti residui beni, che per ogni altra sostanza della confisca stata per avventura occultata o sottratta.

2.° Ferme dovranno rimanere in tutta la loro pienezza di effetto le decisioni e le determinazioni state prese dalle legittime autorità competenti, non che le convenzioni e i diritti già acquistati, ed in generale gli atti tutti e le liquidazioni state emanate ed operate relativamente al patrimonio della concreta provenienza; e ciò a termini delle disposizioni di pubblica amministrazione.

3.° Attesa la speciale natura della residua sostanza caduta in confisca, e nelle particolari vicende delle diverse susseguitesi amministrazioni ed altre circostanze che ne le concomitarono non essendo sempre stato dato di poter ottenere la maggior desiderata esattezza dei registri economici a fronte delle cure d'ufficio, nella mancanza di non pochi originarj documenti relativi ai detti beni; così per parte del governo austriaco s' intende fatta la presente cessione non altrimenti che nello stato di attuale amministrazione, senza garantire nè la rispettiva entità delle singole partite, nè i titoli e la solvibilità dei debitori, trasfondendo perciò nel suddetto governo cantonale ogni rischio del pari che ogni maggior vantaggio.

4.° Il governo del cantone grigione, e per esso i proprj commissarj, dovrà ne' termini prescritti dalle leggi veglianti addomandare presso i competenti imperiali regj commissarj

distrettuali della provincia di Valtellina la regolare voltura in que' registri d'estimo de' beni stabili come sopra ad esso restituiti.

5.° Dal giorno della seguita consegna, che terrà luogo della effettiva tradizione ed immissione in possesso di dette sostanze, tutte le imposte di qualunque natura inerenti alle medesime quantunque procedessero da cause anteriori alla consegna saranno ad esclusivo carico del suddetto governo cantonale.

6.° La consegna delle residue sostanze da cedersi, per le quali sonosi già completati i relativi elenchi, verrà fatta ai signori commissarj grigioni nell' ufficio della locale imperiale regia intendenza delle finanze in Morbegno, presso cui esistono i diversi documenti e registri d'amministrazione.

7.° Oltre i registri d'amministrazione, saranno pure consegnati al suddetto governo cantonale, e per esso ai proprj commissarj gli atti delle regolari confessioni dei debiti emessi dai debitori verso la reta confisca, le scritture di affitti, di livelli, di censi od altre annualità, di mutui, di transazioni e di ogni altro atto convenzionale costituente titolo a favore del suddetto governo cessionario, come pure le note delle inscrizioni relative state prese ai competenti imperiali regj uffici di conservazione delle ipoteche, non che finalmente

tutt' i registri e documenti spettanti ai Grigioni stati colpiti dalla confiscá, in quanto si trovino negli archivj austriaci, e così del pari ben anco i titoli originali di credito stati pagati e compensati dalle pubbliche casse e portati in deduzione del succennato indennizzo.

8.° La cessione di che si tratta, appena sarà seguita l'effettiva consegna dei beni da restituirsi, verrà portata a pubblica notizia a norma delle parti interessate e per l'effetto che dalla succennata epoca in poi abbiasi a riconoscere per legittimo proprietario delle succennate sostanze il suddetto governo cantonale, e per esso quelli che verranno delegati ad assumere la relativa amministrazione.

Milano, l'8 novembre 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 35.) *Trattamento delle obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica fruttanti il 4 e il 3 ½ per 100 estratte a sorte il giorno 2 novembre p.° p.° nella serie 164.*

N.° $\frac{9981}{P.}$ 3 dicembre 1838.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul trattamento delle obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica fruttanti il 4 e il 3 ½ per 100 estratte a sorte il giorno 2 novembre prossimo passato nella serie 164.

In forza del decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 2 novembre prossimo passato ed in relazione alla notificazione governativa del 4 dicembre 1829, n.° 7762 si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica fruttanti il 4 e il 3 ½ per 100 estratte a sorte il giorno 2 novembre 1838 nella serie 164, cioè il n.° 5837 per un quinto della somma capitale, il n.° 6891 inclusivamente sino al n.° 8333 per l'intiero importo del capitale,

verranno concambiate secondo le determinazioni della sovrana patente 21 marzo 1818 con nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 e il 3 $\frac{1}{2}$ per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 3 dicembre 1838.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

Beccaria, *Consigliere.*

(N.° 36.) *Convenzione tra l' imp. regia corte d'Austria e quella pontificia per la repressione del contrabbando nel Po.*

28 dicembre 1838.

N.° 41660-5023.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione agli ordini contenuti nell'ossequiato presidenziale dispaccio 22 luglio scorso, n.° 25336-1703 dell' eccelsa imperiale regia aulica camera generale viene pubblicata la quì unita convenzione conchiusa il 20 marzo

prossimo passato e ratificata nel giorno 20 maggio successivo tra l'imperiale regia corte d'Austria e quella pontificia per la repressione del contrabbaudo nel Pò. La convenzione stessa s' intenderà entrata in pieno vigore col giorno 28 spirante dicembre.

Per effetto di queste disposizioni combinate d'accordo fra le due corti

1.° La risponsabilità assunta colla sottoscrizione della dichiarazione delle merci di transito oppure con quelle di altro atto o documento di sicurtà e fidejussione comprende in sè anche l' obbligo di presentare entro il termine prescritto le merci all' ufficio d' ingresso pontificio nel modo determinato dall'art. 14.° della convenzione, oppure all' ufficio dell'estremo confine d'acqua cui è assegnata la spedizione nel caso preveduto dall'art. 6.°, non che di giustificare in entrambe l' arrivo.

2.° La facoltà di limitare l' obbligo della garanzia per una parte soltanto dello stradale che il carico di transito deve percorrere fino ad una determinata dogana non ha luogo ove si tratti di applicare la limitazione fino al solo confine, escludendo l' obbligo ulteriore della presentazione all' ufficio pontificio di riscontro.

Non saranno quindi accettate obbligazioni, fidejussioni od altra garanzia che venisse limitata coll' esclusione predetta.

3.° Per le spedizioni di transito verso il Po non sortite dal territorio prima dell'attivazione della convenzione si deve supplire alla garanzia per l'obbligo della presentazione all' ufficio di riscontro, ed ove non si supplisce a quest'obbligo non può essere permessa l'uscita della merce, nè il suo trasporto fino all' ufficio di confine se la medesima si trovasse presso una dogana od anche presso una ricevitoria intermedia.

Milano, il 28 dicembre 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,
Consigliere Aulico attuale.

BECCARIA, *Consigliere.*

CONVENZIONE

fra Sua Maesta' *l'Imperatore d'Austria* e Sua Santita'.

S. M. Ferdinando I.° imperatore d'Austria e S. S. Gregorio papa XVI volendo reprimere il frequente contrabbando che si commette nelle acque territoriali del Po, hanno fatto concertare tra i rispettivi ministeri alcuni provvedimenti a questo fine conducenti, e per ridurre i medesimi in convenzione hanno nominato i loro plenipotenziarj, cioè

Sua Maestà I. R. A.

Sua eccellenza il sig. conte Rodolfo di Lützow, gran croce dell' ordine reale di S. Stefano d' Ungheria, dell'ordine imperiale di Leopoldo d'Austria, di quello pontificio di S. Gregorio Magno in brillanti e di varj altri, imperiale regio consigliere intimo, ciambellano ed ambasciatore straordinario presso la Santa Sede, ecc. ecc.,

E Sua Santità

Sua eminenza reverendissima il sig. cardinale Luigi Lambruschini, segretario di stato, bibliotecario di S. Chiesa, prefetto della sacra congregazione degli studj, ecc.,

I quali, dopo avere riconosciuti i loro pieni poteri in debita forma e quelli scambiatisi, hanno convenuti e stipulati gli articoli seguenti:

Art. 1.° Tutte le barche, qualunque ne sia la nazione, le quali navigando sul Po entrano nelle acque comuni che sulla loro linea di mezzo (il Thalweg) dividono i dominj pontificj ed austriaci per proseguire il viaggio lungo il corso del fiume

anzidetto a qualsivoglia destinazione indipendentemente da ciò a cui fossero tenute in forza dei regolamenti di sanità e di polizia, debbono essere soggette alla visita degli uffici di dogana per assicurarsi che avendo esse a bordo sale, tabacco, polveri e nitri, questi generi siano destinati ad essere recati ai magazzini appartenenti alle finanze di alcuno dei governi confinanti. Se le barche entrano dal mare nel Po per l'imboccatura di Goro, qualunque ne siano la provenienza e destinazione, la visita ha luogo a quello degli uffici stabiliti tra i dominj pontificio ed austriaco, il quale si trova più prossimo al punto d'ingresso rispettivamente.

Trovandosi sale, tabacco, polveri e nitri a bordo di una barca, la quale entrando nelle suddette acque fosse stata sottoposta da' suoi conduttori alla visita degli uffici daziarj secondo le prescrizioni del presente articolo, e non esibendosi dai conduttori la prova che i ritrovati generi di privativa sono destinati per uno dei magazzini appartenenti alle finanze degli stati confinanti, la barca medesima verrà respinta ed obbligata a ritornarsene immediatamente.

L'ufficio daziario rilascerà una dichiarazione da inserirsi per iscritto in formulario appositamente stampato su quanto esso avrà praticato a norma del presente articolo. Le barche dovranno essere munite di un tale certificato durante la loro navigazione sul Po.

Ogni barca la quale

a) proseguisse il suo corso senza fermarsi all'ufficio che avrà da visitarla, ovvero

b) lasciasse l'ufficio ove essa si era costituita prima di essere stata visitata e munita di analogo certificato, oppure

c) venisse in genere incontrata in quei siti del fiume ove la medesima dovrà essere munita

del summentovato certificato senza poter provare la seguita visita doganale, sarà da considerarsi caduta in contrabbando, a meno che essa non fosse stata spinta da forza maggiore o da qualche fortuito avvenimento a deviare dallo stabilito nel presente articolo, ed andrà soggetta alle penali e conseguenze del contrabbando medesimo secondo le leggi vigenti nei dominj ai quali appartengono le acque dove il fermo è seguito. La multa da infliggersi ai conduttori di una tal barca non potrà essere inferiore al montante di trenta lire austriache o di cinque scudi romani, e se non si fossero rinvenuti generi di privativa a bordo della barca, la multa non eccederà il montante da trenta a trecento lire austriache, o da cinque a cinquanta scudi romani.

La medesima multa da trenta a trecento lire austriache o da cinque a cinquanta scudi romani sarà applicata indipendentemente dalle altre penali proprie di contrabbando se si fosse fatta opposizione alla visita o al retrocedere della barca, salvo se si trattasse di opposizione fatta con modi che secondo le leggi dei rispettivi dominj dessero luogo a procedere criminalmente.

Art. 2.° Nessuna barca, senza distinzione della qualità del carico, può approdare in altro luogo fuorchè in quello ove trovasi stabilito un ufficio daziario e nei limiti determinati dai segnali che vi saranno collocati dall'ufficio stesso col mezzo di pali indicatori ossia stipiti.

Ed in tal luogo pure non potrà intraprendersi nemmeno in alcuna parte lo scarico se prima non siasi ottenuta l'autorizzazione del ricevitore dell'ufficio.

Art. 3.° È vietato espressamente a qualunque barca 1.° di gettare l'ancora e di soffermarsi con qualsiasi altro mezzo nelle acque del Po in qualunque punto di esso, de' suoi seni, canali ed isole

senza limiti di distanza dalle sponde, e dove non esiste ufficio di dogana senza averne prima ottenuta l'autorizzazione, la quale sarà conceduta soltanto per quei punti che possono essere dall'ufficio stesso sorvegliati, e per quel tempo che si reputerà necessario dagl'impiegati delle dogane; 2.° di collocare ed introdurre fra la barca e la spiaggia o riva piccoli battelli o qualunque altro mezzo natante che possa servire al trasporto del carico a terra, o viceversa da questa alla nave.

Art. 4.° Nelle precedenti disposizioni s'intendono particolarmente comprese le isole esistenti nel Po, e sarà considerato in contrabbando qualunque scaricamento o deposito di merci o generi che sotto qualsivoglia titolo o pretesto si trovino nelle isole del fiume medesimo.

Le autorità dei due stati fisseranno di concerto le modalità sotto le quali si permetterà ai possidenti dei terreni nelle isole il trasporto degli oggetti richiesti al mantenimento dei coloni ivi domiciliati, non che lo smercio dei loro prodotti rurali.

Art. 5.° Qualunque barca, il cui ponte fosse giunto alla riva e dalla sponda e in altra maniera avesse preso terra, si considera come realmente approdatavi, e quindi incumberà al conduttore o conduttori l'obbligo di adempire alle dichiarazioni daziarie prescritte dai regolamenti generali per la dovuta verificazione all'ufficio.

Art. 6.° La dichiarazione del carico ossia dei generi sarà presentata subito dopo l'approdo ed in un termine non maggiore tutto al più d'un'ora, avrà quindi tosto luogo la visita del carico giusta i regolamenti generali.

Qualora le merci o i generi fossero dichiarati per una destinazione di scarico diversa da quella del luogo d'approdo per cui si voglia proseguire

il viaggio per acqua, i conduttori o proprietarj dovranno ivi munirsi di bolletta a cauzione vincolata al certificato d'arrivo delle merci all'ufficio della dichiarata destinazione se questa sarà per un punto dei due dominj pontificio od austriaco, o all'ultimo ufficio del confine d'acqua dell'uno o dell'altro dominio rispettivamente se le merci fossero destinate all'estero sotto l'osservanza inoltre delle modalità, cautele e condizioni stabilite per le spedizioni di transito.

Allontanandosi una barca, il di cui carico va soggetto ad essere dichiarato a tenore delle obbligazioni espresse nell'art. 5.° dell'ufficio daziario dopo aver avuto comunicazione colla riva e prima che l'ufficio medesimo avesse rilasciato e consegnato al conduttore la prescritta bolletta senza essere stata spinta a ciò da forza maggiore, una tale barca sarà considerata in contrabbando e trattata secondo le leggi vigenti nello stato cui appartengono le acque nelle quali è accaduta la contravvenzione. La multa da infliggersi ai conduttori della barca medesima non sarà però inferiore a lire austriache 30 o a scudi romani 5.

Art. 7.° Gli agenti di finanza sono autorizzati a praticare le visite e perlustrazioni nei molini posti al di quà del Thalweg nel fiume Po.

I detti molini si considerano come situati nei rispettivi territorj. Se vi si trovano generi, merci o altri oggetti pei quali non siano stati adempiti i regolamenti di finanza, si procederà al sequestro per la procedura di contravvenzione e per l'applicazione delle pene pronunciate dalle leggi vigenti nei rispettivi stati.

Art. 8.° Qualunque approdo, scaricamento o deposito di merci, ancoraggio o stazionamento in luogo illecito e non autorizzato sarà considerato per

una violazione della linea doganale, e quindi tanto la barca, quanto il di lei carico anderanno sotto le pene stabilite pei contrabbandi a seconda delle leggi dei rispettivi stati.

Art. 9.° Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni i casi di forza maggiore, i quali rendessero assolutamente necessario l'approdo, lo scarico, l'ancoraggio e lo stazionamento vietato, legalmente provati in concorso dell'autorità giudiziaria o locale. Verificandosi però un accidente di forza maggiore, dovrà essere dato immediatamente l'avviso al più prossimo ufficio di dogana nel termine d'un'ora a cura dei conduttori, in difetto di che non sarà ammessa giustificazione alcuna.

Art. 10.° I porti e ogni altro mezzo di tragitto sotto qualsivoglia denominazione sul Po ed egualmente il loro carico e trasporto, sebbene recati sopra carri, barre, vetture e simili, sono essi pure soggetti alle presenti disposizioni per ciò che concerne l'approdo, le dichiarazioni, lo scarico, l'ancoraggio e lo stazionamento. Nel caso di contravvenzione, oltre le pene incorse dai passeggieri, proprietarj e consegnatarj degli oggetti, i conduttori dei detti porti od altri mezzi natanti incorreranno per la loro specialità nella multa di 30 a 300 lire austriache o di scudi 5 a 50 moneta romana se i medesimi in proporzione della loro cooperazione al contrabbando non avessero incontrato una pena più grave a norma delle leggi vigenti nei rispettivi stati.

Art. 11.° Se non è presentata la dichiarazione nel modo e nel termine ordinati dai precedenti articoli 5.° e 6.°, o se la dichiarazione si scuopre infedele o inesatta, si procederà per l'applicazione delle pene stabilite per simili contravvenzioni a tenore dei regolamenti generali.

Art. 12.° Per le trasgressioni di polizia rimangono fermi i veglianti regolamenti relativi.

Art. 13.° Sarà in facoltà dei due governi di stabilire sul Po delle imbarcazioni di guardie onde meglio assicurare l'esecuzione delle intese cantele e la punizione e la repressione delle frodi e contestazioni.

Concorrendo all'arresto simultaneamente gli agenti d'entrambi i governi tanto nel caso di regolare navigazione, quanto pei depositi nelle isole del fiume, il prodotto delle confische e pene pecuniarie sarà diviso per eguali porzioni fra le due amministrazioni. Il procedimento sarà formato nello stato alla cui sponda sarà più prossimo il luogo dell'arresto e secondo le leggi in esso vigenti, senza che per l'incerta pertinenza all'uno od all'altro dominio del sito o dell'isola in cui ha luogo l'apprensione degli oggetti per parte degli agenti delle dogane d'ambidue i governi o anche di un solo di essi potrà farsi o ammettersi eccezione alcuna.

Art. 14.° Qualunque mercanzia od altro genere che provenendo da paese estero passerà in transito per gli stati pontificj agli austriaci o viceversa dagli stati austriaci passerà in transito agli stati pontificj, sortendo dai confini di terra e di acqua in contatto dei rispettivi territorj, non sarà ammessa a ricevere lo scarico delle bollette a cauzione in prova della legale consumazione del transito secondo è prescritto dai rispettivi vigenti regolamenti, quando prima la spedizione non sia stata debitamente e regolarmente presentata e dichiarata all'ufficio di dogana d'ingresso nello stato a cui è diretto il transito, e da quest'ufficio non ne sia stato riconosciuto ed attestato l'arrivo nello spazio di tempo assegnatovi e la seguitane dichiarazione in corrispondenza della bolletta di transito.

L'ufficio daziario dal quale escono le spedizioni di transito destinate per lo stato confinante somministrerà per le medesime una scorta composta secondo il bisogno di uno o di più impiegati o guardie di finanza fino all' ufficio pel quale esse spedizioni entreranno nell'altrui stato. I suddetti impiegati avranno da riportare all'ufficio d'uscita un certificato dell' ufficio d' ingresso sul regolare arrivo degli oggetti di transito in questione ch'essi avranno accompagnato. In ogni ufficio competente a procedere a quanto viene stabilito per l' uscita delle mercanzie di transito si faranno conoscere mediante apposito affisso le ore del giorno, passate le quali non potrà questa comunemente aver luogo colla prescritta scorta degl' impiegati di finanza. Andranno esenti dall' obbligo di prendere l'anzidetta scorta i viaggiatori che non conducessero seco delle mercanzie destinate allo smercio, la posta delle lettere e tutti i trasporti per conto immediato dell'amministrazione postale dell' uno o dell' altro stato.

Art. 15.° In conseguenza l' ufficio pontificio o l'ufficio austriaco designato per l'uscita del transito, compiute che avrà le proprie ispezioni per accertare l' integrità della spedizione, qualora non si trovi legale motivo di altro procedimento a termini dei veglianti generali regolamenti, dovrà sulla bolletta apporre il veduto per la presentazione al vicino ufficio d'ingresso dell' altrui stato, notando l'ora ed il giorno dell' invio, e prefiggendo all'arrivo il tempo misurato alla distanza da percorrersi.

Art. 16.° L'ufficio d'ingresso a cui deve presentarsi la bolletta del transito ne riceve la dichiarazione, ed in base di essa e delle ispezioni sue proprie a termini dei rispettivi regolamenti ove non gl' insorgano legali eccezioni appone il *veduto* alla bolletta che ritira ed emette il certificato d'arrivo

conforme all'art. 14.°, citando in essa il numero e la data del ricapito o del registro sul quale sarà stato preso atto della ricevuta dichiarazione.

Art. 17.° I certificati d'arrivo saranno preparati in istampa, riempiti a mano nei vani muniti di legale impronta delle rispettive dogane, stesi e firmati dal capo dell'ufficio o dal controllore o da chi ne fa le veci, e si comporranno di tre esemplari, l'uno di questi sarà rilasciato indilatamente all' intestato nella bolletta di transito, e per esso al conduttore per loro giustificazione; il secondo si rimetterà insieme colla bolletta originaria e senza ritardo all' impiegato di finanza che aveva scortato la spedizione di transito fino dall'ufficio di uscita; nei casi però in cui la spedizione non fosse stata scortata verrà tale secondo esemplare spedito con altro mezzo sicuro entro il periodo e non più tardi di tre giorni al vicino ufficio dell'altrui confine dal quale si fece l'invio del transito. Il terzo esemplare che formerà la matrice delle anzidette due bollette o certificati sarà trattenuto dall' ufficio estensore, dal quale in fine d'ogni mese dovranno trasmettersi tutte le materie scritturate alle rispettive amministrazioni di dogana pei dovuti confronti coi ricapiti o registri delle dichiarazioni relative e pei conseguenti effetti di ratifica o di eccezione che le dette autorità si scambieranno reciprocamente di mese in mese.

Art. 18.° Mediante il certificato rilasciato alla parte come sopra la consumazione del transito si ha per giustificata a scioglimento delle prestate cauzioni, e quindi dietro il ricupero della bolletta di transito ed il ricevimento contemporaneo del secondo esemplare di certificato che l' ufficio dell' arrivo trasmette all' altro d' uscita, quest' ultimo ne compie gli atti di scarico colla rescissione della finale

bolletta di esito del transito e con quegli altri incumbenti cui sia tenuto in forza dei regolamenti generali verso gli altri uffici emittenti.

Art. 19.° Se per qualunque accidente la spedizione di transito non arrivi all' ufficio assegnato per l' ingresso entro l' orario ossia il tempo prefisso nella bolletta, il certificato non potrà accordarsi quando nello stesso termine non venisse notificato al suddetto ufficio l' accaduto impedimento o non ne fosse contemporaneamente giustificata la causa di forza maggiore con documento steso avanti l'autorità locale o altro pubblico ufficio. Sarà egualmente ricusato il rilascio del certificato qualora dalla visita delle merci ne risultino divarj nella qualità o nella quantità, nel qual caso verrà accertato il fatto e rilevate le differenze in processo verbale coll' intervento del proprietario o dell' intestato nella bolletta di transito o del conducente da emettersi in doppio esemplare, uno de' quali verrà ceduto ad esso conducente, e l'altro spedito all'ufficio prossimo che ha vidimata l' uscita del transito dallo stato di provenienza per gli opportuni procedimenti per conto ed interesse del proprio governo.

Art. 20.° I posti o siano uffici di dogana pei quali sarà lecito di effettuare i transiti sotto l'osservanza delle presenti disposizioni saranno i seguenti:

Dogane pontificie.

Francolino.
Guardaferrarese.
Pontelagoscuro.
Stellata.
Ariano.
Cologna.
Mesola.
Serravalle.
Gorino.

Dogane austriache.

Porto Gorino austriaco.
Santa Maria in punta.
Santa Maria Maddalena.
Valice.
Ficarolo.

o quelle che i due governi stabilissero e pubblicassero ulteriormente di reciproca intelligenza.

Art. 21.° Qualora a termini dei vigenti regolamenti generali sia facoltativo ad alcuno degli anzidetti uffici di permettere che ivi le merci o derrate pervenute dall' estero vengano dichiarate di transito per uscire direttamente per acqua a destinazione di qualunque degli stati stranieri che non sia altro dei governi contraenti, nella bolletta di transito da emettersi dovrà essere di rigore assegnato il transitante a riportare il certificato di arrivo e di scarico ossia la reversale dell'ultimo ufficio che si troverà all'estremo punto della frontiera all' estero.

Art. 22.° In mancanza di presentazione delle merci di transito all' ufficio assegnato a certificare l' arrivo, o in mancanza del certificato per fatto di rifiuto alla concessione giustificata a termini delle presenti prescrizioni non sarà scaricata la bolletta di transito e non potrà aver luogo il rilascio della finale bolletta di esito di cui l' art. 18.°, ed i contravventori incorreranno nelle pene che i veglianti regolamenti hanno comminate in causa di non riportata reversale di scarico, ossia di non riportata bolletta d' uscita del transito.

Art. 23.° Nel caso che l' uno o l' altro dei due governi contraenti trovasse opportuno di prescrivere una tassa od altra esazione per lo stacco dei

certificati di cui tratta l'art. 19.°, questa non eccederà per ciascun certificato il montante di 10 centesimi austriaci o di due soldi di moneta romana.

Art. 24.° La presente convenzione durerà due anni dalla sua data, e s'intenderà di pieno diritto rinnovata di biennio in biennio ogni qual volta l'uno dei due governi non avvertirà l'altro tre mesi almeno prima della scadenza del biennio corrente che la medesima cesserà di avere alla fine di esso ogni suo effetto.

In fede di che i rispettivi plenipotenziarj hanno firmato la presente in doppio originale e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Roma, il 2 marzo 1838.

(L. S.) R. Conte di LÜTZOW.

(L. S.) L. Cardinale LAMBRUSCHINI.

(N.° 37.) *Regolamento per lo studio privato ginnasiale.*

31 dicembre 1838.

N.° 36417-5452.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con veneratissima sovrana risoluzione 6 luglio 1834 e con successive dichiarazioni dell'eccelsa imperiale regia aulica commissione degli studj venne approvato pel regno lombardo-veneto il seguente regolamento sullo studio privato ginnasiale.

REGOLAMENTO

per lo studio privato ginnasiale nel regno lombardo-veneto.

DEGLI SCOLARI PRIVATI.

1.° Lo studio privato del corso ginnasiale non è valido se non è fatto secondo le prescrizioni dei veglianti regolamenti.

2.° Chiunque vuole intraprendere il corso ginnasiale deve

a) avere compiuto il decimo e non oltrepassato il quattordicesimo anno di età;

b) avere studiato con buon profitto o privatamente o in una pubblica scuola elementare le materie spettanti alle prime tre classi del corso elementare, ed aver quindi riportato per lo meno la classe *prima* nell'attestato del secondo esame semestrale sostenuto presso una pubblica scuola elementare maggiore sulle materie della terza classe.

3.° Chi esercita qualche impiego o in un pubblico dicastero, o presso private famiglie, tanto con istipendio, come gratuitamente, non può essere ammesso allo studio ginnasiale. Questo divieto estendesi anche ai militari.

4.° Quegli che avendo i requisiti indicati all' articolo 2.° vuol fare privatamente lo studio ginnasiale, deve presentarsi al principio d' ogni anno scolastico prima del giorno 15 di novembre al prefetto del ginnasio presso il quale intende di fare quindi gli esami semestrali, e deve rassegnare al medesimo i documenti comprovanti l' età sua e la buona riuscita dell'esame sostenuto presso la scuola elementare maggiore.

5.° Il maestro approvato che intende di assumere l'istruzione lo accompagna al prefetto per farne analoga dichiarazione e per produrre, ove ne sia richiesto, la propria patente di abilitazione.

6.° Se lo scolare che si presenta per farsi inscrivere ha già percorso alcune classi del corso ginnasiale, è in obbligo di produrre i pubblici attestati semestrali di tutte le classi precedenti.

7.° Se in vece egli procede direttamente dallo studio elementare, il prefetto lo fa sottoporre in sua presenza ad un esame dal professore della prima classe e dal catechista; e se lo giudica abbastanza istrutto, lo ammette e lo registra con tutte le consuete indicazioni di nome, cognome, età, domicilio, condizione dei parenti, ecc. nella matricola del ginnasio.

8.° Tutti gli scolari privati senza niuna eccezione devono presentarsi ogni volta all' esame semestrale nei giorni superiormente prescritti. È obbligo loro d' informarsi del giorno e dell' ora in cui si terrà l'esame; e perciò non è valevole per loro giustificazione qualsivoglia allegazione di ignoranza.

9.° Ogni scolare privato paga anticipatamente per ciascun esame semestrale ai professori del ginnasio un onorario di due fiorini.

10.° Gli scolari che abitano nel luogo ove trovasi il ginnasio debbono presentarsi immancabilmente anche agli esami mensuali. Quelli però che hanno il loro domicilio altrove sono dispensati da quest' obbligo.

11.° Gli scolari privati sostengono gli esami semestrali in giorni diversi da quelli in cui sono esaminati gli scolari pubblici, e non possono essere ammessi insieme con questi; ma gli esami mensuali sostengonsi insieme cogli scolari pubblici; e qualora il numero sia troppo grande, i *privatisti* possono essere esaminati in un giorno di vacanza, eccettuate le domeniche e le feste di precetto.

12.° Gli scolari privati devono attenersi esattamente nei loro studj all' ordine ed al tempo prescritto dal codice ginnasiale, senza poter anticipare, nè ritardare alcuno degli studj medesimi, o riunire gli studj di un anno con quelli dell' altro, o abbreviare in verun modo il corso complessivo degli studj prescritto dal codice stesso.

13.° L'esame degli studenti privati deve sempre farsi presso i pubblici ginnasj della provincia in cui erano domiciliati al tempo dei loro studj.

14.° A nessuno studente privato è permesso, senza grave e ben giustificata ragione, di farsi esaminare in altro tempo fuor di quello indicato all'articolo 8.°

15.° La ripetizione dell' esame, sia qualsivoglia il motivo per cui possa essere domandata, è assolutamente proibita. I soli convittori si ammettono alla ripetizione dell' esame allorchè in qualche materia hanno conseguita una seconda classe.

DEI MAESTRI PRIVATI.

16.° Non può essere riconosciuto per maestro privato del corso ginnasiale chi non è munito della regolare patente che lo approvi come tale.

17.° Questa prescrizione, siccome tutte le altre del presente regolamento, valgono per qualunque maestro, quantunque fosse anche parroco o vicario foraneo.

18.° Non sono concessi gl' insegnamenti privati ginnasiali a chi esercita l'avvocatura od altro impiego pubblico o privato.

19.° Colui che desidera di essere approvato maestro ginnasiale deve presentare la domanda al vicedirettore di un pubblico imperiale regio ginnasio, giustificando con regolari documenti

a) di essere cittadino austriaco;

b) di aver sempre tenuta una condotta immune da qualunque censura;

c) di aver compiuto lodevolmente lo studio filosofico in una provincia della monarchia;

d) di aver fatto con lodevole profitto lo studio della pedagogia.

Quelli poi che vogliono essere approvati maestri per le classi di umanità debbono inoltre provare d' avere studiato con buon successo la storia universale ed austriaca, la filologia greca, la letteratura classica latina e l' estetica.

20.° Mancando taluna delle predette condizioni, il vicedirettore non accetta la petizione. Se tali

condizioni sono debitamente comprovate, la inoltra per mezzo del direttore generale all'eccelsa presidenza del governo, onde si degni dichiarare previamente se nulla osti all'ammissione del ricorrente all'esame.

21.° Se la dichiarazione governativa è contraria, la domanda viene rimandata, con analogo rescritto, per mezzo del direttore generale e del vicedirettore al candidato; se la dichiarazione è favorevole, il vicedirettore, trattenendo l'istanza, ammette il ricorrente all'esame nel tempo e nei modi superiormente prescritti.

22.° L'esame, pel quale il direttore generale dei ginnasj fisserà i quesiti, deve versare su tutte le materie d'insegnamento delle quattro classi gramaticali, o delle due classi di umanità, od anche dell'intero corso ginnasiale; perocchè non si concedono autorizzazioni a parziali insegnamenti tanto di gramatica, quanto di umanità, fuorchè per l'istruzione religiosa.

23.° L'esame per tutti coloro che domandano di essere autorizzati al privato insegnamento ginnasiale si tiene una sola volta all'anno, e nell'istesso giorno presso i pubblici ginnasj imperiali delle provincie.

24.° Il direttore generale, cui si trasmettono gli elaborati dei candidati insieme col parere degli esaminatori, secondo le norme prescritte dal regolamento sui concorsi, giudica della idoneità dei candidati, ed indica al rispettivo vicedirettore tanto quelli che furono riconosciuti abili, onde sia rilasciata loro la patente, quanto gl'incapaci, affinchè sia esclusa la loro domanda.

25.° La patente viene concessa colla seguente modula:

N.° . . . del protocollo. *N.° . . . del registro.*

REGNO LOMBARDO-VENETO.

GOVERNO DI MILANO.

Imperiale regio ginnasio di . . . . . .

Vista la petizione presentata il giorno . . . con cui il sig . . . figlio di . . . nativo di . . . provincia di . . . domiciliato in . . . ha chiesto di essere abilitato agl'insegnamenti privati (di gramatica = o di umanità = o di tutto il corso) esclusi quelli di religione;

Vista la decisione dell' eccelsa presidenza dell' imperiale regio governo in data del giorno . . . n.° . . . con cui fu dichiarato nulla ostare per parte dell' autorità politica alla chiesta abilitazione;

Visto l'esame a guisa di concorso ch'egli sostenne avanti di noi, del prefetto e dei professori il giorno . . . .;

Vista la decisione dell' imperiale regia direzione generale dei ginnasj in data . . . . n.° . . . .

SI DICHIARA:

Il signor . . . è approvato maestro ginnasiale privato (per le quattro classi di gramatica = o per le due classi di umanità = o per tutto il corso) esclusa l' istruzione religiosa.

La presente vale fino al giorno . . . dell' anno . . .

Data . . . .

Soscrizione.

Luogo del sigillo.

26.° Niuno che non sia sacerdote potrà quind' innanzi essere autorizzato agl' insegnamenti della religione.

27.° La domanda per essere approvato maestro in questi insegnamenti deve essere anch' essa corredata dei documenti *a*, *b*, *c*, *d* indicati all' articolo 19.°, e deve presentarsi al vicedirettore, dal quale inoltrasi al direttore generale, da questo all' eccelsa presidenza del governo per le preliminari sue dichiarazioni, e perchè, essendo queste favorevoli, si degni di rimetterla all' ordinariato diocesano, onde, mediante regolare esame, giudichi della idoneità del ricorrente agl' insegnamenti della religione.

28.° Se il giudizio dell' ordinariato è favorevole al candidato, la domanda viene ritornata per la stessa via con analoga dichiarazione al vicedirettore per l' emissione della patente.

29.° La patente è uguale a quella dei maestri per gli altri insegnamenti, solo che in vece delle parole = *Visto l'esame a guisa di concorso ecc.* = si dirà = *Visto il favorevole giudizio dell' ordinariato vescovile, il suddetto N. N. dichiarasi abilitato agl' insegnamenti privati di religione per tutto il corso ginnasiale.*

30.° Ogni patente vale per tutte le provincie della monarchia, ma solo per sei anni decorribili dalla data della stessa.

31.° Tre mesi prima che spiri l' anzidetto termine dovrà ciascun maestro presentare al vicedirettore del ginnasio cui è addetto la domanda che gli sia confermata la patente per altri sei anni. Il vicedirettore rassegna la domanda stessa per mezzo del direttore generale all' eccelsa presidenza del governo, onde venga da essa dichiarato se debbasi o no assecondarla.

32.° Ogni qual volta un maestro per la sua cattiva condotta, o per negligenza nell' istruire i suoi scolari, o per contravvenzione al presente regolamento demeriti la confidenza del governo, gli sarà rivocata la patente anche prima del termine di sei anni.

33.° L'istruzione privata o la privata ripetizione non può darsi in altri luoghi fuorchè nelle case degli studenti, e non può darsi simultanea se non ai giovinetti di una medesima famiglia.

34.° I pubblici professori non possono dare lezioni private o private ripetizioni.

35.° Tanto il regolamento 16 novembre 1818 nella parte che riguarda gli studj ginnasiali, quanto le prescrizioni di quegli articoli del codice ginnasiale che trovansi in opposizione al presente regolamento restano interamente abrogati.

Lo che si notifica in esecuzione del rispettato dispaccio 15 settembre prossimo passato, n.° 4184-426 dell' imperiale regia commissione aulica degli studj per comune norma ed esatta osservanza.

Milano, il 31 dicembre 1838.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Conte TADINI OLDOFREDI,

Consigliere Aulico attuale.

Conte RUSCA, *Consigliere.*

(N.° 38.) *Regolamento sulle diligenze.*

NOTIFICAZIONE.

In relazione ai §§ 7, 9, 17 n.° 2, e 24 della legge postale 5 novembre 1837 ed in seguito a decreto dell' imperiale regia camera aulica 12 giugno 1838, n.° 16842-768 vengono stabilite col seguente regolamento sulle diligenze le prescrizioni intorno al modo di approfittare delle corse periodiche attivate dall' amministrazione postale dello stato pel trasporto di cose e di persone; assumendo così l' amministrazione postale dal giorno 1.° gennajo 1839 in cui comincerà ad aver effetto il presente regolamento, e verso il solo pagamento delle stabilite competenze, *la garanzia per qualsivoglia accidente* riguardo agli effetti stati impostati sotto l' osservanza delle condizioni precisate nella III sezione della I parte.

Siccome le persone (parti), le quali si servono delle diligenze pei loro viaggi o per le spedizioni di oggetti il cui trasporto a termini della legge non è esclusivamente riservato all' amministrazione postale, vengono con ciò ad assoggettarsi alle presenti prescrizioni; così queste terranno luogo di contratto fra le persone stesse e l' amministrazione postale, ed in base di esse verranno poi giudicati i diritti ed obblighi rispettivi.

REGOLAMENTO
SULLE DILIGENZE.

PARTE PRIMA.

TRASPORTO DI COSE.

Sezione prima.

Prescrizioni sull' impostazione.

1. *Spedizioni che devono farsi col mezzo delle diligenze.*

§ 1. Col mezzo delle diligenze devono essere spedite quelle cose, il trasporto delle quali è riservato esclusivamente allo stato in forza dei §§ 7 e 9 della legge postale 5 novembre 1837, in quanto il loro invio secondo le prescrizioni del regolamento sulla posta-lettere non possa aver luogo col mezzo di quest' ultima.

L'amministrazione delle diligenze accetta inoltre per la spedizione, sotto le restrizioni specificate nel seguente § 2, merci ed altri effetti, non che danaro e carte di valore.

2. *Oggetti esclusi dal trasporto col mezzo della diligenza:*
a) Per la loro qualità.

§ 2. Sono onninamente esclusi dal trasporto col mezzo delle diligenze

a) gli animali vivi;

b) gli oggetti infiammabili per attrito, pressione od altrimenti senza darvi causa volontariamente, come pure in generale tutti quelli che per la qualità

loro possono facilmente danneggiare gli altri effetti, e in ispecie la polvere da schioppo, gli acidi minerali, i preparati di cloro, ecc.

Chi imposta simili oggetti con falsa dichiarazione (§ 4 lett. *a*), o tacendo il contenuto della spedizione, soggiace, nel caso che venga scoperto, alla multa di fiorini 25 in moneta di convenzione, e rimane risponsabile di qualunque danno ne fosse derivato.

b) Per il peso ed il volume.

Colli di merci ed effetti del peso superiore di 80 libbre di Vienna, oppure anche di peso minore, ma di molto volume, non si accetteranno se non a condizione che possano essere caricati unitamente agli altri articoli impostati tanto presso l' ufficio postale ove ha luogo l'impostazione, quanto presso gli uffici di sezione lungo lo stradale. Non essendovi spazio per simili colli sulla prima diligenza che parte, verranno spediti e successivamente inoltrati colla diligenza che segue; non può quindi garantirsi l' arrivo al luogo di destinazione entro il tempo stabilito per le corse delle diligenze.

È però in facoltà dell' amministrazione postale anche di rifiutarsi senz' altro al ricevimento di simili colli.

Obblighi del mittente: *a*) Generali.

§ 3. Al mittente di una spedizione incumbe

a) di munirla di completo indirizzo indicante il luogo di destinazione, il nome, cognome e domicilio del destinatario, e quant' altro serva a farlo distinguere da altre persone dello stesso nome;

b) di marcare sulla spedizione a tergo della lettera di porto (§ 4 lett. *b*) il proprio completo indirizzo (del mittente), cioè nome e cognome, condizione e domicilio;

c) d'involgere e imballare i colli in modo che il contenuto sia sufficientemente garantito dall'attrito, dall'umidità e da pressione, avuto riguardo alla qualità, al valore dell'oggetto spedito, non che alla distanza del luogo pel quale è destinato.

b) Speciali riguardo al contenuto dei colli.

1. *Nelle spedizioni di merci, effetti preziosi e di altri oggetti.*

§ 4. Nelle spedizioni di merci, effetti preziosi ed altri oggetti dovrà il mittente

a) indicare sull'indirizzo (§ 3 lett. *a*) il contenuto del collo o gruppo, con specificazione del valore in moneta di convenzione; gli scritti di nessun valore devono dichiararsi con questa espressa qualificazione; e il dato del valore può in via di eccezione ommettersi per gli oggetti di tenue entità (§ 32).

b) Eccedendo l'articolo il peso di 3 *lotti*, si aggiungerà al medesimo una lettera di porto apposita, su cui s'imprimerà quel sigillo con cui venne sigillato l'oggetto da spedirsi (§ 5).

Non venendo l'articolo stesso munito di formale indirizzo, ma solamente di un contrassegno, deve nondimeno esservi inscritto chiaramente il luogo dove il collo è diretto, ed esservi aggiunto il contrassegno perfettamente corrispondente a quello apposto sulla lettera di porto separata.

c) Contenendo il collo oggetti liquidi o fragili, se ne farà avvertenza in modo

visibile sull' esterno (tranne che alle botti) con apposito segnale (*posa piano*).

…iggellamento dell' imballaggio.

§ 5. Il contenuto dei colli della specie accennata nel § 4 non viene visitato dall'amministrazione postale, ma deve essere dichiarato con verità (§ 4 lett. *a*), ed ogni involto di tal sorta deve essere diligentemente e più volte sigillato lungo le giunture e cuciture dell' imballaggio, od assicurato con funicella incrociata sigillata al nodo, a norma dei casi e sempre col sigillo del mittente.

…edizioni all' estero.

§ 6. Alle spedizioni di merci ed effetti destinate all' estero è da unirsi, oltre la lettera di porto, una dichiarazione aperta contenente

a) il nome del destinatario;

b) il luogo della destinazione;

c) il contrassegno di cui è munito il collo;

d) l' esatta indicazione del contenuto secondo la specie ed il peso netto per ciascuna specie;

e) il luogo e giorno in cui fu emessa la dichiarazione, ed

f) il nome e domicilio del mittente.

…sservanza delle prescrizioni doganali.

§ 7. Trattandosi di oggetti che prima della loro spedizione devono essere sottoposti al trattamento doganale, incumbe al mittente di adempire agli obblighi relativi a norma delle prescrizioni di legge vigenti in proposito tanto nell'interno dello stato, quanto all'estero, ed egli solo rimane risponsabile del suo fatto o delle sue ommissioni sotto questo rapporto.

2. Nelle spedizioni d'oro ed effetti rappresentanti danaro.

a) Monete d'oro e d'argento.

§ 8. Le monete d'argento e l'oro, in quanto non debbano presentarsi alla posta in lettere aperte pel disposto dal seguente § 10, fino al peso di 5 libbre di Vienna sono da consegnarsi in rotoli di carta a più giri: trattandosi però di maggior peso, devono inoltre essere involte in tela cerata ben consistente, esattamente impacchettate e sigillate più volte col sigillo del mittente.

Eccedendo simili spedizioni il peso di 40 libbre di Vienna, l'amministrazione postale le accetterà soltanto in cassette e botticelli forniti di robusti cerchj, imballati con paglia e canovaccio e debitamente sigillati, e internamente ben impacchettati in sacchi.

Simili spedizioni di danaro però formando un collo solo, non possono eccedere il peso di 125 libbre di Vienna.

Sull' indirizzo (§ 3 lett. *a*) e sulla lettera di porto portante il sigillo del mittente deve essere specificato il contenuto del collo in valute ed in importo totale.

b) Monete di rame.

§ 9. Le monete di rame, eccettuati gli spezzati che si aggiungono alle spedizioni di monete d'altra specie per completare le somme, devono trattarsi per l'impostazione come colli contenenti mercanzie (§§ 4 e 5).

La spedizione deve farsi in sacchi chiusi in cassette o botticelli.

c) Carta monetata e banco-note, e numerario in modiche somme.

§ 10. La carta monetata e le banconote senza limitazione d'importo, le monete d'argento sino al valore di fiorini 10, e l'oro sino a fiorini 100 debbono essere

muniti d' un involto, presentarsi aperti e quindi numerarsi dall' impiegato postale ricevente, e chiudersi sotto sigillo di controllo, cioè sotto quello del mittente e dell' ufficio postale alla presenza di chi fa l' impostazione.

La carta monetata e le banco-note devono specificarsi da chi fa l' impostazione sull' indirizzo (§ 3 lett. *a*) non solamente nella somma totale, ma anche in numero e specie dei pezzi.

Carte di valore.

§ 11. Le carte di valore, come obbligazioni dello stato e dei privati, cambiali, *coupons*, assegni di danaro, viglietti di lotteria, ecc., devono bensì impostarsi non sigillate, ma l'amministrazione postale verificherà soltanto l' esistenza della specie dichiarata senza entrare nella ricognizione del valore, ed è in facoltà del mittente d'indicare a sua stima il valore sull' indirizzo (§ 3 lett. *a*).

La spedizione sarà chiusa alla presenza di chi fa l'impostazione col sigillo del mittente. Il mittente è obbligato di tener esatta nota di tali carte spedite e dei rispettivi essenziali contrassegni per ogni evento di doverli ammortizzare (§ 38).

Spedizioni promiscue di danaro.

§ 12. Le monete d'argento, l'oro, la carta monetata, le banco-note, gli effetti rappresentanti danaro ed altri scritti possono essere promiscuamente impostati sotto un solo involto nel solo caso che il complessivo peso non ecceda otto *lotti*. L' indirizzo (§ 3 lett. *a*) deve indicare le singole specie e la somma totale giusta il

prescritto dai §§ 8, 10 e 11; il gruppo verrà esaminato nell' ufficio postale per riguardo al preciso contenuto, e vi sarà apposto il sigillo tanto dell'ufficio postale, quanto del mittente.

Nelle spedizioni di danaro di maggior peso e di colli d'altro genere non è permessa la promiscua impostazione di oggetti pei quali sono stabilite distinte tasse di porto calcolate separatamente, e questi quand'anche siano diretti alla medesima persona devono essere imballati ed impostati come articoli separati.

4. Multa per falsa dichiarazione.

§ 13. Accadendo che in conseguenza della falsa dichiarazione di un articolo impostato (§ 4 lett. *a* e § 8) venga applicata una competenza di porto minore di quella stabilita dalla tariffa, e scoprendosi la trasgressione senza che però si verifichi una contravvenzione di finanza da trattarsi in conformità dell' apposita legge penale, si esigerà dal destinatario il quadruplo della competenza legale di porto a titolo di multa; ed in caso di rifiuto dell'articolo da parte del destinatario, il detto quadruplo importo si esigerà dal mittente; l' articolo stesso non verrà mai rilasciato avanti il pagamento di questa competenza.

Se alcuno avrà maliziosamente dichiarato per oggetti preziosi cose di nessuno o di poco valore, o in altro modo avrà tentato mediante una maliziosa dichiarazione di un valore superiore al reale di pregiudicare l'amministrazione postale, in tal caso la spedizione resta intieramente

esclusa dalla garanzia postale, e il mittente è risponsabile d'ogni danno avvenuto in qualsiasi modo rapporto al contenuto del collo.

Ricevuta d'impostazione.

§ 14. L'amministrazione postale per ogni spedizione ad essa affidata rilascia al mittente a mano di chi fa l'impostazione una ricevuta indicante il peso ed il valore dichiarato, colla quale il mittente dovrà legittimarsi all'evenienza di far valere delle ragioni verso la stessa amministrazione in conseguenza della effettuata consegna (§ 35 lett. *a*).

Nel caso di reclamazioni verbali deve l'ufficio postale, presso il quale vengono promosse, farle constare nella debita forma, registrandole a tergo della ricevuta d'impostazione con indicazione del giorno in cui la reclamazione è avvenuta.

Ricevuta di ritorno.

§ 15. Sopra speciale richiesta all'atto dell'impostazione si unisce alla spedizione una ricevuta di ritorno da essere firmata dal destinatario, la quale, dopo ritornata, può ritirarsi dal mittente verso restituzione all'ufficio postale della ricevuta d'impostazione dapprima rilasciatagli.

Disponibilità degli articoli impostati.

§ 16. Il mittente può disporre a proprie spese degli oggetti consegnati all'amministrazione postale per la spedizione, semprechè però non ne sia ancora seguita la consegna al destinatario da lui designato (§ 3 lett. *a* e § 22).

In ogni contingenza di questa natura, compreso anche il ritiro di un articolo prima che sia spedito, il mittente

dovrà legittimarsi personalmente presso l'ufficio postale, producendo anche la ricevuta d'impostazione (§ 14) ed il sigillo con cui la spedizione era stata da parte sua sigillata.

Venendo fatta la richiesta da altra persona che dal mittente, dovrà produrre, oltre la ricevuta d'impostazione ed il sigillo, anche una procura del mittente in iscritto e debitamente legalizzata da rimanere presso l'ufficio postale.

8. *Competenze di porto.*

1. *Misura.*

§ 17. Le competenze da pagarsi alla cassa postale pel trasporto di effetti secondo le diverse loro qualità sono determinate dall' apposita tariffa delle diligenze.

2. *Epoca del pagamento.*

§ 18. Eccettuati i casi accennati nel § 19, è facoltativo al mittente di pagare all' atto dell' impostazione le competenze di porto per spedizioni nell' interno dello stato fino al luogo di destinazione, e per articoli diretti all' estero sino al confine dello stato austriaco, oppure di assegnarne il pagamento al destinatario da lui designato.

3. *Articoli pei quali il porto deve pagarsi all'atto dell' impostazione.*

a) Riguardo ai destinatarj.

§ 19. La competenza di porto è da pagarsi all' atto dell' impostazione pei seguenti articoli:

a) Riguardo ai destinatarj.

1.° Per gli articoli diretti ad autorità, uffici e persône che secondo le vigenti norme sono esenti dal pagamento del porto.

2.° Per gli articoli diretti a destinatarj nel regno di Polonia e nella Russia per la via di Cracovia.

b) Riguardo al contenuto.

b) Riguardo al contenuto.

1.° Per gli articoli il cui valore dichiarato non equivale almeno al quintuplo del corrispondente porto, o il di cui valore, essendo destinati all' estero, non importa almeno fiorini 10 in moneta di convenzione: inoltre per tutti gli articoli destinati all' estero, il cui valore non viene dichiarato (§ 4 lett. *a*).

2.° Pei colli contenenti cose liquide, fragili, facili a guastarsi o putrefarsi, riguardo ai quali, come anche per la loro accettazione (§ 2 lett. *a*) spetta all' amministrazione postale di conoscere e decidere.

3.° Per spedizioni di cambiali, di obbligazioni private, di biglietti di lotteria e di assegni di danaro.

Procedimento nel caso di erronea applicazione della tariffa di porto.

§ 20. L' applicazione erronea di una tassa di porto, od uno sbaglio di conteggio incorso nella computazione della competenza di porto, non deve tornare a pregiudizio nè della cassa postale, nè del contribuente.

L' indebito più scosso viene restituito alla parte dalla cassa postale, previa l' opportuna verificazione.

Se la parte senza maliziosa intenzione di defraudare la cassa postale (§ 13) ha pagato meno del dovuto a norma della vigente tariffa, è dessa in obbligo di risarcire l' importo deficiente.

Il relativo credito della cassa postale però può farsi valere dall' amministrazione postale soltanto entro un anno dall' epoca del primo pagamento fatto.

9. Facoltà del mittente di chiarirsi dell' effettiva consegna di una spedizione.

§. 21. Nel caso di dubbio sulla seguita effettiva consegna di una spedizione al destinatario (§ 22) il mittente è autorizzato a chiedere da quell' ufficio postale, presso il quale ebbe luogo l' impostazione, l' investigazione d' ufficio; il che si fa spiccando un foglio di richiamo all' ufficio postale che doveva effettuare la consegna della spedizione.

Se il dubbio è fondato in un avviso per iscritto del destinatario, con cui nega il ricevimento della spedizione, oppure nella circostanza di non essere rientrata la ricevuta di ritorno allorquando questa era stata emessa, in tali casi lo stacco del foglio di richiamo all' ufficio postale di destinazione ha luogo gratuitamente: in ogni altro caso in vece verso il pagamento anticipato del porto di una semplice lettera, il quale viene restituito ove dalle praticate investigazioni risulti uno sbaglio da parte dell'amministrazione postale o lo smarrimento della spedizione.

Sezione II.

Prescrizioni per la consegna degli oggetti spediti.

1. Chi sia da considerare come legittimo destinatario.

§ 22. Gli articoli affidati pel trasporto all'amministrazione postale vengono consegnati verso ricevuta alle persone indicate dal mittente sull' indirizzo quali destinatarj od ai loro mandatarj, e in vece di essi al loro rappresentante legale ogni qual volta l'autorità giudiziaria lo abbia

nominatamente notificato all'amministrazione postale, o che egli colla produzione del decreto giudiziario di nomina giustifichi di essere l'amministratore della sostanza di quelle persone. Trattandosi di spedizioni dirette ad individui militari, l'ordine del comando militare pel ricevimento tiene luogo del mandato dei destinatarj.

Procedimento per la consegna.

a) Ricapito.

§ 23. Le spedizioni pervenute al luogo della loro destinazione, in quanto non vadano soggette a trattamento doganale, se non eccedono il peso di 3 libbre di Vienna vengono ricapitate dal portalettere o da altra persona fidata dell'ufficio postale al destinatario (§ 22) nella di lui abitazione, semprechè egli sia domiciliato nel luogo di residenza dell'ufficio postale, e non siasi espressamente riservato di levarle esso stesso alla posta.

b) Avviso.

§ 24. Riguardo alle spedizioni soggette al trattamento doganale od eccedenti il peso di 3 libbre di Vienna, oppure dirette a persone non domiciliate nel luogo di residenza dell'ufficio postale, se ne dà avviso ai destinatarj affinchè le ritirino dall' ufficio postale, osservate nel primo caso le prescrizioni di finanza.

Obblighi del destinatario.

a) Generali.

1. *Ricevuta di distribuzione.*

§ 25. Il destinatario o, avendo esso regolarmente facoltizzato altra persona al ricevimento, quest'ultima, od in fine l'amministratore giudiziario della sostanza è obbligato di sottoscrivere di proprio pugno la ricevuta di consegna alla presenza del portalettere o del messo postale (§ 23) che gli reca l'articolo, oppure seguendo

la consegna nell' ufficio di posta (§ 24) alla presenza dell' impiegato postale.

2. Denunzia di deficienze o lesioni.

§ 26. In tutti i casi che il destinatario rilevi nel contenuto di una spedizione deficienza o lesione, se egli intende di reclamare a senso della III sezione del presente regolamento un risarcimento, deve prima di ricevere la spedizione farne denunzia all' ufficio postale di consegna, e qualora non ne rifiutasse l' accettazione esprimerà all' atto del ricevimento sulla ricevuta di consegna la sua riserva d'indennizzazione (§ 35). L'ufficio postale è tenuto a disporre quanto occorre per l'esatta verificazione del danno in presenza del destinatario. La III sezione del presente regolamento contiene le prescrizioni relative a siffatto bonifico.

Non ha luogo riserva da parte del destinatario quando esso riceve senza eccezione la spedizione con suggelli intatti e nell'esatto suo peso (§ 35).

b) Speciali.

1. Nelle spedizioni di merci ed altri effetti.

§ 27. Colli di merci, di oggetti preziosi ed altri effetti vengono consegnati al destinatario col sigillo intatto e nell'intero peso marcato sull' indirizzo. È in sua facoltà di esaminare lo stato de' sigilli e di esigere che il collo o gruppo sia nuovamente pesato in ufficio.

Manifestandosi una lesione nei sigilli o nell'imballaggio, od una deficienza di peso, è facoltativo al destinatario di chiedere che se ne faccia l'apertura nell'ufficio postale per convincersi dell'esattezza del contenuto e dello stato del medesimo.

All' incontro è obbligato il destinatario di far aprire in sua presenza simili colli o gruppi nell' ufficio postale quando quest' ultimo desidera ispezionare il contenuto per assicurarsi dell' esattezza della dichiarazione e dell' applicazione della competenza di porto.

Nelle spedizioni di danaro e di carte di valore.

a) Spedizioni sotto sigillo della parte.

§ 28. Nella consegna di spedizioni contenenti danaro o carte di valore pervenute soltanto sotto sigillo del mittente (§§ 8, 9 e 11) o sotto sigillo di un ufficio postale estero è da osservarsi da parte del destinatario e dell' amministrazione postale il procedimento prescritto nel § 27 pei colli di altra specie; per le carte di valore però (§ 11) non ha luogo all' atto della consegna da parte dell' ufficio postale la verificazione del contenuto.

b) Spedizioni sotto sigillo di controllo dell' ufficio postale.

§ 29. Il destinatario di gruppi di danaro pervenuti sotto sigillo di controllo di un ufficio postale dello stato (§§ 10 e 12) è obbligato ad aprirli alla presenza del portalettere o messo della posta (§ 23), oppure dell' impiegato postale (§ 24), levandone l' involto in modo da non ledere i sigilli, ed a numerare il contenuto.

Emergendo una deficienza in confronto della somma totale marcata sull' indirizzo, è obbligo del destinatario, se la consegna ebbe luogo nella di lui abitazione, di trasferirsi tosto col portalettere all' ufficio postale per denunziarvi la deficienza, nel qual caso trovano applicazione le prescrizioni del § 26, come anche se l' apertura del gruppo per parte del destinatario segue nell' ufficio postale.

4. In quali casi si retrocedano al mittente le spedizioni.

§ 30. Le spedizioni che giungono al luogo marcato sull'indirizzo dopo la morte del destinatario, e quelle che il destinatario si rifiuta di accettare vengono retrocesse al mittente colla prima diligenza; le spedizioni all'incontro che non vengono levate entro due mesi dall'avviso datone al destinatario, o la cui consegna non si è potuta effettuare al destinatario indicato dal mittente, dopo trascorso lo stesso termine di due mesi vengono rispedite col mezzo della diligenza al mittente.

5. Procedimento per le spedizioni riguardo alle quali non si può rintracciare nè il mittente, nè il destinatario.

§ 31. Le spedizioni riguardo alle quali non si possono rintracciare nè il destinatario, nè il mittente (§ 30) vengono, trascorso un anno, notificate al pubblico con indicazione dell'indirizzo e del contenuto e valore sovr'esso marcato, e 3 mesi dopo tale pubblicazione si aprono sotto debito controllo presso l'amministrazione postale della provincia nel cui territorio seguì l'impostazione (§ 30). Le merci ed altri effetti rinvenuti in tale spedizione saranno venduti al pubblico incanto al miglior offerente; gli oggetti preziosi e i capi d'arte però soltanto dopo 3 anni.

Le obbligazioni dello stato intestate al presentatore e libere da ogni vincolo di garanzia, ed a preferenza i *coupons* degl' interessi scaduti che vi si trovassero uniti vengono alienati, giusta le speciali disposizioni vigenti per simili aste, nella sola misura occorrente pel soddisfacimento delle competenze di porto di cui è caricata la spedizione, e delle spese sostenute dall'amministrazione postale.

Le obbligazioni dello stato e di privati intestate a nomi determinati, o affette di garanzia, le cambiali, i vaglia ed altre carte di valore e documenti non vengono alienati.

La somma ricavata dall' asta degli oggetti rinvenuti, in quanto l'asta abbia luogo, il danaro sonante, la carta monetata e le banco-note rinvenute vengono ricevuti in entrata presso la cassa postale, previa però deduzione delle competenze di porto, dogana e magazzinaggio ricadenti sopra ciascuna partita alienata in tutto od in parte, non che previa deduzione della rispettiva quota della spesa sostenuta dall' amministrazione postale; gli oggetti non venduti all' incontro vengono coi rispettivi indirizzi originali e lettere di porto custoditi presso l'amministrazione postale, all' uopo della contingibile restituzione di quanto tuttora esiste, nel caso che successivamente si presentasse il proprietario colla produzione delle debite prove.

Sezione III.

Garanzia dell' amministrazione postale per le cose ad essa affidate pel trasporto.

Estensione della garanzia.

§ 32. L' amministrazione postale assume la garanzia per le cose ad essa affidate pel trasporto senza esigere dalle parti una speciale competenza (premio d' assicurazione) in quanto essa si obbliga di prestare pieno risarcimento

secondo il valore dichiarato all' atto dell' impostazione per gli smarrimenti, le deficienze o le lesioni che potrebbero succedere agli articoli nell' intervallo di tempo dall' impostazione alla consegna, tanto se lo smarrimento, la deficienza o la lesione proceda da colpa o sbaglio degl' impiegati dell' amministrazione postale, quanto da violenza usata o da qualunque fortuito accidente.

Riguardo alle spedizioni il cui valore non venne specificato in una somma determinata all' atto dell' impostazione (§ 4 lett. *a*) l' amministrazione postale assume la garanzia senza distinzione per l' importo di fiorini 10 in moneta di convenzione, e quest' importo di fiorini 10 moneta di convenzione si considera come valore dichiarato non solamente nel caso di smarrimento (§ 38), ma anche in caso di deficienza (§ 41 lett. *a* e § 42) e di lesione (§ 44).

2. Restrizione in massima.

§ 33. Da questa garanzia (assicurazione), indipendentemente dalle restrizioni specificate nei seguenti paragrafi da 38 a 44, sono esclusi in generale i casi in cui è provato che il mittente o il destinatario coll' aver trascurato l' osservanza di una delle essenziali prescrizioni concernenti l' impostazione e la consegna, e riportate nella I e II sezione di questo regolamento, od in qualsiasi altro modo cagionarono essi stessi lo smarrimento della spedizione, od una deficienza o lesione del suo contenuto, e trattandosi di carte dello stato o di

valore tolsero la possibilità di rendere innocua la perdita con ammortizzarle (§§ 11 e 38).

§ 34. L' amministrazione postale intende

Definizioni di smarrimento,

a) per smarrimento la perdita pel proprietario di tutto il contenuto della spedizione;

deficienza

b) per deficienza la diminuzione del contenuto di una spedizione per rapporto alla quantità, e

e lesione.

c) per lesione la diminuzione del valore del contenuto della spedizione per guasto, o per totale o parziale deperimento del medesimo.

In confronto di chi si verifichi la garanzia.

§ 35. La garanzia dell' amministrazione postale ha luogo

a) in confronto del mittente che si legittima colla ricevuta d' impostazione e col sigillo stato apposto alla spedizione (§§ 14 e 16) nel caso di smarrimento (§ 34 *a*), o quando il destinatario in causa di deficienza o lesione (§ 34 *b* e *c*) ne ricusa il ricevimento (§ 26);

b) in confronto del destinatario, se egli nonostante la deficienza o la lesione accetta la spedizione e sottoscrive la ricevuta di consegna con riserva d' indennizzazione (§ 26).

Conseguentemente nel primo caso (*a*) il mittente, e nel secondo caso (*b*) il destinatario sono autorizzati ad insinuare il riclamo per indennizzazione all' amministrazione postale.

La garanzia cessa) col ricevimento delle

§ 36. Se una spedizione fu ricevuta dal destinatario senza fare eccezione

spedizioni seguito senza eccezione;

(§ 26), non può più promuoversi alcuna pretesa dipendentemente dalla garanzia dell'amministrazione postale riguardo alla spedizione ricevuta.

b) colla scadenza del termine utile al riclamo;

Per l' insinuazione dei riclami fondati sulla garanzia dell' amministrazione postale è stabilito il termine di tre mesi per le spedizioni nell' interno della monarchia austriaca, e di sei mesi per le spedizioni dall' estero o per l' estero (§ 37), trascorsi i quali cessa la garanzia dell'amministrazione postale verso i negligenti riclamanti.

c) colla consegna di una spedizione ad un' amministrazione postale estera.

§ 37. Riguardo alle spedizioni dirette all'estero cessa la garanzia dell'amministrazione postale colla consegna di esse ad un ufficio postale estero per l'ulteriore invio.

In quanto a tenore delle leggi del proprio paese le amministrazioni postali estere garantiscono per gli oggetti loro consegnati pel trasporto o pel ricapito, l'imperiale regia amministrazione delle poste è obbligata di promuovere siffatti riclami vertenti sopra spedizioni ad essa affidate per l' inoltro all' estero presso quelle amministrazioni postali estere colle quali mantiene dirette relazioni pel corso delle diligenze.

6. *Procedimento nei casi di risarcimento.*

A. In caso di smarrimento.

§ 38. In caso di smarrimento di tutto il contenuto di una spedizione l'amministrazione postale reintegra l'intiero valore dichiarato (§§ 4, 8 e 11) od il contenuto in danaro reso ostensibile all'atto dell'impostazione (§§ 10 e 12), oltre alle competenze di porto già pagate,

eccetto che si trattasse dello smarrimento di carte di valore (obbligazioni dello stato o dei privati, assegni di danaro, cambiali, ecc.) intestate a nomi determinati e che possono a cura del proprietario venire ammortizzate onde rendere innocuo lo smarrimento (§§ 11 e 33), nei quali casi l'amministrazione postale restituisce soltanto le competenze di porto e reintegra le spese cagionate al riclamante dallo smarrimento. Trattandosi dello smarrimento di carte dello stato intestate al presentatore, l'amministrazione postale reintegra tutto il valore indicato sulla ricevuta d'impostazione (§ 11); ma riguardo a simili carte dello stato austriaco soltanto sotto la condizione che il riclamante colla produzione dell'editto d'ammortizzazione si giustifichi di averla effettivamente provocata. Il dichiarato valore di siffatte carte dello stato austriaco reintegrato dall'amministrazione postale sarà prenotato presso la cassa del debito dello stato, e seguendo l'ammortizzazione, avrà luogo l'emissione della nuova obbligazione a favore di chi in conseguenza del seguito smarrimento ne fece la domanda, o del suo legittimo successore, semprechè venga comprovato che la somma di reintegro precedentemente pagata dall'amministrazione postale per lo smarrimento di queste carte dello stato sia stata alla medesima rifusa.

§ 39. Rinvenendosi il contenuto di una spedizione che prima era andato smarrito, e giungendo in potere dell'amministrazione postale, se si tratta di

danaro o carte di valore, verrà restituito al riclamante (§ 35) previa ritenuta o rifusione all'amministrazione postale dell' indennizzo da esso fatto in corrispondenza al valore dichiarato.

Riguardo a tutti gli altri oggetti è in facoltà della parte di riceverli verso restituzione della somma avuta a titolo d'indennizzazione, o di lasciarli all'amministrazione postale.

La restituzione ha luogo senza spesa pel reclamante, trattane quella del porto; ed essendosi verificata una deficienza od una lesione, l'amministrazione postale ne fa il bonifico a tenore del disposto nei §§ 41, 42, 43 e 44.

§ 40. Se in conseguenza del rinvenimento di una spedizione andata smarrita emerge che era stata fatta una falsa dichiarazione del contenuto, in tal caso avrà luogo l'applicazione del disposto dal § 13.

β. Nel caso di deficienza.

§ 41. In caso di deficienza l'amministrazione postale bonifica

a) per le merci, gli effetti preziosi o simili, se il contenuto della spedizione è della stessa specie, l' importo ragguagliato sul dato del complessivo valore dichiarato in proporzione al peso mancante.

Una spedizione trovata deficiente contenendo oggetti di specie diversa, si rileva col mezzo di periti giurati il valore del contenuto tuttavia esistente, e l'amministrazione postale bonifica la differenza fra il valore in questo modo verificato e quello stato dichiarato all'atto dell' impostazione;

b) per le spedizioni di danaro state munite del sigillo di controllo (§§ 10 e 12) si bonifica l' importo deficiente.

Per le spedizioni di numerario seguite sotto sigillo della parte (§§ 8 e 9) si reintegra la spedizione con monete della stessa specie state spedite sino a pareggio del peso che fu riconosciuto;

c) per le carte di valore (§ 11), in quanto a tenore dei §§ 33 e 38 ha luogo in massima la garanzia dell' amministrazione postale secondo la specie dei pezzi smarriti, si rileva il valore del contenuto tuttavia esistente, e si bonifica la differenza fra questo valore e quello stato dichiarato all'atto dell'impostazione.

§ 42. Rinvenendosi in seguito quella parte del contenuto di una spedizione, della quale la spedizione stessa era dapprima stata trovata deficiente, si procederà a norma del disposto dal § 39 riguardo ai casi di rinvenimento di spedizioni smarrite.

. Nel caso di lesione.
a) Restrizione.

§ 43. La garanzia dell' amministrazione postale nel caso di lesione di una spedizione ha luogo soltanto quando sia puramente attribuibile ad una causa esterna e affatto indipendente dall' imballaggio interno. In ispecie sono eccettuati da questa garanzia

a) gli oggetti liquidi, fragili e facilmente soggetti a guasto o putrefazione;

b) gli oggetti che a cagione d' un imballaggio mal appropriato o insufficiente non erano debitamente garantiti contro l' umidità, l'attrito e la pressione, e quelli

che evidentemente furono imballati in istato già guasto.

b) Procedimento nei casi di risarcimento.

§ 44. Se il contenuto di una spedizione in conseguenza della sofferta lesione si è reso di nessun valore, l'amministrazione postale, salva la restrizione del § 43, bonifica l'intero importo secondo il valore stato dichiarato all'atto dell' impostazione.

Nelle lesioni di minore entità o parziali si bonifica alla parte il danno entro i limiti del valore dichiarato all'atto dell' impostazione, in proporzione della quantità danneggiata o dell'avvenuta diminuzione del valore. Non accontentandosi la parte dell' indennizzazione offerta dall' amministrazione postale, si farà luogo alla perizia giudiziaria del danno; nella quale contingenza l'amministrazione postale farà valere che la sua garanzia può in generale estendersi soltanto al valore complessivo della spedizione stato dichiarato all'atto dell'impostazione. La parte (§ 35) non può in alcun caso rifiutare l'articolo leso, e pretenderne l' intero valore dichiarato.

7. *Epoca della prestazione del risarcimento.*

§ 45. Appurato completamente lo smarrimento, la deficienza o la lesione, l'autorità provinciale dirigente l'amministrazione postale (direzione delle poste) sopra domanda della parte dispone direttamente il risarcimento, e ciò indipendentemente dalle occorribili pratiche all' oggetto di verificare a chi ne fosse imputabile la colpa, e chi debba in conseguenza essere responsabile verso l'amministrazione postale.

§ 46. Non accontentandosi della misura di risarcimento calcolata ed offerta dall'amministrazione postale, è libero alla parte di rivolgersi entro il termine stabilito pei riclami all' autorità superiore, e dopo la decisione presa dalla suprema autorità amministrativa di provvedersi nella via ordinaria di ragione.

PARTE II.

TRASPORTO DI PERSONE.

(*Regolamento delle diligenze pei viaggiatori.*)

1. *Condizioni generali per servirsi delle diligenze nei viaggi.*
a) Osservanza delle prescrizioni di polizia.

§ 47. Ogni viaggiatore deve osservare le vigenti prescrizioni di polizia, e in quanto queste lo esigono provvedersi di passaporto, come anche procurarsi il foglio di passo nelle città ove occorre per la sortita, consegnandolo all' ufficio postale prima della partenza.

b) Persone escluse dal viaggiare colla diligenza.

§ 48. Le persone ammalate, lo stato delle quali manifestamente riescirebbe molesto ai compagni di viaggio, in ispecie epilettici, affetti di espulsioni o di alterazione di spirito, come pure i ragazzi dell' età al di sotto di 4 anni non sono ammessi a viaggiare nelle diligenze, salvo che tali persone o ragazzi al di sotto di 4 anni appartengano ad una famiglia che paghi le competenze di tariffa per tutti i posti di un legno e per tutto il viaggio.

Non sono ammessi i ciechi se non con un' altra persona che gli accompagni.

c) Comparsa dei viaggiatori per la partenza.

§ 49. Il viaggiatore deve trovarsi nel locale della posta un quarto d' ora prima del momento stabilito per la partenza. Spetta ai viaggiatori da levarsi presso alcuna delle stazioni intermedie lungo lo stradale di tenersi informati del seguito arrivo della diligenza e del momento della successiva sua partenza.

Se il viaggiatore non si trova presente al momento della partenza, non si terrà conto di riclami per le competenze pagate (§ 53).

d) Divieto di condurre cani e di fumare tabacco.

§ 50. Non è permesso di condurre seco cani nel legno, ed è lecito di fumare tabacco in pipe ben chiuse nel solo caso che nessuno degli altri viaggiatori vi si opponga.

e) Esclusione dalla continuazione del viaggio per malattia o contegno scostumato dei viaggiatori.

§ 51. Se un viaggiatore viene sorpreso da una malattia per la quale riesca manifestamente molesto ai compagni di viaggio, oppure se egli si comporti in modo contrario alla costumatezza, l' ufficio postale, presso il quale gli altri viaggiatori si sono querelati per mezzo del conduttore, gli ricuserà la continuazione del viaggio colla diligenza.

2. *Competenze di viaggio.*
a) Misura.

§ 52. La competenza di viaggio da pagarsi da ogni persona viene regolata secondo la tariffa stata stabilita e pubblicata coi fogli pubblici in ragione del numero delle miglia che il viaggiatore intende di percorrere colla diligenza. Riguardo agli errori di conteggio vale il disposto dal § 20 del presente regolamento.

b) Tempo del pagamento.

§ 53. La competenza di viaggio deve essere pagata per intiero all' ufficio postale ove si accaparra il posto.

Non ha luogo restituzione qualora il viaggiatore per qualsivoglia motivo non approfittasse della corsa della diligenza per la quale fu fissato il posto, sia sino al punto di gita della diligenza stessa, sia menomamente, o sia che si trovi nell' impossibilità di approfittarne, o quand' anche fosse escluso dall' amministrazione postale dalla partenza o dalla continuazione del viaggio a termini dei §§ 48, 49 e 51.

c) Viglietto di prenotazione.

§ 54. All' atto che viene accaparrato un posto si rilascia al viaggiatore un viglietto di prenotazione che, oltre l' attestazione dell' eseguito pagamento, contiene le speciali prescrizioni vigenti riguardo alla diligenza da lui scelta pel viaggio.

Il viglietto di prenotazione vale soltanto pel viaggio pel quale fu staccato, e deve esibirsi a richiesta degli uffici postali, del conduttore o di altri impiegati amministrativi.

d) Mance.

§ 55. I conduttori e gl' inservienti dell' amministrazione postale non sono autorizzati a chiedere mance ai viaggiatori sotto qualunque pretesto, fuorchè per servigi estranei ai loro doveri.

3. *Prescrizioni riguardo all' equipaggio de' viaggiatori.*

a) Tempo della consegna dell' equipaggio.

§ 56. L' equipaggio, il peso del quale per la sua accettazione è indicato nel viglietto di prenotazione (§ 54), deve essere portato all' ufficio postale nel tempo marcato sul viglietto stesso. Chi lascia

passare questo tempo dovrà accontentarsi che l'equipaggio resti indietro, e non sia spedito che colla seguente diligenza, sottoponendosi per questa successiva spedizione allo stesso trattamento degli altri articoli che vengono affidati all'amministrazione postale pel trasporto.

b) **Marca dell'equipaggio.**

§ 57. Ogni capo formante l'equipaggio deve essere munito di un contrassegno o del nome del viaggiatore col luogo di destinazione e coll' aggiunta *Bagaglio.* Deve inoltre essere in più luoghi ben sigillato col sigillo del proprietario, ed esserne dichiarato il valore.

Per l'equipaggio consegnato si rilascia al viaggiatore una ricevuta esprimente il numero ed il peso dei capi, ed il valore dichiarato.

Del resto riguardo al contenuto dell'equipaggio vale pienamente il disposto dal § 2 del presente regolamento.

c) **Garanzia dell'amministrazione postale per l'equipaggio.**

§ 58. L'amministrazione postale garantisce per l'equipaggio stato regolarmente consegnato all'ufficio postale a termini delle prescrizioni riportate nella III sezione della I parte del presente regolamento riguardo alle spedizioni in genere.

Quindi nessun viaggiatore è autorizzato a manomettere all'insaputa dell'impiegato postale e senza l'intervento del conduttore il proprio equipaggio, dopo che gliene fu rilasciata la ricevuta.

Dalla garanzia dell'amministrazione postale sono escluse quelle piccole cose che il viaggiatore prende seco nel legno e che rimangono in di lui custodia, senza

che ne sia fatta menzione nella ricevuta del bagaglio che l'amministrazione rilascia con dichiarazione del valore.

Limitazioni all' equipaggio nell'interno del legno.

§ 59. Non è permesso ai viaggiatori di prendere seco nel legno capi di equipaggio di troppo peso o volume, ed i compagni di viaggio non devono trovarsi disagiati per cagione di scatole, o di sacchi pei piedi o da viaggio troppo voluminosi.

Restituzione dell' equipaggio.

§ 60. La restituzione dell' equipaggio dei viaggiatori pel quale venne rilasciata dall'amministrazione postale una ricevuta (§ 57) ha luogo soltanto verso presentazione e restituzione della ricevuta stessa. In caso poi che per lesione del suggello o dell' imballaggio (§ 57) il viaggiatore sospettasse di una deficienza o di un guasto nel contenuto del suo equipaggio, dovrà esso aprirlo alla presenza dell' impiegato postale, giacchè ricevendo l'equipaggio senza eccezione, e dopo che fu restituita la ricevuta non può promuoversi alcun riclamo per risarcimento.

L' amministrazione postale non si assume il trasporto dell' equipaggio del viaggiatore alla di lui abitazione, rimanendo tale trasporto, del pari che la consegna, a cura dello stesso viaggiatore.

Mantenimento del buon ordine durante il viaggio.

a) Sorveglianza per parte del conduttore.

§ 61. I conduttori sono obbligati di mantenere il buon ordine durante il viaggio, e i viaggiatori di dar retta alle loro ammonizioni sotto questo rapporto.

b) Posto del conduttore.

§ 62. Non è permesso sotto alcun pretesto al conduttore di prender posto nell' interno della carrozza ogni qual volta questa abbia un posto al di fuori.

c) Divieto di fermarsi e di ricevere viaggiatori nel legno fuorchè alle stazioni postali.

§ 63. È proibito ai conduttori e postiglioni sotto comminatoria di severo castigo di fermarsi lungo lo stradale nell'intervallo fra le stazioni postali presso alberghi od altrove senza necessità, come pure di ricevere persone od articoli non inscritti.

Ogni viaggiatore è autorizzato ad opporsi all' ingresso di simili persone nel legno ed a notificare l'accaduto al prossimo ufficio di posta.

§ 64. È altresì strettamente ingiunto ai conduttori, postiglioni ed altri inservienti postali di comportarsi con urbanità, moderazione e decoro verso i viaggiatori, e si attende che anche i viaggiatori da parte loro tratteranno questi con conveniente riguardo e cortesia.

Dall' aulica imperiale regia amministrazione suprema delle poste.

Vienna, il 6 luglio 1838.

L' I. R. Consigliere Aulico
Supremo Amministratore delle Poste

DE OTTENFELD.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1838.

N.° 2.

MILANO

DALL'IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1838.

N.°	DATA.	TITOLO DEGLI ATTI.	Pag.
	1838		
35	*Luglio* 1.°	Il divieto della provvisoria accettazione degli scolari aventi qualche legale impedimento non è applicabile agli studenti esteri	183
36	*detto* 2	Licenze per l'esercizio delle pese pubbliche	185
37	*detto* 6	Discipline intorno ai depositi d'asta ed alle cauzioni d'appalto	186
38	*detto* 9	Nel caso di grave trasgressione politica contemplata dal § 226 del codice penale il protocollo d'invenzione deve ritenersi bastante a far prova legale contro l'invenzionato .	190
39	*detto* 12	Carte che si possono ammettere al bollo straordinario	191
40	*detto* 16	Norme intorno alla marca d'ufficio da applicarsi ai generi di privativa .	193
41	*detto* 28	Le guardie di finanza e di confine sono esenti dalla tassa personale . .	196
42	*detto* 29	Determinazioni vicereali intorno al posto da occuparsi dalle autorità nelle pubbliche funzioni	197
43	*Agosto* 7	Soluzione di alcuni dubbj relativamente all'uniforme degl'impiegati della pubblica beneficenza	201

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1838		
44	*Agosto* 10	Le aspiranti all'ufficio di maestre per le fanciulle devono avere compiuta l'età d'anni 20	203
45	*detto* 11	Schiarimenti intornó agli assegnamenti di merci	204
46	*detto* 21	Istruzioni sul modo di verificare e di erogare il ricavo degli oggetti d'ignota o furtiva provenienza giacenti presso le prime istanze politiche	208
47	*detto* 24	Licenze per l'importazione dei generi di privativa	214
48	*detto*	Trattamento daziario dei pettini di avorio	219
49	*detto* 25	Le spese che un esattore comunale dovesse incontrare in casó di opposizione all'esercizio de' suoi diritti vanno ripartite per capi sopra i diversi oppositori.	220
50	*detto* 26	Per gli aspiranti al posto di scrittore presso le commissaríe distrettuali basterà d'ora in avanti lo studio delle quattro classi gramaticali, ovvero quello delle quattro classi elementari .	221
51	*Settemb.* 4	Licenze d'introduzione di piccole partite di merci fuori di commercio. .	222
52	*detto* 5	Sull'esecuzione delle sentenze di cui sono requisiti i tribunali austriaci e quelli del gran ducato di Baden.	224
53	*detto* 12	Norme generali per le concessioni d'imprese di costruzioni di strade a rotaje di ferro	227
54	*detto* 21	I professori delle università devono cedere il rango ai consiglieri effettivi degl'imperiali regj tribunali . .	240
55	*detto*	Sulla restituzione dei depositi dei supplenti militari che passano agl'invalidi prima di compire la loro capitolazione	241

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1838		
56	*Settemb.* 27	Sovrane disposizioni intorno all' accettazione dei candidati di concetto presso le autorità politiche	243
57	*detto* 30	Attribuzioni e diritti dei dottori e maestri in chirurgia, come pure dei chirurghi minori	246
58	*Ottobre* 6	Sulle iniziative criminali competenti alle preture urbane.	249
59	*detto* 7	Prescrizioni auliche per gl' individui arrolati alla guardia di confine in età soggetta alla coscrizione militare.	251
60	*detto* 14	Trattamento delle merci già assoggettate al dazio d' entrata che si lasciano in custodia d'ufficio, od alle quali si vuol dare una diversa destinazione	255
61	*detto* 25	Nuove istruzioni per l'apposizione di un cognome ai figli di parenti ignoti.	260
62	*detto* 28	Norme per la riscossione e conversione delle tasse per le feste da ballo venali	264
63	*Novemb.* 3	Alle guardie nobili si può rilasciare la licenza da caccia senza la presentazione del porto d' armi	268
64	*detto* 5	Differenza tra il congedo dal servigio e la giubilazione normale delle guardie di finanza e di confine. Autorità competenti per le rispettive concessioni	269
65	*detto* 9	È permesso di entrare e girare negli stati austriaci ai garzoni operai stranieri muniti di regolari libretti di scorta o passaporti	272
66	*detto* 12	La rinnovazione di un' inscrizione ipotecaria domandata dopo la scadenza del termine legale va soggetta al bollo ed alle tasse fisse della prima inscrizione, esclusa ogni tassa proporzionale	273

N.°	DATA.	TITOLO DEGLI ATTI.	Pag.
	1838		
67	*Novemb.* 19	I soldati in permesso che si ammalano devono essere inviati al più vicino spedale militare	275
68	*Dicem.* 10	Dichiarazione delle spese da risarcirsi dagl' inquisiti a termini del codice penale	279
69	*detto* 22	È permessa ai viaggiatori l'introduzione esente da dazio di due lotti viennesi di tabacco per proprio uso .	282
70	*detto* 24	Statuti della società per la strada ferrata da Venezia a Milano	283
71	*detto*	Le merci depositate nei magazzini di finanza non pagano tassa di magazzinaggio pei primi dieci giorni compreso quello in cui segue il deposito	293
72	*detto* 29	Istituzione di una cattedra provvisoria per le nuove leggi di finanza presso l' imperiale regia università di Pavia	295
73	*detto* 30	In chi entra volontariamente al servizio militare si richiede soltanto una piena fisica idoneità al detto servigio, e non già un'età determinata	297
74	. . . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1838, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.	298

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE.

N.° 2.

(N.° 35.) *Il divieto della provvisoria accettazione degli scolari aventi qualche legale impedimento non è applicabile agli studenti esteri.*

1.° luglio 1838.

N.° 20147-3138. CIRCOLARE.

L'imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, agli Ordinariati ed altri Uffici di pubblica istruzione.

In aggiunta al dispaccio 3 gennajo p.° p.°, n.° 44161-6922 relativo al divieto in generale recato dalla sovrana risoluzione 17 novembre 1837 delle provvisorie accettazioni di scolari aventi qualche legale impedimento, per cui siasi invocata, ma non per anco ottenuta graziosa superiore dispensa, le si partecipa per opportuna sua intelligenza e norma e perchè

ne sia curata la debita osservanza, che sul dubbio stato promosso, se tale divieto possa o no ritenersi applicabile anche agli studenti esteri, si è degnata ora la M. S. con sovrana determinazione del 15 maggio corrente anno comunicata dall'imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio del 18 stesso mese, n.° 3115-886 di benignamente dichiarare non avere l'anzidetta risoluzione del 1837 alcun rapporto o relazione coll'autorizzazione già anteriormente accordata dall'altra pure sovrana determinazione del 30 marzo 1832 recata dall'aulico dispaccio 8 aprile detto anno, n.° 21409-220 per la provvisoria ammissione degli esteri ai pubblici studj in questo stato.

Milano, il 1.° luglio 1838.

HARTIG.

(N.° 36.) *Licenze per l'esercizio delle pese pubbliche.*

2 luglio 1838.

N.° 9845–2107. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

In pendenza dell'attivazione di un regolamento generale sugli esercizj delle pubbliche pese, S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, per non togliere alle rispettive popolazioni il comodo e la maggiore garanzia che possono alle medesime derivare dalle pese a ponte pei carichi voluminosi, si è degnata coll'ossequiatissimo suo dispaccio 25 giugno prossimo passato, n.° 6772 di permettere l'istituzione delle pese predette a tutti quelli che ne avessero fatta espressa domanda, o che fossero per farla successivamente, purchè i sussistenti abboccamenti non ne facciano ostacolo, e sempre verso il pagamento di un congruo canone, e sotto l'osservanza delle debite discipline, fra le quali quella che tali contratti parziali dovranno cessare anche prima dell'espiro del termine convenuto, qualora si facesse luogo ad un abboccamento o succedesse qualunque innovazione sulla forma di esercitare tali diritti e sulle tasse relative.

Cotesta intendenza rimane quindi autorizzata a dare regolare corso sotto l'osservanza delle succennate prescrizioni e veglianti normali capitoli alle domande per l'attivazione delle succennate pese che le fossero state insinuate da taluni privati o comuni, tenutesi fino ad ora in sospeso in pendenza appunto del progetto di sistemazione di tali esercizj non ha guari stato subordinato al superiore aulico dicastero.

Milano, il 2 luglio 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 37.) *Discipline intorno ai depositi d'asta ed alle cauzioni d'appalto.*

6 luglio 1838.

N.° 10136-1796. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Con ossequiato dispaccio 28 giugno prossimo passato, n.° $\frac{6874}{V.R.}$ S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè abbassò le seguenti determinazioni per facilitare il concorso di aspiranti alle aste per l'appalto dei dazj di consumo nel forese.

Non solo i depositi d'asta, ma anche le fidejussioni regolari potranno farsi con cartelle del monte lombardo-veneto o con altri effetti pubblici, accettabili gli uni e le altre pel valore di borsa che hanno all'atto della loro presentazione, e sotto l'osservanza delle cautele opportune. Si avvertirà però che per la presentazione delle cauzioni gli effetti dello stato in generale, qualora il loro valore di borsa sorpassi l'importo nominale del capitale rappresentato dai medesimi, non dovranno essere accettati per un valore maggiore, calcolando per le cartelle del monte lombardo-veneto il capitale in ragione del 5 per 100, e per le altre obbligazioni pubbliche la cifra del capitale nominale pel quale furono emesse.

La durata degli appalti estensibili a nove anni non potendo stare nell'interesse dell'amministrazione pubblica, si manterrà quella massima attuale di sei anni.

Circa ai depositi per intervenire all'asta, alle cauzioni dell'appalto ed al modo di pagamento dei canoni convenuti si trovano in osservanza nelle altre provincie austriache le seguenti discipline:

Il deposito d'asta consiste nella decima parte del prezzo fiscale.

Come cauzione dell'appalto il deliberatario prima di assumere l'abboccamento ed al più

tardi entro otto giorni dopo che gli viene notificata l'approvazione dell'asta o versa in cassa la quarta parte del convenuto annuo canone, o presta una fidejussione corrispondente a quella stessa quarta parte a termini di legge.

L'appaltatore versa in cassa il convenuto canone in rate mensuali eguali nell'ultimo giorno di ciascun mese, ed ove questo cadesse in giorno festivo, nel giorno feriale precedente. Qualora poi abbia fatta la cauzione in danaro, è in sua facoltà di chiedere che la metà della medesima venga imputata nelle ultime tre rate mensuali del canone, vale a dire nell'ultimo trimestre dell'appalto.

Le suenunciate discipline in attività nelle altre provincie austriache fino dal 1829 non hanno mai dato motivo a verun inconveniente, e di fatti non può verificarsene alcuno qualora le autorità incaricate di sorvegliare i versamenti procedano alle necessarie misure a garanzia della finanza allorchè l'appaltatore risulti in arretrato anche di una sola rata mensuale.

All'effetto però di farne l'esperimento questo magistrato camerale, sopra ordine di S. A. I., incarica cotesta imp. regia intendenza che nel pubblicare le aste pel riappalto dei dazj consumo, i quali fossero presentemente amministrati in via economica, od il cui abboccamento

dovesse essere rinnovato, debba procedersi in guisa che sia permesso agli aspiranti di fare e che sia libero all' amministrazione di accettare in via alternativa o le condizioni vigenti nelle antiche provincie austriache, o quelle che trovansi in osservanza nel regno lombardo-veneto; ritenuto il permesso in entrambi i casi di formare il deposito d' asta e la cauzione d'appalto con cartelle del monte o con obbligazioni di stato nel modo detto di sopra.

Tanto si rende noto a cotesta imperiale regia intendenza di finanza per intelligenza e norma.

Milano, il 6 luglio 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 38.) *Nel caso di grave trasgressione politica contemplata dal § 226 del codice penale il protocollo d' invenzione deve ritenersi bastante a far prova legale contro l' invenzionato.*

9 luglio 1838.

N.° 19928–1780. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

È occorso che qualche giudicatura politica in caso di contravvenzione politica demandata al suo giudizio in forza del § 226 del codice delle gravi trasgressioni di polizia ha creduto di dover desistere dalla processura per mancanza di sufficienti indizj, non riscontrando nel solo protocollo d' invenzione una prova sufficiente del fatto.

Ma a termini dei relativi regolamenti speciali menzionati nel paragrafo medesimo l' atto o protocollo d' invenzione regolarmente eretto dalla competente autorità deve tenersi bastante a far prova legale politica ed a produrre la convinzione dell' invenzionato, a meno che l' atto stesso venga renduto dubbioso da qualche particolare circostanza a senso del § 364 del codice suddetto.

Cotesta delegazione vorrà quindi far espressa conforme dichiarazione per opportuna loro intelligenza e norma alle giudicature politiche della sua giurisdizione.

Milano, il 9 luglio 1838.

HARTIG.

(N.° 39.) *Carte che si possono ammettere al bollo straordinario.*

12 luglio 1838.

N.° 1729–347. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Avendo dovuto rilevare il magistrato camerale che presso le intendenze delle finanze non si procede uniformemente rispetto all' applicazione del *bollo straordinario*, dichiara alle medesime che non dovrà ammettersi al bollo straordinario che quella carta che i privati volessero usare nella stesa degli atti soggetti a bollo, a preferenza di quella fabbricata e che si vende per conto erariale, e ciò all' appoggio dell' art. 19 del tuttora vigente decreto 21 maggio 1811.

Potranno così pure ammettersi al bollo straordinario tutte quelle carte predisposte stampate che sono poste in vendita dagli stampatori, come p. e. le investiture per affittanza di case e fondi, le procure, i mandati, le quitanze, ecc., semprechè nel resto siano in bianco, senza data e firma qualunque.

Anche tutte le carte scritte, quando però non siano tali che per la loro natura siano obbligate ad essere stese in carta bollata all'atto della loro erezione, e che vengano assoggettate al bollo solo per essere presentate a qualche ufficio od inserite in atto formale, potranno pure essere bollate col bollo straordinario.

Ogni altro scritto di data anteriore all'attivazione dell'imposta del bollo in questo stato, e quelli che provengono dall'estero o da altre provincie della monarchia, ove non fosse in vigore imposta di bollo, dovranno essere *visati pel bollo* nel modo prescritto.

Del resto quegli atti che in contravvenzione alla vigente legge sul bollo della carta venissero presentati, o che si scoprissero mancanti di bollo, si regolarizzeranno col *visto pel bollo*, coll'applicazione e contemporanea riscossione della competente multa, del pagamento della quale, oltre il rilascio della bolletta di pagamento, dovrà farsi annotazione anche sull'atto stesso nella scritturazione del *visto*.

Milano, il 12 luglio 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 40.) *Norme intorno alla marca d' ufficio da applicarsi ai generi di privativa.*

16 luglio 1838.

N.° 10216-1507. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

In conformità dell' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia aulica camera generale in data 29 maggio 1838 ed inerentemente ai venerati ordini di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè contenuti nel rispettato decreto 30 giugno p.° p.°, n.° $\frac{6987}{V.R.}$ il magistrato camerale partecipa a cotesta imperiale regia intendenza per sua norma e per la corrispondente diramazione agli uffici da lei dipendenti le seguenti superiori determinazioni intorno alla marca d' ufficio da applicarsi ai generi di privativa giusta il § 438 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato.

I. Intorno alla marca d' ufficio da applicarsi giusta il § 438 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato sull' involto od in altro modo agli oggetti di privativa dello stato all' atto della loro vendita nei magazzini della finanza non si trova per ora di cambiare la procedura in proposito attualmente in vigore.

II. Per ciò che concerne il tabacco legalmente introdotto dall' estero gli uffici presso i quali segue l' ingresso per la linea daziaria esporranno nella bolletta da emettersi in proposito non soltanto il peso, ma eziandio la specie del tabacco che viene introdotto, apponendo a termini del disposto dal § 339 del suddetto regolamento sull' involto il suggello d' ufficio in nero.

III. Per legittimare l' acquisto dei tabacchi esteri a prezzo di tariffa nei magazzini della finanza s' imprimerà in rosso il suggello d' ufficio o sull' involto del quale tale tabacco fosse già munito, oppure su quello che a tal fine vi sarà aggiunto dal magazzino, annotando il giorno della vendita, il peso e la qualità del tabacco. Circa alla valitura dei quì menzionati ricapiti di legittimazione varranno le disposizioni del decreto presidenziale 5 marzo 1836, n.° $\frac{1414}{F.P.}$ stato diramato colla notificazione governativa 30 detto mese ed anno, n.° 8882–1143.

IV. Relativamente alla polvere ed al nitro, in quanto questi generi venissero ritirati dall' estero e daziati per uso privato, vi sarà apposta la marca nel modo il più semplice, e consisterà nell' impressione per parte degli uffici doganali del suggello d' ufficio a color nero sull' involto esterno, con cui i generi medesimi vengono assoggettati alle pratiche daziarie.

V. Per le piccole quantità di polvere che i viaggiatori portano seco si ometterà interamente la marca d'ufficio.

VI. I postari, venditori al minuto dei generi di privativa non saranno esenti dall'obbligo di conservare la polvere ed il nitro negli stessi recipienti ed involti nei quali li ritirano dai magazzini erariali e dalle dispense, giacchè, sebbene quei vasi e quegl'involti debbano essere aperti per lo smercio di dettaglio, nulladimeno potrà esservi sempre conservata riconoscibile la marca d'ufficio. Lo stesso metodo dovrà essere osservato dalle dispense in quanto ai generi che sono autorizzate esse pure a vendere al minuto.

Milano, il 16 luglio 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 41.) *Le guardie di finanza e di confine sono esenti dalla tassa personale.*

28 luglio 1838.

N.° 22028–2248. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra l' inchiesta fatta da taluna delle imperiali regie delegazioni provinciali, se i sottispettori della forz' armata di finanza dovessero essere ammessi al beneficio dell' esenzione dalla tassa personale, il governo, posto mente che i nuovi capi della guardia di finanza, alla quale era concessa dalla governativa circolare 11 settembre 1818 siffatta esenzione e per la *qualità del servizio* che prestano e per l' *instabilità del domicilio loro*, altri dei motivi di esenzione specificati dalla circolare anzidetta, sono qualificati per l' ottenimento di simile favore, ha dichiarato doversi il beneficio di essa *esenzione applicare a tutti gl' individui dei corpi della guardia di finanza e di confine qualunque ne sia il grado.*

Tanto si partecipa a cotesta delegazione provinciale per conveniente intelligenza e norma all' evenienza dei casi.

Milano, il 28 luglio 1838.

HARTIG.

(N.° 42.) *Determinazioni vicereali intorno al posto da occuparsi dalle autorità nelle pubbliche funzioni.*

29 luglio 1838.

N.° 23562-3886. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
a tutte le Autorità da esso dipendenti
ed altri Dicasteri.

S. M. con graziosissima risoluzione del 23 maggio p.° p.° presa sopra rapporto dell' aulica cancelleria unita si è degnata di dichiarare che riguardo ai posti da occuparsi nelle pubbliche funzioni dalle autorità rimane ferma la sovrana risoluzione del 24 ottobre 1821, aggiungendovi ora soltanto che le dette autorità dovranno comparirvi *in corpo*, senza che dal posto per esse occupato in tali occasioni possa mai derivare qualsiasi pregiudizio così al rispettivo loro rango, come ai singoli individui.

Avendo poi la sullodata M. S. deferito a S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè l' incarico di stabilire l' occorrente pel regno lombardo-veneto, la stessa A. S. I. con ossequiato dispaccio 20 luglio corrente, n.° 6905 ha fissato quanto segue:

« Ov' io intervenga nella metropolitana di
» Milano ad alcuna funzione ecclesiastica,
» prenderò posto nel presbiterio dalla parte
» del vangelo, rimanendo dalla parte del-
» l' epistola il faldistorio di sua eminenza; e
» sarà collocata l' imperiale regia corte nel
» coro senatorio. Sotto la cupola maggiore vi
» avranno egualmente dal lato del vangelo i
» comandi superiori militari, lo stato maggiore
» ed il corpo degli uffiziali: ivi dirimpetto,
» dal lato cioè dell' epistola, prenderanno po-
» sto la mia cancelleria, la nobiltà, ed in
» Milano la giunta del censimento lombardo-
» veneto, la commissione diplomatica e la
» commissione liquidatrice del debito pubbli-
» co; lungo poi la navata maggiore sederanno
» dalla parte del vangelo il governo, il ma-
» gistrato camerale e gli uffici da essi dipen-
» denti; dall' altra parte vi avranno il tribunale
» d' appello generale e le autorità che ne di-
» pendono. Ov' io non intervenissi, non vi si
» inviteranno i gran dignitarj, i consiglieri
» intimi, i ciambellani, le altre cariche di
» corte e la mia cancelleria; si prenderà al-
» lora dal governo il posto assegnatogli dalla
» sovrana risoluzione del 1821; e gli altri
» corpi ed uffici occuperanno egualmente la
» rispettiva piazza specificata dal presente de-
» creto.

» Nella processione del *Corpus Domini*,
» quando io v' intervenga, la mia cancelleria
» precede le cariche di corte; per gli altri
» uffici, così in Milano come fuori, riman-
» gono fermi gli attuali provvedimenti, mo-
» dificati soltanto in ciò che risguarda l' in-
» tervento *in corpo*.

» In generale, ove i capi di un ufficio ri-
» cevono l' invito dall' autorità che ha la rap-
» presentanza del sovrano d' intervenire ad
» alcuna di tali funzioni, destinano coloro che
» vi abbiano con essi a corrispondere, ac-
» ciocchè non debba risultarne interrotta la
» trattazione degli affari, e ne fanno avvisare
» la persona incaricata di preparare i posti,
» sia perchè non ne manchino, sia perchè
» non eccedano di troppo il bisogno.

» Quanto alle altre città capoluoghi di pro-
» vincia si osserverà possibilmente la stessa
» norma. »

Mentre si comunicano alle imperiali regie delegazioni le premesse determinazioni vicereali, onde servano loro di regola nelle indicate circostanze, si avverte che cessa conseguentemente di aver effetto la sovrana risoluzione del 28 novembre 1826 stata diramata col circolare governativo dispaccio 12 gennajo 1827, n.° 173-25 inserito nella raccolta degli atti ufficiali.

Siccome poi anche riguardo alle dette altre città fuori di Milano, e particolarmente ai comuni minori può verificarsi il bisogno di speciali disposizioni, così restano incaricate le delegazioni d'inoltrare su di ciò le proposizioni che reputassero del caso entro la prima metà del prossimo ottobre impreteribilmente, dovendo il governo riferire a S. A. I. sul proposito nel successivo novembre.

Ove non occorra a qualche delegazione di rassegnare sull' argomento alcuna proposizione, non dovrà omettere di espressamente avvertirlo.

Milano, il 29 luglio 1838.

HARTIG.

(N.° 43.) *Soluzione di alcuni dubbj relativamente all' uniforme degl' impiegati della pubblica beneficenza.*

7 agosto 1838.

N.° 25133-1651. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In appendice e relazione al dispaccio già diretto dal governo a cotesta imperiale regia delegazione provinciale in data del giorno 12 passato mese, n.° 21431-1361 si fa sollecito il governo stesso di porgere comunicazione in copia a cotesta delegazione provinciale di un dispaccio di S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè in data del giorno 4 agosto corrente, n.° 8094, con cui restano sciolti alcuni dubbj insorti circa l'uniforme conceduto agl' impiegati della pubblica beneficenza.

Milano, il 7 agosto 1838.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,
OLDOFREDI.

N.° 8094 / V. R. *Copia.*

All' imperiale regio Governo della Lombardia.

Sopra alcuni dubbj statimi proposti io trovo di dichiarare che il mio decreto 7 luglio p.° p.°, n.° 7123 concernente la classificazione degl' impiegati di pubblica beneficenza è meramente facoltativo per chi intende valersene, ov' abbia per dovere prestato il giuramento d' ufficio, e senza che ciò gli aggiunga prerogative di sorta, o gli dia diritto od occasione a qualsiasi compenso; che le sue disposizioni si limitano agl' istituti esistenti nelle città regie o capi-luoghi di provincia, salvo l' estenderle ad altri dopo le proposizioni che ne venissero fatte dai rispettivi governi; che nei detti istituti possono comprendersi gli spedali, i pii luoghi elemosinieri, quelli de' pazzi, degli esposti e delle partorienti, non però le commissioni per gli asili di carità, non le destinate a raccogliere e distribuire avventiziamente de' sussidj ai poveri, non le case d' industria o di ricovero ed altre tali; che il colore dell' uniforme è quello assegnato agl' impiegati politici; che agli ispettori delle sale pei malati dee ritenersi conceduta la classe X.

Il governo ha nelle premesse dichiarazioni un' appendice al succitato decreto.

Monza, il 4 agosto 1838.

Segnat. RANIERI.

(N.° 44.) *Le aspiranti all' ufficio di maestre per le fanciulle devono avere compiuta l' età d' anni 20.*

10 agosto 1838.

N.° 25416-3855. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo all' imperiale regio Ispettorato in capo delle scuole elementari.

L' eccelsa imperiale regia commissione aulica degli studj coll' ossequiato dispaccio 21 luglio prossimo scaduto, n.° 4123-789 ha dichiarato che l' età d' anni venti compiuti prescritta pei maestri elementari deve richiedersi anche nelle aspiranti all' ufficio di maestre per le fanciulle, salvo il diritto di chiedere in particolari casi di poter fare un' eccezione alla regola generale.

Lo si partecipa a cotesto ispettorato generale in relazione al rapporto 14 marzo corrente anno, n.° 634 per sua norma e per le corrispondenti ulteriori comunicazioni.

Milano, il 10 agosto 1838.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,
OLDOFREDI.

(N.° 45.) *Schiarimenti intorno agli assegnamenti di merci.*

11 agosto 1838.

N.° 11879-2122. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Con ossequiato dispaccio 11 luglio prossimo passato, n.° 26486-1801 l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale abbassò gli schiarimenti seguenti:

1. Havvi una grande differenza tra il caso nel quale una merce sotto osservanza di quanto è prescritto nella sezione IV del capitolo V del regolamento sulle dogane e sulle privative viene assegnata da una parte del territorio doganale all' altra, oltrepassando il mare o l' estero, ed il caso dell' assegnamento di una merce estera non daziata (sez. II, capitolo V).

L' assegnamento di merci estere non daziate è per lo speditore od in generale per chi è garante della dichiarazione congiunto coll' obbligo di presentare la merce all' ufficio cui è assegnata esattamente nella stessa qualità e quantità come dessa fu introdotta nel territorio doganale. Si è anche per questo che la condizione della merce, ad eccezione dei casi

ne' quali si somministrano schiarimenti soddisfacenti sull'origine di una differenza, deve esattamente concordare colla dichiarazione e colla bolletta d'assegnamento, e le prescrizioni intorno alla differenza non punibile nella quantità rinvenuta tra la dichiarazione e lo stato reale della merce non sono applicabili alle differenze che si scoprono nel trasporto di una merce, oppure nella sua presentazione presso qualche ufficio. I prodotti nazionali o le merci estere daziate che si assegnano da una parte del territorio doganale ad un' altra, oltrepassando il mare od un territorio estero, possono viceversa a termini del § 196 del regolamento doganale lasciarsi all'estero senza che ne derivi altra conseguenza che quella del pagamento del dazio d' uscita. Da ciò sono eccettuati soltanto quei pochi oggetti, l' esportazione de' quali è proibita, dappoichè se i medesimi vengono illecitamente lasciati all' estero, deve darsi corso alla procedura penale di contrabbando (§ 196 R. D. e § 187 n.° 1 L. P. F.). Il permesso di lasciare all'estero tutte o parte delle merci spedite porta la conseguenza che deve stare nell' arbitrio dello speditore od in generale del garante della spedizione di presentare all'atto del reingresso della spedizione nel territorio doganale una nuova dichiarazione d'entrata e di notificare colla medesima

soltanto quella quantità di merci che non furono lasciate all' estero.

Qualora la parte facesse valere anche per entrata la dichiarazione fatta per l'uscita, non presentandone una nuova per l'entrata, cambia neppur ciò nell' essenziale la massima che nell'ingresso l'ufficio ha da procedere secondo le norme prescritte pel daziato d' entrata, diverse affatto dalle pratiche d' ufficio ingiunte per l' esportazione (§ 193 R. D.), e che a tale procedura debba ora servire di base come dichiarazione d'entrata quella presentata anteriormente come dichiarazione d'uscita (§ 195), e così pure che la parte, la quale tacitamente presenta anche per l' entrata la dichiarazione fatta per l'esportazione, non può essere trattata con maggiore pregiudizio di quello che sarebbe stato il caso qualora la medesima avesse presentata una dichiarazione apposita d' entrata. La dichiarazione in tal caso, sebbene fatta una sola volta, si presenta però sotto una duplice qualità. In origine dessa era una dichiarazione per l'uscita, e diviene una dichiarazione d'entrata appena mediante la tacita di lei presentazione all'atto dell'ingresso. Su queste considerazioni si fondano le disposizioni portate dai §§ 281 e 282 L. P. F., i quali prescrivono per le falsità delle dichiarazioni d' uscita norme diverse da quelle

ingiunte per la dichiarazione d'entrata per ciò che concerne il trattamento penale come distinto da quello d'esportazione. Da ciò segue che se nel trattamento d'entrata di simili merci assegnate venissero in riguardo alla loro quantità scoperte delle falsità, non saranno queste ultime escluse dalle disposizioni vigenti per le differenze non punibili nella dichiarazione delle quantità (§ 278 L. P. F.).

Abbenchè del resto tanto mediante ciò, quanto mediante l'ammissione di un'apposita dichiarazione d'entrata vengano offerti alle parti dei mezzi importanti per guarentirsi contro le pene stabilite dal § 282, e quantunque il § 360 L. P. F. non sia applicabile alle merci d'assegnamento, pure ne' casi in cui la parte omette di presentare una nuova dichiarazione per l'entrata delle merci, e nei quali la scoperta differenza eccede la quantità eccettuata da punizione, non potrà assolutamente negarsi a detta parte di produrre un soddisfacente schiarimento della differenza scoperta. Trattandosi d'infortunj di mare, ed in generale di avvenimenti fortuiti durante il trasporto, è ciò espressamente permesso (§ 197 R. D. e § 24 norme 31 gennajo 1836).

Nei casi non contemplati da queste disposizioni della legge rimane riservato all'autorità superiore di finanza di decidere se gli

schiarimenti prodotti siano da considerarsi come soddisfacenti o meno.

Tanto si rende noto a cotesta imperiale regia intendenza di finanza per propria norma e per opportuna istruzione agli uffici esecutivi.

Milano, l' 11 agosto 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 46.) *Istruzioni sul modo di verificare e di erogare il ricavo degli oggetti d'ignota o furtiva provenienza giacenti presso le prime istanze politiche.*

21 agosto 1838.

N.° 24359-2145. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, Polizia, Fisco, Magistrato camerale e Contabilità centrale.

Visto il bisogno di provvedere al modo di verificazione ed erogazione del ricavo degli oggetti d'ignota o furtiva provenienza esistenti presso le prime istanze politiche e risultanti dai processi per gravi trasgressioni di polizia, il governo a tenore dell' ossequiato dispaccio

7 febbrajo 1833, n.° 1489-109 dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita, per analogia all'osservanza dei §§ 517, 518, 519, 520 e 521 del codice penale, parte I, ha trovato di diramare le quì unite istruzioni a norma delle prime istanze suddette.

Vorrà quindi cotesta delegazione provinciale portarle a cognizione delle imperiali regie preture della provincia, non senza farne conforme partecipazione all' imperiale regia intendenza di finanza provinciale per quelle disposizioni che da parte sua si rendessero necessarie in proposito.

Milano, il 21 agosto 1838.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

ISTRUZIONI.

§ 1.° Trovandosi giacenti presso una prima istanza politica degli effetti d'ignota provenienza, o che secondo tutte le apparenze siano di altrui proprietà, senza che se ne trovi indicato nei relativi atti processuali il proprietario, se nel periodo di due mesi dopo definito il processo corrispondente non si sarà presentato alcuno per ripeterli, si dovrà tosto da essa istanza politica far luogo alla pubblicazione con editto della descrizione di tali effetti a termini e sotto la comminatoria di cui nei citati §§ 517 e 518 del codice dei delitti, quand'anche si trattasse di oggetti da non potersi indicare con la soppressione di alcuni segni essenzialmente più distintivi.

§ 2.° Se nel termine di un anno computabile dal giorno dell'ultima affissione dell'editto nessuno si insinuerà con qualche pretesa sopra gli effetti descritti, dovrà l'istanza politica dare le convenienti disposizioni per la loro vendita, giusta il prescritto dal § 519 succitato, eccetto che tali effetti fossero reclamati come proprj dagl' inquisiti cui furono perquisiti, e che sono stati dimessi per difetto di prove legali, nel qual caso dovranno questi essere subito diffidati di presentarsi entro 14 giorni a ritirare gli effetti medesimi, producendo le prove di avere soddisfatte le indennizzazioni e le spese che fossero a loro carico; altrimenti scorso questo termine si passerà à farli vendere come sopra, ed il ricavato, prededotto l'importo delle indennizzazioni e delle spese anzidette, sarà poi ad essi rilasciato, ed infrattanto sarà custodito come è prescritto al § 5.° susseguente.

§ 3.° Essendovi tra gli effetti di cui si tratta delle armi per sè qualificate dalla legge per la confisca, si dovrà nell' editto prescritto dal suddetto § 518 ordinare a chi pretende di esserne il proprietario d' insinuarsi entro il termine di un anno a provare la sua ragione e spiegare la domanda della restituzione, sotto comminatoria che scorso il termine senza che nessuno siasi insinuato, le armi saranno rimesse all'imperiale regia delegazione provinciale, perchè occorrendo di concerto coll'autorità camerale determini senza ritardo se abbiano ad essere distrutte od altrimenti disposte.

Tali armi poi non dovranno mai essere dalle prime istanze politiche restituite a chi ne avrà giustificata la proprietà a senso del § 516 del codice dei delitti, e domanderà di riaverle, ma dovranno anche allora essere trasmesse alla competente delegazione provinciale con analoga informazione, rimettendo il proprietario a presentare ad essa la sua domanda per ricuperarle, onde sia presa in considerazione nei rapporti di polizia in riguardo al pregio delle armi per antichità, e con le altre viste del proprio istituto.

§ 4.° Quando tra gli effetti in discorso vi saranno de' libri, carte, incisioni o stampe, se ne formerà un catalogo ordinato in modo che dalle precise indicazioni rispettive in esso espresse si possa al momento conoscere se e quale difficoltà o dubbio possa esservi alla libera loro vendita ad asta pubblica. Questo catalogo verrà comunicato all' imperiale regia delegazione provinciale, la quale, premesse le incumbenze che crederà del caso, retrocederà poi il catalogo medesimo con la designazione dei capi dei quali non fosse permessa l'asta pubblica. E la prima istanza politica pubblicherà solo allora l'editto ordinato dal § 518, ove rispetto agli

oggetti non vendibili pubblicamente farà l'avvertenza che scorso il termine di un anno senza che nessuno siasi insinuato, saranno rimessi all'imperiale regia delegazione provinciale, acciocchè, presi gli opportuni concerti coll'imperiale regio ufficio di censura, sia ad essi data la conveniente destinazione a norma delle veglianti leggi e regolamenti nella soggetta materia.

Anche gli anzidetti oggetti non vendibili all'incanto non potranno rilasciarsi dalle prime istanze politiche ai loro proprietarj che avranno giustificata la loro ragione a termini del succitato § 516; ma dovranno rimettersi all' ufficio di censura, al quale debbono essere diretti i proprietarj per riaverli.

§ 5.° Il danaro ricavato dalla vendita degli effetti sovrindicati sarà passato alla cassa forte dell' istanza politica, e sarà annotato nel registro della stessa cassa colle indicazioni opportune a facilitare il rinvenimento della partita e della posizione degli atti relativi.

Scorso il termine di 30 anni computabili da quello della registrazione del deposito, l'istanza politica dovrà farne rapporto alla delegazione provinciale, la quale ordinerà all'istanza referente di far tosto il versamento della somma divenuta così di spettanza del sovrano erario nella cassa di finanza dipendente dall' intendenza della sua provincia, e notificherà in pari tempo alla stessa intendenza provinciale di finanza l'occorrente, acciocchè commetta all' anzidetta cassa di ricevere la somma, e di registrarla come *prodotto del ramo tasse* in analogia alla disposizione governativa 20 agosto 1819, n.° 11067-3807.

§ 6.° Nel registro da tenersi dalle prime istanze politiche analogamente al § 521 del codice dei

delitti si dovrà descrivere pure circostanziatamente sia la destinazione data agli effetti non venduti a termini dei precedenti §§ 3 e 4, sia il deposito fatto del ricavo degli effetti venduti.

§ 7.° Ciascuna prima istanza politica dovrà informare l'imperiale regia delegazione provinciale, dalla quale dipende, entro sei mesi dei risultamenti di esecuzione delle presenti disposizioni in riguardo agli effetti che si trovano giacenti e sono relativi a processi già ultimati; e successivamente poi di mano in mano che avrà luogo un deposito giusta il § 5 di somme ricavate da vendite di simili effetti, dovrà entro giorni otto successivi alla registrazione del deposito medesimo farne rapporto alla stessa delegazione, che ne farà annotazione in un apposito registro che dovrà istituire per tenere di vista simili depositi.

Le imperiali regie delegazioni provinciali eseguiranno le presenti istruzioni e disposizioni per quanto loro incumbe, e le comunicheranno a tutte le prime istanze politiche sotto la propria dipendenza a rispettiva intelligenza e norma, vegliando che siano da esse eseguite con esattezza e puntualità.

(N.° 47.) *Licenze per l'importazione dei generi di privativa.*

24 agosto 1838.

N.° 12505-2235. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

L'eccelsa camera aulica generale con dispaccio 17 luglio 1838, n.° 21574-1267 ha trovato di ordinare quanto segue in aggiunta al disposto dal § 3 delle norme per l'esecuzione del regolamento sulle dogane e privative dello stato relativamente all'importazione dei generi di privativa.

1. La licenza per l'importazione dall'estero o da un territorio dello stato ove non sussiste la privativa, o per il transito pel territorio doganale di sale, tabacco, polvere o nitro s'invocherà mediante un ricorso munito della firma e del suggello del supplicante, e nel quale dovrà essere esattamente indicato a quale scopo si voglia introdurre il genere di privativa, e qualora questo consistesse in tabacco, sarà pure da esprimersi con precisione la quantità e qualità d'ogni specie che s'intende d'introdurre.

2. I ricorsi accennati nel precedente paragrafo verranno presentati a norma delle direttive portate dai paragrafi successivi alle autorità superiori o provinciali di finanza nel cui territorio amministrativo abita il ricorrente, oppure all'imperiale regia camera aulica.

3. Le intendenze di finanza sono autorizzate a concedere la licenza d'importazione o di transito pel tabacco quando la quantità di cui trattasi non eccede quindici funti (libbre metriche 8, once 3), inoltre la licenza d'importazione per la polvere quando la relativa quantità non oltrepassa quattordici libbre metriche, e che l'ufficio pel quale deve seguire l'ingresso del genere di privativa è situato nella giurisdizione dell'intendenza di finanza, alla quale s'intende di presentare il ricorso.

4. Il magistrato camerale è autorizzato a concedere la licenza d'importazione o di transito pel tabacco e quella per l'importazione della polvere quando la quantità di cui trattasi eccede la misura enunciata nel precedente paragrafo, oppure quando dessa bensì non ecceda tale misura, ma che l'ufficio d'ingresso non fosse situato nella giurisdizione dell'intendenza di finanza dove abita il ricorrente.

5. I ricorsi per l'importazione di sale o nitro si sottoporranno alle decisioni dell'imperiale regia camera aulica generale.

6. L'autorità cui viene presentato un ricorso per l'importazione o pel transito di oggetti di privativa esaminerà attentamente se l'esaudimento del medesimo si dimostri proporzionato alle circostanze del ricorrente.

7. Qualora l'ufficio, per mezzo del quale deve seguire l'ingresso d'importazione o di transito del genere di privativa, non è situato nel territorio giurisdizionale del magistrato camerale cui fu presentato il ricorso per la licenza d'importazione o di transito, quest'ultimo in caso di adesione informerà l'autorità superiore incaricata della direzione degli affari di finanza in quella parte della monarchia in cui trovasi l'ufficio d'ingresso dell'accordata licenza d'importazione o di transito, e ciò all'oggetto che la medesima ingiunga al predetto ufficio di eseguire le prescritte pratiche daziarie.

8. I decreti, mediante i quali si concede la licenza d'importazione o di transito pei generi di privativa, si rilasceranno sopra carta predisposta a stampa giusta l'annessa modula e saranno da munirsi del suggello dell'autorità che gli ha rilasciati; nel rimanente si procederà in conformità degli ordini impartiti colla circolare 26 settembre 1837, n.° 16113-2634.

9. La valitura delle licenze d'importazione o di transito pei generi di privativa resta

circoscritta ad un mese in quanto sarà stata rilasciata dalle intendenze di finanza, e quando ciò fosse avvenuto per parte del magistrato camerale, a tre mesi decorribili dal giorno dell' emissione. Scorso questo periodo di tempo si dovrà invocare una nuova licenza qualora il ricorrente amasse ancora di effettuare l'importazione od il transito del genere di privativa.

10. Nel transito di generi di privativa si applicheranno tutte le precauzioni cui sono soggette le merci di transito a termini delle disposizioni del regolamento sulle dogane e privative dello stato. In ispecie saranno accuratamente da pesarsi tutti i pacchi e recipienti, procedendosi a norma del § 145 del regolamento doganale.

S'intende del resto che la garanzia degli obblighi derivanti, a termini del § 128 del regolamento doganale, dalla dichiarazione deve parimente estendersi alle competenze delle licenze prescritte per l'importazione dei generi di privativa.

Milano, il 24 agosto 1838.

G. B. MALGRANI.

Al n.° 12505-2235.

DALL' (I. R. AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DI FINANZA)

(I. R. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FINANZA)

in (Nome del territorio governativo)

in (Nome del luogo ove risiede l'ufficio)

Si rilascia a . . . .

la licenza *d' importazione* / *di transito* *per*. . . . .

per . . . . *a* . . . .

e l'imperiale regi . . . .

in . . . . *resta autorizzat* . . *ad eseguire*

le pratiche daziarie *d' entrata.* / *di transito.*

(Data.)

(Firma.)

Suggello d'ufficio.

(N.° 48.) *Trattamento daziario dei pettini di avorio.*

24 agosto 1838.

N.° 13175–2368. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Con ossequiato dispaccio 2 agosto corrente, n.° 27741–1049 l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale determinò che i *pettini d'avorio* appartengono alle chincaglierie e merci di galanteria colpite dal divieto d' importazione, anzichè ai pettini di cui tratta il dispaccio aulico 7 giugno 1836, n.° 23573–779 relativo ai pettini di legno o di corno.

Tanto si rende noto a cotesta imperiale regia intendenza di finanza per propria norma e per comunicazione agli uffici esecutivi.

Milano, il 24 agosto 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 49.) *Le spese che un esattore comunale dovesse incontrare in caso di opposizione all' esercizio de' suoi diritti vanno ripartite per capi sopra i diversi oppositori.*

25 agosto 1838.

N.° 25731-4262. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo

alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sull' argomento intorno al quale versavano le interpellazioni fatte a cotesta delegazione col circolare dispaccio 18 novembre 1837, n.° 37457-6058, il governo ha stabilito che avvenendo il caso in cui più persone facciano opposizione all' esattore comunale nell' esercizio de' suoi diritti di escussione forzosa per l' esazione dei crediti privilegiati, cosicchè gli occorra di adoperare la forz' armata, a termini dell' articolo 63 della sovrana patente 18 aprile 1816, in tal caso la spesa relativa debba essere divisa unicamente per capi sopra i diversi *oppositori* per l' effetto del rimborso accordato allo stesso esattore dal citato articolo di legge.

Ciò si partecipa per la corrispondente esecuzione all' evenienza.

Milano, il 25 agosto 1838.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.° 50.) *Per gli aspiranti al posto di scrittore presso le commissarie distrettuali basterà d'ora in avanti lo studio delle quattro classi gramaticali, ovvero quello delle quattro classi elementari.*

26 agosto 1838.

N.° 27636-4566. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

A parziale evasione delle proposizioni subordinate dal governo all' autorità superiore, per migliorare la condizione degli scrittori presso le commissaríe distrettuali e per aumentare indi il numero degli aspiranti a questi impieghi l' imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 10 agosto corrente, n.° 18763-1797 si è compiaciuta di dichiarare che l' articolo 5 del decreto aulico 4 maggio 1818, n.° 19246, a cui si riferisce la governativa circolare 29 maggio 1819 inserita nella raccolta degli atti ufficiali sui requisiti degli aspiranti all' alunnato di cancelleria presso le commissaríe distrettuali, dovrà da quì in avanti risguardarsi modificato in guisa che in vece degli studj di rettorica sarà sufficiente un certificato comprovante lo studio

con buon progresso delle quattro classi gramaticali, ovvero quello delle quattro classi elementari maggiori.

Ciò si partecipa alle delegazioni provinciali per opportuna loro norma e per la corrispondente comunicazione alle anzidette commissarie distrettuali.

Milano, il 26 agosto 1838.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
GIUDICI.

(N.° 51.) *Licenze d'introduzione di piccole partite di merci fuori di commercio.*

4 settembre 1838.

N.° 13634–2458. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Con ossequiato dispaccio 8 spirato mese, n.° 30472–2080 l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale permise che i capi delle intendenze di finanza, nella cui residenza trovasi una dogana principale, possano, senza che

rendasi necessaria la presentazione di un ricorso per iscritto, apporre in via breve sulla dichiarazione delle merci il permesso per l'introduzione di piccole partite di merci poste fuori di commercio che portano seco i viaggiatori, oppure che vengono spedite ad altre persone per mezzo della posta, qualora il dazio dovuto per gli oggetti di cui si tratta non ecceda l'importo di austriache lire 15. Se l'importo oltrepassa questo limite, ma non eccederà quello di lire trenta nei detti casi e nello stesso modo esemplificato, il permesso rimane demandato al capo dell' autorità superiore.

Tanto si comunica per intelligenza e norma dell' intendenza.

Milano, il 4 settembre 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 52.) *Sull' esecuzione delle sentenze di cui sono requisiti i tribunali austriaci e quelli del gran ducato di Baden.*

5 settembre 1838.

N.° 10663. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie lombarde.

Essendo insorti alcuni dubbj sull' applicazione del decreto aulico 19 maggio 1819, n.° 1561 della collezione delle leggi, il cui tenore venne comunicato alle prime istanze giudiziarie della Lombardia col decreto circolare d' appello 18 giugno, n.° 5461 in esecuzione dell' aulico 8 detto, n.° 1729, il ministero di giustizia del gran ducato di Baden ha, dietro una corrispondenza tenuta colla cancelleria intima di casa, corte e stato, rilasciato in data 13 dicembre 1837 alle autorità giudiziarie di quello stato, giusta partecipazione della sullodata cancelleria intima del 26 febbrajo 1838, l' istruzione seguente:

Per riguardo alla disposizione del 5 gennajo 1819 relativa all' esecutività delle sentenze proferite dai giudizj imperiali regj austriaci fu

conchiuso coll' imperiale regio governo il seguente accordo:

1.° La questione, se il giudizio, la di cui sentenza dev' essere eseguita, sia stato competente, dev' essere giudicata colla legislazione dello stato a cui il suddetto giudizio appartiene.

2.° Il giudizio che viene requisito per l' esecuzione della sentenza non deve perciò di regola sottoporre tale questione a un nuovo esame, ma riconoscere come norma la decisione che su ciò avesse il requirente giudizio o espressamente o tacitamente proferita.

3.° Se però contro questa decisione insorgessero dubbj rilevanti, o fossero stati prodotti dalla parte contro la quale deve seguire l' esecuzione, deve il giudizio requisito comunicare tali dubbj al giudizio requirente, e ricercargli gli occorrenti schiarimenti senza dar luogo su ciò ad un' attitazione fra le parti.

4.° Se lo schiarimento dato dal giudizio requirente pare bastevole al giudizio requisito, ordina desso l' esecuzione; in caso contrario deve rassegnare i suoi dubbj a questo ministero ed attenderne la determinazione.

Quest' istruzione vien resa nota per l' osservanza dell' esatta reciprocità per parte dei giudizj austriaci, con l' aggiunta che nel caso contemplato nel § 4.° se il giudizio requisito non trovasse bastevole lo schiarimento del

giudizio requirente, debba esso sottoporre i suoi dubbj, mediante il tribunale d' appello, al supremo tribunale di giustizia ed attenderne la disposizione.

La surriferita istruzione, in esecuzione dell' aulico decreto del supremo senato in Verona 25 agosto p.° p.°, n.° 1857, viene diramata alle prime istanze giudiziarie della Lombardia per l' esatta sua esecuzione nei casi occorrenti.

Milano, il 5 settembre 1838.

MAZZETTI, Presidente.

SILVA, Vicepresidente.

Roner, *Consigliere.*

(N.° 53.) *Norme generali per le concessioni d'imprese di costruzioni di strade a rotaje di ferro.*

12 settembre 1838.

N.° 28485–3096. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si trasmettono a cotesta imperiale regia delegazione provinciale n.°... esemplari a stampa delle norme o *disposizioni generali* approvate da S. M. relativamente al sistema da osservarsi nelle concessioni per le imprese di strade ferrate.

Le dette *disposizioni generali* giusta gli ordini sovrani dovranno servire nei casi avvenire quali *direttive* alle autorità regie, senza farne una formale pubblicazione; così pure dovranno essere espressamente inserite nelle future concessioni le riserve stabilite per l'interesse della pubblica amministrazione.

Del resto le autorità regie dovranno tenere rigorosamente obbligato ogni singolo aspirante a simili concessioni (al quale fosse stata accordata una preventiva approvazione) di rendere nel modo possibilmente il più completo informati quei soscrittori ed azionisti, che si

insinuassero per acquistare delle azioni, di tutte le condizioni ed obblighi ai quali essi vengono ad assoggettarsi entrando a formar parte delle società per tali imprese, e ciò nell'occasione che vengono a questi indirizzati gl' inviti relativi.

A tal fine le autorità regie indicheranno ai ricorrenti per concessioni l' estensione delle condizioni e degli obblighi suddetti col maggior possibile dettaglio, o quanto meno in generale.

Si è parimente degnata S. M. con veneratissimo foglio di gabinetto 25 novembre 1837 di dichiarare essere sovrano suo volere che alla pubblica amministrazione sia riservato il diritto di costruire o di attivare delle strade di ferro per conto proprio; ma che però la M. S. si era degnata di determinare di non far uso presentemente di tale diritto.

In esecuzione pertanto degli ordini superiori viene incaricata cotesta regia delegazione provinciale di diramare alle autorità regie, escluse le autorità comunali, un sufficiente numero d' esemplari delle menzionate *disposizioni generali*, e di curarne in quanto può risguardarla l'esatto adempimento.

Milano, il 12 settembre 1838.

HARTIG.

DISPOSIZIONI GENERALI

pel sistema da seguirsi a termini delle sovrane risoluzioni 29 dicembre 1837 e 18 giugno 1838 nelle concessioni di strade a rotaje di ferro.

§ 1. Quelle strade ferrate che sono costruite al solo uso dell' intraprenditore e non per quello del pubblico, e che vengono costruite unicamente sui proprj fondi, non abbisognano di alcuna speciale concessione dell' autorità, fuori della licenza per le fabbriche, prescritta dalle leggi vigenti.

Quelle strade ferrate all' incontro, le quali sono destinate all' uso generale del pubblico, non possono essere costruite che dietro speciale concessione della pubblica amministrazione, la quale si riserva la particolare sorveglianza di questo ramo d' industria.

§ 2. La scelta della linea, in quanto alla direzione ed estensione (*Reihenfolge*) delle strade ferrate da costruirsi, è abbandonata ai privati ed ai loro calcoli sul vantaggio e sul ricavo che credessero con probabilità di poterne ritrarre, e non s' impongono loro altre restrizioni, fuori di quelle richieste da interessi pubblici di maggiore importanza.

Nel caso che diversi intraprenditori privati, avendo prescelta la medesima linea, presentassero ad un tempo stesso le loro dimande per la relativa concessione, si dovrà in massima decidersi a favore di quello che intende di dare alla linea una più lunga estensione. Per motivi particolari, sia personali agli aspiranti, sia relativi al modo come intendono di eseguire l' intrapresa, si può del pari o ricusare assolutamente a taluno di essi, od accordargli soltanto sotto condizioni ristrettive l' invocata concessione.

È riservato d'altronde alle autorità nel caso che si presentassero contemporaneamente diversi aspiranti alla stessa impresa egualmente idonei di aprire una gara fra loro, e di dare la preferenza a quello che dimanda la minore durata del privilegio od altre minori prerogative, o che si offre di fissare minori prezzi di tariffa.

§ 3. Per la costruzione di strade ferrate è necessaria una duplice concessione dipendente da risoluzione sovrana.

a) Una concessione preliminare e provvisoria per dar passo ai preparativi che sono necessarj alla futura esecuzione dell' intrapresa e nella quale viene fissato un congruo termine entro cui devono essere ultimati i detti preparativi.

Questa concessione provvisoria importa frattanto un diritto di priorità in confronto di altri privati che potessero più tardi aspirare alla medesima intrapresa.

b) Una concessione definitiva per l' effettivo eseguimento dell' intrapresa.

La concessione provvisoria viene accordata anche a singoli individui; la concessione definitiva in massima non dovrassi accordare che ad una società d'azionisti già formata, oppure ad una permanente persona morale.

§ 4. Onde conseguire la concessione provvisoria per l' intrapresa di una strada ferrata si richiedono le seguenti condizioni preliminari:

a) Per la costruzione della strada ferrata nella direzione dimandata non dev' essere stato concesso anteriormente ad alcun altro particolare un diritto esclusivo.

b) L'esecuzione della strada addimandata deve in massima essere utile e non soggetta ad alcuna eccezione. Un'eccezione ha luogo nel caso in cui la

proposta linea rendesse difficile od impedisse del tutto l'esecuzione di un'altra strada che s'incrociasse colla prima o le fosse paralella, e la cui futura attivazione premesse molto alla pubblica amministrazione per viste commerciali od altre di pubblico interesse.

c) Le modalità colle quali gli aspiranti intendono d'eseguire l'intrapresa, e che saranno da precisarsi per quanto al momento ciò sia possibile, non dovranno patire alcuna eccezione sotto i rapporti dell' interesse pubblico.

d) Gli aspiranti dovranno per le loro circostanze personali ed esterne essere idonei all'intrapresa, affinchè si possa loro affidare la disposizione dei necessarj preparativi.

§ 5. Colla concessione provvisoria gli aspiranti ottengono il diritto d'intraprendere a proprie spese i preparativi necessarj per riunire gli occorrenti mezzi pecuniarj, formare una società d'azionisti e fare i rilievi preliminari pel futuro eseguimento della costruzione e del trasporto; a questo scopo potranno, sulla loro domanda, ottenere dalle autorità, colla comunicazione di notizie ufficiali, ogni assistenza e soccorso compatibili colle vigenti norme d'amministrazione.

All' incontro gli aspiranti medesimi assumono i seguenti obblighi:

a) Essi dovranno mettere insieme, sia del proprio, sia col mezzo di sottoscrizioni private, i fondi necessarj, e giustificare l'esistenza dei medesimi; dovranno inoltre presentare il piano delle azioni e gli statuti progettati nel frattempo da una riunione di socj.

Gli statuti col piano d'azione stesi dagli aspiranti, d'intelligenza coi loro socj, dovranno dall' autorità essere assoggettati ad un particolarizzato e maturo esame.

In questo esame dovrassi aver riguardo alle disposizioni già emanate, o che venissero ad emanarsi in seguito, sul modo più conveniente d'istituire simili società private, e si dovrà ingiungerne l'adempimento, indicando inoltre alla società quelle modalità, per la spontanea accettazione di esse, che verranno dall'autorità riconosciute come più favorevoli alla buona riuscita dell'intrapresa, avuto riguardo al genere particolare d'ogni singola intrapresa. In quanto al piano delle azioni è d'uopo riportare l'assenso dell'amministrazione delle finanze; l'approvazione degli statuti e del piano delle azioni si accorderà dall'aulico dicastero politico, colla riserva di quei cambiamenti che venissero disposti colla susseguente definitiva concessione della strada ferrata, o riconosciuti convenienti in seguito alla medesima.

Soltanto dopo avere ottenuta questa definitiva concessione la società degli azionisti può entrare in pubblica attività ed agire nel suo proprio nome.

b) Gli aspiranti, e la società d'azionisti che loro subentra, dovranno aver cura che tutti gli occorribili preparativi siano colla possibile esattezza ultimati entro il termine fissato; la società degli azionisti segnatamente dovrà presentare l'istanza per la definitiva autorizzazione onde procedere all'esecuzione dell'impresa, e pel rilascio di un formale atto di concessione, rassegnando inoltre un circostanziato progetto di tutta l'intrapresa unitamente al preventivo delle spese e degli utili.

Le suespresse norme sono applicabili, per quanto vi sia luogo, anche a persone morali di già legalmente costituite, quando queste intendano di costruire una strada ferrata.

§ 6. Nell'interesse pubblico ed in quello dei privati l'autorità, nella disamina del progetto degli

statuti e del piano d'azioni, deve particolarmente invigilare, perchè la progettata intrapresa sia una cosa di fatto, e non illusoria e tendente a fare colle azioni un giuoco di borsa; si dovranno pertanto osservare le seguenti cautele:

a) In conformità dell'obbligo imposto col § 5 sub *a*) l'autorità dovrà per ogni singola intrapresa stabilire una somma, la quale dovrà essere assicurata dai socj nell'atto di presentare il progetto degli statuti;

b) L'azionista che ha fatto il pagamento della prima rata, vendendo ad altro individuo il certificato interinale ricevuto, rimane garante degli ulteriori pagamenti finattanto che la società non abbia sanzionata la voltura del certificato interinale al nome del nuovo possessore.

I certificati interinali rilasciati prima del pagamento totale dell'importo dell'azione rimangono esclusi da ogni annotazione alla borsa, come pure dal commercio legale col mezzo dei sensali.

§ 7. Prima che il progetto per la costruzione della strada ferrata, presentato da una società d'azionisti o da una permanente persona morale, venga rassegnato alle sovrane determinazioni per l'ottenimento della concessione, dovrà essere assoggettato ad accurato esame, allo scopo che l'opera da costruirsi e le particolarità di essa, per quanto le medesime sono note, non abbiano a contenere cosa alcuna che sia contraria ai pubblici riguardi, e quindi inammissibile o suscettibile di modificazione.

Questo esame in ogni singolo caso dovrà essere affidato ad un'apposita commissione da istituirsi presso il governo coll'intervento di periti militari, tecnici e mercantili, come pure di delegati delle autorità che ciò risguarda.

Le cautele che, avuto riguardo alle sperienze già fatte ed alle scoperte tecniche, venissero dall'autorità riconosciute necessarie o particolarmente utili per garantire la pubblica sicurezza e preservare da possibili danneggiamenti i fabbricati vicini, i ponti e le strade pubbliche o le persone che si valessero della strada ferrata, saranno da precisarsi od almeno da indicarsi in termini generali fra le condizioni della concessione, oppure se ne dovrà susseguentemente far carico all' intrapresa della strada ferrata.

Fra le accennate misure sono da annoverarsi in ispecie le precauzioni contro incendj, la determinazione delle dimensioni delle tracce e delle rotaje (*der Spur-und Geleisweite*), delle misure ammissibili e delle deviazioni della strada.

§ 8. Il complesso dei diritti, che, mediante la concessione definitiva, vengono accordati in una misura più o meno estesa, è precisato dalle seguenti disposizioni:

a) Gl' intraprenditori ottengono il diritto di costruire una strada ferrata sulla linea indicata dai punti estremi ove comincia ed ha fine, e precisata dai punti intermediarj, come pure di attivare delle strade laterali per la provvista dei materiali da fabbrica fino all' epoca ove sia condotta a termine la costruzione principale, il tutto però coll' obbligo di sottoporre a preventivo esame ed approvazione delle autorità i singoli piani di costruzione.

In conseguenza di ciò non è permesso ad altro individuo di eseguire per l'uso del pubblico un' altra strada ferrata avente la medesima destinazione, e che senza toccare sulla linea della strada nuovi punti intermediarj che fossero importanti per rapporti commerciali, miri unicamente a far comunicare insieme gli stessi punti estremi.

È però espressamente riservato alla pubblica amministrazione di accordare ad altra successiva impresa l'autorizzazione di eseguire una ramificazione od una prolungazione della prima strada, senza che gl'intraprenditori di quella possano fare una protesta in contrario, o pretendere una qualunque indennizzazione.

A queste diverse imprese corre l'obbligo di stipulare fra loro un'equa convenzione per il reciproco uso delle loro strade onde agevolare i trasporti. Qualora poi le imprese stesse non arrivassero ad intendersi, il governo, previa la domanda di una di esse, dovrà intervenire in qualità di arbitro.

b) All'impresa di una strada ferrata, riconosciuta di pubblica utilità, è accordato, in forza del § 365 del codice civile generale austriaco, il diritto di espropriazione, unicamente però per quelle proprietà che vengono riconosciute indispensabili all'eseguimento dell'intrapresa.

Spetterà al governo di decidere in proposito.

Riguardo all'indennità da prestarsi per la proprietà privata, stata richiesta, si dovrà prima di tutto tentare un componimento amichevole. Se questo non riesce, l'impresa della strada ferrata si rivolgerà al tribunale alla cui giurisdizione appartiene il fondo richiesto, a fine d'ottenere la stima giudiziaria, l'importo della quale verrà dall'impresa pagato al proprietario del fondo, o, se questi si ricusasse ad accettarlo, o che il pagamento non si potesse effettuare per altri impedimenti, verrà l'importo suddetto depositato presso il tribunale medesimo, dopo di che non si potrà più per questo titolo impedire all'impresa di cominciare le costruzioni. Se però nella stima non fossero state osservate tutte le disposizioni del

regolamento del processo civile sull'ispezione giudiziaria, rimane riservato ai proprietarj che credessero di poter pretendere un'indennizzazione maggiore, di far valere le loro ragioni nelle vie di diritto. Così pure è dovuto per l'uso anche momentaneo dell'altrui proprietà un adequato compenso al particolare cui s'impedisce di fruirne nel frattempo.

c) Quando la linea concessa attraversasse una proprietà pubblica, corre l'obbligo all'impresa, ogni qual volta gliene pervenisse l'ordine dall'autorità, di effettuare ciò con modalità di costruzione tali, che la parte sottratta all'uso pubblico sia compensata con un'altra costruzione, o che venga in altro modo ovviato a qualunque pregiudizio che ne potesse derivare alla pubblica amministrazione.

d) Quando la strada ferrata passasse sopra un ponte od un argine di pubblica ragione, l'impresa, per averne l'uso, dovrà intendersela con chi di ragione.

e) L'impresa avrà il privilegio esclusivo di trasportare sulla propria strada persone e cose d'ogni genere, col mezzo di bestie da tiro o con altra forza motrice, fissando i prezzi a norma delle circostanze; la tariffa dei prezzi però dovrà essere pubblicata, ed è riservato alla pubblica amministrazione, nel caso che il ricavo netto della strada oltrepassasse il 15 per 100 del valore nominale delle azioni (*der Einlagen*), il diritto di promuovere un'equa diminuzione dei prezzi.

f) L'impresa è obbligata d'incaricarsi, a richiesta dell'amministrazione postale, del trasporto gratuito delle lettere, carte e pacchi d'ufficio.

Il trasporto degli altri capi consegnati agli uffici postali non incumbe all'impresa della strada

ferrata, se non verso un compenso, per la fissazione del quale si dovrà stipulare coll'amministrazione postale una convenzione, prendendo per base che i privati non dovranno pagare pei capi in tal modo consegnati col mezzo dell'amministrazione postale un prezzo maggiore di quello che pagherebbero consegnandoli direttamente all' impresa, e che questa rilascerà all' amministrazione postale la 25.ª parte (4 per 100) dell'introito brutto di questi trasporti.

Così pure l' amministrazione delle finanze, quando il trasporto delle persone sulla strada ferrata succeda fra luoghi che comunicano tra loro mediante un corso erariale di posta, avrà la facoltà di prelevare un moderato correspettivo, in forma di una somma convenuta, qualora il ricavo della strada sia vantaggioso in proporzione degl' interessi correnti del danaro o dell' utile di altre intraprese d' industria.

La fissazione dell'importo di questo correspettivo avrà luogo di concerto coll' aulico dicastero politico.

g) Qualora l' amministrazione militare desiderasse di far uso della strada ferrata pel trasporto di truppe o di effetti militari, gl' intraprenditori sono in obbligo di mettere a disposizione della medesima tutt' i mezzi di trasporto, verso il compenso portato dalla tariffa generale stabilita pel pubblico.

§ 9. La durata della concessione di una strada ferrata dovrà in massima essere fissata ad anni cinquanta al più, colla condizione però che dei tratti proporzionati di strada abbiano, sotto comminatoria dell'estinzione del privilegio, ad essere ultimati entro congrui termini di più anni, da stabilirsi espressamente per ciascuna intrapresa.

Alle imprese di strade d'una estensione molto lunga si potrà, in casi meritevoli di particolari riguardi, accordare la durata della concessione per un termine anche maggiore di cinquant' anni.

Spirato il termine della concessione, od altrimenti estinguendosi la medesima, trattandosi d'imprese cui mediante la concessione venne accordato il diritto di espropriazione, la proprietà della strada ferrata, dei terreni e delle costruzioni da essa dipendenti passa in forza di legge allo stato immediatamente e senza compenso alcuno.

Tanto in questo caso però, quanto in qualunque altro rimane agl' intraprenditori la proprietà di tutti gli effetti, attrezzi, apparecchi ed immobili (*Realitäten*) destinati esclusivamente per l' azienda dei trasporti.

La pubblica amministrazione però, nel caso che gl' intraprenditori senza loro colpa non avessero nel tempo fissato per la durata della concessione ottenuto un sufficiente compenso delle loro spese di costruzione, avrà un giusto riguardo, e si mostrerà disposta ad accordare loro per un congruo tempo, a norma della perdita sofferta, la continuazione dell' esercizio del trasporto.

§ 10. L'immediata conseguenza dell'ottenuta definitiva concessione, colla quale d' altronde si dovranno mettere in armonia gli statuti della società, è il diritto di procedere all' effettivo eseguimento della costruzione, coll' obbligo per altro di attenersi esattamente alle condizioni portate dalla concessione, mentre in caso d'inosservanza o di violazione delle relative prescrizioni, e dopo che infruttuosamente sarà preceduta un' apposita avvertenza e comminatoria, s' intenderà estinta la concessione.

Le autorità dovranno invigilare con accuratezza l'adempimento di queste determinazioni, e mantenersi in continua cognizione dei progressi dell'intrapresa.

Il governo nominerà per ciascuna intrapresa di strada ferrata un commissario, il cui ufficio sarà d' impedire in modo opportuno qualunque operazione per parte degl' intraprenditori che fosse contraria agli statuti ed alle disposizioni vigenti. Senza esercitare alcuna influenza nè consultiva, nè deliberativa sulla direzione degli affari o su qualunque ramo dell' amministrazione dell' impresa, il suddetto commissario è autorizzato ad assistere a tutte le conferenze, a prendere ispezione di tutti gli atti e rendiconti, ed a richiedere tutti gli schiarimenti che gli sembreranno del caso.

L'impresa della strada ferrata dovrà bonificare intieramente all' amministrazione pubblica la spesa che a questa derivasse dall'esercizio della particolare sorveglianza su tutta la strada, e dalle speciali pratiche d' ufficio a ciò necessarie.

(N.° 54.) *I professori delle università devono cedere il rango ai consiglieri effettivi degl' imperiali regj tribunali.*

21 settembre 1838.

N.° 29560-4387. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo ai tre Direttori presso l' imp. regia università di Pavia degli studj politico-legali, medico-chirurgici e filosofici.

Sopra umilissima consulta del senato lombardo-veneto della suprema corte di giustizia, S. M. l'imperatore e re si è degnata mediante venerata sovrana risoluzione 21 aprile anno corrente comunicata dall' imperiale regia commissione aulica degli studj coll' ossequiato dispaccio 29 agosto p.° p.°, n.° 5407-1597 di dichiarare che i professori delle università debbano cedere il rango ai consiglieri effettivi degl' imperiali regj tribunali.

Tanto si partecipa a cotest' imperiale regia direzione per propria notizia e per le ulteriori disposizioni.

Milano, il 21 settembre 1838.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,

GIUDICI.

(N.° 55.) *Sulla restituzione dei depositi dei supplenti militari che passano agl' invalidi prima di compire la loro capitolazione.*

21 settembre 1838.

N.° 29634-2784. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Per opportuna intelligenza e norma di codesta imperiale regia delegazione le si comunica in copia la traduzione di una circolare dell' imperiale regio comando generale militare alle autorità da lui dipendenti sulla restituzione dei depositi fatti per individui entrati al servizio militare come supplenti, i quali passino al provvedimento degl' invalidi prima di aver compiuta la loro capitolazione.

Milano, il 21 settembre 1838.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
GIUDICI.

N.° 2635.

Vienna, il 31 agosto 1838.

Ebbe luogo la domanda, se i depositi dei supplenti italiani accettati in forza del § 41 della patente di coscrizione 17 settembre 1820, qualora i medesimi prima di avere ultimata la capitolazione venissero trasferiti agl' invalidi, sono da diffidarsi e da restituirsi.

A questa domanda diede motivo la riflessione che individui già collocati fra gl' invalidi vengono riarbitrati ed ammessi all'attività di servizio, nel mentre che gli ultimi possono demeritare la restituzione del loro deposito a senso del § 43 della predetta patente.

Il consiglio aulico di guerra però con rescritto 30 giugno 1838, n.° 2183 I. trovò di rispondere affermativamente alla menzionata domanda, per cui vi si atterrà per l' avvenire, e specialmente è da prendersi in considerazione la decisione nei casi quando per parte del comando generale viene chiesta la notizia, se si oppone qualche ostacolo alla restituzione del deposito del supplente.

In questa occasione si rammenta che le notificazioni da farsi secondo la circolare del 2 dicembre 1837, n.° 4757 Q. sui difetti riconosciuti di un supplente trasferito da un corpo militare all'altro, nel caso che siano state accettate dalle delegazioni provinciali lombardo-venete, non siano dirette al consiglio aulico di guerra, ma a questo comando generale, giacchè la verificazione ed il giudizio su quest'oggetto restano esclusivamente riservati alla parte scrivente.

(N.° 56.) *Sovrane disposizioni intorno all' accettazione dei candidati di concetto presso le autorità politiche.*

27 settembre 1838.

N.° 30194-4985. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed all' imp. regio Ufficio fiscale.

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione 14 agosto p.° p.° ha trovato di ordinare le seguenti disposizioni intorno all' accettazione dei candidati di concetto presso le autorità politiche ed alla loro qualificazione pel servizio politico.

1.° L' accettazione dei candidati politici di concetto (ad eccezione di quelli sortiti da quest' imperiale regia accademia teresiana e dal convitto che direttamente vengono destinati da S. M.) ha luogo dalla presidenza di governo.

2.° Sono da accettarsi soltanto quegl' individui in qualità di candidati di concetto che sono muniti con eminenti attestati tanto negli studj, quanto nei costumi.

3.° Il candidato di concetto deve sottoporsi intorno all' attitudine, applicazione e moralità

ad un esperimento che ha da durare non meno di sei settimane e non più di tre mesi.

4.° Il presidio del governo può destinare il candidato di concetto presso una delle delegazioni provinciali od un consigliere di governo, la quale od il quale dovrà nel termine fissato dal presidio informare dell' attitudine del candidato con rapporto diretto al presidio.

5.° Se il rapporto è favorevole, il candidato di concetto viene dal presidio ammesso con apposito decreto e previa prestazione del giuramento alla regolare pratica di concetto, destinandolo ad una delle delegazioni provinciali.

Se il rapporto non è favorevole, il candidato dovrà dimettersi coll' avvertenza di scegliere un altro ramo d'occupazione.

6.° Dopo la fine d'un anno e prima che sia scaduto il secondo il candidato deve subire un rigoroso esame pel posto di vicesegretario del governo o di aggiunto di delegazione presso il governo nei modi di pratica attuale.

Se l'esaminato ha riportata, dietro determinazione del governo, la dichiarazione d'idoneità, gli si dovrà rilasciare un apposito decreto. Nel caso contrario gli può venir concesso per la rinnovazione dell' esame un ulteriore termine di sei mesi.

Il praticante di concetto, il quale ha subito l'esame con esito poco favorevole, od il quale

non vi si ha sottoposto ne' termini prescritti, è senz' altro da dimettersi.

7.° Il praticante di concetto che ha subito l'esame con buon esito deve destinarsi in uno dei dipartimenti del governo ed ivi dimorare un anno intiero. L' ulteriore sua destinazione sia presso il governo, sia presso una delle delegazioni provinciali dipende dal presidio.

8.° Gli alunni di quest' imperiale regia accademia teresiana e del convitto destinati da S. M. agl' impieghi politici devono intorno all'esame e alla loro destinazione seguire le stesse prescrizioni; essi sono soltanto esenti dalla candidatura preliminare e tempo di prova, e vengono destinati immantinente dietro ordine del presidio al servizio di praticante di concetto presso una delle delegazioni provinciali.

Della premessa risoluzione sovrana stata abbassata al governo dall' eccelsa cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 6 andante, n.° 22726-3543 si rende consapevole cotesto ufficio ad opportuna sua intelligenza e norma ed in aggiunta alla comunicazione fattagli col circolare dispaccio 14 giugno 1824, n.° 15497-1884.

Milano, il 27 settembre 1838.

HARTIG.

(N.° 57.) *Attribuzioni e diritti dei dottori e maestri in chirurgia, come pure dei chirurghi minori.*

30 settembre 1838.

N.° 20826-1796. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Riconosciuta la convenienza di dare una norma uniforme sulle rispettive attribuzioni dei dottori e dei maestri in chirurgia, non che dei chirurghi minori approvati secondo l'attuale piano degli studj, e sui loro diritti a concorrere ai varj posti di chirurgo presso gli spedali ed altri istituti, come pure alle condotte chirurgiche nei comuni, il governo, sentita la direzione della facoltà medica di Pavia, trova di dichiarare:

1.° *I dottori in chirurgia,* ove non abbiano riportata l'approvazione in ostetricia, sono limitati all' esercizio in tutta la sua estensione della sola alta chirurgia, ed anche dell'ostetricia quando ne abbiano conseguito il grado.

2.° *I maestri in chirurgia,* comechè tenuti agli studj ostetrici, sono abilitati all' esercizio in tutta l'estensione dell'alta chirurgia e dell' ostetricia.

3.° *I chirurghi minori* (tenuti anch' essi allo studio d'ostetricia) sono abilitati, oltrechè all' esercizio ostetrico, ad eseguire la bassa chirurgia, cioè fare salassi, fonticoli, cauterj di ogni sorta, applicare mignatte e clisteri ed empiastri, medicare le ferite semplici e i vescicanti, ed in caso di assoluta necessità a ridurre le fratture e le lussazioni semplici, e ad arrestare le emorragie che mettono a pericolo la vita degl' infermi, dovendo però dopo chiamare l' ajuto di un chirurgo maestro o dottore a cui abbandonare l' ulteriore cura.

4.° Essendo i chirurghi minori nei casi di *assoluta mancanza* di un medico abilitati all' esercizio della medicina, tale abilitazione ad egual ragione vuolsi ritenere concessa ai maestri, ed a maggiore diritto ai dottori in chirurgia.

5.° I dottori in chirurgia, purchè abilitati all'esercizio dell'ostetricia, ed i maestri in chirurgia possono aspirare a qualunque posto pubblico in cui siavi l'obbligo dell' esercizio della bassa e dell' alta chirurgia, e quindi ai posti di chirurghi primarj di ospedale, di S. Corona e simili e di chirurghi condotti.

6.° I chirurghi minori possono aspirare ai posti cui è alligato l' esercizio semplice della bassa chirurgia e dell' ostetricia.

Le premesse dichiarazioni dovendo servire di norma per l'ammissione ai concorsi e nelle proposizioni per conferimento di posti chirurgici, cotesta imperiale regia delegazione avrà cura di comunicarle all'uopo alle direzioni degli spedali ed altri luoghi pii, ai commissariati distrettuali, alle autorità comunali ed a chi altro occorra, attenendovisi essa pure all'evenienza de' casi.

Milano, il 30 settembre 1838.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.° 58.) *Sulle iniziative criminali competenti alle preture urbane.*

6 ottobre 1838.

N.° 11996. CIRCOLARE.

L' imp. regio Tribunale d' appello generale alle imp. regie prime Istanze giudiziarie di Lombardia.

Propostosi il quesito sulla competenza delle preture urbane del regno lombardo-veneto ad assumere in certi casi le iniziative criminali, S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 12 settembre 1838 si è degnata di dichiarare

« Che ritenuta sempre ferma la massima generale della competenza del tribunale criminale per le iniziative, e ritenuto quindi l' obbligo delle preture urbane di passare indilatamente allo stesso tribunale criminale qualunque denuncia loro proveniente per supposta grave trasgressione di polizia, in cui o a dirittura dalla stessa esposizione o nelle prime informazioni di loro istituto riconoscono in vece carattere o sospetto legale di fatto delittuoso, se accada di ciò rilevare soltanto in occasione che il consesso della pretura urbana si è già

recato sopra luogo, debba il consesso stesso non arrestarsi da ogni operazione, ma bensì assumere l'iniziativa del procedimento criminale nelle forme criminali pel riconoscimento del fatto e per ogni altra istantanea verificazione e pratica in luogo per indi tosto rimettere gli assunti atti al detto tribunale.

» Riguardo alla confessione fatta dall'imputato innanzi alla pretura urbana od al consesso da essa spedito sul luogo, trova piena applicazione quanto è disposto dalla sovrana risoluzione 7 settembre 1817 pubblicata colle circolari dei tribunali d'appello lombardo e veneto 20 febbrajo 1818. »

In esecuzione pertanto degli ordini contenuti nell'ossequiato aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 1.° corrente ottobre, n.° 3099 si comunica a cotesta prima istanza giudiziaria tale sovrana risoluzione per sua norma e direzione, e per l'esatta sua osservanza in ogni caso contingibile sopra ciò che la riguarda.

Milano, il 6 ottobre 1838.

MAZZETTI, Presidente.

SILVA, Vicepresidente.

Roner, *Consigliere.*

(N.° 59.) *Prescrizioni auliche per gl' individui arrolati alla guardia di confine in età soggetta alla coscrizione militare.*

7 ottobre 1838.

N.° 30355–2854. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Per opportuna intelligenza e norma di codesta imperiale regia delegazione provinciale le si trasmette una copia della traduzione di tre circolari fatte dall' imperiale regia camera aulica generale alle autorità da lei dipendenti e comunicate dall' imperiale regia cancelleria aulica unita per la notificazione alle competenti autorità politiche degl' individui che si arruolino alla guardia di confine in età soggetta alla coscrizione militare, o che siano poi dalla guardia stessa licenziati, e circa l'insussistenza del loro arrolamento alla detta guardia quando essi siano già colpiti dalla requisizione al servizio militare.

Milano, il 7 ottobre 1838.

D' ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
R. PARAVICINI.

Al n.° 29129-1979.

Copia di un decreto all' Amministrazione camerale riunita a Vienna, Linz, Innsbruck, Praga, Lemberga, Brünn, Grätz, Lubiana.

Vienna, 4 settembre 1837.

Per impedire che gl' individui ancora sotto coscrizione congedati dalla guardia del confine o delle finanze si possano sottrarre a quest' obbligo, e per rendere possibile alle autorità politiche specialmente nei casi di congedo per punizione d' instradare direttamente in patria individui congedati dal servizio, ancorchè fossero provveduti d' un passaporto per più tempo, si ordina che d' ora innanzi siffatti individui sieno diretti per le gestioni d' ufficio alla prossima autorità distrettuale o politica, cui si comunicheranno anche senza ritardo i documenti di congedo o di rinvio per disporre quanto è prescritto dal regolamento.

Al n.° 29129-1979.

Copia del decreto della Camera aulica generale diretto ai Magistrati camerali in Milano e Venezia, 17 *novembre* 1837, *n.°* 44716-3167.

Per togliere ogni disturbo nel procedere prescritto circa la presentazione de' militari s'invita cotesto magistrato, in seguito dell'eccitamento della cancelleria aulica unita, di disporre subito e di ordinare alle intendenze di finanza che

1.° La rispettiva delegazione per l'ulteriore comunicazione al circondario del comando d'arrolamento ed ai rispettivi comuni venga ogni volta informata dell'ingresso d'un individuo della popolazione nella guardia del confine, indicandovi esattamente il di lui domicilio;

2.° La delegazione venga informata nell'istessa guisa del congedo o rinvio d'un individuo dalla guardia del confine o della finanza, il quale trovasi ancora nell'età di coscrizione.

Con ciò non soffrono alcun cambiamento le determinazioni del decreto 4 settembre scorso, n.° 37456-2635 risguardante l'instradazione degl'individui congedati dalla guardia di confine o delle finanze, o che sono rimandati ancora in età di coscrizione, alle prossime autorità distrettuali o politiche.

N.° 22273-1514.

Copia di un ordine della Camera aulica generale a tutte le imperiali regie Amministrazioni riunite camerali di finanza.

Di consenso colla cancelleria aulica unita e col consiglio aulico di guerra si significa a cotesta amministrazione che introducendosi un individuo sotto coscrizione nella guardia del confine o delle finanze, resterà il diritto all'ufficio del circolo di chiedere la restituzione di un tal individno, a che si darà tosto esecuzione. Ben inteso però che il richiamo non sia condizionato dalla circostanza che il rispettivo individuo abbia prestato il giuramento alla bandiera, ma che basta quando si verifica circa il medesimo un segno determinato e legale per fondare la qualità riguardo all'obbligo della coscrizione.

In seguito vi sono da darsi ulteriori disposizioni.

Vienna, il 13 agosto 1838.

(N.° 60.) *Trattamento delle merci già assoggettate al dazio d'entrata che si lasciano in custodia d'ufficio, od alle quali si vuol dare una diversa destinazione.*

14 ottobre 1838.

N.° 14256-2582. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Con ossequiato dispaccio 8 agosto anno corrente, n.° 26999-1842 l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale determinò quanto segue:

Riguardo al trattamento delle merci destinate per transito o per l'esportazione, alle quali dopo avere terminate le operazioni doganali viene cambiata la direzione, non occorre veruna nuova disposizione, dovendosi procedere secondo i §§ 164, 178, 179, 185 e 209 del regolamento sulle dogane e privative.

Le merci già assoggettate al daziato d'entrata possono certamente lasciarsi nei magazzini di finanza anche dopo che fu pagato il dazio, in quanto che sia permesso di ricevere in custodia d'ufficio degli oggetti non sottoposti a procedura daziaria.

Viceversa la legge non accorda di regola il diritto di addomandare la restituzione del dazio d'entrata regolarmente pagato soltanto pel motivo che la parte desidera dare una diversa destinazione alla merce, e di annullare così, mediante una successiva dichiarazione, l'esaurita operazione del daziato d'entrata.

I casi di un simile successivo cambiamento nella destinazione della merce non potendosi verificare che assai di raro, non rendesi nemmeno necessario di cambiare questa massima generale. In particolare non potrà anche in avvenire venire autorizzato qualsivoglia ufficio esecutivo a restituire il dazio d'entrata dopo che risultino esaurite le relative operazioni daziarie, e per ciò solo che l'estensore della dichiarazione o chi riceve in consegna la merce trovasse di dare alla medesima un'altra destinazione. A fine però di determinare più precisamente i casi nei quali un simile cambiamento nella destinazione della merce può rendersi necessario per circostanze mercantili, ed all'oggetto di procurare al ceto commerciante in questo riguardo ogni possibile facilitazione, si permette alle dirigenti autorità di finanza di accordare l'invocato cambiamento di destinazione di una merce d'entrata e la rifusione del dazio d'entrata regolarmente pagato, ad eccezione però delle competenze accessorie

in casi meritevoli di speciale riguardo e sotto le precauzioni seguenti:

1. Tanto la merce, come pure la rilasciata relativa bolletta daziaria d'entrata deve dal momento dell' esecuzione delle operazioni daziarie di continuo essere stata in custodia d'ufficio.

2. Prima di restituire il dazio, la merce sarà da visitarsi compiutamente tanto all' esterno, quanto all' interno in presenza di un impiegato di concetto dell' autorità distrettuale di finanza da destinarsi appositamente. In tale visita deve rinvenirsi la debita concordanza tra la condizione della merce e tra la bolletta tanto per la quantità, quanto per la qualità, nè dovrà in generale emergere in nessun rapporto sospetto di frode commessa o tentata.

Sull' esito della visita dovrà stendersi un processo verbale da firmarsi da tutti gli astanti, e si unirà indi al medesimo la bolletta d' entrata che cessa di aver vigore.

3. Nel frattempo tra l' esecuzione del daziato d' entrata e tra la restituzione del dazio relativo non deve aver avuto luogo un ribasso nella misura del dazio d' entrata.

4. Si legittimerà la restituzione in occasione del rendiconto col decreto dell' autorità preposta, che accorda tale restituzione col processo verbale sulle risultanze della visita e colla quitanza di colui cui il dazio è stato restituito.

5. Il presente permesso si limita soltanto alle merci che furono lasciate in custodia d'ufficio presso qualche dogana o dogana principale, e non si estenderà alle merci il cui dazio d'entrata è seguito presso un ufficio di categoria inferiore ai preaccennati.

6. Le amministrazioni distrettuali e le intendenze di finanza possono accordare l'invocato permesso quando il dazio d'entrata, di cui chiedesi la restituzione, non ecceda l'importo di fiorini venticinque (fior. 25). Trattandosi di somme maggiori deciderà l'autorità superiore.

7. Se manca una delle condizioni esposte ai n.i 1 sino a 5, spetterà all'autorità superiore dirigente di finanza, magistrato camerale, di riconoscere se sia il caso di farne oggetto di rapporto all'imperiale regia camera aulica generale per l'invocata restituzione.

8. Il procedimento da osservarsi dall'ufficio presso cui viene lasciata in custodia d'ufficio una merce già assoggettata al dazio d'entrata, nel caso che la restituzione del dazio non venisse chiesta od accordata, vuol essere regolato secondo che la parte avrà dichiarato subito all'atto del pagamento del dazio di voler lasciare la merce in custodia d'ufficio, oppure che avrà manifestata tale sua intenzione soltanto dopo l'emissione della bolletta daziaria

d'entrata. *Nel primo caso* si emetterà una quitanza di dazio sull'importo pagato, riservandosi l'emissione della controbolletta accessoria sino all'epoca in cui la parte ritirerà la merce dai magazzini d'ufficio. *Nel secondo caso* non verrà alla parte rilasciata la bolletta daziaria d'entrata, ma questa dovrà anzi con osservanza delle discipline vigenti per la custodia dei documenti ritenersi negli atti d'ufficio, rilasciando alla parte che ne facesse la domanda un certificato dell'eseguito pagamento, valendosi del registro delle quitanze di dazio. In tale incontro l'importo pagato essendo desso desumibile dal registro d'entrata, sarà da esporsi nel registro delle quitanze soltanto entro la colonna.

Ritirando la parte in questo caso la merce dalla custodia d'ufficio, ed essendo alla medesima stata rilasciata una quitanza di dazio, si emetterà riguardo alla merce una controbolletta, allegandosi al registro per le controbollette l'originaria bolletta d'entrata.

Tanto si rende noto a cotesta imperiale regia intendenza di finanza per la corrispondente esecuzione all'evenienza dei casi e perchè ne curi l'osservanza dai dipendenti uffici esecutivi.

Milano, il 14 ottobre 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 61.) *Nuove istruzioni per l'apposizione di un cognome ai figli di parenti ignoti.*

25 ottobre 1838.

N.° 31345-4291. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Essendo insorti alcuni dubbj sull' intelligenza e sulla pratica esecuzione delle istruzioni per l'apposizione di un cognome ai figli di parenti ignoti comunicate a tutte le delegazioni provinciali col circolare dispaccio governativo 1.° ottobre 1835, n.° 27574-3179, dietro gli ordini analoghi dell'imperiale regia cancelleria aulica unita portati dall' ossequiato dispaccio 19 luglio prossimo passato, n.° 14803-1743, viene sostituito all' anzidetta circolare 1.° ottobre 1835, che rimane abrogata, quanto segue:

1.° Ogni qual volta un parroco per occasione della formazione dello stato delle anime della sua parrocchia o di altre operazioni di suo istituto verrà a scoprire trovarsi nei proprj registri dei nati inscritto un individuo senza cognome, dovrà entro tre giorni successivi informarne la rispettiva delegazione

provinciale, unendovi l'estratto del relativo atto di nascita, acciocchè essa pratichi le indagini, chi abbia ricevuto in custodia il figlio illegittimo, e dove questi si trovi, senza che però tali indagini si possano estendere nemmeno indirettamente a scoprire il vero cognome della madre.

2.° Tutti i curati incaricati di tenere i libri degli atti di nascita nelle rispettive parrocchie, allorchè loro si presenta al battesimo un bambino illegittimo d'ignoti genitori, di cui la madre naturale non sia contemporaneamente notificata, debbono imporgli un cognome determinato, avvertendo che a tenore del decreto italico 11 giugno 1813 non possono essere imposti i nomi di fortezze, di città o di luoghi celebri per battaglie, come a tenore del decreto aulico 27 dicembre 1825, n.° 32186 sono da evitarsi assolutamente i nomi di famiglie già note e distinte, e che devesi nel libro stesso aggiungere alla rubrica delle annotazioni l'osservazione che quel nome di famiglia fu attribuito al bambino medesimo a senso di legge.

3.° Venendo ad un parroco notificata la nascita di un cristiano accattolico con l'espressa dichiarazione che il figlio è illegittimo, e che non s'intende dargli alcun cognome, il parroco dovrà onninamente tralasciare qualsiasi

investigazione in proposito, ed inscrivere il neonato ne' suoi registri come figlio di genitori sconosciuti, ma entro 24 ore trasmetterà l'estratto dell' atto di nascita alla competente imperiale regia delegazione provinciale coll' indicazione della persona che avrà fatta la notificazione della nascita dell' infante per gli incumbenti di suo istituto a norma anche del § 1.°

4.° Tutti i curati poi debbono a tenore del § 189 del codice civile generale austriaco comunicare in ogni caso alla rispettiva delegazione provinciale l' estratto dell' atto di nascita di qualunque bambino inscritto nei registri come figlio di genitori sconosciuti per l' ulteriore informazione della competente autorità pupillare.

5.° L' autorità comunale venendo in cognizione in qualunque modo di abitanti nel suo circondario privi di cognome, dovrà, se sono di età maggiore, ingiungere loro con le avvertenze analoghe al disposto dall' articolo 6 del decreto italico 11 giugno 1813, e della seconda parte del § 7 della governativa circolare 29 novembre 1825, n.° 37520-2662, e sotto le comminatorie espresse nel citato decreto, di assumere entro tre mesi un cognome particolare. E trattandosi di un minorenne, dovrà procurarsi le opportune informazioni se

gli sia stato dato, o si proceda per dargli un cognome, od occorra d' iniziare il relativo procedimento. Nel primo caso l' amministrazione comunale ne farà rapporto al commissario distrettuale come si dirà nel seguente paragrafo; nel secondo caso avrà cura di risapere l'esito della pendente procedura; nel terzo caso ne informerà la competente istanza pupillare per gl' incumbenti di suo istituto all' oggetto che al minorenne sia attribuito un cognome giusta le norme portate dalle combinate disposizioni del suddetto decreto 11 giugno 1813 e della circolare 29 novembre 1825, e le ne sia poi data notizia.

6.° Sì tosto che l' autorità comunale potrà nei premessi casi ritenere regolarmente assunto un cognome particolare da chi non ne aveva, dovrà farne rapporto al commissariato distrettuale con tutte quelle osservazioni ed informazioni che crederà opportune specialmente rispetto ai minorenni, all' intendimento di stabilire la loro identità personale. Il commissariato accompagnerà questo rapporto con le aggiunte ed avvertenze che reputerà convenienti all' imperiale regia delegazione provinciale, la quale disporrà per l' eseguimento delle corrispondenti annotazioni nei ruoli personali e nei libri in duplicato contemplati dal § 22 della determinazione governativa 19 dicembre 1815.

S' incaricano le imperiali regie delegazioni provinciali di comunicare le presenti determinazioni ed istruzioni ai commissariati distrettuali, e col loro mezzo alle amministrazioni comunali ed ai parrochi per la debita esecuzione in quanto rispettivamente li riguarda, e di uniformarvi esse pure i proprj incumbenti.

Milano, il 25 ottobre 1838.

HARTIG.

(N.° 62.) *Norme per la riscossione e conversione delle tasse per le feste da ballo venali.*

28 ottobre 1838.

N.° 33786-3157. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè avendo trovato conveniente di stabilire alcune nuove norme per la riscossione e conversione delle tasse per le feste da ballo venali, con rispettato dispaccio 6 maggio p.° p.°, n.° 4338 si è degnata determinare quanto segue:

a) Che tali tasse abbiano ad essere fissate per le città capiluoghi di provincia dalle

lire 4 alle lire 12 secondo il locale e la durata delle feste da ballo, e dalle lire 1. 50 alle lire 3 per tutti gli altri paesi;

b) che il prodotto relativo abbia ad essere versato a beneficio dei poveri nel fondo locale di beneficenza;

c) che ogni delegazione provinciale abbia a pubblicare una notificazione in proposito, fissandovi le classi delle tasse secondo le circostanze locali;

d) che le relative licenze vengano accordate dallo stesso ufficio comunale o di polizia che le ha finora emesse verso il pagamento delle tasse stabilite;

e) che sia da prescriversi per la più regolare esazione delle tasse e pel susseguente versamento un opportuno e semplice metodo di riscossione e di controlleria;

f) che sia finalmente provveduto e che non vengano per questo titolo pretesi altri compensi.

Presi, giusta le intenzioni manifestate da S. A. medesima, gli opportuni concerti col governo veneto per l'esecuzione di siffatte superiori determinazioni, resta stabilito

1.° che pel rilascio delle licenze debba farsi uso di un libro uniforme a madre e figlia secondo il formolario che sarà dato dall'imperiale regia direzione generale di polizia;

2.° che sulla licenza madre sia indicato l'importare della tassa, e sulla licenza figlia sia apposta la ricevuta della tassa stessa, dovendo questa pagarsi all'atto del rilascio della licenza medesima;

3.° che queste prescrizioni debbano mettersi in attività col principio del venturo anno solare 1839;

4.° che alla fine d'ogni anno camerale, ossia entro i primi 15 giorni dell'anno camerale successivo il prodotto di tali tasse debba essere versato nella cassa locale di pubblica beneficenza a favore dei poveri, fatta però sottrazione delle spese occorse per la stampa delle licenze e pel rendimento de' conti;

5.° che questo rendimento de' conti poi dovrà farsi ogni anno per parte di ciascun comune alla rispettiva delegazione appena seguíto il versamento delle tasse nella cassa di beneficenza colla produzione della relativa ricevuta e del libro delle licenze, e la delegazione ne rassegnerà quindi il riassunto al governo giusta l'unito modello.

Cotesta imperiale regia delegazione provinciale farà dunque pubblicare il relativo avviso in tutta la propria provincia, indicando in esso le classi (che troverà di stabilire per le tasse delle quali si tratta giusta le norme fissate da S. A. I. e R., e darà tutte le altre disposizioni che occorrono per l'adempimento delle succennate prescrizioni, non trascurandone l'esecuzione per quanto particolarmente la concerne.

Milano, il 28 ottobre 1838.

HARTIG.

Modello.

I. R. Delegazione provinciale di . . . .

ovvero

I. R. Direzione generale di polizia.

Numero progressivo.	COMUNI dove si rilasciarono le licenze.	Numero delle licenze rilasciate.	IMPORTO delle tasse esatte per cadauna licenza.		IMPORTO delle tasse esatte in totale per classe.		In complesso per comune.		Osservazioni.
1	Milano	10	lir. 12	»	l. 120	»			
2	*Id.*	16	» 8	»	» 128	»			
3	*Id.*	24	» 4	»	» 96	»			
							lir. 344	»	
4	Monza.	7	» 3	»	» 21	»	» 21	»	
5	Gallarate. . . .	2	» 1	50	» 3	»	» 3	»	
					Somma . . . . lir.		368	»	

Versamenti fatti alla cassa di beneficenza locale come dagli uniti originali confessi.

In Milano	giusta l'allegato	I	lir. 344.—		
In Monza	*idem*	II	» 21.—		
In Gallarate	*idem*	III	» 3.—		
				lir. 368	»

Per cui risulta pareggiata l'amministrazione.

Dall' I. R. . . . .

(N.° 63.) *Alle guardie nobili si può rilasciare la licenza da caccia senza la presentazione del porto d' armi.*

3 novembre 1838.

N.° 16838-3625. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Da altra delle imperiali regie intendenze provinciali di finanza furono invocate le superiori determinazioni sul punto se si possa accordare agl'individui del corpo delle guardie nobili la licenza da caccia, pagando i diritti prescritti, senza però la presentazione da parte loro del *porto d' armi.*

In seguito alle dichiarazioni rilasciate dalla presidenza dell' imperiale regio governo dietro analoga interpellanza fattale, il magistrato camerale abilita cotesta imperiale regia intendenza nel caso di dimande che le venissero presentate da individui del corpo anzidetto ad autorizzare il rilascio delle licenze da caccia contro il pagamento dei competenti diritti, e ciò indipendentemente dalla presentazione del *porto d' armi*, con avvertenza che dovrà però verificarsi previamente al detto rilascio che i petenti continuino ad appartenere effettivamente al predetto corpo.

Milano, il 3 novembre 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 64.) *Differenza tra il congedo dal servigio e la giubilazione normale delle guardie di finanza e di confine. Autorità competenti per le rispettive concessioni.*

5 novembre 1838.

N.° 16288-2394. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Colla circolare 9 dicembre 1836, n.° 22972-2607 venne autorizzata cotesta imperiale regia intendenza ad accordare agl' individui dei corpi di sorveglianza, dietro loro domanda, il congedo dal servizio nel caso che la medesima sia appoggiata ad un certificato del medico competente.

La mentovata circolare è poi conforme all' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia aulica camera generale 9 aprile 1834, n.° 13865-1326 inserito sotto il n.° 71 della continuazione dell' appendice ai regolamenti della guardia di confine, con cui l' eguale facoltà è conceduta al capo dell' amministrazione distrettuale qualora una guardia od una guida domandi per titolo d' inabilità di poter lasciare il servizio.

Il tenore letterale delle citate determinazioni indusse taluna delle imperiali regie intendenze ad attribuirsi la facoltà di poter mettere in istato di giubilazione le guide e le guardie dei due corpi di sorveglianza.

Avendo il magistrato camerale trovato necessario d' invocare in tal proposito le superiori determinazioni, gli pervenne il rispettato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 2 corrente mese, n.° 37134-2477, che qui appiedi si partecipa a cotesta imperiale regia intendenza per sua norma e per l' esatta esecuzione nei casi contingibili.

« In evasione del rapporto 20 agosto anno » corrente, n.i 12012-1780, $\frac{9170}{V.I.}$, i cui allegati » si ritornano qui uniti, si rende avvertito » cotesto imperiale regio magistrato camerale » della differenza essenziale che passa tra il » congedo dal servizio e la giubilazione nor» male di un individuo. Il primo cioè forma » un genere affatto particolare di sortita dal » servizio per quegl' individui addetti ai corpi » della guardia di finanza i quali non sono » per anco sicuri d' una stabile ammissione » nel servizio dello stato, e collo scioglimento » del rispettivo nesso d' impiego cessa pure » qualunque titolo per pretendere di essere » conservato nel godimento di un assegno » sul tesoro pubblico per effetto di detto

» rapporto d'impiego. Verificandosi in vece il
» trattamento di giubilazione normale, suben-
» trano le opposte circostanze.

» A termini del § 6 del decreto aulico 9
» aprile 1834, n.° 13865-1326 essendo le in-
» tendenze di finanza *espressamente* autorizzate
» soltanto ad accordare il *congedo* dal *servizio*
» alle guardie e guide della guardia di con-
» fine, riguardo alle quali concorrono le ivi
» prefisse condizioni, e siccome nell'emettere
» tale disposizione si ebbe in ispecie sott' oc-
» chio il caso in cui un individuo addoman-
» dasse il proprio congedo *prima* della de-
» correnza del provvisorio quinquennale primo
» termine di servizio pel quale esso trovasi
» obbligato; o nel caso della prolungazione
» ad altri cinque anni, *prima* di questo se-
» condo periodo provvisorio; ne consegue
» quindi che le intendenze hanno nessuna
» facoltà decisiva ne' casi in cui trattasi di
» *passare allo stato normale* individui addetti
» ai due corpi della guardia di finanza, ri-
» manendo anzi tale facoltà riservata alla sfera
» d'attribuzione di cotesto imperiale regio
» magistrato camerale. »

Milano, il 5 novembre 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 65.) *È permesso di entrare e girare negli stati austriaci ai garzoni operai stranieri muniti di regolari libretti di scorta o passaporti.*

9 novembre 1838.

N.° 35153-3275. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
e Direzione generale di polizia.

In relazione al decreto 10 marzo p.° p.°, n.° 6460-484 ed in conformità degli ordini dati dal presidente dell' imperiale regio dicastero aulico di polizia e censura con rispettato dispaccio 14 ottobre prossimo passato si avverte cotesta . . . . . . che secondo ulteriori concerti presi tra l' anzidetto dicastero aulico, l' imperiale regia cancelleria intima di corte e stato e l' imperiale regia cancelleria aulica unita resta stabilito che d' ora innanzi sia permesso d' entrare e girare negli stati austriaci ai garzoni operai stranieri quando si rilevi con sicurezza dai loro libretti di scorta o passaporti che l' autorità del loro proprio paese gli abbia voluto abilitare a percorrere questi stati quand' anche ciò non vi fosse espressamente dichiarato.

Cotesta . . . . . darà le disposizioni che possono occorrere da parte sua perchè la surriferita determinazione sorta il suo effetto.

Milano, il 9 novembre 1838.

HARTIG.

(N.° 66.) *La rinnovazione di un'inscrizione ipotecaria domandata dopo la scadenza del termine legale va soggetta al bollo ed alle tasse fisse della prima inscrizione, esclusa ogni tassa proporzionale.*

12 novembre 1838.

N.° 15562-3344. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Sul proposto quesito, se per la rinnovazione d'una inscrizione di cui sia già scaduto l'ordinario decennio debba esigersi la tassa consueta, venne dall'eccelsa imperiale regia camera aulica generale, dietro i concerti presi col senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, dichiarato coll'ossequiatissimo dispaccio 5 settembre p.° p.°, n.° 27242-2667

che la rinnovazione d'una inscrizione addomandata dopo la scadenza del termine legale si dovrà trattare in quanto alle relative competenze al pari d'una rinnovazione chiesta in pendenza di esso termine, e ciò pel letterale disposto dalla sovrana risoluzione 19 marzo 1836, giusta la quale ogni rinnovazione d'inscrizione ipotecaria che viene addomandata dopo la scadenza dei termini stabiliti nella sovrana risoluzione 19 giugno 1826 e nella susseguita modificativa disposizione debbe andare soggetta al bollo ed alle tasse fisse della prima inscrizione, esclusa ogni tassa proporzionale.

Tanto si notifica a cotest'imperiale regia intendenza per opportuna sua norma e perchè ne dia conforme partecipazione agli uffici delle ipoteche e delle tasse da lei dipendenti, con ordine di attenersi alla premessa superiore dichiarazione nei contingibili casi.

Milano, il 12 novembre 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 67.) *I soldati in permesso che si ammalano devono essere inviati al più vicino spedale militare.*

19 novembre 1838.

N.i 33717-3147 = 35272-3289. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Secondo un ordine dell'imperiale regio consiglio aulico di guerra comunicato dall' imperiale regia cancelleria aulica unita col rispettato dispaccio 18 ottobre scorso, n.° 22632-1540, resta rivocata la disposizione per la quale potevano essere accettati negli spedali militari soltanto quei soldati in permesso che rientrando volontariamente nel corpo per mancanza di mezzi di sussistenza cadessero ammalati (al che si riferisce il decreto 1.° novembre 1827, n.° 33334-4500 di questo governo), e viene in vece richiamata in vigore l'antica prescrizione, a termini della quale i militari in permesso che si ammalano debbono essere inviati al più vicino spedale militare.

Si partecipa tale superiore determinazione a cotesta imp. regia delegazione, unendosi in copia a migliore sua intelligenza la traduzione

dell' ordine succennato per la corrispondente osservanza ed esecuzione, avvertendo che la circolare del 1832 citata in fine dell' ordine stesso si è quella che formò argomento del decreto 6 dicembre detto anno, n.° 37356-4767 di questo governo.

Milano, il 19 novembre 1838.

HARTIG.

Al n.° 22632-1540.

Copia di un ordine del Consiglio aulico di guerra al Comando generale lombardo-veneto del 22 agosto 1838 *al* 2612 L.

Nella normale per permessi del 1781, § 16 è detto: « Ogni militare in permesso malato è da ammettersi dietro la propria sua dimanda al più » vicino spedale militare, da provvedersi con tutti » i mezzi occorrenti alla meglio e per curarlo. Av- » venendo però che un militare in permesso si » ammalasse sì subitaneamente e gravemente che » senza pericolo della vita non potesse essere trasfe- » rito nello spedale militare il più vicino, e si » trovasse nel luogo del permesso senza alcun altro » soccorso, previa decisione del comando generale, » le spese della cura eseguita dal rispettivo medico » civile saranno da risarcirsi a carico dell' erario; » devesi però vegliare di prevenire qualsivoglia » frode.

» I reggimenti avendo generalmente già in vici-
» nanza gli uomini in permesso veglieranno che i
» militari malati nelle proprie case non sieno trascu-
» rati, ma trasportati in tempo negli spedali mili-
» tari per curarli. »

Queste determinazioni della normale per uomini in permesso sono state rinnovate con circolare 23 novembre 1817, n.° 3953 L., coll'avvertenza di vegliare che i militari in permesso subito al principio della malattia sieno consegnati agli ospitali militari, tranne il solo caso se vi fosse la piena convinzione che il malato, il quale desidera di restare a casa, possa sperare la corrispondente guarigione o cura.

La circolare del 23 novembre 1817 venne anche dal consiglio aulico di guerra trasmessa il 19 febbrajo 1819 alla cancelleria aulica per comunicazione e regola ai governi, alle delegazioni e dominj, come ebbe luogo giusta partecipazione della medesima 28 febbrajo 1819.

Rilevando però dalla comunicazione di cotesta al governo di Milano 18 settembre 1827, n.° 9923 pervenuta all'occasione delle trattative per ritardata consegna d'un militare in permesso nella provincia di Brescia all'ospitale, che in seguito del rescritto aulico 7 settembre 1837, n.° 2549 diretto a cotesto comando sono state cambiate nel regno lombardo-veneto le premesse determinazioni della normale in questione in modo che il favore di accettare negli spedali militari gli uomini ammalati in permesso sarebbe esclusivamente a vantaggio soltanto di quelli che senza mezzi ritornano dal permesso e si presentano per essere ammessi allo spedale, mentre nel caso contrario l'ammissione di tutti gli uomini ammalati in permesso agli spedali civili o militari cagionerebbe considerevoli spese all'erario.

semplici mancamenti politici, di mettere a carico dell' inquisito (riconosciuto obbligato al risarcimento) per intiero od in parte anche le spese occorse per riscaldare, pulire la stanza d' arresto, e così pure per suffumigj nella medesima praticatisi, per medicamenti ed onorarj pagatisi al medico, per biancheria, per paglia ad uso di letto, ecc., sebbene queste spese non appartengano al novero di quelle il cui reintegro si possa ripetere dall' inquisito a termini del codice penale.

A tenore pertanto degli ordini portati dal corrispondente aulico dispaccio 18 ottobre p.° p.°, n.° 22069-2021 se ne dà conforme partecipazione a cotesta delegazione provinciale ad opportuna sua notizia e perchè abbia a comunicare le corrispondenti istruzioni alle prime istanze politiche, facendo tosto cessare laddove esistessero tali arbitrarj addebitamenti come contrarj alla legge, e vegliando attentamente onde tali abusi non si abbiano a riprodurre.

In quanto poi al metodo da seguirsi per l' addebitamento, la sullodata imperiale regia cancelleria aulica sul riflesso che dai decreti dell' imperiale regia suprema corte di giustizia 12 novembre 1812, n.° 17162 e 9 novembre 1810, n.° 916 fu già permesso in occasione di procedure criminali di poter conteggiare in luogo di cinque carantani accordati al giorno

dal § 535 della prima parte del codice penale, come abbuono pel mantenimento, l' effettivo importo della spesa all' uopo occorsa, nei casi ove se ne possa pretendere il risarcimento, si è compiaciuta di contemporaneamente dichiarare di permettere che un tale metodo di addebitamento possa pure sotto la debita controlleria aver luogo nei casi di procedura per gravi trasgressioni di polizia, oppure per semplici mancamenti politici.

Del che dovranno pure a cura di cotesta delegazione rendersi edotte le prime istanze politiche a propria direzione nell' esaurimento degl' incumbenti relativi.

Milano, il 10 dicembre 1838.

HARTIG.

(N.° 69.) *È permessa ai viaggiatori l'introduzione esente da dazio di due lotti viennesi di tabacco per proprio uso.*

22 dicembre 1838.

N.° 20214-3700. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Con ossequiato dispaccio 20 novembre p.° p.°, n.° 45465-2551 l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha trovato di permettere che i viaggiatori al loro ingresso per la linea daziaria possano però soltanto per uso proprio introdurre esente da dazio una quantità di tabacco non eccedente due lotti di Vienna, corrispondenti a grossi tre e denari cinque di peso metrico.

Tanto si rende noto a cotest' imperiale regia intendenza di finanza per ulteriore analoga istruzione degli uffici dipendenti e dei corpi di sorveglianza, coll' avvertenza che non dovrà aver luogo l' aprimento e la visita delle tabacchiere.

Milano, il 22 dicembre 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 70.) *Statuti della società per la strada ferrata da Venezia a Milano.*

24 dicembre 1838.

N.° 38805-4108. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Si trasmettono a cotest' imperiale regia delegazione provinciale varj esemplari a stampa degli statuti della società per la strada ferrata da Venezia a Milano stati approvati dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita dietro sovrana risoluzione 15 passato ottobre.

L' imperiale regia delegazione medesima viene incaricata di comunicare alle autorità regie da essa dipendenti uno o più esemplari dei detti statuti in quanto potesse occorrere per l'uso d'ufficio ed all'emergenza dei casi.

Milano, il 24 dicembre 1838.

HARTIG.

STATUTI

della società per la strada ferrata da Venezia a Milano rettificati nel senso delle modificazioni ordinate dall' ossequiato sovrano rescritto 4 luglio 1838.

1. Essendo chiusa la sottoscrizione degli azionisti per la costruzione della strada ferrata da Venezia a Milano con strade laterali, questa società in esito alla graziosa sovrana autorizzazione 25 febbrajo 1837 si dichiara ora pubblicamente e legalmente costituita e composta dei legittimi possessori di certificati interinali di azioni rilasciati dalla commissione fondatrice lombardo-veneta.

2. Il fondo per quest' impresa viene in via preventiva ritenuto di 50,000 azioni da lire mille ciascuna partecipanti in parti eguali nel fondo e negli utili dell' impresa.

3. Il 6 per 100 di questo fondo venne di già versato.

4. Il restante 94 per 100 dell' ammontare delle azioni dev' essere effettivamente versato di mano in mano che sarà giudicato necessario pel bisogno dell' impresa, ritenuto che le somme che gli azionisti saranno chiamati a versare non dovranno mai oltrepassare il 10 per 100 sull' importo delle azioni, e che abbiano a decorrere almeno quattro mesi dal versamento di una rata prima che i socj possano essere chiamati ad eseguirne un' altra.

5. I pagamenti si faranno alle casse della società esistenti in Venezia ed in Milano, secondo che i certificati interinali ai quali detti pagamenti si riferiscono furono emanati dalla commissione fondatrice di Venezia o da quella di Milano.

6. Il determinare le epoche precise dei versamenti sull' importo delle azioni a termini del § 4 compete alla direzione della società.

7. La chiamata ai pagamenti delle rate incumbenti alle azioni s' intenderà legalmente fatta coll' inserzione degli avvisi per tre volte successive nelle gazzette privilegiate di Venezia, Milano, Vienna ed in quella universale d'Augusta, i quali avvisi porteranno la fissazione del termine di tre mesi decorribili dal giorno in cui il terzo avviso sarà inserito nelle gazzette privilegiate di Venezia e Milano.

8. Qualunque volta il proprietario di un certificato interinale di azione manchi al pagamento anche di una sola delle rate incumbenti all' azione, questa di pieno diritto cessa di appartenergli e si devolve alla società senza che la medesima abbia obbligo di rifondere le somme anteriormente pagate.

9. Le azioni effettive saranno emanate al preciso nome del proprietario, versato che sia l' intiero ammontare di esse.

10. Fino al totale versamento dell' importo suddetto il certificato interinale serve a legittimare il diritto dell' azionista.

11. Fino al punto in cui la strada sarà dichiarata compita ed aperta all' esercizio decorrerà sui versamenti l' interesse del 4 per 100 a contare dalle scadenze fissate pei pagamenti.

12. Da quell' epoca in avanti conseguiranno gli azionisti i dividendi che verranno annualmente stabiliti dall' adunanza generale.

13. Le spese sostenute dai socj fondatori per promuovere l' intrapresa saranno loro compensate dalla società tosto che sia legalmente costituita.

14. I certificati interinali d'azione ed in seguito le azioni possono passare mediante cessione da

un possessore in un altro. La cessione non diviene operativa in faccia alla società se non dopo che sia stata notificata alla direzione della medesima rispettivamente in Venezia o Milano.

15. Non è permessa la divisione di un' azione in più partecipanti.

16. Gli azionisti non sono obbligati che per la somma di lire mille per ciascun' azione.

17. Le azioni, i certificati interinali d'azione o *coupons* che andassero smarriti debbono essere legalmente ammortizzati per mezzo degl' imperiali regj tribunali mercantili e di cambio di Venezia o Milano.

Durante il tempo dell' ammortizzazione delle azioni, dei certificati interinali o *coupons* perduti non saranno accettati sequestri.

18. Gli affari della società correranno sotto la firma = *Privilegiata strada ferdinandea lombardo-veneta* = subito dopo ottenuta la definitiva approvazione dell' esecuzione della strada, e tale firma sarà registrata ai mentovati tribunali mercantili di Venezia e Milano.

19. La società in tutte le sue cause passive o per citazioni di diritto personale è sottoposta alla giurisdizione dei suddetti imperiali regj tribunali mercantili e di cambio di Venezia o Milano.

20. Tutte le intimazioni agli azionisti che hanno conseguenze legali avranno luogo nel modo indicato al § 7, ed i termini prefissi dalle dette intimazioni decorreranno dal giorno in cui queste saranno per la terza volta inserite nei pubblici fogli.

21. Gli affari della società sono diretti dal congresso generale, da una direzione e da un' amministrazione.

22. Ogni proprietario di certificati interinali di azione, che un mese prima dell' adunanza generale

apparirà intestato nei libri della società almeno per *dieci* certificati interinali, è membro del congresso generale.

Lo stesso dicasi riguardo ai proprietarj di almeno dieci azioni effettive dopo che le azioni effettive saranno emesse.

23. La convocazione del congresso generale deve effettuarsi nei modi prescritti ai §§ 7 e 22 e con preavviso di 40 giorni, e i congressi generali saranno tenuti alternativamente una volta a Venezia, e l'altra a Milano. Il primo congresso generale avrà luogo a Venezia.

24. Gli oggetti di maggiore importanza e straordinarj alle partite di consueta deliberazione devono essere accennati nell'avviso.

25. Nei primi mesi d'ogni anno si terrà un congresso generale.

26. In tale adunanza devono essere sottoposti a disamina il rendiconto dell'anno cessato, lo stato ed i progressi dell'intrapresa, le più importanti disposizioni per l'anno entrante, e devono essere deliberate le osservazioni e le proposte su di questi oggetti fatte dai membri della società.

27. Oltre a ciò restano riservati alle deliberazioni del congresso generale i seguenti oggetti:

a) la fissazione degli annui dividendi;

b) la destinazione delle somme pel fondo di riserva;

c) la nomina dei membri della direzione;

d) il prolungamento della strada principale e la proposta di nuove strade accessorie di diramazione;

e) la determinazione del modo di provvedere nuovi fondi in aumento del capitale preventivo, ove per qualunque emergenza ciò fosse utile o necessario all'impresa;

f) ogni innovazione degli statuti;

g) la convenienza di prolungare la durata del privilegio;

h) lo scioglimento della società;

i) la cessione dello stesso privilegio.

Riguardo ai casi indicati sotto le lettere *d*, *f*, *g* il congresso generale abiliterà la direzione ad invocare la superiore approvazione.

28. Dietro la deliberazione della direzione della società possono convocarsi anche adunanze straordinarie.

29. Le discussioni del congresso generale saranno regolate dalla direzione.

30. È però libero ad ogni socio di proporre oggetti alla deliberazione.

31. Il congresso generale prende le sue determinazioni alla pluralità relativa di voti degl'intervenuti.

32. Riguardo agli oggetti indicati sotto le lettere *d*, *f* del § 27 si deciderà con pluralità assoluta di voti degl'intervenuti.

33. Per la decisione degli oggetti *g*, *h*, *i* del suddetto § 27 richiedesi l'unanime parere di tre quarti dei votanti.

34. Ogni membro del congresso generale ha diritto a un solo voto per la sua rappresentanza. Nei congressi generali i proprietarj di almeno *dieci* certificati interinali, o i proprietarj di almeno dieci azioni sono abilitati a farsi rappresentare da un procuratore, che dovrà essere azionista, il quale però, qualunque fosse il numero de' mandati di cui è investito, non potrà mai avere più di sei voti compreso il proprio.

35. Le discussioni e deliberazioni del congresso generale saranno consegnate in apposito protocollo.

36. Il congresso generale elegge nel suo seno una commissione di tre membri, ufficio della quale

è la revisione delle varie partite contenute nel protocollo mentovato al § 35 e la firma del medesimo.

37. Questa firma è obbligatoria per gli azionisti, e serve quale assolutorio degli oggetti di amministrazione indicati nello stesso protocollo.

38. La direzione è incaricata della superiore gestione di tutti gli affari della società, che sostiene col carattere di procuratrice generale e speciale, avvalorata da tutte quelle facoltà per le quali a termini del § 1008 del codice austriaco si richiederebbero mandati speciali.

39. Le deliberazioni prese dalla direzione nel limite delle facoltà a lei concesse sono obbligatorie per la società.

40. La direzione della società è composta di *dieci* membri e divisa in due sezioni, una delle quali avrà la sua residenza in Milano, l' altra a Venezia, e l' intestazione degli atti emessi dalle due sezioni sarà come segue:

= Direzione della privilegiata strada ferdinandea lombardo-veneta. =

SEZIONE VENETA / LOMBARDA.

41. La parte esecutiva dell'amministrazione dell' impresa è divisa. Nel territorio soggetto al governo veneto appartiene alla sezione direttrice di Venezia, e nel territorio soggetto al governo lombardo l' esecuzione appartiene alla sezione direttiva residente in Milano.

La stessa divisione ha luogo rapporto alle riscossioni ed ai pagamenti dipendenti dalle azioni che procedono dalle rispettive commissioni fondatrici.

42. I membri della direzione vengono scelti dall' adunanza generale, e le loro funzioni non saranno che temporarie.

43. Per essere membro della direzione è necessario che sia comprovato il possesso almeno di 50 azioni o certificati interinali per tutta la durata dell'esercizio.

44. I primi dieci membri della direzione che saranno eletti devono conservare per tre anni le loro funzioni.

45. Nei prossimi successivi cinque anni usciranno dalla direzione annualmente due di essi membri, uno per ciascuna sezione, mediante estrazione a sorte; in seguito però usciranno i due membri più anziani nel suddetto ufficio.

46. I membri della direzione che escono per turno possono o tosto o in seguito essere rieletti.

47. L'elezione dei direttori viene trattata nell'annuo congresso generale.

48. Ogni direttore cessante per qualsiasi causa in altro tempo viene rimpiazzato nel primo congresso generale.

49. Ciascuna delle due sezioni direttorie elegge annualmente nel suo seno un presidente.

50. Le due sezioni della direzione dovranno radunarsi in *pleno* almeno un mese prima dell'epoca stabilita per la chiamata del congresso generale, onde stabilire gli oggetti da portarsi in deliberazione.

51. Presso ciascuna delle due sezioni direttorie uno dei direttori viene incaricato di custodire una delle chiavi della cassa principale.

52. La direzione raccolta in *pleno* e ciascheduna delle due sezioni della direzione prendono le loro deliberazioni secondo la relativa pluralità di voti di membri presenti.

53. Per la validità di una decisione direttoria richiedesi la presenza almeno di cinque direttori se la radunanza è in *pleno*, e di tre se la radunanza è di una sola sezione, e nel primo caso presederà fra i due presidenti l'anziano di età.

Quando avrà luogo la convocazione per le sedute delle sezioni direttorie fuori delle epoche già periodicamente prefisse, se ne farà sempre la notificazione a tutti i membri della direzione, ed il presidente si regolerà in modo da poter in ogni tempo constatare l'effettivo invito di tutti i membri della direzione.

54. In caso di parità di voti il voto del presidente prevale.

55. La presidenza in mancanza del direttore a ciò eletto viene sostenuta dal più anziano in carica, ed in caso d'uguale anzianità di più membri dal più vecchio di età.

Le discussioni della direzione vengono raccolte con ispeciali protocolli.

56. Le due sezioni della direzione nominano rispettivamente i capi dell'amministrazione e gl'impiegati subalterni di essa.

57. L'amministrazione viene diretta da tre impiegati superiori con emolumenti, cioè da due segretarj, ognuno di essi assegnato alle rispettive sezioni direttorie, e da un ispettore ingegnere in capo.

58. L'ispettore ingegnere in capo, sotto la dipendenza delle rispettive sezioni direttorie, tratta tutti gli affari tecnici riguardanti la costruzione e la manutenzione della strada, e ne cura la materiale esecuzione. Egli soprintende all'andamento dei lavori, delle macchine e loro accessorj, agli utensili ed oggetti di trasporto e di costruzione, non che al personale che vi si richiede.

59. I segretarj hanno la cura superiore, dietro le prescrizioni della direzione, di tutte le operazioni di cancelleria, di cassa, di corrispondenza, di contabilità e di tutti gli affari mercantili.

60. Gl'impiegati subalterni ricevono direttamente gli ordini dagl'impiegati superiori. Tanto gli uni che

gli altri però sono subordinati alle rispettive sezioni direttoriali e possono dalle medesime venire rimossi.

61. Gli stipendj pei capi dell'amministrazione e per gl'impiegati subalterni vengono fissati dalla direzione in *pleno*.

62. I firmatarj legali della società per ciascuna sezione direttoria sono effettivamente il presidente, o chi ne fa le veci, in concorso di altro membro della direzione e del segretario, e la firma della società non sarà valida che in tal modo.

Venezia, il 21 settembre 1838.

Per la direzione della società

I direttori

Firm. G. REALI = P. BEGAGLIA = G. TREVES.

BREGANZE *m. p., Segretario.*

Questi suesposti statuti conceduti alla società per la strada di ferro da Venezia a Milano colla sovrana risoluzione in data da Venezia il quindici ottobre dell'anno corrente, e perciò i soli validi, vengono consegnati alla società suddetta.

Dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita.
Così fatto a Vienna il ventisei ottobre 1838.

Firm. ANT. FED. Conte MITTROWSKY
DI MITTROWIZ E NEMISCHL, *Cancelliere Supremo.*

Sott. GUGLIELMO Barone di DROSSDICK,
Consigliere Aulico.

(L. S.)

(N.° 71.) *Le merci depositate nei magazzini di finanza non pagano tassa di magazzinaggio pei primi dieci giorni compreso quello in cui segue il deposito.*

24 dicembre 1838.

N.° 20686-3795. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

Con ossequiato dispaccio aulico 28 novembre prossimo passato, n.° 44369-3021 l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha trovato di rilasciare le determinazioni seguenti:

A fine di concedere al commercio un ulteriore agevolamento pel deposito delle merci nei magazzini di finanza, viene stabilito che pei primi dieci giorni compreso quello in cui segue il deposito non sarà pagata tassa di magazzinaggio nè per le merci di transito, nè per le altre soggette a qualche pratica d' ufficio della procedura daziaria o di controlleria, fermo il disposto dall' aulico decreto 25 febbrajo 1834 relativamente alla metà della competenza di magazzinaggio da riscuotersi sopra alcune qualità di merci.

Il trattamento esente da tassa pei primi dieci giorni di deposito entra in vigore col giorno 15 gennajo 1839 per quelle merci che dopo la predetta epoca vengono levate dai magazzini d'ufficio.

Si affretterà cotesta imperiale regia intendenza di dare le disposizioni per l'esecuzione delle premesse determinazioni, e secondo gli ordini abbassati dal citato aulico dispaccio essa vorrà anche renderne *edotto* il ceto mercantile col mezzo della camera di commercio del comune in cui esiste dogana o dogana principale, facendo eziandio affiggere analogo avviso presso tutti gli uffici daziarj per istruzione delle parti.

Milano, il 24 dicembre 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 72.) *Istituzione di una cattedra provvisoria per le nuove leggi di finanza presso l'imperiale regia università di Pavia.*

29 dicembre 1838.

N.° 20285-3782. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze delle finanze.

S. M. con sovrana risoluzione 20 novembre anno corrente si è degnata approvare l'istituzione presso l'università di Pavia di una cattedra provvisoria per le nuove leggi di finanza.

Le lezioni che incominceranno coll'anno scolastico 1838-9, si terranno nel secondo semestre del terzo anno nove ore per settimana, e gli esami verranno fatti alla fine di questo semestre.

Sono tenuti a frequentare tali lezioni gli studenti in legge del terzo anno. Tuttavia resta pure permesso di frequentare tali lezioni agli studenti del quarto anno ed a tutti gli imperiali regj impiegati ed alunni, però soltanto allorquando potranno giustificare di esservi stati autorizzati dai rispettivi loro superiori.

Tale cattedra sarà disimpegnata dal professore di diritto mercantile cambiario marittimo e di navigazione, Antonio Volpi, contro un' annua rimunerazione di fiorini trecento, moneta di convenzione.

L' imperiale regia camera aulica generale essendosi compiaciuta di comunicare all' imperiale regio magistrato camerale la surriportata sovrana risoluzione con ossequiato dispaccio 7 dicembre 1838, n.° 30337-3445, ne rende esso partecipi le imperiali regie intendenze per loro intelligenza e norma.

Milano, il 29 dicembre 1838.

G. B. MALGRANI.

(N.° 73.) *In chi entra volontariamente al servizio militare si richiede soltanto una piena fisica idoneità al detto servigio, e non già un' età determinata.*

30 dicembre 1838.

N.° 41844-3810. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Come risulta da rispettato dispaccio 6 corrente, n.° 29823-2192 dell' imperiale regia cancelleria aulica unita, S. M. I. R. si è graziosamente degnata mediante venerata sovrana risoluzione 12 novembre anno corrente di ordinare che in conformità alla determinazione emanata colla precedente sovrana risoluzione 30 marzo 1836 per le provincie tedesche, anche relativamente al regno lombardo-veneto, per chi entra volontariamente in servizio militare non abbia a mettersi per condizione una determinata età, ma soltanto una piena fisica idoneità al militare servizio.

Si comunica tale sovrana risoluzione a cotesta delegazione per opportuna intelligenza e norma e per l' ulteriore partecipazione alle dipendenti autorità alle quali può giovarne la cognizione.

Milano, il 30 dicembre 1838.

PER S. E. IL SIGNOR GOVERNATORE,

OLDOFREDI.

(N.° 74.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1838, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 206. N.° 18596–1923.

A *Joachim Giovanni* coltellinajo a Pardubitz in Boemia ed a *Schopf Francesco Arminio* uffiziale pensionato a Vienna, Schottenfeld, per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 maggio 1838 e da aulico dispaccio 16 detto n.° 11579–966, per l'invenzione « di fabbricare mediante masse composte di diversi » materiali l'acciajo duro, flessibile o dolce e farne stru- » menti perfino da taglio d'ogni genere al pari dei più » fini istrumenti inglesi. Con siffatto processo i pori » dell'acciajo si stringono di più, per cui riesce l'ac- » ciajo più compatto, più duro e nell'istesso tempo te- » nace e più puro, ed acquista maggior elasticità. Quindi » resta assicurata la piegatura del taglio e la spezzatura. » Del rimanente è utilissimo specialmente a persone che » non hanno l'occasione di cambiare gl'istrumenti quan- » do sono difettosi. »

N.° 207. N.° 18596–1923.

Ad *Hammerschmidt Carlo Odoardo* dottore in legge a Vienna, Landstrasse n.° 276, per cinque anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale

3 maggio 1838 e da dispaccio aulico 16 detto n.° 11579-966, per l'invenzione « di un apparecchio denominato » *Ventil durch Sperrflussigkeit*, animella con fluido preservativo, il quale come semplice animella di sicurezza » può servire a diversi scopi tecnici e fisici, per es. in » tutte le macchine a vapore, negli apparecchi e nel » fare un vacuo onde comprimere e conservare il gas » nei gasometri, ed in ogni caso in cui occorra la necessità e l'utile di un'animella semplice e di sicurezza; può esser utile sempre come regolatore d'una » forza compressiva da determinarsi, e come misuratore » della forza. Quest'animella è specialmente adattabile » a macchine infiammabili, le quali a tal fine si costruiscono diversamente dalle finora usitate, dal che nasce » il vantaggio che le macchine infiammabili fornite di » animelle coi fluidi assicuranti sono per la metà a miglior prezzo delle solite. Venendo il gas idrogeno affatto ermeticamente separato nelle medesime, si adopera meno zinco ed acido solforico. L'animella non » soffre alcun consumo, ed ognuno può farvi la necessaria riparazione. »

N.° 208. N.° 18596-1923.

A *Laun Michele* fabbricatore di fili d'oro e d'argento a Vienna, Mariahilf n.° 88, per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 maggio 1838 e da aulico dispaccio 16 detto n.° 11579-966, pel miglioramento « di tirare fili d'oro e d'argento, » non che di altro metallo, che riescono più belli, più » fini e più uniformi, e ciò con particolare risparmio » di tempo. »

N.° 209. N.° 18596–1923.

A *Preschel Giovanni* fabbricatore di lapis piombini e battifuoco a Vienna, Leimgrube n.° 76, per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 maggio 1838 e da aulico dispaccio 16 detto n.° 11579–966, per l'invenzione « di fabbricare con apparecchio » particolare la pasta e la legatura dei lapis piombini, » non che d'introdurre nel legno i lapis in un pezzo » solo ed in forma rotonda senza romperli e senza incol- » lare il listello per coprire la giuntura, per cui que- » st'articolo si fabbrica meglio e meno costoso. »

N.° 210. N.° 18596–1923.

A *Stenger Giovanni* falegname a Vienna, Wieden n.° 398, per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 maggio 1838 e da dispaccio aulico 16 detto n.° 11579–966, pel miglioramento « di » applicare un nuovo rastrello alla macchina de'legnetti » di zolfanelli di *Römer Stefano* privilegiato nel 1836, » che ha la qualità di non distruggere il canale e con- » duce i legnetti più sicuramente alla loro posizione, » per cui costano meno degli altri. »

N.° 211. N.° 18596–1923.

A *Westenholz Luigi* negoziante in Vienna al n.° 1155 per quindici anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 maggio 1838 e da aulico dispaccio 16 detto n.° 11579–966, per l'invenzione « di legare i metalli col mezzo di cementazione,

» specialmente per conservare il rame ed il ferro, di
» cambiare il loro aspetto e dar loro maggior lucen-
» tezza. »

N.° 212. N.° 18596-1923.

A *Guggenberger Carlo Ferdinando* rappresentante della ditta *F. J. Einsenfels* vedova e *comp.*° a Pesth per due anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 3 maggio 1838 e da dispaccio aulico 16 detto n.° 11579-966, pel miglioramento « intorno alle
» molle delle stanghe rimovibili privilegiate il 6 no-
» vembre 1837, per cui si ottiene perfettamente lo scopo
» principale delle medesime riguardo all'oscillazione dolce
» e regolare, non vi occorrono legamenti di vite, e la
» solidità ottiensi in un modo più semplice e più solido.
» Questo miglioramento non pregiudica il libero giuoco
» delle molle che superano (siano doppie o semplici)
» tutte le altre pel movimento dolce. Siffatte molle o
» stanghe possono in modo particolare essere impiegate
» per nodi di catene elastiche e per far corde ad uso
» di cannoni, non che come mezzi spingenti nelle strade
» ferrate e per altri scopi. Nei carri che non cambiano
» spesso il carico o dove non si vogliono rimuovere le
» molle può servirsi di stanghe di comunicazione e di
» molle a forca di un pezzo, le prime anche di acciajo
» di una foglia o più foglie di varia lunghezza, non
» pieghevoli e poco elastiche le molle stesse senza un
» dato numero di foglie, e dalla parte posteriore più o
» meno rotonde e legate con viti o fasce secondo la lun-
» ghezza delle foglie. Intorno a questo miglioramento
» possono aver luogo anche altri cambiamenti riguardo
» a viti, legami, piegature, ecc.; può anche cambiarsi

» il materiale e si può procedere in altro modo senza
» cambiare il principio della cosa. »

N.° 213. N.° 18596–1923.

A *Hoffmann E.* e *Maderspach Carlo* a nome dell' impresa di Nuskberg nel confine militare illirico della Valachia, rappresentati dall'agente aulico *Conrad* in Vienna, Stadt n.° 578, per dieci anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 3 maggio 1838 e da dispaccio aulico 16 detto n.° 11579–966, pel miglioramento « intorno ai ponti pensili di ferro, preve-
» nendo qualunque oscillazione. Del resto sono più sem-
» plici e meno costosi. »

N.° 214. N.° 18596–1923.

A *Wesselly Tomaso Antonio* a Vienna n.° 427 per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 3 maggio 1838 e da aulico dispaccio 16 detto n.° 11579–966, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare parrucche e rimesse senza far uso
» di trecce, e ciò colla sola combinazione di capelli, le
» quali si distinguono per semplicità e naturalezza e
» sono prive delle alture delle cuciture. Le stoffe a ciò
» impiegate vengono talmente apprettate che non sola-
» mente non si scorge il tessuto, ma s'imita anche per-
» fettamente la pelle umana, e si preparano le stoffe in
» guisa, mediante un apparecchio particolare, che au-
» mentandovi il grado del calore si presenta subito un
» altro colore della pelle. »

N.° 215. N.° 19293-2002.

A *Huther Michele* falegname a Vienna: proroga di un altro anno per l'esercizio del privilegio concessogli il 5 maggio 1837, come da aulico dispaccio 3 giugno 1838 n.° 13589-1153, per l'invenzione « di tagliare, mediante » una macchina, una nuova specie di tavole per pavi- » menti di legno di qualsivoglia disegno e specie di le- » gno, le quali tavolette sono di bell'aspetto e costano » poco in causa del risparmio di tempo e legno. »

N.° 216. N.° 19293-2002.

Berchtold barone *di Ungerschütz*: rinuncia spontanea al privilegio concessogli il 21 marzo 1838, come da dispaccio aulico 3 giugno detto n.° 13589-1153, per l'invenzione « di così dette carrozze doppie che possono ser- » vire tanto sulle strade comuni, quanto su quelle di » ferro. Il peso riposa in equilibrio sopra due ruote, » per cui si serve di cavalli e della forza del vapore » per tirarle innanzi. »

N.° 217. N.° 19293-2002.

Schmid Antonio calderajo a Vienna: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti, del privilegio concessogli il 21 luglio 1837, come da aulico dispaccio 3 giugno 1838 n.° 13589-1153, per l'invenzione e il miglioramento « nella costruzione di una mac- » china, denominata *Regulations Wassetheb. Maschine*, che » spinge l'acqua in piccole ed in grandi masse a diverse » altezze, la scarica mediante un apparecchio semplicis- » simo, e può servire pel poco prezzo che costa nelle

» fabbriche, nelle cose rurali e nell'agricoltura. Appli-
» candovi un apparecchio particolare può essere conver-
» tita in macchina senza stantuffo assorbente l'aria, e
» servire per l'assorbimento e lo scarico dell'aria a
» produrre un vacuo per tutti gli apparecchi con conden-
» sazione nel vacuo, specialmente per l'evaporazione
» nelle raffinerie di zucchero. »

N.° 218. N.° 20471-2097.

Rolle Federico e *Schwilgne Giovanni* fabbricatore di bilance a ponte in Vienna: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti, del quinquennale privilegio loro concesso il 31 dicembre 1835, come da dispaccio aulico 8 giugno 1838 n.° 14202-1198, pel miglioramento « intorno alle trombe, dette *tragbare Butten Feuer-*
» *spritzen*. Un meccanismo ingegnoso vi rimpiazza lo stan-
» tuffo e la capocchia. Quindi riescono più durevoli e
» richiedono meno cura. Situate in una direzione eguale
» vengono messe in movimento da un manubrio, ed
» avendo la forma di brenta possono anche riempite
» d'acqua essere facilmente portate e maneggiate da un
» uomo di forza mediocre. Esse spingono l'acqua alla
» distanza di 36 piedi almeno e scaricano un mezzo sec-
» chio d'acqua in ogni minuto. Non hanno bisogno di al-
» cuna riparazione. »

N.° 219. N.° 21752-2218.

Ad *Hasse Antonio* di Vienna: proroga di altri due anni per l'esercizio del privilegio concessogli il 10 maggio 1837, come da aulico dispaccio 17 giugno 1838 n.° 14793-1250,

per l'invenzione « di marmorizzare, tingere, comprimere ed apparecchiare in altra guisa il percal, il taffettà di lana e la tela, in guisa che essendo le stoffe talmente preparate, si può applicare anche l'oro alle medesime. Esse sembrano di pelle e resistono più della carta, specialmente servendosene per legar libri. »

N.° 220. N.° 21753-2219.

Boyden Guglielmo: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti, del privilegio concedutogli il 20 settembre 1836, come da dispaccio aulico 23 giugno 1838 n.° 15568-1301, pel miglioramento « alla fabbricazione del ferro ed acciajo, per cui gli oggetti da esso fatti riescono sensibilmente a miglior prezzo e non vi occorrono le fornaci di fusione. »

N.° 221. N.° 21756-2216.

A *Wolkenhaur Federico* calzettajo a Vienna, Schottenfeld n.° 17, per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 21 maggio 1838 e da aulico dispaccio 9 giugno detto n.° 13976-1178, pel miglioramento « di un telajo *petinet* o di trama, per cui questa macchina può con poca forza e da un ragazzo di 14 anni essere messa in movimento. Entro 12 ore si producono 2/3 di più di lavoro che sul telajo consueto a mano e senza esaurire le forze. Da ciò proviene che il prodotto è meno costoso e non si è costretto di sopraccaricare l'opera con molte guide di fili per ottenere la diversità del disegno e delle stoffe nello stesso tempo. »

N.° 222. N.° 21756-2216.

A *Reihl Eduardo* orefice a Vienna, Wieden n.° 642, per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 21 maggio 1838 e da aulico dispaccio 9 giugno detto n.° 13976-1178, per l'invenzione « di fare per poco prezzo tutte le specie di lavori le- » gati in metalli nobili e non nobili in pochissimo tem- » po mediante un apparecchio ed un metodo. I lavori » con pietre non preziose sono sotto ogni rapporto per- » fettissimi e simili alle pietre preziose. »

N.° 223. N.° 21756-2216.

Ad *Oscher Leopoldo* di Vienna, Jägerzeile n.° 39, per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 21 maggio 1838 e da aulico dispaccio 9 giugno detto n.° 13976-1178, pel miglioramento « di un mantice idraulico denominato *Schrauben-* » *gebläse*, per mezzo del medesimo si produce una » corrente d'aria eguale, di eguale temperatura e della » richiesta compressione. Tutto il mantice può facilmente » essere decomposto, per molto tempo non richiede ri- » parazioni e non vi occorre il perno di ferro, si richiede » appena 1/4 della solita forza impulsiva e delle spese » per muovere e costruire la macchina nella quale non » è da superarsi alcun attrito, vi è diminuita ogni per- » dita di aria che nasce per negligentata chiusura, pel » peso e la reazione delle animelle. Tutta la quantità » di aria imbevuta giunge al fuoco. Nelle fonderie o nei » magazzini risulta il vantaggio particolare che la poca » occorrenza delle acque per questo mantice non pre- » giudica le altre operazioni, e che con pochissima acqua » si mette in attività. »

N.° 224. N.° 21756–2216.

A *Komary Stefano* fabbricatore di pianoforti a Vienna, Leopoldstadt n.° 177, per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 21 maggio 1838 e da aulico dispaccio 9 giugno detto n.° 13976–1178, pel ritrovato « nella costruzione del pianoforte » sotto la denominazione di *Bukerion* o *Eisenbalm*. Es» sendo il ferro di che è costrutto di particolare soli» dità, supera i pianoforti sinora fatti ed è quasi indi» struggibile. La voce dura quasi un anno senza accor» darli, lo che riesce vantaggioso a chi sta in campagna » o dove non si trovano accordatori di cembali. La co» struzione è di tale natura che il tocco acquista mag» gior purezza, chiarezza e solidità. »

N.° 225. N.° 21756–2216.

Ad *Autropp Giovanni* passamantiere a Vienna, Neubau n.° 281, per anni cinque, come da determinazione della imperiale regia camera aulica generale 21 maggio 1838 e da aulico dispaccio 9 giugno detto n.° 13976–1178, per l' invenzione « di fabbricare galloni d'oro, d'argento, di » seta, ecc., specialmente i filati *leonici* sopra telai a » mulino e telai a spinta con varj giri, e ciò con una » spinta sola e di diverse larghezze sì fini e netti come » sopra i telai di nastri. »

N.° 226. N.° 21756–2216.

Ad *Orth Luigi* negoziante a Stuttgard, rappresentato da *Hoppe Guglielmo* a Vienna, Alservorstadt n.° 131, per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera

aulica generale 21 maggio 1838 e da dispaccio aulico 9 giugno detto n.° 13976-1178, per l'invenzione « di » riscaldare su focolari che non abbisognano di man- » tice l'aria ed infocarla considerabilmente col rispet- » tivo calore, onde prepararlo in tal guisa alla decom- » posizione. »

N.° 227. N.° 22091-2257.

Cocchiatelli Domenico architetto in Roma, rappresentato da *Poggi Gius. Maria* in Milano: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio concessogli il 24 giugno 1835, come da aulico dispaccio 17 giugno 1838 n.° 14990-1260, per « la composizione del sapone » in via fredda. »

N.° 228. N.° 22091-2257.

Ad *Helbig Federico* di Eisleben in Sassonia: proroga di altri tre anni per l'esercizio del privilegio accordatogli il 21 giugno 1830, e già stato prorogato il 7 luglio 1835, come da aulico dispaccio 17 giugno 1838 n.° 14990-1260, per l'invenzione « di un torchio celere, col mezzo del » quale si stampano in un'ora 1200 copie. »

N.° 229. N.° 22091-2257.

Mylius Adolfo e *Rutte Adolfo*: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio concessogli il 26 agosto 1836, come da dispaccio aulico 17 giugno 1838 n.° 14990-1260, pel miglioramento « delle armi » da fuoco. »

N.° 230. N.° 22674–2301.

Thiel Francesco in Bielitz: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio quinquennale concessogli il 16 marzo 1834, come da aulico dispaccio 26 giugno 1838 n.° 15573–1303, per l'invenzione « di una macchina con cui si fanno i conti in via di pra-» tica (chiamata *scrigno aritmetico mirabile*): essa aumenta » e diminuisce non solamente qualunque grandezza nu-» merica in qualsivoglia altezza, ma scioglie anche esat-» tamente e prestissimo qualunque quesito aritmetico » senza eccezione, e ciò in modo semplice ed intelligibile » a chicchessia. »

N.° 231. N.° 22733–2311.

A *Schnaus Matteo* di Vienna, Stadt n.° 409: proroga di due anni per l'esercizio del privilegio concessogli il 3 agosto 1835, come da dispaccio aulico 27 giugno 1838 n.° 15669–1311, per l'invenzione « di ridurre in poco » tempo un legno (*Schwimmer*) a 2 posti in un legno » a 4 o 5 posti, e di ridurlo colla medesima prestezza » alla forma precedente. »

N.° 232. N.° 22734–2312.

Siebert Federico di Vienna: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio concessogli il 22 ottobre 1836, come da aulico dispaccio 27 giugno 1838 n.° 15716–1316, per l'invenzione « di una specie » di stoffa denominata *Gurten-Struck.* »

N.° 233. N.° 22734-2312.

Flekles Samuele: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio concessogli il 5 agosto 1836, come da dispaccio aulico 27 giugno 1838 n.° 15716-1316, per invenzione e miglioramento « dei così detti » bagni russi ad aria ed a vapore. »

N.° 234. N.° 22734-2312.

Bastler Antonio: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio a lui concesso il 24 settembre 1837, come da aulico dispaccio 27 giugno 1838 n.° 15716-1316, per invenzione e miglioramento « de' carri e delle » carrozze per trasporto di merci e di viaggiatori. »

N.° 235. N.° 23266-2368.

Wendeler Gioachimo e *Kilian Ferdinando:* estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio concesso loro il 6 novembre 1837, come da dispaccio aulico 29 giugno 1838 n.° 16038-1345, per l'invenzione « di prevenire il rigurgito del fumo nelle canne de' cam- » mini per vento, pioggia ed altro. »

N.° 236. N.° 23268-2370.

Koschelack Alberto: estinzione, pel non effettuato pagamento delle tasse, del privilegio accordatogli il 20 agosto 1833, come da aulico dispaccio 4 luglio 1838 n.° 16411-1373, per l'invenzione « di un mulino che » si mette in moto da un cavallo o da due persone. »

N.° 237. N.° 23269-2371.

Società austriaca dell'illuminazione a gas: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio ad essa concesso il 3 febbrajo 1837, come da aulico dispaccio 4 luglio 1838 n.° 16412-1374, pel miglioramento « nella fabbricazione del gas. »

N.° 238. N.° 23276-2372.

Gethardt Gio. Paolo: spontanea rinuncia ai privilegi concessigli il 26 agosto 1836 e 7 dicembre 1837, come da dispaccio aulico 7 luglio 1838 n.° 16796-1414, pel miglioramento « del metodo di stampare le carte da giuoco. »

N.° 239. N.° 21751-2217.

Chansenot Enrico ingegnere a Parigi, rappresentato da *Homiker Giuseppe* avvocato aulico a Vienna: estinzione, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio concessogli il 31 dicembre 1835, come da dispaccio aulico 10 giugno 1838 n.° 14429-1208, per l'invenzione e miglioramento « nell'illuminazione a gas, » per cui ne riesce assai più intensa la luce. »

N.° 240. N.° 21751-2217.

A *Molina Paolo Andrea* fabbricatore di carta a Milano: proroga di altri cinque anni per l'esercizio del privilegio accordatogli il 29 giugno 1828, come da aulico dispaccio 10 giugno 1838 n.° 14429-1208, pel ritrovato « di fab- » bricare, mediante la così detta *machine pour faire le* » *papier sans fin* e secondo il recente metodo inglese, » tutte le specie di carta di qualsivoglia lunghezza e » larghezza. »

N.° 241. N.° 23267-2369.

A *Schmelkes Marco:* proroga di altri tre anni per l'esercizio del privilegio accordatogli il 18 giugno 1836, come da aulico dispaccio 30 giugno 1838 n.° 16039-1346, pel miglioramento « del processo d' incollamento de' libri già » stampati mediante il miscuglio di più ingredienti pesti » e triturati, per cui le opere stampate sopra carte or» dinarie restano somiglianti a quelle che si effettuano » sopra carta fina, guadagnando così nell' apparenza este» riore e nella durata. »

N.° 242. N.° 23680-2411.

A *Preschel Giovanni* (*) a Vienna, Leimgrube n.° 76, e *Krutzler Giovanni* (*), Wieden n.° 895, fabbricatori di lapis piombini e battifuochi per un anno, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 20 giugno 1838 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 16040-1347, pel miglioramento « intorno ai battifuochi a fri» zione, servendosi a ciò d'una materia assai ossidata, » che è meno costosa di tutte le altre sino ad ora usate, » per cui i battifuochi suddetti costano meno de' con» sueti. »

N.° 243. N.° 23680-2411.

A *Di Montperny* conte *Federico* (*) consigliere intimo bavaro e gran maggiordomo di S. M. la regina vedova

(*) Non avendo i nominati *Preschel Giovanni*, *Krutzler Giovanni* e *Di Montperny* conte *Federico* domandato il segreto delle descrizioni prodotte, si avverte che a tenore del § 8 della sovrana patente 31 marzo 1832 potranno esse ispezionarsi da chiunque lo credesse presso gli uffici di quest' imperiale regio governo.

di Baviera, a Leitheim presso Donauwörth, per cinque anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 20 giugno 1838 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 16040–1347, per l' invenzione « di bussole » alle ruote delle carrozze, le quali munite nell' interno » di un cilindro concavo convesso torniato al di dentro » ed al di fuori, in guisa che l' unto delle ruote pel » diminuitosi attrito di 7/8 si conserva più tempo, si » comunica da sè alle bussole, e previene gli urti late- » rali, di modo che si richiede molto minor forza per » ispingere il legno innanzi. »

N.° 244. N.° 23680–2411.

A *Winkelmann Nicola* seniore fabbricatore d' ombrelle a Vienna, Leopoldstadt, per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 20 giugno 1838 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 16040–1347, pel miglioramento « alle ombrelle consistente in un mec- » canismo invisibile entro le così dette rose, per cui si » effettua sicuramente e facilmente l'alzare e l'abbassare » delle medesime, conservandosi intatto il bastone ed » evitando lo sfregamento della seta. »

N.° 245. N.° 23680–2411.

A *Hoffmann Lodovico* tecnico a Zombor nel comitato di Bacs in Ungheria per cinque anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 20 giugno 1838 e da dispaccio aulico 30 detto n.° 16040–1347, per l' invenzione « di supplire al carbone animale con » uno spodio artifizioso e chimicamente preparato, onde

» applicarlo con vantaggio nelle raffinerie di zucchero,
» sussistendo questo mezzo di purgazione dappertutto in
» quantità. La fabbricazione di esso, compresa la pre-
» parazione chimica, costa meno della preparazione del
» carbone animale, e l'applicazione e l'effetto del me-
» desimo sono più semplici e più vantaggiosi. »

N.° 246. N.° 23680–2411.

A *Moreau Giulio* a Brusselles, rappresentato da *Stametz T. H.* e *comp.* negozianti a Vienna, per anni dieci, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 20 giugno 1838 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 16040–1347, per l'invenzione « di una specie di
» carta di sicurezza che non si può falsificare; la massa
» della medesima è composta di sostanze suscettibili di
» reagenti, di modo che mediante un cilindro partico-
» lare si possono introdurvi disegni bianchi od a colori,
» e con un inchiostro incancellabile espressamente pre-
» parato, nero o colorito, vi si eseguisce la litografia
» e vi si scrive sopra. »

N.° 247. N.° 23680–2411.

A *Lieben Ignazio L.* socio di commercio sotto la firma *Nebil T. L.* a Vienna per due anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 20 giugno 1838 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 16040–1347, per l'invenzione « di convertire in filamenti lanosi pet-
» tinati tutte le specie di stoffe lanose, come stracci di
» panno, casimiro, *satin-cloth*, ecc., i quali si possono
» filare e ridurre in altre stoffe. »

N.° 248. N.° 23680-2411.

A *Stubenrauch Pietro* argentiere ad Altstadt nella signoria di Landstein in Boemia per due anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 20 giugno 1838 e da aulico dispaccio 30 detto n.° 16040-1347, per l'invenzione « di fabbricare tull da ricamare » e merletti. Il tull è fatto in guisa che lo si può stendere più o meno, ingrandirne od impicciolirne i fori » con istromenti consueti senza che si strappi il filo. Il » telajo è costrutto in guisa che si può ricamare tutte » le lunghezze del tull senza montarlo e smontarlo come » si usò fino ad ora. I cilindri usati per allisciare appianano perfettamente i filetti. Il tull ricamato o i merletti in durata, forza e bellezza esterna assomigliano a » quelli di Brusselles ancorchè siano stati lavati più volte. » Il manufatto è a miglior prezzo che non i nostrani. »

N.° 249. N.° 23682-2413.

Furono dichiarati estinti, pel non eseguito pagamento delle prescritte tasse, come da aulico dispaccio 27 giugno 1838 n.° 15715-1314, i seguenti privilegi esclusivi concessi

A *Della Porta* contessa *Eleonora* il 15 marzo 1825 per invenzione « nella fabbricazione delle stoffe. »

A *Deutsch Emanuele* il 27 aprile 1825 per invenzione « nel preparare la lana. »

A *Falkbeer Antonio*, ora *Di Tschoffen* nobile *Maurizio*, e *Mack Francesco* il 2 marzo e 25 maggio 1828 per l'invenzione « di fabbricare oggetti di latta. »

A *Sterz* e *compagni* il 20 ottobre 1828 per l'invenzione « di un macchinismo onde comprimere la carta. »

A *Kiesling Gustavo* e *Guglielmo* il 9 febbrajo 1830 per miglioramento « nella fabbrica delle carte. »

A *Melzer Francesco* il 6 maggio 1832 per miglioramento « ai clavicembali. »

A *Schrafft Giacomo* il 26 novembre 1833 per miglioramento « nella legatura degli occhiali. »

A *Romagnolo Giuseppe* il 21 dicembre 1833 per miglioramento « nella fabbricazione di parrucche. »

A *Weickmann Francesco* il 21 gennajo 1834 per l'invenzione « d'una macchina da taglio per forniture. »

A *Rosenberg W. Q.* e *Lutzenleithen Francesco* il 9 aprile 1834 per invenzione « di acque odorifere. »

A *Schubert Francesco* il 9 aprile 1834 per l'invenzione e miglioramento « nella fabbricazione delle cal-» zature. »

A *Weinhäusel Giuseppe* il 22 aprile 1834 per miglioramento « alle stufe. »

A *Rappoldt Giuseppe* il 2 maggio 1834 pel miglioramento « del refrigeratore di tabacco. »

A *Greimer Federico* e *Danchell Federico*, ed *Eric* e fratelli *Reiedorffer* il 2 maggio 1834 per l'invenzione « intorno agli stromenti da corda. »

A *Masner Federico Venceslao* il 14 maggio 1834 per invenzione « di oggetti mercantili di cuojo. »

A *Petrowitz Giovanni* il 14 maggio 1834 per invenzione e miglioramento « del lucido per gli stivali. »

A *Legrain Luigi* e *Lemaire Andrea* il 12 maggio 1834 per l'invenzione e miglioramento « alle armi di per-» cussione. »

A *Hösch Francesco* il 18 luglio 1834 pel miglioramento « nella fabbrica della carta. »

A *Müller Carlo* il 18 luglio 1834 per l'invenzione « nel-» l'apparecchio del *percall.* »

A *D'Orth Luigi* il 21 luglio 1834 per l'invenzione « in-
» torno al metodo di regolare i fuochi. »

A *Di Ruti Giacomo Gaspare* il 3 luglio 1834 per l'invenzione « di pettinare la lana pecorile. »

A *Huhner Federico Guglielmo* il 22 ottobre 1834 per l'invenzione « di un metodo d'imbottire. »

A *Di Bohr* cavaliere *Pietro* l' 8 novembre 1834 per l'invenzione « nel metodo d'incider ritratti. »

A *Maurer Francesco*, *Winget Alberto* e *Pschiekall Bonifazio* il 31 dicembre 1834 per l'invenzione « d'imbiancare
» la tela. »

A *Farkas Francesco* nobile di Farkasfalva il 9 aprile 1835, per l'invenzione « di regolare i fuochi. »

A *Niederreither Leopoldo* il 18 aprile 1835 per l'invenzione « intorno alle molle delle carrozze. »

A *Orr Giacomo* il 24 giugno 1835 per invenzione e miglioramento « intorno ai filatoi. »

A *Kuppler Corrado Giorgio* il 3 agosto 1835 per invenzione e miglioramento « intorno alle carrozze. »

Ad *Auernheimer L. A.* il 26 agosto 1835 per invenzione « di coregge ad uso di coti. »

Ad *Auhl Giovanni* il 26 agosto 1835 pel miglioramento « nel far cappelli. »

A *Maude V. F.* il 20 ottobre 1835 per miglioramento « nella fabbrica di candele. »

A *Di Rigel Antonio Pio* il 28 ottobre 1835 per invenzione e miglioramento « alle strade di ferro e barche a slancio. »

A *Schütz Carlo Augusto* il 5 novembre 1835 per l'invenzione « di una macchina atta a seminare. »

A *Hemberger Giacomo Francesco Enrico* il 5 novembre 1835 per invenzione « alle bussole delle carrozze. »

A *Hohenblum* cavalier *Giuseppe* il 14 novembre 1835 per l'invenzione « di una strada per corrispondenza acce-
» lerata. »

A *Leywolff Ignazio* figlio il 26 agosto 1836 pel miglioramento « delle ruote da acqua. »

A *Metzner Guglielmo* il 6 marzo 1837 pel miglioramento « dei bottoni di corno. »

A *Jahn Cristoforo Lorenzo* il 27 aprile 1837 per miglioramento « ai pianoforti. »

A *Kaiser Federico Guglielmo* il 30 giugno 1837 per invenzione e miglioramento « dell' armonica. »

A *Wessely Antonio* il 30 giugno 1837 per un ritrovato « di torcere la lana. »

A *Wappenstein A.* l'11 agosto 1837 per l' invenzione « di » una macchina gastronomica di sicurezza. »

A *Koloczeck Venceslao* il 15 luglio 1837 per l' invenzione « di un apparato per riscaldare. »

A *Darebny Giuseppe* il 9 settembre 1837 pel miglioramento « delle lampade. »

N.° 250. N.° 23682–2413.

Badour Pietro Giuseppe: estinzione, per mancanza di novità, del privilegio statogli accordato l' 8 novembre 1834, come da aulico dispaccio 27 giugno 1838 n.° 15715-1314, per l' invenzione « di un apparecchio di svapora- » zione (*diviseur hydraulique*). »

N.° 251. N.° 24989–2568.

A *Strauss Giuseppe* cessionario di *Huber Simeone*: proroga di un altro anno del privilegio al *Huber* concesso il 10 dicembre 1833, come da aulico dispaccio 17 luglio 1838 n.° 17157-1460, per la fabbricazione « di un » nuovo olio da ardere e di sapone. »

N.° 252. N.° 24990–2569.

Wurzinger Antonio : estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio concessogli il 24 dicembre 1836, come da aulico dispaccio 17 luglio 1838 n.° 17156–1459, per l'invenzione « di varie resine per » chiudere i fiaschi. »

N.° 253. N.° 24991–2570.

Badstüber Nicola : estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse nel prescritto termine, del privilegio a lui concesso l'11 settembre 1833, come da dispaccio aulico 17 luglio 1838 n.° 17382–1477, pel miglioramento « nella costruzione dei ponti a stilate. »

N.° 254. N.° 24992–2571.

Montperny Federico : estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio a lui concesso l'11 luglio 1836, come da aulico dispaccio 17 luglio 1838 n.° 17498–1485, per l'invenzione « di un nuovo ge» nere di ferri da cavallo. »

N.° 255. N.° 24992–2571.

Wilson Tomaso : estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio accordatogli il 24 dicembre 1836, come da aulico dispaccio 17 luglio 1838 n.° 17498–1485, pel miglioramento « nella fabbrica di » sapone siliceo. »

N.° 256. N.° 24992–2571.

Seidann Giovanni: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio concessogli il 15 settembre 1834, come da aulico dispaccio 17 luglio 1838 n.° 17498–1485, per « la fabbrica di stoffe di seta, » lana e cotone. »

N.° 257. N.° 25106–2591.

A *Demel Francesco* tornitore a Vienna, Stadt n.° 141, per due anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 8 giugno 1838 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 15540–1299, per invenzione e miglioramento « ai bigliardi: il fondo di essi è fatto di una » graticola di ferro sulla quale stanno fermate le assi » di legno con 160 viti di ferro all' incirca, dal che ri» sulta una durevole uguaglianza del piano del bigliardo » ed un appoggio fermo delle sponde. »

N.° 258. N.° 25106–2591.

A *Boldrini Pietro* fabbricatore di cappelli di paglia in Vienna, Wieden n.° 818, per tre anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 8 giugno 1838 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 15540–1299, pel miglioramento « nella manifattura dei cappelli di le» gno, di scorza d'alberi e di paglia, per cui acquistano » la qualità mediante preparazione dell' intreccio o dei » cappelli già fatti di non soffrire nella stagione umida » o da altro accidente di umidità, non perdono la for» ma, nè il colore. »

N.° 259. N.° 25106–2591.

A *Peltzel Antonio* calzolajo in Vienna, Wieden n.° 832, per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 8 giugno 1838 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 15540–1299, per l'invenzione « nella » fabbricazione di stivali e scarpe impermeabili, i quali » hanno inoltre la qualità che la pelle resta sempre mor- » bida e rinfresca il piede. »

N.° 260. N.° 25106–2591.

A *Sebert Bernardo* lavoratore in stagno a Carlsbad in Boemia per due anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 8 giugno 1838 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 15540–1299, pel miglioramento « nel fabbricare le così dette scatole di carta o di cuojo » *mâché*, le quali riescono più solide, più di buon gusto » e meno costose, ottenendo le medesime nelle loro parti » laterali maggior bellezza ed una conformazione più » forte. Per mezzo d'una migliore introduzione del fon- » do si previene la compressione del medesimo contro » le parti laterali, e le scatole coperte di una vernice » di elettro sciolto, dopo d'essere cotto nell' olio, ac- » quistano gran durezza, ed applicando la cerniera in- » trodotta fra la carta *mâchée*, la quale finora era pre- » dominante nell' interno della scatola, si evita la fiori- » tura del verderame tanto nocivo alla salute, e serven- » dosi ora, in vece della mano d'opera, di 4 macchine » si produce 4 volte di più che per lo passato. »

N.° 261. N.° 25106–2591.

A *Kolbel Francesco* pirotecnico a Grätz per due anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 8 giugno 1838 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 15540–1299, per l'invenzione « di fabbricare me- » diante l'applicazione riunita di pirotecnia, d'arte e di » meccanismo razzi matti con lettere lapidari semicirco- » lari e semiquadrate dell'altezza di 24 pollici che ric- » camente guernite di fuoco dan lume, sono chiare e leg- » gibili altamente nell'aria, per cui è anche possibile » la corrispondenza telegrafica in tempo di notte per » acqua e per terra. »

N.° 262. N.° 25106–2591.

A *Stagnoli Siro* speziale in Milano per cinque anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 8 giugno 1838 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 15540–1299, per l'invenzione « di ottenere il gas » per l'illuminazione per mezzo della diretta contempo- » ranea distillazione d'acqua e di materia originaria con- » tenente il carbone. »

N.° 263. N.° 25106–2591.

A *Marcolongo Giulio Cesare* ingegnere e *Tosoni Rafaele* di Milano per cinque anni, come da determinazione del- l'imp. regia camera aulica generale 8 giugno 1838 e da dispaccio aulico 24 detto n.° 15540–1299, per l'inven- zione « d'imbiancare in modo facile, presto e perfetto

» i filamenti del lino e della canapa nello stato greggio
» prima di filarli e rendere queste materie filamentose
» vegetabili atte alla filatura in grosso sulle medesime
» macchine sulle quali si fila il cotone. »

N.° 264. N.° 25106–2591.

A *Le Claire Luigia* di Parigi a Vienna, Leopoldstadt n.° 512, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 8 giugno 1838 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 15540–1299, per l' invenzione « d' una lampada che » per mezzo di un moderatore mantiene sempre il con- » corso dell' olio dal giù in su, e possiede un mecca- » nismo consistente in una molla ed in un bastone le- » vatore senza congegno di ruote e di animelle inferiori, » per cui occorre di rado di nettare la lampada. La » medesima è preferibile a quella col conservatojo d'olio » in cima. Essa dà un lume chiaro e non produce om- » bra incomoda; d' altronde si distingue sopra le lam- » pade con congegno di ruote e valvole inferiori (così » dette lampade ad oriuolo), e sono facili a ripararsi » e con minori spese. »

N.° 265. N.° 25106–2591.

A *Lehner Bolzani Giovanni* fabbricatore di catene d'oro a Vienna, Leimgrube n.° 56, per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 8 giugno 1838 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 15540–1299, per l' invenzione « di fabbricare, mediante mac- » china apposita, catene d'ogni specie per uomini e donne,

» torte, concave e massicce con qualsivoglia forma e di-
» segno. Esse possono esser fatte senza saldatura e sono
» di gran lunga più a buon mercato. »

N.° 266. N.° 25106–2591.

Ad *Eichele Giuseppe Francesco* tornitore a Neukirchen per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 8 giugno 1838 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 15540–1299, per l' invenzione « d'una » macchina atta a tagliare le spiche de' cereali: le me» desime senza schiacciarle si tagliano mediante un mec» canismo per la metà, di modo che le parti de' gra» nelli, specialmente l' orzo, riescono più atte a farne » il così detto orzo di Germania. »

N.° 267. N.° 25407–2623.

A *Brevillier* e *compagni* a Vienna per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 2 luglio 1838 e da aulico dispaccio 17 detto n.° 17037–1446, pel miglioramento « intorno alle morse, nelle quali » si possono restringere oggetti di qualsivoglia grandezza, » che vengono tenuti fermi da ogni punto della bocca » o dalle guance, e sono più facili e più comode per » fermarle ai panconi. »

N.° 268. N.° 25407–2623.

A *Sartorius Federico* a Vienna per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale

2 luglio 1838 e da dispaccio aulico 17 detto n.° 17037-1446, per l'invenzione « di un riscaldatore di cibi tras-» portabile che rimpiazza qualunque altro per forma, » leggerezza e compendiosità, ma esso ha anche la pre-» ferenza che i cibi anche portati lontano restano caldi » sino al luogo della loro destinazione. »

N.° 269. N.° 25407-2623.

A *Hemberger Enrico* a Vienna per anni cinque, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 2 luglio 1838 e da aulico dispaccio 17 detto n.° 17037-1446, per l' invenzione ed il miglioramento « nell' uso » delle piante esotiche atte alla filatura, come l' aloe, » l'agave (aloe americano), il *clisang bananier pitte* » (canapa indiana) e *phormium tenax* (lino della nuova » Zelanda), i quali vegetabili ridotti in modo particolare » ad essere filati possono, impiegandoli per cordame sui » bastimenti, per lavori da passamantiere e per tessuti » e ricami, rimpiazzare del tutto od in parte la canapa, » il lino, il cotone e la seta. »

N.° 270. N.° 25407-2623.

A *Van Straalen* banchiere d' Ixelles nel Belgio per sei anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 2 luglio 1838 e da aulico dispaccio 17 detto n.° 17037-1446, per l' invenzione « di una mac-» china atta a rompere e pettinare il lino e la canapa, » la quale, oltre la grande leggerezza e semplicità nella » costruzione, è comoda a dirigerla e produce guadagno

» di tempo e della mano d'opera, ed il vantaggio che i » filamenti sono più sottili, più morbidi, più uniformi » e più forti, che non si rompono, nè si spezzano. Vi ha » luogo anche minor quantità di stoppa che nelle mani- » polazioni conosciute. »

N.° 271. N.° 25407–2623.

A *Hess Cristiano Augusto* agorajo a Vienna per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 2 luglio 1838 e da aulico dispaccio 17 detto n.° 17037–1446, per l' invenzione ed il miglioramento « intorno alle lanterne delle carrozze munite di un globo » fermo di vetro e di un cappello proprio per aprirlo, » per cui dette lanterne spandono la luce più eguale e » richiedono poca cura d' essere pulite a motivo della » loro comoda costruzione. »

N.° 272. N.° 25645–2653.

A *Lesemann Filippo*: proroga di un altro anno accordatagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 7 luglio 1837, come da dispaccio aulico 29 luglio 1838 n.° 18975–1582, per miglioramento « di bretelle ela- » stiche. »

N.° 273. N.° 25812–2671.

A *Kaufmann Carlo* fabbricatore di oggetti di latta in Vienna, Neubau n.° 529, per due anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 9 luglio

1838 e da aulico dispaccio 19 detto. n.° 17821–1508, per l'invenzione « di una così detta lampada meccanica » d'aria, la quale dà una luce che supera quella d'ar- » gand, e la fiamma del gas toglie l'esalazione ed il fu- » mo, impedisce la spezzatura dei vetri e si lascia riem- » pire con facilità, evita il gocciolare dell'olio, e può » essere costrutta con due sino a 24 cilindri distanti » 5 sino a 6 piedi l'uno dall'altro. »

N.° 274. N.° 25812–2671.

A *Prevost Giorgio Luigi* cassiere della ditta Pasteur e Giraud in Milano, contrada de' Meraviglj n.° 2391, per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 9 luglio 1838 e da dispaccio aulico 19 detto n.° 17821–1508, per l'invenzione « di tavole » meccaniche, le quali in modo facilissimo e senza il » soccorso dei calcoli somministrano con sicurezza ma- » tematica i risultati più esatti e soddisfacenti de' conti » mercantili per le diverse piazze di commercio, e ciò » soltanto mediante la comoda e semplice applicazione » del loro meccanismo. »

N.° 275. N.° 25812–2671.

A *Bergamenter Federico* tecnico a Vienna e *Bachstein Giulio* pure in Vienna per anni tre, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 9 luglio 1838 e da dispaccio aulico 19 detto n.° 17821–1508, per l'invenzione « di un mezzo atto a preservare con- » tro la fiamma, nel quale possono essere macerati ed

» esserne coperti tutti gli oggetti di legno, paglia, carta,
» panno, tela, cotone, mussolina, ecc., acquistando la
» proprietà che non prendono fiamma neppure nel fuoco
» più forte, ma che si riducono lentamente in carbone
» senza propagare il fuoco. Con questo mezzo si ren-
» dono incombustibili non solamente le assicelle sui tetti,
» ma anche pezze di tela intiere, che in tal guisa prepa-
» rate servono per soffocare tosto un incendio, tener lon-
» tana la fiamma, si possono stendere sui tetti, sulle
» finestre e porte, non che sopra altri oggetti infiamma-
» bili onde tener lontana la fiamma e per impedire la
» propagazione della medesima; servono inoltre per sac-
» chi di lana, per paglaericci, per imballare merci, per
» fascicoli negli archivj, per coprire carrozze, per tap-
» peti, spalliere, decorazioni teatrali onde impedire il
» progresso dell' incendio. »

N.° 276. N.° 25812-2671.

A Hemberger *Giacomo Francesco Enrico* direttore di amministrazione a Vienna, Stadt n.° 785, per anni cinque, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 9 luglio 1838 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 17821-1508, per l' invenzione e pel miglioramento « consistente in un nuovo sistema nella costruzione di » edifizj o case sicure contro l' incendio. »

N.° 277. N.° 25812-2671.

A *Droinet Felice* ingegnere a Parigi, rappresentato da *Schuller Antonio* dottore ed agente in Vienna, Stadt n.° 579,

per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 9 luglio 1838 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 17821-1508, per l'invenzione « di preparare l'asfalto e la » pece di terra, non che la pece ricavata da sostanza » resinosa in un modo sconosciuto, in guisa che dal » primo si fabbrica una bellissima qualità di gas d'illu- » minazione, e dal corpo morto di esso, colla pece ed » alcune altre materie, una massa affatto nuova che in » principio è pienamente morbida e pieghevole, indi » fusa a piacere può essere ridotta in forme che rie- » scono durissime e possono servire nelle costruzioni di » luoghi non esposti al fuoco, come pietre, ferro fuso » e latta. Specialmente sono utili nei canali sotterranei, » nei bacini, ne' pozzi, sulle terrazze, come gronde di » tetto, nei cessi, come tubi, lastre, condotti nelle ci- » sterne, come pietre di costruzione, per vasi e reci- » pienti nei giardini, ecc. »

N.° 278. N.° 25812-2671.

A *Tavernig Giacomo* conciatore di pelli a Wilhelmsburg presso S. Pölten per cinque anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 9 luglio 1838 e da aulico dispaccio 19 detto n.° 17821-1508, pel miglioramento « d'incominciare e terminare il pro- » cesso di conciatura mediante un metodo chimico mec- » canico, di fabbricare pelli morbide da tomajo, e di » ottenere ne' cuoi, per mezzo d'una specie di neutra- » lizzazione nel progredito processo, l'elasticità della » pelle in grado maggiore o minore. »

N.° 279. N.° 25815–2673.

A *Sordelli Luigi* negoziante in Milano: proroga di tre anni per l'esercizio del privilegio concessogli il 5 agosto 1836, come da aulico dispaccio 24 luglio 1838 n.° 30250–1299, per l'invenzione « di fabbricare vasi con ornamenti o figure, non che cassette per oriuoli a pendolo perfettamente simili a quelle di bronzo dorato, » ed altri utensili simili alla porcellana più fina. »

N.° 280. N.° 26162–2723.

Karasck Antonio: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio concessogli il 12 aprile 1833, come da dispaccio aulico 1.° agosto 1838 n.° 19149–1593, per l'invenzione « di piccole tavolette » da saccoccia per uomini, donne, militari e viaggiatori. »

N.° 281. N.° 28118–2956.

A *Kasparowshy di Zurawniki Adamo* per cinque anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 20 luglio 1838 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 19501–1632, pel miglioramento « nella raffinazione dello zucchero. Con uno strettojo a coni, la » cui spesa monta appena da 30 sino a 50 fiorini, si » ottiene la medesima quantità di sugo come cogli strettoi » idraulici; i coni si levano con un sol colpo, e lo strettojo occupa poco spazio. Tre caldaje di purificazione » vengono facilmente rimosse da un focolare mediante » una leva movibile, per cui delle quantità minori di » sugo vengono tosto spinte alla bollitura, viene distrutta » la materia di fermentazione, producendo pel processo

» del sugo maggior vantaggio; vi s'impiegano filtri la-
» vorati a foggia di quelli de' bottai che in vece d'essere
» guerniti di rame sono inverniciati, e nei quali in vece
» de' cribri di rame trovansi soltanto graticci. Siffatti filtri
» non producono acido, la filtrazione riesce più comoda,
» perchè il fluido non iscola troppo presto dai lati del
» filtro sopra un piano liscio di rame, ma a poco a poco
» collo sciroppo contenuto nel carbone. »

N.° 282. N.° 28118–2956.

A *Martin Pietro* orefice a Vienna per due anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 20 luglio 1838 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 19501–1632, per invenzione e miglioramento « nella
» fabbrica di braccialetti elastici, cinghie d'oro, d'argen-
» to, di bronzo, ecc. lisci, incisi, rabescati, con o senza
» pietre preziose, in guisa che si adattano a qualunque
» braccio o corpo, e che per ottenere maggior serra-
» tura possono essere intieramente elastici o soltanto in
» parte ed essere sempre portati senza cambiare la bella
» forma. »

N.° 283. N.° 28118–2956.

A *Lamarche Michele* fabbricatore di scranne di paglia a Vienna per tre anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 20 luglio 1838 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 19501–1632, per l'invenzione « di colorire i detti manufatti senza far uso
» di acidi distruggenti e di prolungare con ciò la durata
» della paglia. »

N.° 284. N.° 28118–2956.

A *Hartmann Federico Enrico* nobile di Franzenshuld concepista presso il consiglio aulico di guerra in Vienna per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 20 luglio 1838 e da dispaccio aulico 3 agosto detto n.° 19501–1632, per « una nuova » qualità di *volghe* metalliche per carri delle strade di » ferro. L' attrito che rallenta la velocità vi è ridotto al » minimo, si ottiene maggior velocità che per lo pas- » sato, si ottiene con minor quantità di combustibili il » medesimo effetto che per lo passato, e con eguale » quantità di combustibili un effetto più efficace anche » collo spingere innanzi un peso maggiore. Dette volghe » possono con poca variazione applicarsi alle ruote delle » carrozze consuete, ma unicamente correndo esse sulle » strade lastricate. »

N.° 285. N.° 28118–2956.

A *Weinrich Carlo* proprietario di una raffineria di zucchero a Praga per cinque anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 20 luglio 1838 e da dispaccio aulico 3 agosto detto n.° 19501–1632, per l' invenzione « di un apparecchio migliorato a vapore » onde concentrare i fluidi nella bassa temperatura, il » quale consiste essenzialmente in ciò, che un cilindro » concavo e semplice, riscaldato col vapore e munito » d' un apparecchio di attinzione, viene immerso nel » fluido riscaldato dal vapore e girato. »

N.° 286. N.° 28118-2956.

A *Zeitlinger Luigi* fabbricatore di falci ad Eppenstein nella Stiria per cinque anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 20 luglio 1838 e da aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 19501-1632, pel ritrovato « di un miglioramento alle falci, che consiste » essenzialmente in ciò che per mezzo di una corrente » eguale del calore sopra la lunghezza della falce si ot- » tiene una durezza più eguale, una migliore qualità ed » un processo più presto e più facile, e mediante l'ap- » plicazione d'una molla d'acciajo il colpo del martello » è elastico e più regolare, per cui la falce riesce più » sottile e più eguale che per lo passato. »

N.° 287. N.° 28117-2955.

A *Di Ries Giuseppe* fabbricatore di clavicembali a Vienna, Ungergasse n.° 384, per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 luglio 1838 e da aulico dispaccio 8 agosto detto n.° 19922-1655, pel miglioramento « delle capsole dei » clavicembali, cioè di combinarle colla pergamena in » vece della pelle, come prima si usava, ed applican- » dovi un appoggio di qualsivoglia metallo. Tali capsole » sono applicabili a qualunque specie di pianoforte ed » impediscono per la loro maggior elasticità il battere » dispiacevole. »

N.° 288. N.° 28117-2955.

Ad *Ellenberger Carlo* negoziante in Vienna, Graben n.° 1122, per cinque anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 27 luglio 1838 e da

aulico dispaccio 8 agosto detto n.° 19922–1655, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare mediante
» una mescolanza di bitume di terra, catrame di carbon
» fossile, grafite e di altri ingredienti una massa per
» selciare strade, piazze, vie, cortili, passaggi di case
» e sui ponti, non che ogni spazio suscettibile d'essere
» lastricato. I colori di detta massa sono neri, bruni,
» bianchi, ecc. Siffatto lastricare ha la preferenza sopra
» qualunque altro, resistendo esso all' aria ed a qualunque temperatura, non attrae l' umidità, asciuga presto,
» e presenta un piano non troppo liscio per non fare
» scivolare uomini e bestiame. Non produce polvere e
» costa meno del selciato finora praticato. Detta massa
» può anche servire di cemento, previa composizione
» con altre materie, e per coprire muri esposti all' umidità, e specialmente i pali di legno situati in luoghi
» umidi; si possono con essa rendere asciutti i pavimenti, i legnami de' bastimenti, le strade ferrate,
» cavriate ed altre parti di costruzione. »

N.° 289. N.° 28117–2955.

A *Michalek Venceslao* rappezzatore a Vienna, *Spitlberg* n.° 57, per anni due, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 27 luglio 1838 e da aulico dispaccio 8 agosto detto n.° 19922–1655, pel miglioramento « nel metodo di rappezzare. In vece della
» seta sciolta si cuce con un filo di seta di trama quattro volte torto, ed il taglio si opera sulla macchina
» mediante un coltello in vece di servirsi delle forbici,
» per cui la lana non resta lesa. Le stoffe vengono tese
» sopra una macchina apposita, tagliate e rappezzate,

» dal che nasce il vantaggio che non sono visibili nè le
» squarciature lisce, nè le traversali, e che riescono più
» durevoli senza essere più care. »

N.° 290. N.° 28117–2955.

A *Stehle Giuseppe* fabbricatore d'istrumenti a Vienna, Leopoldstadt n.° 324, per due anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 27 luglio 1838 e da aulico dispaccio 8 agosto detto n.° 19922–1655, pel miglioramento « dell'istromento a fiato di ottone da
» lui inventato della forma del fagotto. Questo è nella
» circonferenza più largo, e dà quindi un tuono più
» forte, per cui i buchi sono più grandi e forniti tutti
» di chiavi; l'istromento è più comodo da tenersi per
» mezzo di piegagioni nel mentre che viene sonato. »

N.° 291. N.° 28117–2955.

A *Zerbi Alessandro* fabbricatore di spazzole in Milano, contrada de' Rastrelli n.° 5239, per anni cinque, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 27 luglio 1838 e da aulico dispaccio 8 agosto detto n.° 19922–1655, per l'invenzione « di un nuovo mecca-
» nismo onde fabbricare paste commestibili che supe-
» rano in bontà le finora praticate. »

N.° 292. N.° 28117–2955.

A *Pittroff Enrico* a Vienna, Holzplatz n.° 92, per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 27 luglio 1838 e da dispaccio aulico 8 agosto

detto n.° 19922–1655, per l'invenzione « di raffinare lo
» zucchero in farina senza bollitura e senza far uso di
» rimedj forti di purgazione, come spodio, sangue,
» calce, ecc., e ciò mediante un'imbiancatura, risparmiando
» quasi totalmente il combustibile attualmente
» necessario pel raffinamento, e renderlo composto tanto
» in pani, quanto in tavole; che in vece di pestarle
» vengono rotte secondo i piccoli intagli impressi su di
» esse. »

N.° 293. N.° 28117–2955.

A *Hirnschall Carlo* a Vienna, Feldgasse n.° 136, per
due anni, come da determinazione dell' imp. regia camera
aulica generale 27 luglio 1838 e da dispaccio aulico
8 agosto detto n.° 19922–1655, per la fabbricazione
« di matite nere e rosse, a che s'impiega un materiale
» finora non usato per questo fine, che è più a buon
» prezzo del grafite, eppure identico col medesimo.
» Dette matite superano quelle finora fabbricate ed anche
» le inglesi. Per le matite rosse serve un colore
» finora non usato ed un mezzo di legame affatto nuovo,
» per cui le medesime possono essere roventate come
» i lapis piombini, il che li rende più belli e più servibili.
» La purgazione nella fabbricazione ha luogo in
» via chimica, per cui le matite riescono alla perfezione
» e possono servire non solamente ai lavori finissimi,
» ma essere adoperati senza cagionare l'attrito anche
» nelle macchine piccolissime. »

N.° 294. N.° 28527-3007.

A *Höfel Biagio* professore: proroga di altri due anni concessagli per l'esercizio del privilegio esclusivo da esso ottenuto il 25 agosto 1834, come da aulico dispaccio 21 agosto 1838 n.° 20640-1709, per l'invenzione « di » trasportare tutt' i lavori rilevati, cioè medaglie, gem- » me, sigilli, su qualsivoglia materia, come acciajo, rame » e pietre, in guisa che possono essere stampati a co- » lori al pari di oggetti di belle arti servendosi del con- » sueto torchio. »

N.° 295. N.° 28667-3029.

A *Dewidels Abramo*: proroga di altri anni tre accordatagli per l'esercizio del privilegio esclusivo statogli concesso il 20 luglio 1835, come da dispaccio aulico 22 agosto 1838 n.° 21045-1743, per l'invenzione « di » un nuovo metodo nella preparazione delle penne da » scrivere. »

N.° 296. N.° 28668-3030.

Anreiter Luigi di Zierenfeld: estinzione, pel mancato pagamento delle prescritte tasse, del privilegio concessogli il 3 febbrajo 1837, come da dispaccio aulico 24 agosto 1838 n.° 21478-1768, pel miglioramento « nella mac- » china del carro a vapore sulle strade ferrate, per cui » si superano tutte le salite dell' uno al dieci senza bi- » sogno d' una macchina locomotrice. »

N.° 297. N.° 29220-3099.

A *Taylor Beale Joshua*, ingegnere a Londra, rappresentato da *Emberger Giacomo Francesco Enrico* direttore di commercio in Vienna n.° 785, per cinque anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 10 agosto 1838 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 20905-1737, pel ritrovato ed il miglioramento « di una lampada propria per ardere una materia composta, che » non si usava per tale oggetto, in combinazione col» l'aria atmosferica, per cui si ottiene un risparmio di » materiale da ardere ed una luce proporzionatamente » più forte, più bella e più chiara che per lo passato. »

N.° 298. N.° 29220-3099.

A *Kotoczek Venceslao* chiavajuolo in Vienna, Neubau n.° 188, per cinque anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 10 agosto 1838 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 20905-1737, per l'invenzione « di una stufa atta a riscaldare appartamenti e la» boratoi e per asciugare presto edifizj nuovi. Dette » stufe attraggono per mezzo d'un tubo in fondo l'aria » umida, spargendola calda in cima per mezzo di un » tubo simile senza cagionar vapore od odore cattivo. » Vi ha luogo una rimarchevole economia di combusti» bile, giacchè un locale vasto può essere riscaldato e » tenuto caldo per 12 ore con 10 libbre di legna, il » che presenta gran vantaggio negli edifizj nuovi. La » predetta stufa fatta di forte lastra di ferro può essere » acquistata senza molta spesa, collocata in ogni locale, » organizzata per riscaldare internamente ed esterna» mente, ed essere fregiata a piacere. »

N.° 299. N.° 29221-3160.

A *Dub Ignazio* maestro israelita e fabbricatore di tornici di similoro in Vienna, Jägerzeile n.° 514, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 18 agosto 1838 e da dispaccio aulico 25 detto n.° 21687-1784, pel miglioramento « degli oggetti rivestiti del così detto » similoro, per cui restano preservati dalle impressioni » accidentali meccaniche; il disegno riesce più marcato, » pienamente formato ed eguale per mezzo di un pro- » cesso nuovo, per cui questi oggetti acquistano un » aspetto assai più bello. »

N.° 300. N.° 29221-3160.

A *Preschel Giovanni* chimico in Vienna, Leimgrube n.° 76, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 18 agosto 1838 e da dispaccio aulico 25 detto n.° 21687-1784, per l'invenzione « di una così detta » porcellana metallica, per cui tutte le specie di mobili » ed oggetti di chincaglieria vengono coperti di metallo » compresso o liscio, o gettati subito di metallo, indi » inverniciati a foggia di porcellana, dipinti ed indorati. »

N.° 301. N.° 29492-3128.

Di Schuster cavaliere *Giuseppe*: revoca, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio da esso ottenuto il 26 febbrajo 1838, come da aulico dispaccio 1.° settembre 1838 n.° 22075-1814, pel miglioramento « nella fabbrica del lapis piombino. »

N.° 302. N.° 29943–3211.

Springer Giovanni dottore : revoca, pel non eseguito pagamento delle tasse a tempo debito, del privilegio statogli accordato l'11 giugno 1831, come da aulico dispaccio 1.° settembre 1838 n.° 22131–1816, per l'invenzione « di una macchina, col mezzo della quale ognuno, senza » conoscere il disegno, può copiare l'originale con tutte » le ombre e formare in tal modo quadri a foggia » d'incisione. »

N.° 303. N.° 30352–3301.

A *Beher Antonio* in Vienna, Alservorstadt n.° 263, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 3 agosto 1838 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 20421–1696, per l'invenzione « di fabbricare zolfanelli infiam» mabili di frizione senza aggiungervi alcali, clorico e » zolfo, i quali non fanno strepito, non ispandono odore, » nè fuoco, per cui non sono dannosi alla salute e non » guastano gli abiti. Essi non s'infiammano mai da sè » e non perdono l'infiammabilità ne' luoghi umidi. »

N.° 304. N.° 30352–3301.

A *Di Casati Alessandrina* vedova in Vienna, Wieden n.° 713, per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 agosto 1838 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 20421–1696, pel miglioramento « della sua pomata

» per uso del volto », e per l'invenzione « di un'acqua
» apposita, il cui effetto difende il volto contro la sta-
» gione rigida quando la mattina si lava con quest'ac-
» qua e quando la sera vi si applica la pomata. La pelle
» diventa in tal guisa morbida, netta e bianca. »

N.° 305. N.° 30352–3301.

Alla Società austriaca per l'illuminazione col gas in Vienna, Rossau n.i 153 e 154, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 agosto 1838 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 20421–1696, per l'invenzione « d'impiegare come selciato di strade il così detto *bitume* » *vegeto minerale* e per fabbricar tubi. L'invenzione » consiste specialmente in una mescolanza dei cascami » ottenuti nella fabbricazione da oggetti vegetabili, come » olio, resina, catrame, ecc. con parti minerali, come » sabbia, calce, gesso, scaglie di ferro, creta e grafite. » La massa si distingue per durevolezza ed elasticità, » ed è particolarmente atta all'oggetto predetto. »

N.° 306. N.° 30352–3301.

Ad *Adler Venceslao* dottore in legge in Vienna, Wahllebengasse n.° 78, per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 agosto 1838 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 20421–1696, per l'invenzione « di salire e » discendere, mediante un locomotivo di nuova costru- » zione, strade di ferro e strade artifiziali, non che fiumi » e correnti senza essere impedito dal declivio od essere » pregiudicato dalla sollecitudine del movimento. »

N.° 307. N.° 30352-3301.

A *Minotto* nobile *Giovanni* in *Venezia*, S. Maurizio n.° 2173, per un anno, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 agosto 1838 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 20421-1696, pel miglioramento « consistente in una variazione delle macchine a » vapore, la quale con facilità, senza cambiare notabil» mente le parti e con poche spese può essere applicata » a tutte le macchine sussistenti, ed in conseguenza di » che tutto il calorico che serviva per mettere le mac» chine in movimento e che ora va perduto, è riacqui» stato per la macchina con gran risparmio del combu» stibile. »

N.° 308. N.° 30722-3379.

A *Hoffmann Filippo* capo del tribunale montanistico ed aggiunto all'ispettorato: proroga di un altro anno accordatagli per l'esercizio del privilegio esclusivo da esso ottenuto il 5 agosto 1833, come da dispaccio aulico 13 settembre 1838 n.° 22990-1885, per l'invenzione « di un modo più facile per ottenere la poltiglia » di minerale stritolato e di acqua. »

N.° 309. N.° 30866-3428.

All'Impresa privilegiata in Vienna per l'illuminazione col gas perfezionato: proroga di un altro anno alla medesima conceduta per l'esercizio del privilegio stato alla stessa accordato il 13 agosto 1837, come da aulico dispaccio 15 settembre 1838 n.° 22991-1886, per l'invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione di una

» qualità di gas d'illuminazione, oppure di convertire
» qualunque gas infiammabile che non dà luce o poca
» in un gas bellissimo e più intenso d'ogni altro finora
» conosciuto. »

N.° 310. N.° 31191–3501.

A *Sartorius Federico* negoziante in Vienna: proroga di un altro anno accordatagli per l'esercizio del privilegio esclusivo statogli accordato l'8 novembre 1834, come da dispaccio aulico 18 settembre 1838 n.° 23621–1931, per l'invenzione « dell'apparecchio per bagni, denomi-
» nato apparecchio di *Sartorio.* »

N.° 311. N.° 31192–3502.

A *Martini Giorgio* e *Schweitzer Lodovico*: proroga di un altro anno loro conceduta per l'esercizio del privilegio esclusivo dai medesimi ottenuto il 5 settembre 1836, come da aulico dispaccio 17 settembre 1838 n.° 23622–1932, per l'invenzione « di mettere degl'intagli sulla
» vernice di porcellana e di colorarli. »

N.° 312. N.° 31685–3574.

Winkelmann Nicolò fabbricatore di ombrelle: rinuncia al privilegio statogli accordato il 6 giugno 1834, come da dispaccio aulico 20 settembre 1838 n.° 23827–1953, per l'invenzione « de' così detti ombrellini al minuto. »

N.° 313. N.° 32139–3650.

A *Pulzer Aronte* pittore di ritratti e *Pulzer Arminio* negoziante a Liebitz, circolo di Czaslau in Boemia, per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 30 agosto 1838 e da dispaccio aulico 21 settembre detto n.° 23301–1907, per l' invenzione « di preparare in un modo nuovo e più » vantaggiosamente i colori per uso di pittori, artisti ed » operai, i quali colori vengono macinati mediante una » macchina e collocati in vesciche secondo un nuovo » metodo, legati ed assicurati contro il contatto del- » l' aria. »

N.° 314. N.° 32139–3650.

A *Brunner Francesco* proprietario di una fabbrica di teste di pipe a Theresienfeld n.° 29 per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 30 agosto 1838 e da dispaccio aulico 21 settembre detto n.° 23301–1907, pel miglioramento « nella fabbricazione « delle teste di pipe d' argilla, che hanno una bella lu- » centezza senza applicarvi vernice, non sudano mai e » non vi passa l'umidità, non tramandano cattivo odore, » non si spaccano e resistono più che le teste di questa » specie. »

N.° 315. N.° 32139–3650.

A *Palfi* conte *Ferdinando* consigliere intimo e ciambellano, *Hellmer Ignazio* in Vienna, Landstrasse n.° 99, e *Marquardt Federico* a Nostzmühl presso Wels nell' Austria superiore per anni cinque e colla condizione del

segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 30 agosto 1838 e da dispaccio aulico 21 settembre detto n.° 23301-1907, per l' invenzione « di barche a vapore costrutte di ferro o d' altra latta » metallica, le quali camminano tranquille e sicure mal- » grado il loro piano piccolo di resistenza e possono » essere mosse con una velocità finora non ottenuta da » barche a vapore. Esse diminuiscono assai la continua- » zione delle onde verso il lido, per cui convengono » alla navigazione su canali e fiumi stretti, ed essendo » cariche pescano al più 14 pollici di Vienna d' acqua. » Esse sono poi fornite d' una macchina a vapore e di » un apparecchio per produrre vapore, i quali non » ostante la loro solidità pesano poco ed occupano ap- » pena un decimo dello spazio delle consuete macchine » a vapore e delle caldaje del medesimo effetto; d' al- » tronde presentano i seguenti vantaggi. È tolto possi- » bilmente nell' apparecchio a vapore il pericolo della » esplosione, ed in caso di esplosione non pregiudica » la barca, nè i viaggiatori. Il fumo vi si consuma to- » talmente, ed i viaggiatori non sono molestati nè dal » fumo, nè dalle scintille, nè dal vapore dell' acqua. » Con risparmio della metà e più del combustibile si » conserva per più tempo una forza triplice, e tosto » che la barca si ferma al lido non sviluppano più va- » pori, conservandosi però molto tempo quelli che sus- » sistono. La macchina, applicandovi il sistema delle » animelle da rimuoversi, risparmia almeno il dieci per » cento di vapore, perde meno di attrito per la man- » canza del disco eccentrico e di molte altre parti, e » concede pel suo particolar meccanismo l' introduzione » e l' evasione dei vapori che col disco eccentrico, e » permette di cangiare ogni macchina di alta compressione

» in macchina espansiva. Detta macchina è da adoperarsi
» con eguale vantaggio coll' apparecchio del vapore sui
» bastimenti come locomotivo, locomobile ed ovunque
» s' impiegano le forze a vapore. »

N.° 316. N.° 32139-3650.

A *Müller Mosè* negoziante a Kollin in Boemia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 30 agosto 1838 e da dispaccio aulico 21 settembre detto n.° 23301-1907, pel ritrovato « di separare dal residuo del fondo
» dell' olio già raffinato l'olio ancora sussistente nel fondo
» in guisa di non perderne neppure la più piccola quan-
» tità, dal che nasce il vantaggio che questa qualità di
» olio può servire da ardere come qualunque altra e
» riesce meno costosa. »

N.° 317. N.° 32139-3650.

A *Stern Giacomo J. H.* banchiere a Francoforte sul Meno, rappresentato dal dottor *Schuller* agente pubblico in Vienna n.° 579, per quindici anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 30 agosto 1838 e da aulico dispaccio 21 settembre detto n.° 23301-1907, pel ritrovato
« di condensare in una sola volta qualunque specie di
» sevo od altra materia grassa e renderla dura, semi-
» trasparente e quasi senza odore. »

N.° 318. N.° 32139-3650.

A *Jung Giuseppe* fabbricatore di oggetti coperti di lamine a Vienna, Leopoldstadt n.° 139, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 30 agosto 1838 e da dispaccio aulico 21 settembre detto n.° 23301–1907, pel miglioramento « dei cilindri intorno alle lampade ed » ai lustri di lampade, per cui e specialmente in quelle » d' argand somministrano una fiamma più chiara e più » pura, possono essere applicati ai lustri per tavole con » campane di vetro, giacchè non vi occorre la così detta » colisse o l' argano inglese, nè il mantello o l' anello » della fiamma, quindi si previene il nettare i vetri e » la spezzatura de' medesimi. Detti cilindri sono più sem» plici de' consueti; la fiamma è bella, non ha luogo il » fumo e non si spande alcun odore d'olio. Non vi oc» corre alcuna riparazione, e ognuno può facilmente ma» neggiare queste lampade, che producono un considera» bile risparmio d' olio. »

N.° 319. N.° 32139-3650.

A *D'Angeli Domenico* proprietario d' un istituto di bagni a Trieste per cinque anni, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 30 agosto 1838 e da aulico dispaccio 21 settembre detto n.° 23301–1907, per l' invenzione ed il miglioramento « di disporre i bagni » freddi e caldi nel suo istituto privilegiato di nuoto » detto il *soglio di Nettuno.* »

N.° 320. N.° 32638–3734.

A *Flebus Giacomo* cappellajo in Vienna n.° 268 per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 3 settembre 1838 e da dispaccio aulico 25 detto n.° 23370–1914, per l' invenzione « d' inverniciare con qualsivoglia » colore qualunque specie di stoffe tessute di seta, lino, » cotone e lana pecorile, oppure di peli d'animali, non » che qualunque qualità di feltro, cuojo e carta me- » diante una massa lucente composta di prodotti indi- » geni, servendosi di una stufa appositamente costrutta » che consuma pochi combustibili e non danneggia la » salute de' lavoratori. I cappelli fatti da questi oggetti, » i *czakò*, gli stivali, le scarpe, le berrette, ecc. si » distinguono per finezza, elasticità e durevolezza, non » sono più costosi de' consueti e non perdono nè la for- » ma, nè la leggerezza. L' inventore eseguisce anche » sopra oggetti inverniciati qualunque disegno a colori » o con metalli nobili o non nobili battuti, e coprendo » l' oggetto colla vernice da lui inventata, riesce più » chiaro, più fino e più durevole. »

N.° 321. N.° 32638–3734.

A *Kleinberger Geremia* fabbricatore di stringhe e bottoni a Praga n.° 97/5 per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 3 settembre 1838 e da dispaccio aulico 25 detto n.° 23370–1914, pel miglioramento « della » macchina atta a far cordoncini, sulla quale le matasse » ove è avvolto il filo possono essere lavorate, non già » come per lo passato, l'una dietro l'altra, ma a foggia

» di lumaca l'una coll'altra, per cui su questa mac-
» china si lavora con 16 matasse la volta. Per questo
» maneggio si fabbricano varj tessuti di filato di capra
» d'Angora e di seta per guarnire abiti da uomo e pel-
» licce. Colla predetta macchina si fabbricano entro 16
» ore 240 braccia di simili cordoncini, che non sola-
» mente sono belli, ma anche fini e durevoli. »

N.° 322. N.° 32638–3734.

A *Filz Giovanni* distillatore e profumiere in Vienna n.° 616 per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 3 settembre 1838 e da dispaccio aulico 25 detto n.° 23370–1914, pel ritrovato « di una nuova acqua aromatica distillata per uso
» di tavoletta, che per l'esatta compartizione degl' in-
» gredienti, per la maniera particolare di farla, per la
» forza e finezza, e per l'odore durevole e piacevole su-
» pera non solamente la vera acqua di Colonia, ma as-
» somiglia del tutto alle acque di tavoletta di Francia.
» Essa supplisce perfettamente ai profumi, agl' incensi
» ed alle acque da lavarsi, per cui supplisce alle acque
» estere, ed è denominata *Wiener Lieblings Wasser*. »

N.° 323. N.° 33051–3796.

A *Rheb Ottone*: proroga di un altro anno concessagli per l'esercizio del privilegio dallo stesso ottenuto il 26 ottobre 1836, come da aulico dispaccio 29 settembre 1838 n.° 24801–2032, per l'invenzione « di fabbricare
» corpetti per uso di donne senza servirsi di parti me-
» talliche o di ossa di balena. »

N.° 324. N.° 33052-3797.

Ad *Uetz Leopoldo*: proroga di altri due anni concessagli per l'esercizio del privilegio statogli accordato il 30 settembre 1837, come da dispaccio aulico 29 settembre 1838 n.° 24800-2031, pel miglioramento « nella » fabbricazione de' cappelli di feltro, di farne lo sche- » letro superiore mediante un rinforzo leggiero e par- » ticolare. »

N.° 325. N.° 33053-3798.

Wurm Francesco e *Bollinger Samuele* meccanici: annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse nei termini prescritti dalla legge, del privilegio stato loro accordato il 24 marzo 1836, come da dispaccio aulico 29 settembre 1838 n.° 24697-2020, pel miglioramento « delle macchine a vapore di Watts coll'applicazione » di un nuovo metodo di condensazione. »

N.° 326. N.° 33089-3801.

Eggerth Giuseppe: annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio da esso ottenuto il 23 gennajo 1837, e da esso ceduto a *Trevani Edvige*, nata *Konig*, come da aulico dispaccio 29 settembre 1838 n.° 24350-2004, pel miglioramento « nella produzione » dei zolfanelli chimici. »

N.° 327. N.° 33615-3868.

Kramerius Venceslao: revoca, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio accordatogli il 16 marzo 1838, come da dispaccio aulico 4 ottobre

1838 n.° 24698-2021, per l'invenzione « di una mac-
» china cilindrica onde stampare a colore con un cilin-
» dro per applicarvi i colori in vece del fusolo. »

N.° 328. N.° 33616-3869.

Heckmann Giuseppe seniore e *Fleischer Michele* di Vienna: revoca, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio stato loro concesso il 3 marzo 1838, come da dispaccio aulico 1.° ottobre detto n.° 24696-2019, per l'invenzione « di fabbricare una massa pie-
» trosa assomigliante al marmo che resiste ad ogni tem-
» peratura. »

N.° 329. N.° 31686-3557.

A *Reithofer Giuseppe*: proroga di altri due anni accordatagli per l'esercizio del privilegio statogli conferito il 1.° settembre 1836, come da dispaccio aulico 24 settembre 1838 n.° 24097-1972, pel miglioramento « nei
» lavori di *kautscuk* (gomma elastica). »

N.° 330. N.° 32157-3656.

Con decreto 17 settembre 1838 n.° 23637-1935 dell'imperiale regia camera aulica generale furono dichiarati estinti i seguenti privilegi concessi

A *Werndl Leopoldo* nella città di Steyer il 14 ottobre 1830 pel metodo perfezionato « di fabbricare anelli del
» n.° 1 per uso di fucili di fanteria. »

A *Mittel Carlo* comico e *Strasser Francesco* pittore il 26 marzo 1833 per « un così detto oolite di colori, non
» che per bordure di raso a mosaico per fregiare
» tutt'i lavori di legno, di cuojo e di cartone. »

A Adam Gio. Battista tappezziere il 9 agosto 1833 per « materassi elastici. »

A Stefsky Giuseppe passamanajo a Stockerau il 2 novembre 1833 per « coperte con disegni di lana e cotone. »

A Huber Giuseppe calzolajo il 10 dicembre 1833 per « un corrosivo atto a preparare il tomajo, il così » detto guardano e la suola, per cui il tomajo riesce » più elastico e più morbido, e gli stivali e le scarpe » diventano impermeabili. »

A Machowetz Venceslao l'8 novembre 1834 pel miglioramento « nella fattura d'abiti da uomo. »

A Theyer Francesco, procuratore della ditta Theyer Martino, il 23 aprile 1835 per « un istromento di puntare i lapis ed il lapis carboncino. »

A Enderes Carlo negoziante il 28 giugno 1836 per la fabbricazione « di bottoni di carta pesta. »

A Kirchberger Giuseppe di Heinrichsgrün il 27 giugno 1833 per miglioramento « nella fabbricazione del» l'orzo tallito e nella gualchiera di macina. »

A Max Maurizio e Goldberger Gersone nella Galizia il 12 novembre 1830 per « massa composta per far lumi. »

A Krziwanek dott. Gio. Lodovico il 29 settembre 1834 per nuovo metodo « di gettare specchi di vetro e » del necessario forno di refrigerazione. »

A Wedeles Natan a Praga l'11 luglio 1836 pel miglioramento « della stampa dei veli di velluto e del man» chester che possono essere maneggiati come coto» nerie. »

A Müller Carlo Luigi in Vienna il 26 novembre 1830 per « fabbricare l'unto per le macchine e per le » ruote. »

A Högn Giuseppe ingegnere in Vienna il 27 giugno 1833 per « scarpe con ruote. »

A *Kirchberger Giuseppe* giustiziere a Heinrichsgrün in Boemia il 9 luglio 1833 per miglioramento « della » pompa d'acqua. »

A *Waltz Giovanni* falegname d'istromenti e di macchine a Vienna il 10 settembre 1835 per l'invenzione « di » una carrozza meccanica. »

A *Dolci Francesco* negoziante in Verona il 21 ottobre 1822 pel miglioramento « d'una macchina atta a macinare » e polverizzare le foglie di cotino e del sommacco. »

A *Carganico Giuseppe* il 25 agosto 1819 per la fabbricazione « di una lampada onde illuminare strade, » piazze e sale grandi. »

A *Carlo* principe *di Rohan* il 25 maggio 1831 per l'invenzione « di scavare pozzi artesiani mediante istro- » menti da trivellare di nuova invenzione. »

A *Kirchberger Giuseppe* il 24 novembre 1832 pel miglioramento « de' carriaggi onde trasportare un peso » maggiore senza aumentare la forza del tiro. »

A *Riedl Venceslao* il 4 settembre 1833 pel miglioramento « del bombardone di basso. »

A *Mälzel Leonardo* il 13 novembre 1833 per l'invenzione e il miglioramento « della così detta *guida di mano* » onde perfezionare il sonare sul pianoforte. »

A *Richler Francesco* e *Klein Antonio* il 22 ottobre 1834 pel miglioramento « dell'armonica con mantici. »

A *Krupnik Matteo* il 13 gennajo 1835 per una nuova specie « di cessi che portandoli via non lasciano cat- » tivo odore e non fanno straboccare il fluido. »

A *Mälzel Leonardo* il 5 agosto 1836 per l'invenzione « del così detto *slanciatore* delle dita e per stendere » le dita sonando il pianoforte. »

A *Enderes Giorgio* il 5 gennajo 1837 per l'invenzione « di una nuova specie d'armonica. »

A *Kirchberger Giuseppe* giustiziere in Heinrichsgrün in Boemia il 20 marzo 1835 pel miglioramento « dei » molini a macina. »

N.° 331. N.° 33275-3831.

A *Schubart Leonardo* fabbricatore di carrozze in Vienna per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 5 settembre 1838 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 23595-1928, per l' invenzione « di una specie di carrozze le quali mediante un appa» recchio nelle medesime possono essere convertite da » carrozze a due posti in carrozze a quattro posti. »

N.° 332. N.° 33275-3831.

A *Steiner Matteo* possidente a Parigi, rappresentato da *Schuller Antonio* dottore in legge ed agente pubblico, per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 settembre 1838 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 23595-1928, per l' invenzione « di fabbricare un mastice vegetabile bituminoso » che sensibilmente si distingue dal conosciuto mastice » minerale, e resiste a qualunque influenza dannosa » dell' umidità e del calore del sole, per cui è applica» bile con poche spese a marciapiedi, terrazze, balconi » e ad altri locali esposti all' intemperie dell' aria come » patina selciosa. La massa è talmente solida che resiste » al calpestio de' cavalli e ai carri leggieri da trasporto. »

N.° 333. N.° 33275-3831.

A *Siegel Giuseppe* chimico ad Ottakring per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 settembre 1838 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 23595-1928, pel ritrovamento « di fab- » bricare battifuochi di frizione, i quali hanno la qua- » lità che anche nello stato più asciutto ardono soltanto » col continuo concorso dell'aria atmosferica, ed essendo » impacchettati non si accendono, nè ardono per frizione, » compressione e venendo battuti, come neppure in » tempo di temperatura alta, quindi sono da conside- » rarsi come merce sicura e meno costosa dei consueti. »

N.° 334. N.° 33275-3831.

A *Lowy Mosè* e *Beniamino* fratelli fabbricatori a Praga per quattro anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 settembre 1838 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 23595-1928, per l' invenzione ed il miglioramento « del lucido per le scarpe e » gli stivali, quindi la pelle riesce più durevole, non » lascia penetrarvi l' acqua, è di bel colore e molto » lucente. »

N.° 335. N.° 33275-3831.

A *Peveire Isacco* negoziante a Parigi, rappresentato dalla ditta *Pasteur Giraud* in Milano, per anni quindici, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 5 settembre 1838 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 23595-1928, pel ritrovato « di condensare il sevo » ed altre sostanze grasse. »

N.° 336. N.° 33275–3831.

A *Fritz Giorgio* sellajo a Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 5 settembre 1838 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 23595–1928, pel miglioramento « delle carrozze da » gala e da viaggio che entro 2 minuti possono da » carrozze a due posti essere trasmutate in carrozze a » quattro posti, in guisa che la parete anteriore si divide » in due ale simili ad una porta, per cui supplisce alle » pareti laterali spingendo con sè innanzi il tetto su» periore; la seconda parete però è cavata da un ma» gazzino e viene combinata mediante due catenacci » colle pareti laterali ed il tetto. »

N.° 337. N.° 33275–3831.

A *Winter Giuseppe* fabbro-ferrajo per anni due, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 5 settembre 1838 e da aulico dispaccio 29 detto n.° 23595–1928, pel miglioramento « delle consuete assi » da carrozze, non che di quelle che vengono unte » d'olio, per cui nelle prime il tronco rotondo dell'asse » sembra ruotato da quattro lati per la lunghezza, per » ciò è diminuito l'attrito, si ottiene maggior prestezza » con minor forza, e si previene lo scolo del grasso e » l'arresto delle ruote. Per riguardo alle seconde, però » avendo il medesimo tronco d'asse, sono provviste di » dischi che bensì girano intorno all'asse, non possono » essere divise dalle medesime, per cui, oltre il predetto » vantaggio, nasce ancor quello che il tronco dev'essere » bagnato d'olio soltanto 3 sino a 4 volte all'anno, e

» si ottiene pienamente l'intento d'impedire la scolatura
» dell'olio. »

N.° 338. N.° 34034-3730.

A *Sollinger Paolo Giovanni* stampatore e tipografo e *Höfel Biagio* professore quiescente in Vienna presso il Wien n.° 24 per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 14 settembre 1838 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 24405-1997, per l'invenzione « di fabbricare tutti gli oggetti da co-
» lorirsi, specialmente immagini di santi, carte da giuoco,
» fogli di botanica e di storia naturale, carte geografi-
» che, come anche tutte le specie di disegni per diver-
» timento e per l'istruzione della gioventù, non che
» tappezzerie e carta colorita, servendosi di varie lastre
» di argilla, di metallo, di legno, di carta compressa
» o di masse di cemento, e servendosi di colore e ver-
» nice sul torchio a mano o sulla macchina degli stam-
» patori, il che dà agli oggetti un bell'aspetto di lucen-
» tezza mediante una semplice manipolazione. Col mezzo
» di questo processo gli oggetti si producono più presto,
» sono meno costosi e riguardo ad oggetti di botanica
» con colori più resistenti di quelli che si ottengono
» mediante colori di acquerello, di tempra o di colori
» con amido. »

N.° 339. N.° 34034-3730.

A *Reitze Luigi* meccanico a Wiener-Neustadt n.° 46 per due anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 14 settembre 1838 e da dispaccio aulico

29 detto n.° 24405–1997, pel miglioramento « della macchina atta a scardassare per uso di filatura di cotone » e lana, seta, lino e canapa. Egli supplisce agli scar» dassi quadrilateri e rotondi nel tamburo con assi alate » di ghisa. I tamburi da scardassare sono coperti di » segmenti di lastre di latta di ferro, coprendoli di un » mastice duro e resistente. In vece dei punti rotondi sui » fogli da scardassare vi applica linguette che debbono » avere la giusta posizione coi tamburi, per cui i coperchi » da scardassare sono diretti più comodamente e riescono » più idonei per fabbricare la filatura liscia. »

N.° 340. N.° 34034–3730.

A *Demes Francesco* tornitore di corte e *Schavly Giovanni* meccanico a Vienna, Landstrasse n.° 499, per anni tre, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 14 settembre 1838 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 24405–1997, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare con risparmio di tempo sopra » una macchina apposita qualunque specie di pettini di » migliore qualità che per lo passato. »

N.° 341. N.° 34034–3730.

A *Sottil Michele* ed al di lui figlio *Carlo* fabbricatori di stoffe di seta a Vienna, Gumpendorf n.° 411, per due anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 14 settembre 1838 e da dispaccio aulico 29 detto n.° 24405–1997, pel miglioramento « di una macchina atta a tessere, già inventata da *Sottil* » *Michele* e privilegiata il 22 giugno 1822 per 10 anni,

» che produce l'alzamento e l'abbassamento delle cor-
» dicelle con una sola piedata e come si vuole senza
» differenza del fabbricato, e per cui restano superflui
» gli apparecchi che richiedevano finora necessarie più
» piedate. La costruzione della macchina venne per ciò
» di molto semplificata, e l'elevazione ha luogo in un
» modo diverso. L'attrito nella macchina fu tolto del
» tutto in moltissime parti principali, per cui riesce più
» esatta e più eguale. Risulta poi una considerabile du-
» rata nella medesima, servendosi del filo di ferro in
» vece dei cordoncini. »

N.° 342. N.° 34274-3965.

Brix Antonio capocontabile di una stamperia di cotone a Kleinmünchen nell'Austria superiore: rinunzia spontanea al privilegio da esso ottenuto il 3 febbrajo 1838, come da dispaccio aulico 15 ottobre 1838 n.° 26097-2121, per l'invenzione « di due aratri onde levare la » neve, l'uno per l'uso delle strade comuni, l'altro » delle rotaje di ferro. »

N.° 343. N.° 34549-4007.

Furono dichiarati estinti, per non aver soddisfatte le tasse legali nel termine prescritto, come da aulico dispaccio 4 ottobre 1838 n.° 24577-2012, i seguenti privilegi esclusivi concessi

A *Du Temple de Beaujeu Ange Louis* il 12 dicembre 1835 per l'invenzione « d'un apparecchio di circolazione » atto a raffinare lo zucchero. »

A *Müller Matteo* il 31 dicembre 1835 per l'invenzione e miglioramento « intorno agl'istromenti de' cembali. »

A *Rontgen Gerardo Maurizio* il 31 dicembre 1835 per l'invenzione « di una macchina espansiva i vapori. »

A *Frühwirth Luigi* e *Mayer Ernesto* il 18 gennajo 1836 pel miglioramento « delle lettiere di verghe di ferro. »

A *Baumgartner Michele* il 18 gennajo 1836 per l'invenzione e miglioramento « di tegole. »

A *Petronin Guglielmo* e *Dallinger Giuseppe* il 12 febbrajo 1836 per l'invenzione « intorno alle sfere degli » orinoli. »

A *Di Arnstein* barone *Ignazio* il 18 marzo pel miglioramento « delle cornici di similoro. »

A *Mohr Giuseppe* e *Schultus Francesco* il 24 marzo 1836 pel miglioramento « intorno alla macchina atta a filare » il cotone. »

A *Romer di Kis-Enyitzke Stefano* il 9 aprile 1836 pel miglioramento « della macchina portatile infiammato- » ria di platino. »

A *Hoer Carlo* il 18 maggio 1836 per l'invenzione ed il miglioramento « di rotaje di ferro doppie e solate. »

A *Weichesmüller Andrea* ed *Haut Ignazio* il 14 maggio 1836 per l'invenzione « di fabbricare lavori di chin- » caglieria di pakfong. »

Ad *Helmer Ignazio* il 13 giugno 1836 pel miglioramento « della fabbricazione di candele di cera e di sper- » maceti. »

A *Storm Francesco* il 18 giugno 1836 per « una mac- » china atta a fabbricare bottoni. »

A *Pins Antonio* di Riegel il 26 agosto 1836 per l'invenzione ed il miglioramento « nella costruzione della » macchina a vapore. »

A *Di Angeli Gio. Carlo* il 13 ottobre 1836 pel ritrovato e miglioramento « nella fabbricazione delle candele di » cera. »

A *Meisner Ignazio* ed *Hübler Ignazio* per l'invenzione « di apparecchi per lampade ferme e movibili. »

A *Odliczek Giovanni* il 22 ottobre 1836 pel miglioramento « nella fabbricazione di abiti. »

A *Demuth Carlo* l'11 novembre 1836 per l'invenzione « di una macchina atta a filtrare caffè e the. »

A *Schopp Augusto* il 4 novembre 1836 per l'invenzione « del così detto oboe metallico. »

A *Notherb Carlo* il 7 dicembre 1836 per l'invenzione « di rappresentare sulle lastre di vetro disegni tra» sparenti. »

A *Schramek Giovanni* e *Botula Francesco* il 18 febbrajo 1837 pel miglioramento « di scarpe e stivali. »

A *Petri Giovanni Amedeo* pel miglioramento « di coprire » tetti con pietre bianche e turchine di lavagna. »

A *Guggenberger Carlo Ferdinando* il 9 novembre 1837 per l'invenzione « delle così dette molle di stanghe » removibili. »

A *Marhek Ferdinando* il 15 dicembre 1837 per l'invenzione « di guanti con ornamenti in rilievo d'oro, » argento e bronzo. »

N.° 344. N.° 34872-4064.

A *Schleindl Giuseppe* saponajo a Linz nell'Austria superiore: proroga di due anni concessagli per l'esercizio del privilegio da esso ottenuto il 21 luglio 1834, come da dispaccio aulico 19 ottobre 1838 n.° 26469-2143, per l'invenzione ed il miglioramento « di una macchina » per fondere le candele. »

N.° 345. N.° 35340-4138.

A *Siebert Federico* seniore e *Siebert Giovanni Federico* juniore passamanajo per anni tre, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 28 settembre 1838 e da aulico dispaccio 13 ottobre detto n.° 25880-2108, per l'invenzione « di fabbricare ciniglie » sopra un semplice telajo senza l'ajuto di una macchina » da manifatture, panni grandi e piccoli per metterli sulle » spalle, shawls, quadri, bordure, tappeti, bajadère, » gilets, non che ogni specie d'ornamento per donne, ecc. » tanto con un lato diritto, come con ambi i lati diritti, » lisci, con figure rilevate di cotone, di lana e seta, con » qualunque disegno ed adombramento di colori. »

N.° 346. N.° 35340-4138.

A *Gos Pietro* di Ginevra fabbricatore di tappezzerie alla Santa presso Monza per quindici anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 28 settembre 1838 e da aulico dispaccio 13 ottobre detto n.° 25880-2108, per l'invenzione « di un apparecchio » semplice, ma utile di scardassare e filare i cascami di » seta ed i cotoni dei medesimi conosciuti in commer- » cio sotto il nome di pettinuzzi. Da questa preparazione » si ottiene un prodotto perfetto onde fabbricar varie » qualità di stoffe dalla qualità comune sino alla più » scelta finezza. »

N.° 347. N.° 35340-4138.

A *Hartmann Federico Enrico* nobile di Franzenshuld per un anno, come da determinazione dell'imp. regia

camera aulica generale 28 settembre 1838 e da aulico dispaccio 13 ottobre detto n.° 25880–2108, per l'invenzione « intorno a varj utensili, come lettiere, canapè, » scheletri di sedie e tavole da canne da fucili o da » qualunque cilindro metallico. Gli oggetti da lui fabbri- » cati sono più leggieri e più forti che quelli fatti di » legno, vengono facilmente trasportati e sono durevoli; » si fabbricano con grande economia e costano meno » che tutti gli oggetti già fatti di questo genere. Ogni » canna da fucile anche guasta può servire a tal uopo. » Detti oggetti si mettono insieme e si decompongono » facilissimamente. Il loro aspetto è piacevole, ammet- » tono qualunque ornamento, non vi si annidano insetti, » e questo processo è applicabile anche vantaggiosa- » mente alla costruzione delle carrozze. »

N.° 348. N.° 35340–4138.

A *Lesire Giuseppe* possidente di Ixelles per anni cinque, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 28 settembre 1838 e da aulico dispaccio 13 ottobre detto n.° 25880–2108, per l'invenzione « di » una macchina onde fabbricare mattoni durevoli, il » cui vantaggio consiste specialmente nel guadagno di » tempo e di mano d' opera, e nonostante i mattoni e » le tegole riescono meglio. Per far andare la macchina » occorre un cavallo ed otto persone, cioè 4 uomini » adulti e 4 ragazzi, che faranno in un' ora 4500 mat- » toni, ed in una giornata di 12 ore 50000; i mattoni » per la compressione della macchina riescono talmente » compatti e perfetti che colla stagione favorevole asciu- » gano entro 48 ore per essere cotti. Detti mattoni per

» la loro densità sono pesanti e fermi, non si piegano
» durante la cottura, non si spaccano, nè prendono
» buchi e non diventano fragili. »

N.° 349. N.° 35340–4138.

A *Preu Erminio* direttore delle filature dell'imp. regia fabbrica privilegiata di cotonerie di *Lang Luigi*, rappresentato dal proprio padre *Preu J. W.*, per due anni, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 28 settembre 1838 e da aulico dispaccio 13 ottobre detto n.° 25880–2108, per l'invenzione « di
» una macchina denominata *più sollecito lavoratore* del
» bindello del cotone da filarsi, la quale in una sola
» volta eseguisce i processi di nettare, scardassare,
» stendere e ridurre in bindello il cotone, per cui fa
» l'operazione di 4 sino a 5 macchine finora usitate,
» eppure vi occorre poco più di forza delle singole
» macchine anteriori; d'altronde risparmia molto spazio
» nella fabbrica, e diminuendovisi i cascami del 6 per
» 100 produce un filato netto. »

N.° 350. N.° 35340–4138.

A *Beinhauer R. C.* fabbricatore di penne d'acciajo in Amburgo per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 28 settembre 1838 e da aulico dispaccio 13 ottobre detto n.° 25880–2108, per l'invenzione ed il miglioramento « delle penne
» d'acciajo che ritengono maggior quantità d'inchiostro,
» per cui si scrive più presto. V'ha anche un appa-
» recchio per impedire che caschino le gocce sulla carta.

» Oltre la loro forma, sono distintamente elastiche e se
» ne ottiene una scrittura nitida. »

N.° 351. N.° 35340–4138.

A *Bilharz Giovanni Nepomuceno* e *Bilharz Candido* per un anno, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 28 settembre 1838 e da aulico dispaccio 13 ottobre detto n.° 25880–2108, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare le candele » di composizione stearina, che non hanno bisogno ar- » dendo di essere smoccolate. Sono simili in luce, eco- » nomia ed eleganza alle candele stearine, e costano la » metà meno delle altre candele. Del resto però se ne » fanno a diversi prezzi. »

N.° 352. N.° 35340–4138.

A *Reuner Cristoforo* coreggiajo a Klagenfurth per anni due, come da determinazione dell' imp. regia camera aulica generale 28 settembre 1838 e da aulico dispaccio 13 ottobre detto n.° 25880–2108, per l'invenzione « di » fabbricare le così dette fruste d'acciajo, che per leg- » gerezza e durevolezza superano le consuete di ossa di » balena e costano meno di queste » (*).

(*) Si avverte che i privilegiati *Siebert Federico* e *Giovanni Federico*, *Gos Pietro*, *Lesire Giuseppe*, *Preu Erminio*, *Beinhauer R. C.*, *Bilharz Giovanni Nepomuceno* e *Reuner Cristoforo* hanno espressamente stipulato il segreto delle loro invenzioni, e che non avendo fatto lo stesso il privilegiato *Hartmann Federico Enrico* nobile di Franzenshuld, così la relativa descrizione resta a pubblica disposizione presso della registratura governativa.

N.° 353. N.° 35342-4139.

A *Kiupnik Teresa* vedova cessionaria di *Kiupnik Mattia:* proroga di altri due anni del privilegio stato accordato a quest'ultimo il 13 ottobre 1836, come da dispaccio aulico 23 ottobre 1838 n.° 26947-2184, per l'invenzione « di una sedia da dormire. »

N.° 354. N.° 36203-4293.

Flebus Giacomo cappellajo in Vienna: rinunzia al segreto del privilegio concessogli il 3 settembre 1838, come da aulico dispaccio 27 ottobre 1838 n.° 41730-1760, per l'invenzione ed il miglioramento « di oggetti » inverniciati », ed è stato ammesso al semplice trattamento portato dalla 1.ª sezione del § 8 della sovrana patente 31 marzo 1832; si avverte quindi che la relativa descrizione rimane dal giorno d'oggi ostensibile a chiunque negli uffici di registratura governativa.

N.° 355. N.° 36204-4294.

A *Roll Francesco* e *Gerzabek Eg. Michele* di Praga per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 12 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 26787-2169, per l'invenzione « di un apparecchio nella fab» bricazione di tutti i lavori risguardanti il mestiere » del falegname, assicurandoli contro la corrosione ve» nendo essi immurati, collocati in terra ed esposti al» l'aria aperta, come intelajature, telai da finestre,

» condotti di latrine, rimesse, saloni da giardino, granai,
» siepi e tutti gli oggetti simili. »

N.° 356. N.° 36204-4294.

A *Bütschek Bernardo* cappellajo a Brünn per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 26787-2169, per l' invenzione « di fabbricare cappelli fini di una » stoffa amalgamata col feltro, che hanno il pelo come » gli altri cappelli, ma sono più leggieri e durevoli, » non si rompono, conservano la loro forma in dirotta » pioggia, accettano meglio il colore, riescouo più lu- » cidi e sono a miglior prezzo che tutti gli altri cappelli. »

N.° 357. N.° 36204-4294.

A *Didier Felice* e *Droinet Felice*, rappresentati dal dottore *Schüller Antonio* in Vienna n.° 579, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 26787-2169, pel miglioramento « del loro metodo di carbonizzazione, » già privilegiato il 28 ottobre 1835, applicabile alle » miniere di ferro, non che alle fonderie di metallo, e » combinato con un risparmio del 60 per 100 di legna » e del 45 per 100 di danaro. Siffatto miglioramento » consiste specialmente nel cambiamento dei tubi facendo » uso di un movimento rotatorio, per cui ogni pezzo di » legno è egualmente apposto alla fiamma, e finalmente

» in un apparecchio, mediante il quale si aumenta a pia-
» cere l' intensità del calore. »

N.° 358. N.° 36204-4294.

A *Du Beine-Malchamps* barone *Emanuele* ufficiale contabile della posta in Vienna, Landstrasse n.° 473, per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 12 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 22 detto n.° 26787-2169, per l' invenzione « di fabbricare e » filare la così detta *seta artificiale* da qualunque pez- » zetto di seta vecchia e stracci di seta e di velluto, da » tutti i fili di seta e di seta già lavorata per ridurli » nuovamente in belle stoffe diverse. »

N.° 359. N.° 36205-4295.

Müller fratelli: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio stato loro accordato il 13 novembre 1833, come da aulico dispaccio 25 ottobre 1838 n.° 27256-2202, pel ritrovato « di una materia » atta a conciare le pelli. »

N.° 360. N.° 36206-4296.

A *Guggenberger C. Ferdinando:* proroga di altri tre anni accordatagli per l' esercizio del privilegio esclusivo da esso ottenuto il 4 novembre 1836, come da aulico dispaccio 30 ottobre 1838 n.° 27578-2221, per l' invenzione « di una strada di ferro con rotazione spontanea, per

» mezzo della quale si trasportano grandi pesi mediante
» cavalli o la forza del vapore. »

N.° 361. N.° 36207-4297.

A *Becher Augusto* e *comp.* in Vienna: proroga di altri anni tre per l'esercizio del privilegio esclusivo dai medesimi ottenuto il 23 gennajo 1837, come da dispaccio aulico 30 ottobre 1838 n.° 27577-2220, per l'invenzione « di riprodurre de' disegni in oro, bronzo, me-
» tallo ed in ogni colore sulle chincaglierie. »

N.° 362. N.° 36208-4298.

Alla ditta *Treu Nuglisch* e *comp.*: proroga di altri anni tre per l'esercizio del privilegio dalla medesima ottenuto il 7 dicembre 1836, come da aulico dispaccio 26 ottobre 1838 n.° 27255-2201, per l'invenzione ed il miglioramento « di fabbricare oggetti di profumeria. »

N.° 363. N.° 36209-4299.

De Morell Bernardo: rinunzia al privilegio da esso ottenuto il 13 giugno 1836, come da dispaccio aulico 30 ottobre 1838 n.° 27579-2222, per l'invenzione « di
» un torchio idraulico qual forza motrice in luogo di
» vapore. »

N.° 364. N.° 36408-4353.

A *Flekes Samuele* cessionario di *Herrenfeld Davide*: proroga di un altro anno accordatagli per l'esercizio del privilegio dall'*Herrenfeld* ottenuto il 25 settembre 1835,

come da aulico dispaccio 2 novembre 1838 n.° 27884–2242, per l'invenzione « di una nuova stoffa impenetrabile all'acqua. »

N.° 365. N.° 36993–4438.

A *Kochendörfer Baldassare*: proroga di un altro anno al medesimo concessa per l'esercizio del privilegio esclusivo statogli conferito il 13 ottobre 1837, come da dispaccio aulico 8 novembre 1838 n.° 28305–2273, per l'invenzione « di comporre i così detti tasselli alla » scozzese da ogni sorta di legname. »

N.° 366. N.° 36994–4439.

A *Levi Mosè* e *Beniamino* fratelli: proroga di un altro anno ai medesimi accordata per l'esercizio del privilegio dagli stessi ottenuto il 10 settembre 1835, come da aulico dispaccio 8 novembre 1838 n.° 28304–2272, per l'invenzione « della così detta ceralacca per le dame. »

N.° 367. N.° 37416-4505.

A *Fischamend Antonio*: proroga di altri anni due del privilegio statogli conferito il 1.° novembre 1831, come da aulico dispaccio 13 novembre 1838 n.° 28825–2317, per l'invenzione « di una macchina per lo spurgo dei » canali. »

N.° 368. N.° 37784–4544.

Mayer Vito: estinzione, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio concessogli il 25 marzo 1837,

come da dispaccio aulico 18 novembre 1838 n.° 29272–2357, pel miglioramento « di una macchina per disten- » dere e stampare le manifatture di cotone. »

N.° 369. N.° 39460–4752.

A *Morton Giovanni Riccardo* negoziante a Londra: proroga di altri due anni concessagli per l'esercizio del privilegio esclusivo da esso ottenuto il 18 febbrajo 1837, come da dispaccio aulico 28 novembre 1838 n.° 30353–2435, pel miglioramento « nell'indoratura de' metalli, » pel quale si ottiene una perfetta uguaglianza e dure- » volezza dell'oro e del colore con risparmio di spesa. »

N.° 370. N.° 39651–4781.

A *Rietsch Francesco G.* ispettore dei boschi della signoria di Konigsaal nel circolo di Beraun in Boemia per anni cinque, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 8 novembre detto n.° 28099–2255, per l'invenzione ed il miglioramento « intorno agli asciugatoi » dell'orzo tallito, onde asciugarvi in un modo nuovo » l'orzo suddetto dopo averlo ammollito, dopo che » crebbe e fu gualcato, dal che risulta un prodotto pie- » namente uniforme e facile per farne l'estratto. Inoltre » si risparmia almeno 1/3 del combustibile, si presenta » anche il vantaggio che pei suddetti asciugatoi occorre » soltanto la metà dello spazio richiesto per gli asciu- » gatoi vecchi, non che la metà del tempo per la mano » d'opera; ogni asciugatojo vecchio può con poche spese » essere ridotto nel modo indicato. »

N.° 371. N.° 39651–4781.

A *Reitze Luigi* meccanico a Wiener-Neustadt per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 8 novembre detto n.° 28099–2255, per l'invenzione « di filare bellamente » e vantaggiosamente in un modo semplice sopra mac- » chine di nuova invenzione canapa, lino, stoppa, » strazza, filugello, lana pettinata e scardassata. »

N.° 372. N.° 39651–4781.

A *Marchesan Bortolo* sorvegliante di pubbliche costruzioni a Venezia n.° 1220 per due anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 8 novembre detto n.° 28099–2255, per l'invenzione « di una macchina » che impiegata in qualsivoglia modo per muovere una » carrozza supplisce alla forza di quattro buoi, e col » mezzo d'ajuto di una sola persona ottiene un anda- » mento più sollecito che per l'attiraglio de' predetti » animali. »

N.° 373. N.° 39651–4781.

A *Zwierzina Giuseppe* proprietario di una fonderia di ferro a Marienthal, circolo d'Olmütz in Moravia, per anni cinque, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 27 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 8 novembre detto n.° 28099–2255, per l'invenzione « di un apparecchio onde riscaldare l'aria, da

» impiegarsi in tutte le fonderie di metalli e specialmente
» di ferro. L'aria de' mantici in questo apparecchio ap-
» positamente costrutto vantaggiosamente di ghisa, il
» quale fuori de' tubi conduttori dell'aria non ha altra
» costruzione, e che è applicato agli spazj del basa-
» mento, viene riscaldato senza l'impiego di altri com-
» bustibili sino alla temperatura del piombo fuso, dal
» che nasce il vantaggio che quest'apparecchio applicato
» a qualunque fonderia vi riceve per un corto condotto
» di tubi tanto l'aria fredda, quanto anche quella riscal-
» data di 200 gradi di Réamur, conducendola entro il
» forno. Questo apparecchio, facendone l'acquisto, co-
» sterà al più fiorini 50 moneta di convenzione, e non
» cagiona perdita di aria, nè richiede riparazioni che
» interrompano le operazioni alle fonderie. »

N.° 374. N.° 39651-4781.

A *Huber Luigi* agorajo a Wiener-Neustadt per anni due e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 27 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 8 novembre detto n.° 28099-2255, per l'invenzione « di servirsi dell'asfalto e della
» pece di terra, combinandoli con un bitume elastico
» onde lastricare le strade, e per intonacarne qualunque
» specie di metallo, specialmente lastre di ferro con cui
» si coprono i tetti, le gronde, i vasellami, ecc., non
» che per asciugare pareti umide, volte, magazzini, ecc.,
» giacchè non vi influisce sinistramente nè il caldo, nè
» l'umidità. »

N.° 375. N.° 39651–4781.

A *Zanetti Napoleone* negoziante e possidente a Venezia, S. Zaccaria n.° 4479, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 8 novembre detto n.° 28099–2255, per l' invenzione « di una macchina idraulica che mediante un » apparecchio è messa in movimento per ventilare l'aria. »

N.° 376. N.° 39651–4781.

A Laves Giorgio Lodovico Federico consigliere aulico d'Annover, ecc. per anni cinque, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 8 novembre detto n.° 28099–2255, per l' invenzione « di un sistema di » costruzione onde coprire grandi spazj senza avere » bisogno di contrafforti; esso è adattato a provvedere » valli ed acque ed i ponti solidi o movibili, di coprire » sale grandi, locali di esercizj militari, maneggi, tea- » tri, ecc., non che per rinforzare la forza portatile di » qualunque specie d' appoggio, ecc., sia composto di » uno o più pezzi, non che per comporre armature » portatili, scale lunghe, ecc. fatte di ferro fuso o » battuto, di filo di ferro o di legno, per oggetti mo- » mentanei o durevoli; nel primo caso basterebbe anche » la combinazione con cordaggi. Ogni modo di costru- » zione secondo il predetto sistema è da effettuarsi con » spese proporzionatamente assai minori che per lo » passato. »

N.° 377. N.° 39651–4781.

A *Newton Guglielmo Eduardo* possidente a Londra, rappresentato da *Savill Davy Enrico* a Praga città vecchia n.° 432, notiziario da *Jüttner Giuseppe* a Vienna n.° 137, per anni quindici e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 8 novembre detto n.° 28099–2255, pel miglioramento « nella » preparazione degli oggetti di tintoria, per cui si serve » di certi gas sviluppati da sostanze animali e finora » non stati considerati per produrre il così detto prus- » siato di potassa e soda di cui si serve a fare il bleu di » Berlino stesso, oppure se ne serve qual prova della » nuova preparazione del suddetto bleu di Berlino. Il » bleu di Berlino stesso diviene mediante un nuovo » processo chimico più solubile applicandovi certi acidi, » e quindi più applicabile. La cocciniglia ed il legno da » tingere vengono coll'ajuto di altre sostanze resi più » belli, e mischiandovi certe materie resinose, si pro- » duce un color nero inestinguibile. »

N.° 378. N.° 39651–4781.

Allo *stesso* come sopra, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 8 novembre detto n.° 28099–2255, per l'invenzione « nella costruzione di macchine a va- » pore composte come segue: in un apparecchio affatto » nuovo che agisce da sè, per rimpiazzare l'acqua nella » caldaja ed in alcune caldaje necessarie di nutrimen- » to, le quali ora riempite d'acqua, ora di vapore, a

» misura della provvisione esorbitante, conducono il con-
» tenuto alla caldaja di vapore secondo l'occorrenza. In
» una nuova macchina di giro che contiene un cilindro
» di vapore, una capocchia ed un disco, per cui la
» macchina viene riempita, messa in movimento per
» mezzo del vapore ed adoperata per diversi fini delle
» fabbriche ed in certe modificazioni di questa macchina
» da giro, parte per ispingere innanzi e per levare i
» fluidi, parte per generare un subitaneo colpo d'aria,
» il che si effettua nella macchina con convenienti cam-
» biamenti. »

N.° 379. N.° 39651–4781.

A *Berry Milles* di Londra, rappresentato da *Savill Davy Enrico* a Praga, Altstadt n.° 432, per informazione avuta dall'agente *Jüttner Giuseppe* a Vienna n.° 137, per quindici anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 8 novembre detto n.° 28099–2255, per l'invenzione « di fabbricare
» in via artifiziale l'ossido manganese, di farne del cloro
» con soccorso di certi acidi, e d'impiegare il gas svi-
» luppato dalla *soda refusum* per fabbricare l'acido sol-
» forico, di ottenere dalla selce ferrigna l'acido solforico
» mediante un processo chimico, ed il gas idrogeno sol-
» forico dalla selce ferrigna mediante l'acido muriatico. »

N.° 380. N.° 39651–4781.

A *Wolffsohn Sigismondo* medico d'ernie in Vienna città n.° 641 per anni due, come da determinazione

dell' imperiale regia camera aulica generale 27 ottobre 1838 e da aulico dispaccio 8 novembre detto n.° 28099-2255, per l' invenzione « di estinguere entro due o tre » minuti l' incendio nell' interno degli edifizj col mezzo » di una specie di cimase appositamente costrutte. »

N.° 381. N.° 39921-4806.

A *Würm Carlo:* proroga di un altro anno concessagli per l' esercizio del privilegio da esso ottenuto il 4 novembre 1836, come da dispaccio aulico 29 novembre 1838 n.° 30550-2449, per la costruzione « dei così » detti oriuoli di equilibrio con indici. »

N.° 382. N.° 39922-4807.

A *Heue Federico* cessionario di *Demuth Carlo* fabbricatore di lampade e di oggetti di latta a Fünfhaus presso Vienna: proroga di un altro anno concessagli per l' esercizio del privilegio dal *Demuth* ottenuto il 4 novembre 1836, come da dispaccio aulico 30 novembre 1838 n.° 30647-2457, pel miglioramento « del gas e degli » apparecchi d' illuminazione. »

N.° 383. N.° 40690-4901.

Ditta mercantile *Merini* e *Delacchi:* revoca, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio decennale alla medesima concesso il 24 febbrajo 1834, come da dispaccio aulico 4 dicembre 1838 n.° 31239-2310, per l' invenzione « di una macchina applicabile alle filande » detta *regolatore*. »

N.° 384. N.° 40691-4902.

A *Pinella Giovanni* falegname meccanico a Brescia per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 17 novembre 1838 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 29888-2403, per l'invenzione ed il ritrovato « di » una macchina con cilindri atta ad impastare la farina » per la fabbricazione del pane. »

N.° 385. N.° 40691-4902.

A *Mayr Francesco* fabbricatore di oggetti di ferro e *Müller Antonio* proprietario di un privilegio a Leoben per anni quindici e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 17 novembre 1838 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 29888-2403, per l'invenzione « di fabbricare me» diante il carbon fossile greggio l'acciajo fuso dal » così detto acciajo *Puddling* preparato in modo parti» colare, cioè senza alcuna composizione. »

N.° 386. N.° 40691-4902.

A *Reichelt Giuseppe* falegname a Niemes, circolo di Bunzlau in Boemia, per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 17 novembre 1838 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 29888-2403, per l'invenzione « di piallare esattissimamente piani orizzontali, special» mente legni per forme da stampa, mediante una mac» china apposita e senza l'uso della riga. »

N.° 387. N.° 40691–4902.

A *Gioja Giorgio* fabbricatore di stoffe stampate all'orientale in Vienna, Leopoldstadt n.° 13, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 17 novembre 1838 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 29888–2403, per l'invenzione « di fabbricare con colori vivacissimi, » mediante macchine di compressione a leva particolar» mente costrutte, qualunque specie di fazzoletti stam» pati di seta, lana, cotone, tela e simili. La fabbrica» zione è sollecita, si risparmia la mano d'opera e la » stampa è bella. »

N.° 388. N.° 40691–4902.

A *Fortmüller Enrico* parrucchiere a Vienna, S. Ulrico n.° 48 e 49, per un anno e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imp. regia camera aulica generale 17 novembre 1838 e da aulico dispaccio 24 detto n.° 29888–2403, pel miglioramento « delle rimesse » di capelli per uomo e donna, le quali non si distin» guono dai capelli naturali, essendo visibile la pelle della » testa e presentandosi i capelli come cresciuti natural» mente. Siffatte rimesse sono tanto leggiere che appena » si sentono sul capo. »

N.° 389. N.° 41420–4988.

Ad *Escher di Felsenhof Alberto* fratelli proprietarj di fabbrica a Feldkirch nel Vorarlberg: proroga di altri

cinque anni ad essi concessa per l'esercizio del privilegio da essi ottenuto il 18 ottobre 1833, come da dispaccio aulico 8 dicembre 1838 n.° 31594–2531, per l'invenzione « della costruzione e per miglioramento nella » macchina detta *Tuberowing* ovvero *double Speeder.* »

N.° 390. N.° 41421–4989.

A *Schmidt Antonio* calderajo a Vienna: condonazione clementissimamente fattagli da S. M. I. R. con sovrana risoluzione 27 novembre 1838, per atto di grazia speciale, del ritardo nelle corrispondenze delle tasse nei termini prescritti pel privilegio concessogli il 21 luglio 1837, come da dispaccio aulico 8 dicembre 1838 n.° 31593–2530, il qual privilegio era stato dichiarato estinto pel non eseguito pagamento delle tasse, ed eragli stato accordato pel miglioramento « nella costruzione di una » macchina da spingere l'acqua in piccole ed in grandi » masse a diverse altezze. »

INDICE
DELLE MATERIE
contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell'anno 1838, *divisa in due volumi.*

AB = AG	Volume.	Parte.	Pagina.
Abburattamento delle farine. V. *Grani.*			
Abiti di migliorata fattura: revocato il privilegio pel non eseguito pagamento delle tasse......	I	2	87
— da uomo di migliorata fattura..............	»	»	92
Accettazione provvisoria degli scolari aventi qualche legale impedimento. V. *Scolari. Studenti esteri.*			
Acciajo di nuova fabbricazione: estinzione del privilegio: descrizione del modo di fabbricarlo.	»	»	169
— duro, flessibile e dolce di nuova composizione.	II	2	298
— di nuova fabbricazione mediante il carbon fossile greggio, ecc.	»	»	378
Acqua aromatica peruviana: proroga del privilegio per altri due anni a Caffone di Mattacci Pietro.................................	I	2	76
— da tavoletta, così detta *eau céleste cachucha*, di nuova invenzione..................	»	»	104
— aromatica di nuova invenzione per uso di tavoletta................................	II	2	349
Acquavite: macina di nuova invenzione con un apparecchio per distillarla	I	2	80
Adler Venceslao	II	2	341
Adunanze generali degli estimati. V. *Commissarj distrettuali.*			
Agenti pubblici: lo svincolo della cauzione d'un agente pubblico defunto, destituito o dimissionario può permettersi soltanto dal tribunale			

AG = AP	Vol.	Part.	Pag.
civile personale dell' agente, previa pubblica diffida a tutti quelli che intendessero muovere pretese sulla cauzione, ecc.	I	2	15
Agenti boschivi. V. *Contravvenzioni boschive.*			
Albinaggio. V. *Assia. Austria. Belgio. Würtemberg.*			
Alunni: norme per l'ammissione degli alunni di cancelleria presso gli uffici comunali	»	»	66
— dell' imp. regia accademia teresiana e del convitto. V. *Candidati di concetto.*			
Alverò Andrea	»	»	180
Amministrazione della prima società della navigazione a vapore	»	»	137
— postale. V. *Diligenze.*			
Amministrazioni comunali: loro doveri nel registro di abitanti privi di cognome. V. *Figli di parenti ignoti.*			
Ammortizzazione: estratto del rendiconto dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione nell'anno camerale 1836	I	1	7
Simile nel 1837	»	»	77
— La facoltà di affrancarsi delle annualità dovute alla cassa d'ammortizzazione è pure applicabile ai debitori di annualità verso le casse del demanio o dell'erario, qualunque sia l'origine loro	I	2	38
— V. *Casse regie.*			
Andrews Giovanni	»	»	89
Anelli da sigillo d'oro, d'argento e d'altri metalli per uomini e donne, di nuova invenzione	»	»	119
Angeli (d') Domenico	II	2	347
Anreiter Luigi	»	»	337
Appalti. V. *Aste.*			
Apparecchi da nettare l'argilla: annullato il privilegio pel non eseguito pagamento delle tasse.	I	2	85
— da cucina di nuova invenzione	»	»	121
— di nuova maniera intorno ai calessi ed alle carrozze, onde impedir loro di ribaltare	»	»	157

AP	Vol.	Part.	Pag.
Apparecchi per levare la seta dai bozzoli mediante il vapore: estinto il privilegio: descrizione del ritrovato	I	2	161
— per cavar fluidi, ecc.: estinzione del privilegio: descrizione degli apparecchi	»	»	168
Apparecchio di nuova invenzione per trasportare il movimento rettilineo in un circolare	»	»	78
— di nuova invenzione per cimare e finire qualunque stoffa di lana: prorogato per altri anni tre il privilegio	»	»	87
— inventato e migliorato da far farina e tritello.	»	»	88
— di nuova invenzione atto a svaporare i fluidi: annullato il privilegio per mancanza di novità	»	»	96
— di nuova invenzione per trasportare il gas atto all'illuminazione, e regolatore per l'uscita di esso gas compresso o non compresso	»	»	112
— migliorato per fabbricare la potassa	»	»	116
— di nuova invenzione per asciugare	»	»	121
— atto a fabbricare il così detto *steinbier*, di nuova e migliorata costruzione	»	»	122
— di nuova invenzione per l'evaporazione dei fluidi zuccherini	»	»	123
— di nuova invenzione atto ad evaporare lo zucchero: proroga del privilegio	»	»	124
— di bollitura migliorato per fabbricare lo *steinbier*	»	»	128
— per fare le stoffe di lana: proroga del privil.	»	»	130
— per asciugare gli oggetti in qualunque stagione: rinuncia al privilegio	»	»	135
— migliorato per fabbricare il gas d'illuminazione da olj, ecc.: estinto il privilegio: descrizione dell'apparecchio	»	»	164
— di nuova invenzione denominato *Ventil durch Sperrflussigkeit*, applicabile a tutte le macchine a vapore, ecc.	II	2	299
— nuovo di svaporazione: rivocato il privilegio.	»	»	318
— a vapore migliorato, onde concentrare i fluidi a bassa temperatura	»	»	332

AP = AS	Vol.	Part.	Pag.
Apparecchio per bagni di nuova invenzione denominato apparecchio di *Sartorio*: proroga del privilegio	II	2	343
— semplice e utile di nuova invenzione da scardassare e filare i cascami di seta	»	»	362
— di nuova invenzione per fabbricare tutti i lavori da falegname	»	»	366
— di nuova invenzione onde riscaldare l'aria nelle fonderie, ecc.	»	»	373
Aratri da levar la neve di nuova invenzione	I	2	104
Simile	II	2	359
Arma da fuoco di nuova invenzione	I	2	154
Armi da fuoco di migliorata costruzione: revocato il privilegio	II	2	308
Arretrati d'uscita. V. *Casse regie.*			
Arrolamento militare: circolari dell'imp. regio cons. aulico di guerra relativamente all'arrolamento dei militari non soggetti a capitolazione, all'arrolamento de' volontarj ed ai soldati *ex propriis* soggetti a capitolazione	I	2	17
— militare: disposizioni relative al diritto di reclamo spettante ai padri e tutori degl'individui arrolati volontariamente al servigio militare	I	1	31
— Disposizioni di massima per l'esecuzione della notificazione 10 settembre 1835 sull'arrolamento volontario al servizio militare dei giovani in età minore	I	2	39
— militare. V. *Guardia di confine.*			
Artigiani: discipline per la sorveglianza delle persone di servizio e dei garzoni operai stranieri	»	»	36
Asciugatoi dell'orzo tallito di migliorata invenzione	II	2	371
Asfalto e pece di terra di nuova preparazione.	»	»	329
Asoli migliorati: estinzione del privilegio: descrizione dei miglioramenti introdotti	I	2	169
Assegnamenti delle merci. V. *Merci.*			
Assegni. V. *Casse regie.*			

AS = AU	Vol.	Part.	Pag.
Assi da carrozze migliorati	II	2	356
Assia (elettorato e granducato d'): le convenzioni tra questi stati e l'impero d'Austria per la reciproca libera estrazione delle sostanze dalle rispettive loro provincie appartenenti alla confederazione germanica sono estese anche al regno lombardo-veneto, al regno di Galizia e Lodomiria, al regno della Dalmazia e alle provincie confinali della Croazia, Schiavonia e del Banato, dov'è abolita d'ora innanzi la tassa di emigrazione ovvero gabella ereditaria.	I	1	1
Aste ed appalti: discipline intorno ai depositi e alle cauzioni da prestarsi in proposito, e al modo di versare in cassa i canoni convenuti.	II	2	189
Atti notarili: ad essi e ad altri documenti pubblici eretti in estero stato è da prestarsi piena fede quando sieno muniti della legalizzazione dell'ambasciata o console estero conosciuto dal governo austriaco di quella potenza nel cui territorio fu eretto il relativo documento.	I	1	19
Aufrichtig Samuele	»	»	108
Austria: le convenzioni fra essa e l'elettorato e il granducato di Assia per la reciproca libera estrazione delle sostanze dalle rispettive loro provincie appartenenti alla confederazione germanica sono estese anche al regno lombardo veneto, a quello di Galizia e Lodomiria, a quello della Dalmazia e alle provincie confinali della Croazia, Schiavonia e del Banato, dove resta dappertutto abolita d'ora innanzi la tassa di emigrazione ovvero gabella ereditaria........	»	»	1
— Convenzione fra essa e il regno di Würtemberg, con la quale la libera estrazione delle sostanze già pattuita per le rispettive provincie facenti parte della confederazione germanica viene estesa al regno lombardo-veneto, alla Galizia e Lodomiria, alla Dalmazia e ai distretti di confine........................	»	»	13
— V. *Convenzione con S. M. il re di Sardegna.*			

AU = BE	Vol.	Part.	Pag.
Austria (corte d'). V. *Convenzione*.			
Autorità pubbliche: determinazioni vicereali intorno al posto da occuparsi dalle medesime nelle pubbliche funzioni; ferma nel resto la sovrana risoluzione 24 ottobre 1821	II	2	197
Autropp Giovanni	I	2	125
Detto	II	2	307
Baden: istruzione intorno all' esecutività delle sentenze di cui sono requisiti i tribunali austriaci e quelli di quel gran ducato in forza dell' accordo esistente fra i due stati	»	»	224
Badour Pietro Giuseppe	»	»	318
Bagni caldi atti a nuotare di nuova invenzione.	I	2	127
— di migliorata costruzione	»	»	126
— russi ad aria ed a vapore di nuova e migliorata costruzione: revoca del privilegio	II	2	310
— freddi e caldi di nuova e migliorata disposizione	»	»	347
Banco. V. *Obbligazioni di banco*.			
Barche a vapore di ferro o d' altra lamina metallica, di nuova costruzione	»	»	344
Bassler Antonio Domenico	I	2	84
Bastimenti a vapore di nuova e migliorata costruzione	»	»	89
— in genere ed a vapore di migliorata costruzione: revoca del privilegio	»	»	137
Bastler Antonio	II	2	310
Battesimo degli ebrei impuberi. V. *Ebrei*.			
Battifuochi a frizione di nuova composizione.	»	»	312
Simile	»	»	355
Beccaletto Giovanni Battista	I	2	170
Becher Augusto	II	2	369
Beher Antonio	»	»	340
Beine-Malchamps (du) barone Emanuele	»	»	368
Beinhauer R. C.	»	»	364

BE = BO	Vol.	Part.	Pag.
BELGIO: le successioni che si fossero aperte prima del 20 maggio 1837 a favore dei sudditi di quel regno, e che non fossero ancora state ultimate col decreto di aggiudicazione dell'eredità, si debbono tenere in sospeso sino a nuovo ordine, per non essere da quelle autorità osservato il reciproco	I	2	50
BELLON Alessandro	»	»	90
BERCHTOLD conte Carlo	»	»	117
Detto	»	»	128
Detto	II	2	303
BERGAMENTER Federico	»	»	327
BERNARD Francesco Luigi	I	2	113
— Antonio	»	»	162
BERRY Milles	II	2	376
BERTUZZI Regagioli Cassandra	I	2	93
BEVANDA di nuova invenzione, detta *The superior ginger Pop*: revoca del privilegio pel non eseguito pagamento delle tasse	»	»	115
BEVANDE spiritose: invenzione d'un rettificatore e d'una macchina a vapore per fabbricarle	»	»	82
BEVILACQUA Giovanni Giorgio	»	»	115
BIGLIARDI di nuova e migliorata costruzione	II	2	320
BIGLIETTI di lotto. V. *Lotto*.			
BILHARZ Giovanni Nepomuceno	I	2	81
Detto	»	»	98
— e Candido	II	2	365
BINDA Ambrogio	I	2	100
BLAGY Lodovico Enrico	»	»	175
BÖHR Alberto	»	»	151
BOLDRINI Pietro	»	»	131
Detto	II	2	320
BOLLINGER Samuele	»	»	350
BOLLO: quali carte possano o debbano essere ammesse al bollo straordinario	»	»	191
— (diritti di). V. *Tasse giudiziarie*.			
BONNET Francesco	I	2	94
BOSCHI. V. *Contravvenzioni boschive*.			
BOSELLI Francesco	»	»	73

BO = BU	Vol.	Part.	Pag.
Boselli Francesco	I	2	100
Bottoni di seta o lana di migliorata fabbricazione	»	»	»
— di seta di nuova invenzione	»	»	118
— di latta e di metallo di nuova invenzione	»	»	129
— detti *Pfalz Botzen Knöpfe* di migliorata fabbricazione: annullato il privilegio	»	»	134
— d'oro, d'argento, di bronzo e d'acciajo foderati, di nuova fabbricazione	»	»	142
Boyden Guglielmo	II	2	305
Braccialetti elastici e cintole: revoca del privilegio	I	2	137
— elastici, cinghie d'oro, ecc. di nuova e migliorata fabbricazione	II	2	331
Breno (pretura di): staccato il comune di Rogno dalla sua giurisdizione e aggregato a quella della pretura di Lovere. V. *Rogno*.			
Bretelle elastiche migliorate: proroga del privilegio	»	»	326
Brevillier e compagni	»	»	324
Brick Salomone	I	2	115
Briglie di sicurezza di nuova invenzione	»	»	119
Brix Antonio	»	»	104
Detto	II	2	359
Browne John	I	2	164
Detto	»	»	167
— Giovanni	»	»	168
Detto	»	»	169
Bruckner Anna	»	»	76
Bruni Giovanni ed Augusto	»	»	161
Brunner Francesco	II	2	344
Burka fratelli	I	2	162
Bussole di nuova invenzione da porsi alle ruote delle carrozze	II	2	312
Busti da donna di nuova fattura	I	2	80
Butscher Bernardo	II	2	367

CA	Vol.	Part.	Pag.
CADAVERI umani. V. *Seppellimento.*			
CAFFONE di Mattacci Pietro	I	2	76
CAMMINI da cucina di nuova costruzione.......	»	»	106
— di migliorata costruzione, ond'è impedito nelle canne de' medesimi il rigurgito del fumo: revoca del privilegio	II	2	310
CANDELE odorifere e inodorifere di migliorata fabbricazione: proroga del privilegio	I	2	133
— economiche di sevo di nuova e migliorata fabbricazione................................	»	»	149
— economiche di nuova composizione: estinto il privilegio: descritto il modo di farle......	»	»	179
— stearine di nuova e migliorata composizione.	II	2	365
CANDELLIERI a molla migliorati: estinzione del privilegio: descrizione del miglioramento introdotto	I	2	171
CANDIDATI di concetto presso le autorità politiche: sovrane disposizioni intorno all'accettazione dei medesimi	II	2	243
CANONI da pagarsi nelle aste e negli appalti pubblici. V. *Aste.*			
CAPITOLAZIONE dei militari. V. *Arrolamento militare.*			
CAPPELLI di feltro e di seta di migliorata fabbricazione: prorogato il privilegio	I	2	87
— di feltro di nuova e più pronta fabbricazione.	»	»	91
— czakò, berretti ed oggetti di cascami di seta, di nuova invenzione	»	»	94
— fabbricati dai peli delle capre, di nuova invenzione	»	»	115
— di feltro: migliorato il metodo d'appianarli e indurirli	»	»	117
— impermeabili di legno, corteccia e paglia: revoca del privilegio	»	»	131
— di legno, di scorza d'albero e di paglia, di migliorata fabbricazione	II	2	320
— di feltro di migliorata fabbricazione: proroga del privilegio.............................	»	»	350
CAPSOLETTE di nuova invenzione	I	2	103

CA	Vol.	Part.	Pag.
Capsule coperte d'una lastrina metallica di nuova maniera	I	2	110
— di genere elastico di migliorata costruzione	»	»	109
— dei clavicembali migliorate	II	2	333
Carbonizzazione migliorata applicabile alle miniere di ferro, ecc.	»	»	367
Carri e carrozze di nuova e migliorata costruzione: revocato il privilegio	»	»	310
Carrozza o calesso di sicurezza di nuova invenzione	I	2	145
Carrozze a vapore: dazio d'entrata stabilito per quelle che s' introducono dall'estero ad uso delle società privilegiate delle strade ferrate	»	»	2
— di nuova e migliorata costruzione a quattro posti, che anche camminando possono essere convertite in legni a due posti	»	»	120
— così dette doppie di nuova invenzione	»	»	128
— da viaggio: invenzione che le preserva dalla polvere	»	»	139
— di migliorata costruzione: estinto il privilegio: descrizione del ritrovato	»	»	164
— doppie di nuova invenzione: rinunzia al privilegio	II	2	303
— di nuova invenzione da convertirsi a due e a quattro posti: proroga del privilegio	»	»	354
— da gala e da viaggio di migliorata costruzione	»	»	356
Carta bollata: discipline per obbligare i venditori dei generi di privativa o postari a tenersi provveduti delle diverse qualità di essa carta bollata	I	2	4
— filamentosa da scrivere, da stampare, da disegnare di nuova invenzione	»	»	75
— di cascami di barbabietole	»	»	127
— lucente e cartoni a foggia inglese: revoca del privilegio	»	»	131
— e cartoni fabbricati dal giunco: revoca del privilegio	»	»	135
— di migliorata fabbricazione, ecc.	»	»	158

CA = CH	Vol.	Part.	Pag.
Carta di qualsivoglia lunghezza e larghezza, di nuovo ritrovato: proroga del privilegio......	II	2	311
— di sicurezza che non si può falsificare	»	»	314
Carte geografiche, piani, disegni, ecc.: nuova maniera di stamparli sui torchi tipografici: prorogato l'esercizio del privilegio..........	I	2	105
— da giuoco: metodo migliorato di stamparle: revocato il privilegio......................	II	2	311
— da ammettersi al bollo straordinario. V. *Bollo.*			
Cartelle del monte lombardo-veneto: norme che regolano la prescrizione e il pagamento delle rendite e degl' interessi arretrati delle medesime e delle obbligazioni di esso monte.	I	1	22
Casati (de) Alessandrina....................	I	2	132
Detta	II	2	340
Case. V. *Censimento.*			
Casse regie: i pagamenti ordinati alle medesime che rimangono inesatti per un anno ed un giorno, non potranno più soddisfarsi senza una nuova superiore autorizzazione	I	2	68
Catechisti ginnasiali. V. *Professori.*			
Catenelle d'ogni specie e senza saldatura, di nuova invenzione.........................	II	2	323
Cattedre. V. *Università di Pavia.*			
Cauzioni da prestarsi nelle aste e negli appalti. V. *Aste.*			
— V. *Agenti pubblici.*			
Cemento di nuova invenzione che resiste al sole e alla temperatura, ecc.	I	2	100
Censimento dei fabbricati: prescrizioni da osservarsi per la denunzia dei miglioramenti e altre innovazioni fatte ai medesimi nel nuovo censimento che si sta per intraprenderne.......	I	1	24
Ceralacca di nuova invenz.: proroga del privil.	II	2	370
Cernuschi Carlo............................	I	2	175
Chansenot Enrico	II	2	311
Chincaglierie: nuovo modo di riprodurre sulle medesime disegni in oro, bronzo, ecc.: proroga del privilegio.........................	»	»	369

CH = CO	Vol.	Part.	Pag.
CHIODI di migliorata fabbricazione: prorogato l'esercizio del privilegio	I	2	124
CHIRURGHI minori. V. *Dottori in chirurgia.*			
CHIUSOLE Giacomo	»	»	»
CICHOKI Felice	»	»	108
CILINDRI atti alla stampa delle stoffe di cotone	»	»	74
CILINDRO da laminare per la filatura a mano del lino, della canapa e della stoppa	»	»	152
CIMASE di nuova costruzione per estinguere gl'incendj	II	2	376
CIMITERI. V. *Seppellimento.*			
CLAIRE (le) Luigia	»	»	323
CLASSIFICAZIONE degl' impiegati di pubblica beneficenza. V. *Impiegati della pubblica beneficenza.*			
CLAUDIUS (de) cavaliere Enrico	I	2	92
COCCHI a rulli di nuova invenzione: prorogato il privilegio	»	»	135
COCCHIATELLI Domenico	II	2	308
CODICE penale: dichiarazione sull'applicazione del § 29, parte 1.ª del medesimo, per la quale nel caso in cui con un delitto concorra pure una grave trasgressione di polizia, ecc. è ritenuto che il giudice criminale non debba prendere ingerenza nella decisione della grave trasgressione politica, ma che il giudice della grave trasgressione politica debba solo giudicare sulla medesima	I	2	12
— penale: dichiarazione aulica intorno al § 398, parte 2.ª di esso codice, con la quale è riservato al danneggiato di ricorrere al foro civile per la fissazione del risarcimento dovutogli, quando non ne sia fatta menzione nella sentenza o ch'egli non trovi di accomodarvisi	»	»	45
— Allo stesso danneggiato, per adire la via civile, deve accordarsi non solo la comunicazione dei motivi della sentenza, ma ben anco l'ispezione degli atti processuali che risguardano il suo interesse	»	»	»

CO	Vol.	Part.	Pag.
Codice penale: il § 72, parte 2.ª del medesimo non è applicabile alle offerte o consegne di regali ad una guardia finanziaria; sta però nelle autorità competenti il giudicare se un tale tentativo di corruzione sia da considerarsi come delitto a senso della prima parte del codice penale, ovvero debba punirsi secondo la prescrizione del § 462 del codice penale sulle contravvenzioni finanziarie	I	2	48
— delle gravi trasgressioni di polizia: schiarimento sulla interpretazione del § 226 del medesimo. V. *Inventionati.*			
Colori di nuova preparazione	II	2	344
Commissarj distrettuali: è vietato ad essi di raccogliere formalmente i voti degli estimati presenti alle generali adunanze dei comuni quando queste sono illegali per mancanza del prescritto numero di estimati	I	2	10
Commissarie distrettuali. V. *Scrittori.*			
Compagnia della navigazione sul Danubio	»	»	139
Compert G. H.	»	»	96
Competenza. V. *Codice penale. Preture urbane.*			
Competenze illegittime o eccessive. V. *Tasse.*			
Conciatura o tintura de' cuoi migliorata: estinzione del privilegio: descrizione de' miglioramenti introdotti	»	»	178
— delle pelli eseguibile con una nuova materia: revoca del privilegio	II	2	368
Concessione. V. *Tasse.*			
Confederazione germanica. V. *Assia. Delinquenti di stato.*			
Confine. V. *Guardia di confine. Guardia di finanza.*			
Confisca reta così detta: *ultimatum* delle definitive trattazioni a favore dei Grigioni pei risarcimenti relativi alla confisca medesima	II	1	145
Congedo delle guardie di finanza e di confine. V. *Guardie di finanza.*			
Consigli comunali. V. *Commissarj distrettuali.*			

CO	Vol.	Part.	Pag.
Consiglieri (i) effettivi degl'imperiali regj tribunali precedono nel rango i professori delle università	II	2	240
Contrabbando nel Po. V. *Convenzione.*			
Contravvenzione alla legge di contumacia e giurisdizione sopra i soldati in permesso sino al richiamo: ordinanza del consiglio aulico di guerra che ne regola la competenza	II	1	116
Contravvenzioni boschive: le sentenze di condanna per cosiffatte contravvenzioni devono comunicarsi contemporaneamente alle intendenze prov. di finanza ed agli agenti boschivi	I	2	13
— sanitarie: le multe procedenti da esse sono da trattarsi come prescrive il § 9 del codice delle gravi trasgressioni di polizia	»	»	35
— finanziarie. V. *Codice penale.*			
Contribuzioni dirette per l'anno camerale 1839 ed epoche della riscossione nelle provincie lombarde	II	1	88
Contumacia. V. *Contravvenzione.*			
Convenzione tra S. M. l'imperatore d'Austria e S. M. il re di Sardegna per la reciproca consegna dei delinquenti	»	»	98
— tra l'imp. regia corte d'Austria e quella pontificia per la repressione del contrabbando nel Po	»	»	156
Convenzioni *de observando reciproco.* V. *Assia. Austria. Würtemberg.*			
— per gl'incanti pubblici. V. *Incanti pubblici.*			
Convocati comunali. V. *Commissarj distrettuali.*			
Coppiere (gran): istituzione di un altro gran dignitario con questo titolo, oltre i grandi ufficiali già stabiliti pel regno lombardo-veneto.	I	1	29
Coramelle per affilare i rasoi: prorogato per un altr'anno il privilegio	I	2	76
Corpetti da donne di nuova struttura: proroga del privilegio	II	2	349
Corpi di delitto. V. *Istanze politiche.*			

CO = DE	Vol.	Part.	Pag.
Corruzione (tentativo di) verso le guardie finanziarie. V. *Codice penale.*			
Coscrizione militare: modificazione del § 13, lettera *c* della sovrana patente 17 settembre 1820 sulla medesima	I	2	52
— militare. V. *Guardie di confine.*			
Crivelli A.	»	»	169
Crogiuoli di nuova invenzione resistenti al fuoco per fondere tutti i metalli	»	»	150
Curati: loro doveri nel battesimo dei figli illegittimi. V. *Figli di parenti ignoti.*			
Danneggiati: facoltà che ad essi compete di adire il foro civile per la fissazione del risarcimento loro dovuto in forza di sentenze per gravi trasgressioni di polizia. V. *Codice penale.*			
Daverio Antonio	»	»	175
Davy Henry	»	»	168
Dazio. V. *Carrozze a vapore.*			
— d'entrata delle merci. V. *Merci.*			
— V. *Merci. Salamoja. Strade a rotaje di ferro. Tabacco.*			
Debito pubblico. V. *Ammortizzazione. Obbligazioni di banco.*			
Debitori verso la cassa d'ammortizzazione. V. *Ammortizzazione.*			
Delbrunner J. H.	»	»	92
Delinquenti di stato: sovrana patente sulla punizione e reciproca consegna di essi fra gli stati della confederazione germanica e quelli dell'impero austriaco	I	1	72
— V. *Convenzione.*			
Delitti. V. *Codice penale.*			
Demanio. V. *Ammortizzazione.*			
Demel Francesco	II	2	320
Demes Francesco	»	»	358
Denti artificiali di nuova costruzione: estinto il privilegio: descritto il modo di costruzione ..	I	2	170

DE = EB	Vol.	Part.	Pag.
Depositi dei supplenti militari. V. *Supplenti militari.*			
— per le aste ed appalti pubblici. V. *Aste.*			
Deposito delle merci nei magazzini di finanza. V. *Merci.*			
Deputati del regno lombardo-veneto: atto d'omaggio e formola di giuramento da prestarsi da essi per la solenne incoronazione di S. M. Ferdinando I.°	II	1	84
Desistenza dalla procedura di criminale e preliminare investigazione. V. *Giudizj criminali.*			
Dewidels Abramo	II	2	337
Didier Felice	I	2	147
Detto	II	2	367
Dignitarj (grandi). V. *Coppiere.*			
Diligenze dello stato: regolamento sulle medesime	II	1	179
Dischon Giacomo	I	2	130
Documenti pubblici eretti in estero stato. V. *Atti notarili.*			
Dogana. V. *Merci.*			
Dogane. V. *Marca d'ufficio.*			
Doré Stanislao	»	»	155
Dostal Giuseppe	»	»	107
Dottori in chirurgia: attribuzioni e diritti dei medesimi, come pure dei maestri in chirurgia e dei chirurghi minori	II	2	246
Dreher Antonio	I	2	79
Droinet Felice	»	»	147
Detto	II	2	328
Detto	»	»	367
Dub Ignazio	»	»	339
Ebrei: si dichiara proibito e punibile il battesimo degli ebrei impuberi, contro la volontà dei loro genitori, quand'anco non v'intervenga il ratto del fanciullo	I	2	70

ED = FE	Vol.	Part.	Pag.
Edifizj di nuova e migliorata costruzione, onde sono sicuri dall' incendio	II	2	328
— V. *Censimento*.			
Egger conte Ferdinando	I	2	83
Eggerth Giuseppe	»	»	76
Detto	II	2	350
Eichele Giuseppe Francesco	»	»	324
Eisenbrand Francesco	I	2	99
Ellenberger Carlo	II	2	333
Emperger F. S.	I	2	166
Erario. V. *Ammortizzazione*.			
Eredità. V. *Belgio*.			
Esattori comunali: le spese che l'un d'essi incontrasse in caso d'opposizione all'esercizio de' suoi diritti vanno divise per capi sopra i diversi oppositori	II	2	220
Esche Giuseppe	I	2	125
Escher fratelli	»	»	110
— Gyss e comp.	»	»	139
— G. e G. Alberto	»	»	144
— di Felsenhof Alberto	II	2	379
Essenze odorose di nuova fabbricazione: estinzione del privilegio: descrizione del modo di fabbricarle	I	2	177
Estimati. V. *Commissarj distrettuali*.			
Estratto dalla vallonea che supplisce alla galla.	»	»	145
Fabbricati. V. *Censimento*.			
Falci di migliorata costruzione	II	2	333
Farine. V. *Grani*.			
Farmacie: la governativa notificazione 10 ottobre 1835 è dichiarata di nessun effetto quanto alla vendita e alla trasmissione delle farmacie che esistevano prima di quell' epoca	II	1	87
Federici Pasquale	I	2	87
Feltro di seta e cappelli da uomo di nuova invenzione: revoca del privilegio	»	»	147

FE = FO	Vol.	Part.	Pag.
Ferramenti di migliorata fabbricazione da usare nel far bottoni per abiti: prorogato il privilegio	I	2	134
Ferro ed acciajo di migliorata fabbricazione: revocato il privilegio	II	2	305
Feste da ballo venali: norme per la riscossione delle tasse alle medesime assegnate e per la conversione del loro prodotto	»	»	264
Fidejussioni per le aste ed appalti pubblici. V. *Aste.*			
Figli di parenti ignoti: nuove istruzioni per l'apposizione di un cognome ai medesimi	»	»	260
— degl' impiegati. V. *Impiegati. Pensioni.*			
— illegittimi. V. *Figli di parenti ignoti.*			
— minori. V. *Arrolamento militare.*			
Filatoi di lino migliorati	I	2	91
Filatura delle piante esotiche migliorata	II	2	325
Fili d'oro di migliorata tiratura	»	»	299
Filz Giovanni	»	»	349
Finanza (contravvenzioni di). V. *Privativa.*			
— V. *Guardie di finanza. Merci.*			
Finanze. V. *Bollo. Marca d'ufficio.*			
Fischamend Antonio	»	»	370
Fischer Giovanni	I	2	143
Fiumi. V. *Ticino.*			
Flachnecker Giuseppe	»	»	145
Flebus Giacomo	»	»	93
Detto	II	2	348
Detto: rinunzia al privilegio da lui ottenuto per l'invenzione ed il miglioramento di oggetti inverniciati	»	»	366
Fleischer Michele	I	2	120
Detto	II	2	351
Flekles Samuele	»	»	310
Detto	»	»	369
Fletcher Matteo	I	2	132
Focolari di nuova costruzione	II	2	307
Fondo d'ammortizzazione. V. *Ammortizzazione.*			

FO = GA	Vol.	Part.	Pag.
Forme di candele di nuova maniera: estinzione del privilegio: descrizione delle dette forme. .	I	2	175
Fornace di nuova costruzione per fondere il ferro crudo e riunirlo.	»	»	110
Forni di piombo di migliorato ed economico esercizio.	»	»	125
Forno di nuova invenzione per fondere rame, ottone, tombacco, ecc.	»	»	117
— di nuova invenzione per fabbricare le perle di vetro: revoca del privilegio.	»	»	125
— di nuova costruzione per fondere il ferro ed altri metalli: revoca del privilegio	»	»	132
Fortmüller Enrico	II	2	379
Fridmann M.	I	2	169
Friedsey Martino.	»	»	177
Friemel Giovanni	»	»	102
Frischaus A. I. figlio.	»	»	129
Fritz Giorgio.	II	2	356
Fruste d'acciajo di nuova invenzione.	»	»	365
Fuchs Antonio	I	2	83
Fumo: nuovo trovato per prevenire il ritorno del fumo cagionato dalla pressione dell'aria . .	»	»	77
Funcke Ferdinando	»	»	151
Funzioni pubbliche: posto da occuparsi nelle medesime dalle autorità. V. *Autorità pubbliche.*			
Fusione de' metalli migliorata	»	»	93
Gabella ereditaria. V. *Assia. Austria.*			
Galloni lisci d'oro e d'argento di nuova fabbricazione: revoca del privilegio.	»	»	125
— d'oro, d'argento, di seta, ecc. di nuova fabbricazione.	II	2	307
Garzoni operai stranieri: è permesso ai medesimi d'entrare e girare negli stati austriaci quando si rilevi con sicurezza dai loro libretti di scorta o passaporti che l'autorità del proprio paese gli abbia voluti abilitare a questo			

GA = GL	Vol.	Part.	Pag.
quand' anche ciò non vi fosse espressamente dichiarato	II	2	272
Garzoni operai. V. *Artigiani.*			
Gas d'illuminazione a miglior prezzo, ecc. delle qualità conosciute	I	2	114
— portatile migliorato: cessione del privilegio	»	»	147
— di nuova e migliorata fabbricazione: proroga del privilegio	II	2	242
— di migliorata fabbricazione: revoca del privilegio	»	»	311
— per l'illuminazione: nuovo modo di ottenerlo per mezzo della contemporanea distillazione d'acqua e di materia originaria contenente il carbone	»	»	322
— e altri apparecchi d'illuminazione migliorati: proroga del privilegio	»	»	377
Gebhard Giovanni Paolo	I	2	88
Geitner Ernesto Augusto	»	»	79
Gerzabeck Eg. Michele	II	2	366
Gethardt Gio. Paolo	»	»	311
Ginnasj: corso ginnasiale privato. V. *Istruzione privata.*			
Gioja Giorgio	»	»	379
Giubilazione delle guardie di finanza e di confine. V. *Guardie di finanza.*			
Giudice (esami di). V. *Praticanti.*			
Giudizj criminali: sovrana risoluzione che determina i casi nei quali i giudizj criminali di prima e seconda istanza deggiono sottoporre alla revisione superiore o suprema le loro deliberazioni, con le quali ordinano la desistenza dalla procedura di preliminare investigazione	I	1	16
Giuramento. V. *Omaggio.*			
Giurisdizione. V. *Preture urbane. Rogno.*			
— militare. V. *Contravvenzione alla legge di contumacia.*			
Glemborviukh Francesco	I	2	152

GO = GU	Vol.	Part.	Pag.
Gomma elastica di nuova e migliorata composizione: revoca del privilegio	I	2	136
Gos Pietro	II	2	362
Götz Giovanni	I	2	88
Grandi ufficiali del regno lombardo-veneto. V. *Coppiere.*			
Grani: discipline per la macinatura di essi e per l'abburattamento delle farine da ridursi a semola nei mulini dei comuni murati	»	»	7
Grechnam Giovanni	»	»	124
Grigioni. V. *Confisca reta.*			
Gross Francesco Giuseppe	»	»	179
Grossmann I.	»	»	169
Gruber Antonio	»	»	141
Guanti di nuova fabbricazione	»	»	89
Guardia di confine: il favore delle alte paghe si può concedere anche agl'individui di essa a cui venne inflitta una pena che in appresso fu cancellata	»	»	53
— Prescrizioni auliche intorno agl'individui che si arruolino in detta guardia in età soggetta alla coscrizione militare, o che sieno poi dalla guardia stessa licenziati, e circa l'insussistenza del loro arrolamento quando essi siano già colpiti dalla requisizione al servizio militare.	II	2	251
— di finanza: il favore delle alte paghe si può concedere anche agl'individui di essa a cui venne inflitta una pena che appresso fu cancellata	I	2	53
— nobile lombardo-veneta: prerogative accordate ai membri della medesima che hanno prestato il loro servizio nell'epoca dell'incoronazione di S. M. in re di Lombardia e Venezia.	»	»	59
— del corpo, composta di sessanta giovani nobili lombardi e veneti: istituzione della medesima per l'incoronazione di S. M. Ferdinando I.°	II	1	93
Guardie di confine: differenza tra il congedo e la giubilazione di queste. V. *Guardie di finanza.*			

GU = HE	Vol.	Part.	Pag.
GUARDIE di finanza: differenza tra il congedo dal servigio e la giubilazione normale di queste guardie e di quelle di confine, e autorità competenti a concedere l'uno e l'altra..........	II	2	269
— (le) di finanza e di confine sono ammesse al beneficio dell'esenzione dalla tassa personale..................................	»	»	196
— nobili: le intendenze di finanza sono abilitate ad autorizzare il rilascio delle licenze da caccia ai membri effettivi di quel corpo contro il pagamento dei competenti diritti, e ciò indipendentemente dalla presentazione del porto d'armi............................	»	»	268
GUGGENBERGER Carlo Ferdinando.............	I	2	77
Detto................................	»	»	106
Detto................................	II	2	368
Detto rappresentante la ditta F. J. Eisenfels vedova e comp.	»	»	301
HAAS Filippo..............................	I	2	136
HACKEL Michele............................	»	»	150
HAMMERSCHMIDT Carlo Odoardo...............	II	2	298
HANDL Rodolfo.............................	I	2	148
HANISCH Francesco.........................	»	»	116
HANLEIN e Neff............................	»	»	114
HARRISON Collpitts........................	»	»	86
HARTMANN Federico Enrico nobile di Franzenshuld..................................	»	»	105
Detto................................	II	2	332
Detto................................	»	»	362
HASSE Antonio.............................	»	»	304
HECHER Giuseppe...........................	I	2	85
HECKMANN Giuseppe.........................	»	»	120
Detto................................	II	2	351
HEIMANN Sofia.............................	I	2	135
HEIN Amedeo...............................	»	»	150
HELBIG Federico...........................	II	2	308

HE = IM	Vol.	Part.	Pag.
Helmer Ignazio	I	2	91
Detto	II	2	344
Hemberger Enrico	»	»	325
— Giacomo Francesco Enrico	I	2	86
Detto	II	2	328
Hess Cristiano Augusto	»	»	326
Heve Federico	»	»	377
Hirnschall Leopoldo Florimondo	I	2	101
Detto	II	2	336
Hirsch Weikersheim Marco e comp.	I	2	97
Detto	»	»	145
Hnewkowshy Giuseppe	»	»	123
Höfel Biagio	II	2	337
Detto	»	»	357
Hoffmann E.	»	»	302
— Filippo	»	»	342
— Giuseppe	I	2	117
— Lodovico	II	2	313
Homberg Benedetto e Giuseppe	I	2	112
Honig Ferdinando	»	»	166
Huber Simone	»	»	105
— Luigi	II	2	373
Hubert Enrico	I	2	76
Huffzki Carlo	»	»	111
Huther Michele	II	2	303
Illuminazione a gas migliorata: estinzione del privilegio: descrizione dei miglioramenti introdotti	I	2	167
— a gas migliorata, per cui ne riesce assai più intensa la luce: privilegio revocato	II	2	311
Imbiancatura facile, presta e perfetta dei filamenti del lino	»	»	322
Impiallacciatura de' lavori da falegname: nuova maniera di eseguirla: privilegio accordato	I	2	73
Impiegati dei comuni e degli stabilimenti di pubblica beneficenza: le loro pensioni e delle			

IM = IN	Vol.	Part.	Pag.
loro vedove e figli non sono soggette alla trattenuta del 5 1/4 per cento	I	2	62
IMPIEGATI della pubblica beneficenza: soluzione d'alcuni dubbj circa l'uniforme conceduto ai medesimi	II	2	201
— delle commissarie distrettuali. V. *Scrittori.*			
— pubblici. V. *Pensioni.*			
IMPORTAZIONE dei generi di privativa. V. *Privativa.*			
— V. *Pettini.*			
IMPRESA (imp. regia) privilegiata per l'illuminazione col gas perfezionato: prorogato alla stessa per un altr'anno il privilegio ottenuto	I	2	76
Detta	»	»	133
Detta	II	2	312
— delle strade ferrate. V. *Strade ferrate.*			
IMPUBERI. V. *Ebrei.*			
INCANTI pubblici: le convenzioni con cui si promette di non comparirvi come obblatore o di limitare le offerte sono invalide, e però non v'è luogo ad azione pel conseguimento del premio, ecc.	II	1	82
INCHIOSTRO nero migliorato: estinzione del privilegio: descrizione del miglioramento	I	2	166
INCOLLAMENTO de' libri stampati di nuova e migliorata maniera: proroga del privilegio	II	2	312
INCOMBUSTIBILITÀ procurata agli oggetti di legno, paglia, carta, ecc.	»	»	328
INCORONAZIONE di S. M. FERDINANDO I.° V. *Deputati. Guardia nobile. Guardia del corpo.*			
INDACO estratto dalla lana tinta: estinzione del privilegio: descrizione del modo di estrarre il detto indaco	I	2	178
INDORATURA de' metalli migliorata: proroga del privilegio	II	2	371
INGEGNERI: norme per la liquidazione delle competenze ad essi dovute per missioni d'ufficio.	I	2	64
INIZIATIVE criminali. V. *Preture urbane.*			

IN = IS	Vol.	Part.	Pag.
Inquisiti per gravi trasgressioni di polizia o per semplici mancamenti politici: quali spese debbano loro addebitarsi pel congruo risarcimento a termini del codice penale..........	II	2	279
Inscrizioni ipotecarie. V. *Ipoteche*.			
Intagli: nuovo trovato di metterli sulla vernice della porcellana e di colorarli: proroga del privilegio..................................	»	»	343
Intendenze provinciali di finanza. V. *Contravvenzioni boschive*.			
Interessi delle cartelle e obbligazioni del monte lombardo-veneto. V. *Cartelle*.			
Invenzionati: l'atto o protocollo d'invenzione regolarmente eretto dalla competente autorità deve tenersi bastante a far prova legale politica ed a produrre la convinzione dell'invenzionato, a meno che l'atto stesso venga renduto dubbioso da qualche particolare circostanza, a senso del § 364 del codice delle gravi trasgressioni di polizia	»	»	190
Invenzione. V. *Invenzionati*.			
Inverniciatura per le stoffe di nuova invenzione	»	»	348
Investigazione preliminare nei delitti. V. *Giudizj criminali*.			
Ipoteche: la rinnovazione d'un'inscrizione ipotecaria domandata dopo la scadenza del termine legale si dovrà trattare, quanto alle relative competenze, al pari d'una rinnovazione chiesta in pendenza di esso termine, cioè debbe andare soggetta al bollo ed alle tasse fisse della prima inscrizione, esclusa ogni tassa proporzionale	»	»	273
Isak Carlo..................................	I	2	151
Istanze politiche: istruzioni sul modo di verificare ed erogare il ricavo degli oggetti d'ignota o furtiva provenienza giacenti presso le medesime..................................	II	2	208
— V. *Codice penale. Inquisiti.*			

IS = KO	Vol.	Part.	Pag.
Istromento a fiato di ottone, in forma di fagotto, migliorato	II	2	335
Istrumenti musicali di nuova e più semplice costruzione: proroga del privilegio	I	2	92
Istruzione privata: regolamento per lo studio privato ginnasiale nel regno lombardo-veneto	II	1	171
— (pubblica). V. *Professori.*			
— (stabilimenti d'). V. *Scolari.*			
— pubblica. V. *Studenti esteri.*			
— femminile. V. *Maestri.*			
Jasper Cristiano Giorgio	I	2	146
Joachim Giovanni	II	2	298
Jung Giuseppe	»	»	347
Karasck Antonio	»	»	330
Kasparowshy di Zurawniki Adamo	»	»	»
Kauffmann Carlo	I	2	160
Detto	II	2	326
Kilian Ferdinando	I	2	77
Detto	II	2	310
Kimmel Tomaso	I	2	154
Kiupnik Teresa	II	2	366
Kleinberger Geremia	»	»	348
Knoll Carlo	I	2	114
Kochendörfer Baldassare	»	»	73
Detto	II	2	370
Kolbel Francesco	»	»	322
Komary Stefano	»	»	307
Kompesch Simone padre e Giacomo ed Ignazio figli	I	2	125
Körbler Francesco	»	»	103
Koschelack Alberto	II	2	310
Kotoczek Venceslao	»	»	338
Kowatz Giuseppe	I	2	134

KR = LA	Vol.	Part.	Pag.
Kramerius Venceslao	I	2	119
Detto	II	2	350
Krum Francesco	I	2	150
Krutzler Giovanni	II	2	312
Kulm Giuseppe	I	2	171
Lafabreque Claudio Maria Davide	»	»	73
Lago Maggiore. V. *Privativa.*			
Lamarche Michele	»	»	136
Detto	II	2	331
Lampada a gas d'olio di nuova invenzione	I	2	90
— a olio di nuova invenzione	II	2	323
— meccanica d'aria di nuova invenzione	»	»	326
— di nuova e migliorata invenzione per ardere una materia composta in combinazione coll'aria atmosferica	»	»	338
Lampade aeree od idrostatiche di migliorata costruzione	I	2	160
— a gas: estinzione del privilegio: descrizione del ritrovato	»	»	169
— e lustri di lampade di migliorata costruzione.	II	2	347
Lana di pecora: migliorato il modo di apparecchiarla mediante un processo chimico	I	2	108
Lang Giuseppe	»	»	141
Lanterne da strada migliorate	»	»	143
— da carrozze di nuova e migliorata costruzione	II	2	326
Lapis piombini di migliorata fabbricazione	I	2	113
— piombino di migliorata fabbricazione: revoca del privilegio	II	2	339
Lastrico delle strade di nuova composizione	»	»	373
Latta nera scannellata o rigata da coprire i tetti, di nuova invenzione	I	2	83
Laun Michele	II	2	299
Laver Francesco	I	2	130
Laves Giorgio Lodovico Federico	II	2	374

LA = LI	Vol.	Part.	Pag.
Lavori legati in metalli: nuova e spedita maniera di farli	II	2	306
— rilevati, cioè medaglie, gemme, sigilli: nuova maniera di trasportarli su qualsivoglia materia: privilegio prorogato	»	»	337
— di gomma elastica migliorati: proroga del privilegio	»	»	351
Lega metallica di nuova invenzione: estinto il privilegio: descrizione del trovato	I	2	167
Legalizzazione dei documenti pubblici eretti in estero stato. V. *Atti notarili.*			
Legge postale. V. *Poste.*			
Legislazione nuova di finanza. V. *Università di Pavia.*			
Legni da trasportare persone e robe di nuova e migliorata costruzione	»	»	84
— o vetture di nuova invenzione che da due posti si possono ridurre a quattro, a cinque e al contrario: proroga del privilegio	II	2	309
Legno di costruzione: invenzione di un modo atto a prolungarne la durata: estinto il privilegio pel non eseguito pagamento delle tasse	I	2	85
Lehner Polzany Giovanni	»	»	98
Detto	II	2	323
Leintenberger Ferdinando	I	2	99
Leiser Widian	»	»	92
Leon Augusto e figlio	»	»	116
Detti	»	»	148
Lesemann Filippo	II	2	326
Lesire Giuseppe	»	»	363
Lesskier Giuseppe	I	2	177
Lettiere di ferro e scheletri di divani di nuova invenzione	»	»	105
Leva militare per l'anno 1838	I	1	27
— V. *Coscrizione.*			
Levi Mosè e Beniamino	II	2	370
Leykum Luigi	I	2	81
Licenze da caccia. V. *Guardie nobili.*			

LI = MA	Vol.	Part.	Pag.
LICENZE per l'importazione dei generi di privativa. V. *Privativa.*			
LIEBER Ignazio	I	2	164
Detto	II	2	314
LIPSZ Federico	I	2	159
LITOGRAFIA di nuova invenzione, denominata *cromolitografia*	»	»	81
LOCOMOTIVO per salire e discendere di nuova costruzione	II	2	341
LOIVY fratelli	I	2	179
LOOS Carlo	»	»	177
LOTTO: è abolito il così detto commercio girovago coi biglietti di lotto e con altri oggetti di vincita	II	1	142
LOVERE (pretura di): il comune di Rogno viene aggregato alla sua giurisdizione. V. *Rogno.*			
LOWY Mosè e Beniamino	II	2	355
LUCIDO degli stivali migliorato: prorogazione di altri anni tre dell'esercizio privilegiato	I	2	96
— per le scarpe e gli stivali di nuova e migliorata composizione	II	2	355
LUOGHI pii. V. *Medici.*			
MACCHINA e apparecchio di nuova invenzione per refrigerare la cottura della birra	I	2	79
— di nuova invenzione per staccare, tagliare e fabbricare i così detti specchi a latta	»	»	83
— migliorata del filato grosso: estinto il privilegio pel non eseguito pagamento delle tasse	»	»	86
— di nuova invenzione per macinare i colori a olio	»	»	90
— da fabbricar pettini d'avorio	»	»	94
— per muovere bastimenti di nuova invenzione	»	»	95
— di nuova invenzione da fabbricar chiodi: revocato il privilegio pel non eseguito pagamento delle tasse	»	»	98
— seminatoria di nuova invenzione	»	»	99

MA	Vol.	Part.	Pag.
Macchina ad uso dei tipografi di migliorata costruzione	I	2	107
— di cilindri di piombo, di nuova invenzione, per ischiacciare la canapa	»	»	108
— regolatrice atta ad innalzare l'acqua e ad assorbire l'aria migliorata	»	»	111
— atta a correre presto, di nuova invenzione.	»	»	113
— di nuova invenzione da fabbricare ornamenti o lavori da scultura	»	»	118
— cilindrica di nuova invenzione per istampare a colori	»	»	119
— di nuova invenzione per tirare acqua ed altri fluidi da diverse sostanze	»	»	122
— da rastrellare i fogli delle rubriche in qualunque direzione, ecc.	»	»	123
— di nuova invenzione atta a lavare i panni: rinunzia al privilegio	»	»	133
— alla Jacquart migliorata	»	»	140
— di nuova invenzione per indurire gli strumenti da taglio	»	»	141
— da caffè di nuova invenzione	»	»	»
— per rigare i libri di commercio: proroga dell'esercizio	»	»	146
— da taglio ed urto atta a fabbricar chiodi	»	»	149
— di nuova invenzione onde purgare ed apparecchiare i cascami ordinarj di cotone: revoca del privilegio	»	»	»
— di nuova invenzione che scardassa, fila ed incanna la lana ed il cotone	»	»	150
— migliorata per filare il cotone	»	»	153
— migliorata da stampare disegni, scritti, indirizzi, ecc. con oro, argento ed altri metalli.	»	»	»
— per ridurre in copponi sottili i legni coloranti.	»	»	156
— di migliorata costruzione, applicabile alla navigazione in generale, in vece della macchina a vapore	»	»	158
— di nuova invenzione, chiamata *tireur mécanique*, per agevolare i lavori delle stamperie di cotone	»	»	159

MA	Vol.	Part.	Pag.
Macchina corrispondente al così detto pantografo: estinzione del privilegio: descrizione della macchina	I	2	168
— per innaspare: estinzione del privilegio: descrizione della macchina	»	»	172
— migliorata per innaspare la seta: estinzione del privilegio: descrizione del miglioramento introdotto	»	»	173
Simile	»	»	174
— atta a stampare gli stemmi: estinzione del privilegio: descrizione della macchina	»	»	177
— de' legnetti di zolfanelli migliorata	II	2	300
— di nuova invenzione da tagliar tavole per pavimenti: proroga del privilegio	»	»	303
— di nuova e migliorata costruzione da spinger l'acqua a diverse altezze: revoca del privilegio	»	»	»
— aritmetica di nuova invenzione: revocato il privilegio	»	»	309
— di nuova invenzione atta a tagliare i cereali.	»	»	324
— di nuova invenzione per dirompere e pettinare il lino e la canapa	»	»	325
— del carro a vapore sulle strade ferrate, migliorata: rivocato il privilegio	»	»	337
— da copiar quadri e disegni, di nuova invenzione: revoca del privilegio	»	»	340
— atta a far cordoncini, di migliorata costruzione	»	»	348
— cilindrica di nuova invenzione onde stampare a colore: revoca del privilegio	»	»	350
— atta a scardassare, migliorata	»	»	357
— di nuova e migliorata struttura da fabbricar pettini	»	»	358
— atta a tessere, migliorata	»	»	»
— per fondere le candele, di nuova invenzione: proroga del privilegio	»	»	361
— di nuova invenzione da fabbricar mattoni. .	»	»	363
— di nuova invenzione da lavorare il bindello di cotone	»	»	364

MA	Vol.	Part.	Pag.
Macchina migliorata per distendere e stampare le manifatture di cotone: annullato il privilegio.	II	2	370
— di nuova invenzione per lo spurgo dei canali: proroga del privilegio	»	»	»
— di nuova invenzione per muovere le carrozze	»	»	372
— idraulica di nuova invenzione per ventilare l'aria	»	»	374
— di nuova invenzione, detta *regolatore*, applicabile alle filande: revoca del privilegio...	»	»	377
— di nuova invenzione, atta ad impastare la farina per la fabbricazione del pane	»	»	378
— di nuova invenzione per uso di piallare, ecc.	»	»	»
— detta *Tuberowing* ed anche *double Speeder*, migliorata: proroga del privilegio...........	»	»	379
Macchine a vapore occorribili alle imprese privilegiate delle strade a ruotaje di ferro: dazio d'entrata a cui vanno soggette.............	I	1	9
— a vapore migliorate: revocato il privilegio concesso ad Harrison Collpitts per non aver pagate le tasse	I	2	86
— di nuova invenzione, atte a tagliare od a dividere l'orzo ed altri cereali in più parti....	»	»	89
— due di nuova invenzione onde fabbricar chiodi a doppia testa, ecc.	»	»	107
— a vapore migliorate: revoca del privilegio...	»	»	124
— a vapore di nuova e migliorata costruzione per ajutare la circolazione del vapore	»	»	144
— a vapore di variata e migliorata costruzione.	II	2	342
— a vapore di Watts, di migliorata costruzione: annullato il privilegio	»	»	350
— di nuova invenzione da filar canapa, lino, ecc.	»	»	372
— a vapore di nuova costruzione per un apparecchio affatto nuovo che agisce da sè, ecc.	»	»	375
— di nuova costruzione da fabbricar fazzoletti stampati di seta, ecc.	»	»	379
Macina a vapore combinata con un apparecchio per distillare acquavite, di nuova invenzione.	I	2	80

MA	Vol.	Part.	Pag.
MACINATURA dei grani e abburattamento dei grani nei comuni murati. V. *Grani.*			
MADERSPACH Carlo	II	2	302
MAESTRE per le fanciulle: quelle che aspirano a quest' ufficio debbono avere compiuta l'età di venti anni come i maestri elementari	»	»	203
MAESTRI in chirurgia. V. *Dottori in chirurgia.*			
— ginnasiali privati. V. *Istruzione privata.*			
MAGAZZINAGGIO (tassa di). V. *Merci.*			
MAGNESIA: i medici nel prescriverla agli ammalati a carico del regio erario o dei luoghi pii devono aggiungere alle parole *magnesia muriæ* l' epiteto *venalis*	I	2	71
MAILLONS così detti, surrogati con semplici fili metallici	»	»	90
MANBY Giovanni	»	»	93
MANHECK Federico	»	»	89
MANICHI di coltelli di nuova invenzione	»	»	103
MANTICE idraulico di migliorata costruzione	II	2	306
MARCA d' ufficio da applicarsi ai generi di privativa giusta il § 438 del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato: superiori determinazioni intorno alla medesima	»	»	193
MARCHESAN Bortolo	»	»	372
MARCOLONGO Giulio Cesare	»	»	322
MARGOTTI I. R.	I	2	131
MARMO artificiale di nuova invenzione	»	»	120
— fabbricato da una massa pietrosa di nuova invenzione: revoca del privilegio	II	2	351
MARQUARDT Federico	»	»	344
MARTINI Pietro	I	2	137
Detto	II	2	331
— Giorgio	»	»	343
MASTICE vegetabile bituminoso di nuova invenzione	»	»	354
MATITE nere e rosse di nuova composizione	»	»	336
MAYER Lorenzo	I	2	97
— Vito	II	2	370
MAYR Francesco	»	»	378

MA = ME	Vol.	Part.	Pag.
Mayrhoffer Giuseppe..........................	I	2	122
Meccanismo semplice per telai da stoffe: revoca del privilegio..............................	»	»	132
— di nuova invenzione da applicarsi alla spola del telajo: revoca del privilegio.............	»	»	136
Medici (i) nel prescrivere la magnesia agli ammalati a carico del regio erario o dei luoghi pii devono aggiungere alle parole *magnesia muriæ* l'epiteto *venalis*.......................	»	»	71
Meissl Filippo.................................	»	»	117
Mendelssohn C. I. R........................	»	»	156
Mensurati Giovanni Giorgio..................	»	»	155
Merci: schiarimenti intorno agli assegnamenti delle medesime...............................	II	2	204
— Trattamento daziario di quelle già assoggettate al dazio d'entrata che si lasciano in custodia d'ufficio, od alle quali si vuol dare una diversa destinazione.........................	»	»	255
— Quelle depositate nei magazzini di finanza, sieno di transito o d'altra destinazione, non pagano tassa di magazzinaggio pei primi dieci giorni, compreso quello in cui segue il deposito....................................	»	»	293
Merini e Delacchi (ditta).....................	»	»	377
Merkle Francesco ed Elisa conjugi............	I	2	177
Metalli: invenzione di legarli col mezzo di cementazione...............................	II	2	300
Metodo migliorato di stampare le carte da giuoco: proroga del privilegio	I	2	88
— nuovo e migliorato nella fabbricazione di oggetti d'argilla, cementi di qualsivoglia colore, lastre di lavagna artificiale, ecc.......	»	»	101
— di nuova invenzione per ridurre lo zucchero nello stato più puro, ecc..................	»	»	153
— di nuovo ritrovato per fondere il ferro onde ridurlo direttamente in acciajo, ecc.........	»	»	155
— di purgare il carbone di terra migliorato...	»	»	158
— nuovo d'estrarre varj liquori dai cereali: estinto il privilegio: descrizione del metodo..	»	»	162

ME = MO	Vol.	Part.	Pag.
Metodo migliorato di ridurre il legno in carbone, purgare l'acido pirolignoso, ecc.: estinto il privilegio: descrizione del metodo	I	2	165
— nuovo di refrigerazione della birra cotta: estinzione del privilegio: descrizione del metodo	»	»	177
— per trasportare le incisioni in rame sopra i vasellami: estinto il privilegio: descritto il metodo	»	»	180
— chimico meccanico migliorato d'incominciare e terminare il processo di conciatura delle pelli	II	2	329
— di rappezzare migliorato	»	»	334
— più facile per ottenere la poltiglia di minerale stritolato e d'acqua	»	»	342
Michalek Venceslao	»	»	334
Militare. V. *Leva militare.*			
Militari. V. *Arrolamento. Guardia nobile lombardo-veneta.*			
— ammalati. V. *Soldati.*			
— in permesso. V. *Soldati.*			
— V. *Soldati volontarj. Supplenti militari.*			
Minorenni. V. *Arrolamento.*			
Minotto nobile Giovanni	»	»	342
Molina Paolo Andrea	»	»	311
Molle e stanghe removibili, di nuova invenzione.	I	2	77
— delle stanghe movibili, di migliorata costruzione	II	2	301
Montag Gaspare	I	2	129
Montperny (di) conte Federico	II	2	312
Morawetz Francesco	I	2	127
Detto	»	»	130
Moreau Giulio	II	2	314
Morell Bernardo: rinunzia al privilegio da esso ottenuto per l'invenzione di un torchio idraulico	»	»	369
Morse di migliorata costruzione	»	»	324
Morton Giovanni Riccardo	»	»	371
Moser Giuseppe	I	2	120

MO = NU	Vol.	Part.	Pag.
Mossing Antonio	I	2	172
Muck Giuseppe	»	»	87
Mulini da macina, da sega, da pestare, ecc. di nuova invenzione	»	»	142
— di nuova specie per ridurre in tritello l'orzo, la segale o il frumento	»	»	152
Mulino a cilindro di nuova invenzione: proroga del privilegio d'esercizio per altri quindici anni	»	»	92
— di nuova invenzione messo in moto da un cavallo o da due persone: revoca del privil.	II	2	310
Müller Antonio	»	»	378
— Carlo Lodovico	I	2	140
— fratelli	II	2	368
— Giorgio	I	2	98
— Giuseppe	»	»	95
— Luigi	»	»	142
— Mosè	II	2	346
Müllner Luigi	I	2	119
Multe. V. *Contravvenzioni sanitarie.*			
Municipj. V. *Comuni. Ufflci comunali.*			
Mylius Adolfo	II	2	308
Nagy Carlo	I	2	90
— Giuseppe	»	»	147
Nastri di seta di migliorata fabbricazione: estinto il privilegio: descritto il miglioramento introdotto	»	»	174
Navigazione. V. *Ticino.*			
Navigli di ferro per uso di bastimenti a vela ed a vapore	»	»	139
Nebil T. L.	II	2	314
Neutwirth Roberto	I	2	118
Newton Guglielmo Eduardo	II	2	375
Nitro. V. *Privativa.*			
Numerazione degli edifizj migliorata, ecc.: proroga del privilegio	I	2	138

OB = OL	Vol.	Part.	Pag.
Obbligazioni di banco: modo di rimborso di quelle al 5 per 100 estratte il 2 gennajo 1838 nella serie 88	I	1	11
— Simili estratte il 1.° marzo 1838 nella serie 115	»	»	20
— Simili estratte il 1.° giugno 1838 nella serie 19	»	»	79
— Simili estratte il 1.° agosto 1838 nella serie 59	»	»	96
— portanti l'interesse del 5 e 4 per 100 estratte a sorte il 1.° ottobre 1838 nella serie 318 del prestito assunto a mezzo della casa Goll: notificazione sul trattamento delle medesime	II	1	143
— dell'imperiale regia camera aulica fruttanti il 4 e il 3 ½ per 100 estratte a sorte il giorno 2 novembre prossimo passato nella serie 164: notificazione sul trattamento delle medesime	»	»	155
— del monte lombardo-veneto. V. *Cartelle.*			
Obendraus Valentino	I	2	138
Oggetti d'ignota o furtiva provenienza: qual uso ne debbano fare le prime istanze politiche. V. *Istanze politiche.*			
Olj da ardere: nuovo metodo di filtrazione dei medesimi: estinzione del privilegio: descrizione del nuovo metodo	»	»	179
Olio ad uso de' capelli di nuova invenzione	»	»	82
— e sapone di migliorata fabbricazione: proroga dell'esercizio di privilegio	»	»	106
— di ravizzone: migliorata la maniera di raffinarlo	»	»	116
— grasso per uso di macchine di nuova fabbricazione	»	»	140
— da ardere: migliorato il raffinamento: revoca del privilegio	»	»	148
— Nuovo metodo per tornar buono l'olio d'ulivo guasto: estinzione del privilegio: descrizione del metodo	»	»	181

OL = PA	Vol.	Part.	Pag.
Olio da ardere e sapone di nuova composizione: proroga del privilegio	II	2	318
— Nuovo ritrovato per separarne il fondo, ecc.	»	»	346
Omaggio (atto d') e formola di giuramento da prestarsi dai deputati del regno lombardo-veneto per la solenne incoronazione di S. M. Ferdinando I.°	II	1	84
Ombrelle di migliorata costruzione	II	2	313
Ombrellini di nuova invenzione così detti al minuto: rinunzia al privilegio	»	»	343
Operai. V. *Artigiani. Garzoni operai.*			
Organi di nuova e migliorata costruzione	I	2	102
Origoni Giorgio	»	»	171
Oriuoli d' equilibrio con indici di nuova costruzione: proroga del privilegio	II	2	377
— da torre e da casa migliorati	I	2	81
Ornamenti di *plaqué* ed oro per uomini e donne, di nuova invenzione	»	»	151
Orth (di) Luigi	»	»	152
— Luigi	II	2	307
Oscher Leopoldo	»	»	306
Ossido manganese di artifiziale fabbricazione	»	»	376
Osterried Lodovico	I	2	158
Pacher (di) Lodovico Maurizio	»	»	148
Padri: come e quando spetti loro il diritto di reclamo pe' loro figli minori volontariamente arrolati al servigio militare. V. *Arrolamento militare.*			
Pagamenti. V. *Casse regie.*			
Paghe (alte). V. *Guardia di confine e di finanza.*			
Paglia per fabbricarne carta, di nuova preparazione; estinto il privilegio; descritta la preparazione	»	»	171
Palfi Conte Ferdinando	II	2	344
Paneye Luigi	I	2	75
Parrochi. V. *Curati.*			

PA = PE	Vol.	Part.	Pag.
Parrucche di nuova e migliorata costruzione	II	2	302
Parterres per uso da tavola: invenzione e miglioramento nella maniera di raffigurarli e modellarli	I	2	74
Partite d'assegni. V. *Casse regie.*			
Partsch Antonio	»	»	109
Pasetti Antonio	»	»	107
Pasquier (du) Roulet Federico	»	»	159
Passera Marco	»	»	157
Paste commestibili di nuova e migliore fabbricazione	II	2	335
Patenti. V. *Privilegi.*			
— sovrane. V. *Coscrizione militare.*			
Pavimenti di legname: nuovo metodo di preservarli dalla putrefazione, ecc.	I	2	107
Pechmann Nicola: annullato il privilegio per l'esercizio della macchina da lui inventata per fabbricare le assicelle pei tetti, non avendo eseguito il pagamento delle tasse	»	»	86
Pelli: ritrovato di sottigliare le pelli delle pecore, delle capre, dei vitelli, ecc.	»	»	75
— Nuovo modo di pulirle col legno: prorogato l'esercizio del privilegio	»	»	99
Pellizzari Antonio	»	»	138
Peltzel Antonio	II	2	321
Pena criminale. V. *Tasse.*			
Penne da scrivere di nuova preparazione: proroga del privilegio	»	»	337
— d'acciajo, di nuova e migliorata costruzione	»	»	364
Pensionati. V. *Pensioni.*			
Pensioni: il sequestro giudiziario sopra una pensione non può essere trasferito sul soldo nel caso che il pensionato venga chiamato a nuovo impiego	I	2	47
— (le) degl'impiegati dei comuni e degli stabilimenti di pubblica beneficenza, delle loro vedove e figli non sono soggette alla trattenuta del 5 1/4 per cento	»	»	62
Perels Benedetto Salomone	»	»	103

PE = PO	Vol.	Part.	Pag.
Perles Marco Salomone	I	2	103
Perle da ricamo, di nuova fabbricazione	»	»	81
— da ricamo di nuova e sollecita fabbricazione: rinunzia al privilegio dell'esercizio	»	»	98
Pese pubbliche: permessa l'istituzione delle medesime a tutti quelli che ne avessero fatta espressa domanda, salvo le eccezioni ivi notate	II	2	185
Pettini (i) d'avorio appartengono alle chincaglierie e merci di galanteria colpite dal divieto d'importazione	»	»	219
Peveire Isacco	»	»	355
Pezwal I. F.	I	2	168
Pfister Mattia	»	»	146
Pianoforte di nuova e più solida costruzione	II	2	307
Picnometro di nuova invenzione per determinare la densità dello sciroppo: estinzione del privilegio: descrizione del nuovo istrumento	I	2	175
Pietre da costruzione fabbricate dai ciottoli ed altri minerali	»	»	155
Pinella Giovanni	II	2	378
Pink Venceslao	I	2	123
Pipe di terra di nuova e migliorata forma: proroga del privilegio per altri due anni	»	»	109
— d'argilla, di migliorata fabbricazione	II	2	344
Pirottini Gino	I	2	180
Pisoni Bartolomeo	»	»	157
Pittroff Enrico	II	2	335
Pollok Giovanni	I	2	103
Polveri. V. *Privativa.*			
Pomata applicabile al volto umano, di nuova invenzione: revoca del privilegio	»	»	132
— per uso del volto, di migliorata composizione	II	2	341
Ponti pensili di ferro di migliorata costruzione	»	»	302
Pontificia (corte). V. *Convenzione.*			
Porcellana metallica, così detta, di nuova invenzione	»	»	339
Porsch Giovanni	I	2	77
Poschony Giovanni	»	»	121
Postali. V. *Carta bollata.*			

PO = PR	Vol.	Part.	Pag.
Poste: nuova legge che regola i diritti e i privilegi delle poste dello stato.	I	1	41
— V. *Diligenze.*			
Posto da occuparsi dalle autorità nelle funzioni pubbliche. V. *Autorità pubbliche.*			
Pozzi artesiani di nuova costruzione: rinunzia al privilegio	I	2	133
Praticanti dell'uditoriato: prescrizioni per l'ammissione dei medesimi agli esami di giudice presso i tribunali d'appello civili	II	1	113
— di concetto. V. *Candidati di concetto.*			
Prediali. V. *Contribuzioni.*			
Prefetti ginnasiali. V. *Professori.*			
Prefettura del monte lombardo-veneto. V. *Ammortizzazione.*			
Prenotamento delle tasse giudiziarie e diritti di bollo. V. *Tasse giudiziarie.*			
Preschel Giovanni	II	2	300
Detto	»	»	312
Detto	»	»	339
Prescrizione delle rendite e interessi delle cartelle e obbligazioni del monte lombardo-veneto. V. *Cartelle.*			
Preture urbane: casi nei quali è competente alle medesime assumere l'iniziativa del procedimento criminale nelle forme criminali, ecc. . .	»	»	250
Preu Erminio	»	»	364
Prevost Giorgio Luigi	»	»	327
Priss Ferdinando	I	2	152
Privativa (generi di): vietato alle barche cariche di sale, tabacco, polveri o nitro che si trovano nella parte del lago Maggiore soggetta al dominio austriaco accostarsi alla riva appartenente al detto dominio, nè gittar l'ancora in questa parte del lago, nè fermarsi, nè bordeggiare quando non sieno munite delle giustificazioni essere questi oggetti destinati per uno dei depositi erariali appartenenti ad uno degli stati limitrofi	I	1	39

PR	Vol.	Part.	Pag.
Privativa (generi di): norme per l'esecuzione del regolamento sulle dogane e privative dello stato relativamente all' importazione dei generi suddetti	II	2	214
— (generi di). V. *Tabacco.*			
Privative. V. *Carta bollata.*			
— dello stato. V. *Marca d'ufficio.*			
Privilegi: elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° gennajo a tutto il 30 giugno 1838, accordate a diversi inventori ed artisti, come pure delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.	I	2	73
— Simile di quelle diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1838	II	2	298
— esclusivi dichiarati estinti, e descrizione dell' essenza dei medesimi	I	2	161
— esclusivi revocati pel non eseguito pagamento delle tasse per parte degl' inventori	II	2	315
— per invenzioni, miglioramenti, ecc. dichiarati estinti con decreto 17 settembre 1838 dell' imperiale regia camera aulica generale	»	»	351
— esclusivi dichiarati estinti per non aver soddisfatte le tasse con aulico dispaccio 4 ottobre 1838	»	»	359
Procedura criminale. V. *Giudizj criminali.*			
Processo di nuova invenzione per fabbricare tutti gli oggetti da colorirsi, specialmente immagini di santi, carte da giuoco, ecc.	»	»	357
Procura (mandati di): la sostituzione in essi dei procuratori non si debbono estendere oltre ad un solo individuo, salvo il caso di altra speciale sostituzione ove il sostituito si rifiutasse, ovvero in corso della causa sopravvenissero a questo circostanze tali per cui non potesse prestarsi	I	2	57
Procuratori. V. *Procura.*			
Professori ginnasiali: prescrizioni da osservarsi nel conferimento degli aumenti decennali di soldo ai professori, catechisti e prefetti ginnasiali	»	»	32

PR = RH	Vol.	Part.	Pag.
PROFESSORI (i) delle università debbono cedere il rango ai consiglieri effettivi degl' imperiali regj tribunali	II	2	240
PROFUMERIE di nuova e migliorata composizione: proroga del privilegio	»	»	369
PRZIZA Cristiano	I	2	167
PULZER Aronte	II	2	344
PUNSCHON Giovanni	I	2	132
PUPILLI. V. *Arrolamento militare.*			
PUTZ Giuseppe	»	»	149
RAFFELSBERGER M.	»	»	124
RAFFELSPERGER Francesco	»	»	105
RANGO. V. *Autorità pubbliche. Professori. Consiglieri.*			
RAYMOND I.	»	»	131
RAZZI matti di nuova invenzione	II	2	322
REGOLAMENTI. V. *Ticino.*			
REHIL Eduardo	»	»	306
REICHELT Giuseppe	»	»	378
REICHENBERG Salomone	I	2	178
REITHOFER Giuseppe	II	2	351
— G. N.	I	2	136
REITMAYER Giuseppe	»	»	98
REITZE Luigi	II	2	357
Detto	»	»	372
RENDICONTO del fondo d' ammortizzazione. V. *Ammortizzazione.*			
RENDITE delle cartelle del monte lombardo-veneto. V. *Cartelle.*			
REUNER Cristoforo	»	»	365
REUTER Giuseppe	I	2	126
REVISIONE superiore o suprema nelle deliberazioni dei tribunali di 1.ª e 2.ª istanza, con cui si desiste dalla procedura in via di preliminare investigazione. V. *Giudizj criminali.*			
RHEB Ottone	»	»	80
Detto	II	2	349

RI = RU	Vol.	Part.	Pag.
Richard Carlo	I	2	74
Richter Antonio	»	»	165
Ricorsi. V. *Sentenze per gravi trasgressioni di polizia. Codice penale.*			
Ries Giuseppe	»	»	109
— (di) Giuseppe	II	2	333
Rieter Enrico	I	2	153
Rietsch Francesco	II	2	371
Rigamonti C.	I	2	170
Rimesse di capelli di migliorata costruzione	II	2	379
Rimorchiatori di nuova e migliorata costruzione: revoca del privilegio	I	2	131
Rinnovazione d'un' inscrizione ipotecaria. V. *Ipoteche.*			
Risarcimento verso i danneggiati nelle sentenze per gravi trasgressioni di polizia. V. *Codice penale.*			
Risarcimento delle spese d'inquisizione. V. *Inquisiti.*			
Riscaldatore di cibi di nuova invenzione	II	2	324
Ritirate inodorifere migliorate: prorogato l'esercizio del privilegio per un altr' anno	I	2	97
Rogno (comune di): viene staccato dal distretto giurisdizionale della pretura di Breno ed aggregato a quello della pretura di Lovere	II	1	81
Roll Francesco	I	2	107
Detto	II	2	366
Rolle Federico	»	»	304
Romanoni Giuseppe	I	2	156
Römer Stefano	»	»	121
— di Kis-Enysitzke Stefano	»	»	135
Rosthorn fratelli	»	»	117
Röhm Guglielmo	»	»	141
Rulli di nuova e migliorata invenzione per trasportare più facilmente carichi e pesi	»	»	95
Ruote di nuova costruzione: estinto il privilegio: descrizione del ritrovato	»	»	162
Rutte Adolfo	II	2	308

SA = SC	Vol.	Part.	Pag.
Salamoja: regole di competenze daziarie per l'introduzione della medesima	I	2	61
Sale. V. *Privativa*.			
Sali mediante evaporazione dell'acqua: estinzione del privilegio: descrizione del modo di ottenerli	»	»	168
Salzberger T.	»	»	92
Santa Sede. V. *Convenzione*.			
Sapone ben purgato, di nuova fabbricazione.	»	»	97
— bianco fabbricato per mezzo del vapore	»	»	126
— composto in via fredda: revocato il privilegio	II	2	308
Saponi trasparenti di nuova e migliorata fabbricazione	I	2	116
Sardegna (convenzione tra S. M. il re di) e S. M l'imperatore d'Austria per la reciproca consegna dei delinquenti. V. *Convenzione*.			
Sartorius Federico	II	2	324
Detto	»	»	343
Saurimont (de) Giuseppe	I	2	127
Savil Davy Enrico	»	»	173
Detto	»	»	174
Scaldaletto di terra inverniciata, di nuova invenzione	»	»	93
Scarpe da donna di nuova fabbricazione: revoca del privilegio pel non eseguito pagamento delle tasse	»	»	124
— e stivali di migliorata fabbricazione: proroga del privilegio	»	»	130
Scatole di pelle e cartone di nuova invenzione: prorogato per altri due anni l'esercizio del privilegio	»	»	114
— di carta o cuojo *mâché* di migliorata fabbricazione	II	2	321
Scharli Giacomo	I	2	94
Scheller Giovanni Andrea	»	»	142
Schenk Giacomo	»	»	146
Sclegel Giuseppe	»	»	110
Schleindl Giuseppe	II	2	361

SC	Vol.	Part.	Pag.
Schlesinger Antonio	I	2	133
Schmeer Augusto	»	»	82
Schmelkes Marco	II	2	312
Schmid Antonio	I	2	110
Detto	II	2	303
Schmidt Filippo	I	2	74
— Antonio	»	»	158
— Antonio: condonazione per atto di sovrana grazia speciale fatta al medesimo della mora al pagamento delle tasse nei termini prescritti pel privilegio concessogli, e poscia per questa ragione annullato, pel miglioramento d'una macchina da spingere l'acqua a diverse altezze	II	2	380
Schnaus Matteo	»	»	309
Schnellinger Giuseppe	I	2	134
Schoberlechner Francesco e Giorgio	»	»	158
Schöller Gaetano	»	»	85
Schopf Francesco Arminio	II	2	298
Schubart Leonardo	»	»	354
Schultes Francesco	I	2	86
Schüster (di) cavaliere Giuseppe	»	»	113
Detto	II	2	339
Schweigert Venceslao	I	2	124
Schweitzer Lodovico	II	2	343
Schwilgne Giovanni	»	»	304
Scolari (gli) che per mancanza dell'età prescritta e per altri titoli non possono essere ammessi agli stabilimenti d'istruzione, non vi deggiono essere ammessi nemmeno in via provvisoria se non dopo ottenutane l'autorizzazione in via d'eccezione o tolto l'impedimento	I	2	1
— V. *Studenti esteri.*			
— privati. V. *Istruzione privata.*			
Scönburg (di) principe Alfredo	»	»	124
Scranne di paglia di nuova coloritura	II	2	331
Scrittori delle commissarie distrettuali: per gli aspiranti a quest' impiego basterà d'ora in			

SC = SE	Vol.	Part.	Pag.
avanti lo studio delle quattro classi grammaticali ovvero quello delle quattro classi elementari maggiori	II	2	222
Scuole elementari. V. *Maestre.*			
Sebert Bernardo	»	»	321
Sedia da dormire di nuova invenzione: proroga del privilegio	»	»	366
Sedie a bracciuoli e sofà con molle di nuova invenzione: prorogato il privilegio	I	2	134
— di paglia, di nuova costruzione: revoca del privilegio	»	»	136
Sego preparato in tre parti per farne candele, pomate, olio, lucido, ecc.: estinzione del privilegio: descrizione del modo di separarlo	»	»	175
Selciato da strade, cortili, ecc. di nuova invenzione	II	2	333
— da strade e tubi fabbricati col *bitume vegeto minerale* così detto	»	»	341
Sentenze per gravi trasgressioni di polizia: non v' ha luogo a ricorso contro le medesime se non entro i termini legali di denunzia e presentazione di esso ricorso	I	2	43
— Non è interdetto il ricorso al condannato entro i termini legali anche quando abbia dichiarato di rinunziarvi	»	»	44
— V. *Baden. Codice penale.*			
Sepolcri. V. *Seppellimento.*			
Sepoltura. V. *Seppellimento.*			
Seppellimento dei cadaveri umani: discipline sovra il medesimo	II	1	123
Sequestri giudiziarj sulle pensioni. V. *Pensioni.*			
Servizio militare. V. *Arrolamento. Soldati volontarj.*			
— (persone di). V. *Artigiani.*			
Seta: invenzione e miglioramento di svolgerla, filarla e torcerla secondo un nuovo metodo	I	2	75
— artificiale di nuova fabbricazione e filatura.	II	2	368

SE = SO	Vol.	Part.	Pag.
Sevo: ritrovato di condensarlo, renderlo duro, semitrasparente e quasi senza odore	II	2	346
— ed altre sostanze grasse: nuovo processo di condensarli	»	»	355
Seynes (di) Teodoro	I	2	114
Siebert Federico	II	2	309
Detto	»	»	362
Siegel Giuseppe	I	2	110
Detto	II	2	355
Similoro (oggetti di) di migliorata fabbricazione	»	»	339
Sistema nuovo di costruzione onde coprire grandi spazj senza bisogno di contrafforti, ecc. . . .	»	»	374
Smith H. W.	I	2	164
Smolenitz cavaliere di Smolk Nicola	»	»	80
Società austriaca per l'illuminazione col gas in Vienna	II	2	311
Detta	»	»	341
— per le strade ferrate da Venezia a Milano. V. *Strade ferrate*.			
Soldati (i) in permesso che si ammalano debbono essere mandati allo spedale militare più vicino	»	»	275
— volontarj: in chi entra volontariamente al servizio militare non si richiede per condizione una determinata età, ma soltanto una piena fisica idoneità al servizio medesimo . . .	»	»	297
— in permesso. V. *Contravvenzione alla legge di contumacia*.			
— V. *Arrolamento. Militari. Supplenti.*			
Soldo: aumenti decennali del medesimo ai professori, catechisti e prefetti ginnasiali; come debba esserne regolato il conferimento. V. *Professori*.			
Sollinger Paolo Giovanni	»	»	357
Sordelli Luigi	»	»	330
Sostituzioni nei mandati di procura. V. *Procura*.			
Sottil Michele	I	2	132
— e Carlo	II	2	358

SO = ST	Vol.	Part.	Pag.
SOTTOCARBONATO di migliorata fabbricazione: estinto il privilegio: descrizione del miglioramento introdotto	I	2	166
SPESE da risarcirsi dagl' inquisiti politici. V. *Inquisiti.*			
SPEZIERIE. V. *Farmacie.*			
SPODIO artifizioso e chimicamente preparato che supplisce al carbone animale	II	2	313
SPRINGER Giovanni	»	»	340
STABILIMENTI d' istruzione. V. *Scolari.*			
STAGNOLI Siro	»	»	322
STAMPFER Simone	I	2	147
STARKE Cristiano	»	»	»
STARKLOFF S. E.	»	»	167
STATUTI della società per la strada ferrata da Venezia a Milano	II	2	283
STEHLE Giuseppe	»	»	335
STEINER Matteo	»	»	354
STENGER Giovanni	»	»	300
STERN Giacomo J. H.	»	»	346
STIHEL Guglielmo	I	2	81
STIME. V. *Ingegneri.*			
STIVALI e scarpe cucite sull' anoletta, di nuova invenzione	»	»	103
— e scarpe da uomo, di nuova costruzione	»	»	146
— e scarpe impermeabili, di nuova fabbricazione	II	2	321
STOFFA per stacciare ed abburattare la farina nei molini: prorogato l' esercizio del privilegio per altri anni cinque	I	2	110
— pel vestiario d' inverno, di nuova invenzione	»	»	138
— di nuova invenzione, denominata *Gurten-Struck*: revoca del privilegio	II	2	309
— impenetrabile all' acqua, di nuova invenzione: proroga del privilegio	»	»	369
STOFFE di percal, taffettà di lana e tela: nuovo trovato di marmorizzarle, tingerle, ecc.: proroga del privilegio	»	»	304
— lanose: nuovo ritrovato per ridurle in filamenti	»	»	314

ST	Vol.	Part.	Pag.
STRADA ferrata con rotazione spontanea: proroga del privilegio	II	2	368
STRADE a ruotaje di ferro: dazio d' entrata da pagarsi per l' importazione dall' estero delle macchine a vapore per uso delle strade stesse	I	1	9
— ferrate: norme o disposizioni generali relativamente al sistema da osservarsi nelle concessioni per le strade medesime	II	2	227
— ferrate: statuti della società per la strada ferrata da Venezia a Milano, stati approvati dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita	»	»	283
— ferrate. V. *Carrozze a vapore.*			
STRAUSS Giuseppe	I	2	97
Detto	»	»	105
Detto	II	2	318
STRETTOJO di nuova invenzione per fabbricare le catene d'oro: prorogato per altri due anni l' esercizio del privilegio	I	2	98
STRUMENTI da livellazione migliorati: proroga del privilegio	»	»	147
STRUMENTO da traforare le punte degli orecchi	»	»	151
STUBERRAUCH Pietro	II	2	315
STUDENTI esteri: non è applicabile ai medesimi il divieto della provvisoria accettazione degli scolari aventi qualche legale impedimento	»	»	183
— (gli) in legge del terzo anno sono tenuti a frequentare le lezioni della cattedra provvisoria per le nuove leggi di finanza, instituita in Pavia	»	»	295
— Anche a quelli del quarto anno è permesso il frequentarle, e così a tutti gl' imperiali regj impiegati ed alunni, se autorizzati a questo dai rispettivi loro superiori	»	»	»
— privati. V. *Istruzione privata*			
STUFA di nuova invenzione da riscaldare appartamenti e laboratoi, e per asciugare edifizj nuovi	»	»	338
STUFE a vapore di particolare costruzione: revocato il privilegio dell' esercizio per non aver pagato le tasse	I	2	99

SU = TA	Vol.	Part.	Pag.
Successioni. V. *Belgio.*			
Supplenti militari: la restituzione dei depositi fatti per quelli tra loro che vengono licenziati per difetti fisici dee sempre farsi di concerto tra il governo e il comando generale militare, la determinazione 2 febbrajo 1837 punto non derogando alle precedenti disposizioni generali in questo proposito	I	2	6
— Sulla restituzione dei depositi a quelli fra essi che passano agl'invalidi prima di compire la loro capitolazione	II	2	241
Swary Pietro	I	2	138
Detto	»	»	139
Detto	»	»	»
Tabacco: è permessa ai viaggiatori l'introduzione, senza pagamento di dazio, di due lotti viennesi di questo genere di privativa per loro uso	II	2	282
— V. *Privativa.*			
Tappeti di feltro impermeabili all'acqua di nuova invenzione	I	2	93
Tassa di emigrazione. V. *Assia. Austria.*			
— personale: le guardie di finanza e di confine sono ammesse al beneficio dell'esenzione dalla medesima	II	2	196
— personale. V. *Contribuzioni.*			
— proporzionale. V. *Ipoteche.*			
Tasse giudiziarie: condizioni da osservarsi nell'accordare il prenotamento delle medesime e dei diritti di bollo	I	2	55
— La pena pecuniaria non può aver luogo in quei casi ne' quali all'inquisito per la percezione di tasse e competenze illegittime od eccessive venne inflitta una pena criminale	II	1	91
— d'arti e commercio. V. *Contribuzioni.*			
— V. *Feste da ballo venali.*			

TA = TR	Vol.	Part.	Pag.
Tasselli alla scozzese composti d'ogni sorta di legname: proroga del privilegio	II	2	370
Tastatura de' pianoforti di nuova invenzione: revoca del privilegio	I	2	138
Tavernig Giacomo	II	2	329
Tavole meccaniche aritmetiche	»	»	327
Tavolette da saccoccia di nuova invenzione: estinzione del privilegio	»	»	330
Taylor Beale Joshua	»	»	338
Tegole compresse di nuova fabbricazione	I	2	111
— lunghe di terra senza silice da coprire i tetti	»	»	159
Tela incerata di nuova fabbricazione	»	»	79
Telajo di migliorata costruzione per la fabbricazione de' tessuti, ecc.: revoca del privilegio	»	»	125
— *petinet* di migliorata costruzione	II	2	305
— di nuova invenzione per fabbricare ciniglie e altre manifatture	»	»	362
Teste da pipa turche di nuova e migliorata fabbricazione	I	2	130
Thiel Francesco	II	2	309
Tichtel Giuseppe	I	2	126
Ticino: regolamento per la navigazione di questo fiume	I	1	35
Tintoria preparata col gas, ecc.	II	2	375
Tintura d'indaco di nuova e migliorata maniera: estinzione del privilegio: descrizione del ritrovato	I	2	167
Tischbein Pietro Lodovico	»	»	78
Titz Antonio	»	»	133
Torchio celere da stampare, di nuova invenzione: proroga del privilegio	II	2	308
Trasgressioni (gravi) di polizia. V. *Codice penale. Invenzionati. Sentenze.*			
Trattenuta del 5 1/4 per cento. V. *Impiegati. Pensioni.*			
Traugott Guglielmo	I	2	122
Treu Nuglisch e comp.	II	2	369
Treuer Alessandro	I	2	94
Trevani Edvige	»	»	76

TR = VA	Vol.	Part.	Pag.
Trevani Edvige	I	2	104
Tribunale civile. V. *Agenti pubblici.*			
Tribunali. V. *Codice penale.*			
Trombe da acqua, di migliorata costruzione: revoca del privilegio	II	2	304
Tschuda Vincenzo	I	2	180
Tschulik Francesco	»	»	143
Tubi e trombette di nuova invenzione per quelli che hanno l'udito duro	»	»	156
Tull da ricamare e merletti di nuova invenzione.	II	2	315
Tuscany Giovanni Francesco	I	2	144
Tutori: quando e come abbiano diritto di reclamare i loro pupilli volontariamente arrolati al servizio militare. V. *Arrolamento militare.*			
Uditori militari. V. *Praticanti.*			
Uditoriato. V. *Praticanti.*			
Uetz Adalberto	»	»	90
— Leopoldo	II	2	350
Uffici comunali. V. *Alunni.*			
Ujhely Sigismondo Giuseppe	I	2	115
Umbach Cristiano	»	»	159
Uniforme. V. *Impiegati della pubblica beneficenza.*			
Università di Pavia: istituzione presso la medesima d'una cattedra provvisoria per le nuove leggi di finanza	II	2	295
Unto per carrozze, ecc. di nuova invenzione	I	2	129
Urschütz Marco	»	»	»
Utensili varj, come lettiere, canapè, ecc. di nuova costruzione	II	2	363
Vaermi Giuseppe	I	2	95
Vallonea: migliorato il modo di fabbricare un estratto colorante dalla medesima	»	»	97

VA = WI	Vol.	Part.	Pag.
Van Straalen	II	2	325
Vassi Ignazio e compagni	I	2	178
Vasi con ornamenti o figure di nuova fabbricazione: proroga del privilegio	II	2	330
Vedove degl' impiegati. V. *Impiegati. Pensioni.*			
Venditori dei generi di privativa. V. *Carta bollata.*			
Vennay Andrea	I	2	174
Venus Carlo	»	»	111
Vernice denominata *Taps-Firniss*, di nuova invenzione: estinto il privilegio pel non eseguito pagamento delle tasse	»	»	86
Viaggiatori. V. *Diligenze. Tabacco.*			
Viande Francesco	»	»	75
Volghe metalliche di nuova qualità per carri delle strade di ferro	II	2	332
Volontarj. V. *Arruolamento militare.*			
Wagner Giulio	I	2	135
Wanner Giovanni Luigi	»	»	82
Waissnir Ignazio	»	»	88
Walp Federico	»	»	130
Weinberger Adamo	»	»	99
Weinrich Carlo	»	»	96
Detto	II	2	332
Welz (de) Giuseppe	I	2	100
Wendeler Gioachimo	»	»	77
Detto	II	2	310
Wesselly Tomaso Antonio	»	»	302
Westenholz Luigi	»	»	300
Wickede Carlo	I	2	119
Wilczeck Francesco	»	»	153
Wilda Gottofredo	»	»	134
Winkelmann Nicola	II	2	313
— Nicolò	»	»	343
Winter Giuseppe	»	»	356
Wissiack Giuseppe	I	2	128

WI = ZW	Vol.	Part.	Pag.
WITTENBERG Leopoldo	I	2	125
WOLFFSOHN Sigismondo	II	2	376
WOLKENHAUR Federico	»	»	305
WOYTECH Tomaso	I	2	140
WUEST Luigi	»	»	87
— J. J.	»	»	92
WURM Francesco	II	2	350
— Carlo	»	»	377
WURTEMBERG: convenzione tra la corte di quel regno e la corte d'Austria, con la quale la libera estrazione delle sostanze, già pattuita per le rispettive provincie facenti parte della confederazione germanica, viene estesa al regno lombardo-veneto, alla Galizia e Lodomiria, alla Dalmazia e ai distretti di confine	I	1	13
ZANETTI Napoleone	II	2	374
ZAN Benedetto	I	2	91
ZECCHINI Giuseppe	»	»	125
ZEITLINGER Luigi	II	2	333
ZERBI Alessandro	»	»	335
ZOLFANELLI infiammabili: cessione di privilegio	I	2	76
— infiammabili di nuova e migliore composizione	II	2	340
— chimici di migliorata composizione: annullato il privilegio	»	»	350
ZUCCHERO di migliorata raffinazione: estinto il privilegio: descritto il miglioramento introdotto.	I	2	170
— di migliorata raffinazione	II	2	330
— Nuovo modo di raffinarlo senza bollitura	»	»	335
ZWIERZINA Giuseppe	»	»	372

Il presente secondo volume, composto di fogli 24 $\frac{3}{4}$ di stampa, importa lire 4,64 austr., compresa la legatura alla rustica.